



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 169/15/CIR

APPROVAZIONE DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA PER L'ANNO 2014 RELATIVA AI SERVIZI DI ACCESSO DISAGGREGATO ALL'INGROSSO ALLE RETI E SOTTORETI METALLICHE E AI SERVIZI DI CO-LOCAZIONE (MERCATO 3a)

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 17 dicembre 2015;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante “*Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità*”;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, così come modificato, da ultimo, dal decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 70, di seguito denominato “*Codice*”;

VISTA la delibera n. 217/01/CONS, del 24 maggio 2001, recante “*Regolamento concernente l’accesso ai documenti*”, come modificata dalle delibere n. 335/03/CONS e n. 422/06/CONS;

VISTA la delibera n. 453/03/CONS, del 23 dicembre 2003, recante il “*Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all’articolo 11 del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259*”;

VISTA la delibera n. 401/10/CONS, del 22 luglio 2010, recante “*Disciplina dei tempi dei procedimenti*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 118/14/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 390/15/CONS;

VISTA la raccomandazione n. 2007/879/CE della Commissione, del 17 dicembre 2007, *relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la raccomandazione n. 2008/850/CE della Commissione, del 15 ottobre 2008, *relativa alle notifiche, ai termini e alle consultazioni di cui all'articolo 7 della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica;*

VISTA la raccomandazione n. 2013/466/UE della Commissione, dell'11 settembre 2013, *relativa all'applicazione coerente degli obblighi di non discriminazione e delle metodologie di determinazione dei costi per promuovere la concorrenza e migliorare il contesto per gli investimenti in banda larga;*

VISTA la raccomandazione n. 2014/710/UE della Commissione, del 9 ottobre 2014, *relativa ai mercati rilevanti di prodotti e servizi del settore delle comunicazioni elettroniche che possono essere oggetto di una regolamentazione ex ante ai sensi della direttiva 2002/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica;*

VISTA la delibera n. 69/08/CIR, del 16 ottobre 2008, recante *“Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (mercato 11) per il 2008”;*

VISTA la delibera n. 14/09/CIR, del 24 marzo 2009, recante *“Approvazione delle condizioni economiche dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (Mercato 11) per il 2009”;*

VISTA la delibera n. 53/10/CIR, del 22 luglio 2010, recante *“Approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (Mercato 4) per il 2010”;*

VISTA la delibera n. 28/11/CIR, del 6 aprile 2011, recante *“Approvazione dei prezzi dei servizi a network cap dell'offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche (Mercato 4) per il 2010”;*

VISTA la delibera n. 89/11/CIR, del 13 luglio 2011, recante *“Approvazione dei prezzi dei servizi a network cap dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2011 per i servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche (ULL)”;*

VISTA la delibera n. 148/11/CIR, del 30 novembre 2011, recante *“Approvazione dei prezzi dei servizi soggetti ad orientamento al costo dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2011 relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (Mercato 4)”;*

VISTA la delibera n. 1/12/CONS, dell'11 gennaio 2012, recante *“Individuazione degli obblighi regolamentari relativi ai servizi di accesso alle reti di nuova generazione”;*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 36/12/CIR, del 20 aprile 2012, recante “*Approvazione dei prezzi dei servizi a network cap dell’offerta di riferimento di Telecom Italia relativa ai servizi di accesso disaggregato all’ingrosso alle reti e sottoreti metalliche (mercato 4) per il 2012*”;

VISTA la delibera n. 390/12/CONS, del 4 settembre 2012, recante “*Avvio del procedimento "Identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (mercati nn. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla Raccomandazione 2007/879/CE)*”;

VISTA la delibera n. 93/12/CIR, del 4 settembre 2012, recante “*Approvazione dei prezzi dei servizi soggetti ad orientamento al costo dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2012 relativa ai servizi di accesso disaggregato all’ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (mercato 4)*”;

VISTA la delibera n. 91/13/CONS, del 6 febbraio 2013, recante «*Riunione dei procedimenti avviati con delibere nn. 41/12/CONS e 42/12/CONS al procedimento avviato con delibera n. 390/12/CONS recante “Identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (mercati nn. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione n. 2007/879/CE)”*»;

VISTA la delibera n. 238/13/CONS, del 21 marzo 2013, recante “*Consultazione pubblica concernente l’identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (mercati nn. 1, 4 e 5 fra quelli individuati dalla raccomandazione 2007/879/CE)*”;

VISTA l’offerta di riferimento relativa ai servizi di accesso disaggregato all’ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione per l’anno 2014 che Telecom Italia S.p.A. ha pubblicato in data 31 ottobre 2013, ai sensi dell’art. 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS;

VISTA la nota di Telecom Italia del 31 ottobre 2013, con cui la stessa ha comunicato, in attesa del completamento dell’analisi di mercato di cui alla delibera n. 390/12/CONS, di aver mantenuto inalterate, in via transitoria, le condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato e co-locazione riportate nell’offerta 2014 rispetto a quelle contenute nell’ultima offerta a quel momento approvata dall’Autorità (OR 2012, pubblicazione del 1 ottobre 2012);

VISTA la delibera n. 747/13/CONS, del 19 dicembre 2013, recante “*Modifiche alla delibera n. 476/12/CONS e approvazione delle condizioni economiche e tecniche dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2013 relativa ai servizi di accesso disaggregato all’ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (mercato 4)*”;

VISTA l’offerta di riferimento relativa ai servizi di accesso disaggregato all’ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione per l’anno 2013 che Telecom Italia S.p.A. ha ripubblicato in data 3 febbraio 2014, ai sensi dell’art. 4, comma 1, della delibera n. 747/13/CONS;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 65/14/CONS, del 13 febbraio 2014, recante “*Proroga dei termini del procedimento istruttorio avviato con delibera n. 390/12/CONS*”;

VISTA la delibera n. 15/14/CIR, del 13 febbraio 2014, recante “*Definizione, ai sensi del regolamento adottato con delibera n. 352/08/CONS, della controversia tra Fastweb S.p.A. e Telecom Italia S.p.A. in materia di migrazioni verso accessi bitstream*”;

VISTA la delibera n. 155/14/CONS, del 9 aprile 2014, recante “*Condizioni attuative degli obblighi di co-locazione e accesso al cabinet di cui alla delibera n. 747/13/CONS*”;

VISTA la delibera n. 67/14/CIR, del 19 giugno 2014, recante “*Approvazione delle condizioni tecniche ed economiche dell’offerta di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2013 relativa al servizio Wholesale Line Rental (WLR)*”, adottata agli esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 141/12/CIR ed, in particolare, le indicazioni circa il costo orario della manodopera per l’anno 2013;

VISTA la delibera n. 309/14/CONS, del 19 giugno 2014, recante “*Diffida, ai sensi del decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, a Telecom Italia S.p.A. a rispettare gli obblighi di fornitura dei servizi di accesso wholesale di cui alla delibere nn. 718/08/CONS, 731/09/CONS, e le procedure di cui alle delibere n. 274/07/CONS, n. 41/09/CIR, n. 35/10/CIR*”;

VISTA l’offerta di riferimento relativa ai servizi di co-locazione per l’anno 2013 che Telecom Italia S.p.A. ha ripubblicato in data 23 giugno 2014, ai sensi dell’art. 5, comma 1, della delibera n. 155/14/CONS;

VISTE le note di Telecom Italia del 18 luglio 2014 e 13 ottobre 2014, con cui la stessa ha fornito, su specifiche richieste dell’Autorità, chiarimenti sui costi sottostanti ai servizi di co-locazione ed energia;

CONSIDERATO che la Commissione Europea con nota del 16 ottobre 2014, relativa al caso IT/2014/1650 (OR *end-to-end* 2013) ha ribadito l’osservazione precedentemente formulata nei casi IT/2014/1585-1586-1587 (OR WLR 2013, OR Infrastrutture NGAN 2013, OR *bitstream* NGA 2013), chiedendo che “*l’AGCOM eviti di fissare nuovi prezzi con effetto retroattivo, in quanto ciò è fonte di incertezza giuridica per gli operatori del mercato e può avere un effetto disincentivante sugli operatori che intendono investire nella realizzazione delle reti NGA in Italia*”;

RITENUTO opportuno, nelle more del completamento dell’analisi di mercato e nell’ottica della massima efficienza amministrativa, avviare una consultazione pubblica nazionale relativamente all’approvazione dell’offerta di riferimento 2014, al fine di fornire preliminarmente agli operatori indicazioni sulle condizioni economiche dei servizi che nell’ambito dello schema di provvedimento di cui alla delibera n. 238/13/CONS sono prospettati essere soggetti ad orientamento al costo e, in particolare, di quelli i cui prezzi non risultano essere vincolati alla definizione del modello BU-LRIC (contributi *una tantum* e servizi di co-locazione), nonché sulle questioni inerenti agli aspetti procedurali e tecnici di cui all’offerta in esame;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATO che tale *modus operandi* risponde all'esigenza di garantire, sin da subito, maggiore certezza al mercato, consentendo di fornire indicazioni circa i prezzi di alcuni servizi soggetti ad orientamento al costo, già in anticipo rispetto agli esiti dell'analisi di mercato;

VISTA la delibera n. 135/14/CIR, del 18 dicembre 2014, recante “*Consultazione pubblica concernente l'approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2014 relativa ai servizi di accesso disaggregato all'ingrosso alle reti e sottoreti metalliche e ai servizi di co-locazione (ex mercato 4)*”;

VISTA la delibera n. 136/14/CIR, del 18 dicembre 2014, recante “*Consultazione pubblica concernente l'approvazione delle condizioni tecniche ed economiche dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2014 relativa al servizio Wholesale Line Rental (WLR)*” ed, in particolare, le indicazioni circa il costo orario della manodopera per l'anno 2014;

VISTA la delibera n. 42/15/CONS, del 29 gennaio 2015, recante “*Integrazione della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 238/13/CONS concernente l'identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa*”;

VISTI i contributi prodotti, nell'ambito della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 135/14/CIR, dalle società BT Italia S.p.A., Cloudditalia Telecomunicazioni S.p.A., Fastweb S.p.A., KPNQwest Italia S.p.A., Siportal S.r.l., Teleunit S.r.l., Telecom Italia S.p.A., Tiscali Italia S.p.A., Vodafone Omnitel B.V. e Wind telecomunicazioni S.p.A.;

SENTITA, in data 26 febbraio 2015, la società Wind telecomunicazioni S.p.A.;

SENTITA, in data 27 febbraio 2015, la società Cloudditalia Telecomunicazioni S.p.A.;

SENTITA, in data 2 marzo 2015, la società Fastweb S.p.A.,

SENTITA, in data 3 marzo 2015, la società Vodafone Omnitel B.V.;

SENTITE, in data 13 aprile 2015, le società KPNQwest Italia S.p.A., Siportal S.r.l., Teleunit S.r.l., Estracom S.p.A. e Eutelia S.p.A.;

SENTITA, in data 19 ottobre 2015, la società Telecom Italia S.p.A.;

VISTA la delibera n. 623/15/CONS, del 5 novembre 2015, recante “*Identificazione ed analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa (mercati nn. 3a e 3b della raccomandazione della Commissione europea n. 2014/710/UE e n. 1 della raccomandazione n. 2007/879/CE)*”, adottata agli esiti della consultazione nazionale di cui alla delibera n. 42/15/CONS e comunitaria (casi IT/2015/1777-1779);

VISTA la delibera n. 168/15/CIR, del 17 dicembre 2015, recante “*Approvazione delle condizioni tecniche ed economiche dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2014 relativa al servizio Wholesale Line Rental (WLR)*”, adottata agli esiti della consultazione pubblica nazionale di cui alla delibera n. 136/14/CIR;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 170/15/CIR, del 17 dicembre 2015, recante “*Consultazione pubblica concernente le linee guida per la valutazione dei contributi di attivazione e disattivazione dei servizi di accesso disaggregato e approvazione delle relative offerte di riferimento di Telecom Italia per l’anno 2015 e 2016*”;

CONSIDERATO quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

SOMMARIO

I. QUADRO REGOLAMENTARE VIGENTE E RELATIVA ATTUAZIONE	9
I.1 L'ANALISI DI MERCATO	9
I.2 LA DELIBERA N. 747/13/CONS	11
I.3 LA DELIBERA N. 155/14/CONS	13
I.4 GLI ESITI DEL TAVOLO TECNICO EX DELIBERA N. 747/13/CONS E LA PRIMA FASE DI ATTUAZIONE DELLA DELIBERA N. 155/14/CONS	14
II. VALUTAZIONI SU VECTORING ED ALTRE TEMATICHE INERENTI AL SUBLOOP-ULL E ALL'ACCESSO AI CABINET	17
II.1 ATTIVITÀ PREISTRUTTORIE E ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ DI CUI ALLA DELIBERA N. 135/14/CIR	17
II.2 LE CONSIDERAZIONI DEGLI OAO SUGLI ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ DI CUI ALLA DELIBERA N. 135/14/CIR	21
II.3 LE OSSERVAZIONI DI TELECOM ITALIA	23
II.4 LE CONCLUSIONI DELL'AUTORITÀ	24
III. AMBITO DI APPLICAZIONE E DECORRENZA	29
III.1 LE OSSERVAZIONI DELL'AUTORITÀ DI CUI ALLA DELIBERA N. 135/14/CIR	29
III.2 LE CONSIDERAZIONI DEGLI OPERATORI SUGLI ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ DI CUI ALLA DELIBERA N. 135/14/CIR	29
III.3 LE CONCLUSIONI DELL'AUTORITÀ	29
IV. L'OFFERTA DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI ACCESSO DISAGGREGATO E DI CO-LOCAZIONE PER IL 2014	30
V. VALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI UNA TANTUM	31
V.1 GLI ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ DI CUI ALLA DELIBERA N. 135/14/CIR	31
V.2 LE CONSIDERAZIONI DEGLI OPERATORI SUGLI ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ DI CUI ALLA DELIBERA N. 135/14/CIR	50
V.3 LE CONCLUSIONI DELL'AUTORITÀ	68
VI. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI SERVIZI DI CO-LOCAZIONE	82
VI.1 GLI ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ DI CUI ALLA DELIBERA N. 135/14/CIR	82
VI.2 LE CONSIDERAZIONI DEGLI OPERATORI SUGLI ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ DI CUI ALLA DELIBERA N. 135/14/CIR	103
VI.3 LE CONCLUSIONI DELL'AUTORITÀ	109
VII. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI COLOCAZIONE IN SITO NELLE IMMEDIATE VICINANZE DELL'ARMADIO DI DISTRIBUZIONE DI TELECOM ITALIA	121
VII.1 GLI ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ DI CUI ALLA DELIBERA N. 135/14/CIR	122
VII.2 LE CONSIDERAZIONI DEGLI OPERATORI SUGLI ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ DI CUI ALLA DELIBERA N. 135/14/CIR	126
VII.3 LE CONCLUSIONI DELL'AUTORITÀ	129
VIII. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI ACCESSO AI CABINET MULTIOPERATORE	134
VIII.1 GLI ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ DI CUI ALLA DELIBERA N. 135/14/CIR	134
VIII.2 LE CONSIDERAZIONI DEGLI OPERATORI SULLE OSSERVAZIONI DELL'AUTORITÀ DI CUI ALLA DELIBERA N. 135/14/CIR	143



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VIII.3 LE CONCLUSIONI DELL'AUTORITÀ.....	145
IX. VALUTAZIONI SU SLA E PENALI INERENTI AI PROCESSI DI ATTIVAZIONE E MIGRAZIONE DEI SERVIZI DI ACCESSO WHOLESALE.....	146
IX.1 GLI ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ DI CUI ALLA DELIBERA N. 135/14/CIR	146
IX.2 LE CONSIDERAZIONI DEGLI OPERATORI SUGLI ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ DI CUI ALLA DELIBERA N. 135/14/CIR	148
IX.3 LE CONCLUSIONI DELL'AUTORITÀ	154



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

I. QUADRO REGOLAMENTARE VIGENTE E RELATIVA ATTUAZIONE

I.1 L'analisi di mercato

1. Si richiama che l'Autorità aveva identificato, nel documento sottoposto a consultazione pubblica con delibera n. 135/14/CIR, il quadro regolamentare di riferimento nell'ambito dei rimedi prospettati con la delibera n. 238/13/CONS. Si rimanda, a tale riguardo, a quanto riportato nella sezione I.1 dai punti 1 a 6 dell'allegato B alla delibera n. 135/14/CIR.
2. Con delibera n. 42/15/CONS, del 29 gennaio 2015, l'Autorità ha pubblicato gli esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 238/13/CONS e della successiva proroga di cui alla delibera n. 65/14/CONS, limitatamente: *i*) alla definizione del perimetro merceologico dei mercati rilevanti dei servizi di accesso all'ingrosso ed all'applicazione del *test* dei tre criteri relativamente ai mercati rilevanti dei servizi di accesso al dettaglio, alla luce delle indicazioni della raccomandazione n. 2014/710/UE; *ii*) alle modalità di implementazione dell'obbligo di controllo dei prezzi dei servizi di accesso all'ingrosso alla rete fissa; *iii*) al modello di *equivalence* da utilizzare per rafforzare le garanzie in tema di non discriminazione. Agli esiti della consultazione pubblica nazionale di cui alla delibera n. 42/15/CONS e di quella comunitaria (casi IT/2015/1777-1779), l'Autorità ha approvato, in data 5 novembre 2015, la delibera n. 623/15/CONS che conclude il procedimento di identificazione e analisi dei mercati dei servizi di accesso alla rete fissa per gli anni 2014-2017.

Ciò premesso, di seguito sono richiamate, in sintesi e per ciò che maggiormente attiene al presente procedimento, le principali misure previste dall'Autorità nell'ambito della delibera n. 623/15/CONS (che, come si vedrà, sostanzialmente confermano, per quanto rileva ai fini del presente procedimento, il quadro regolamentare sulla base del quale l'Autorità aveva predisposto lo schema di provvedimento posto a consultazione pubblica con delibera n. 135/14/CIR).

Obblighi di accesso

3. Telecom Italia (art. 7, comma 1, *Obblighi in materia di accesso e di uso di determinate risorse di rete – accesso locale all'ingrosso*) è soggetta all'obbligo di fornire accesso e di garantire l'uso delle risorse della propria rete di accesso locale in rame ed in fibra ottica. Telecom Italia, in particolare, è soggetta (art. 7, comma 2) all'obbligo di fornire agli operatori alternativi i seguenti servizi di accesso locale alla propria rete in rame: *i*) servizio di accesso completamente disaggregato alla rete locale (ULL); *ii*) servizio di accesso disaggregato alla sottorete locale (SLU) e *iii*) servizio di accesso condiviso (SA). Telecom Italia è soggetta, altresì, all'obbligo (art. 7, comma 12) di fornitura dei servizi accessori di co-locazione presso le



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

centrali locali della propria rete di accesso e presso i punti di concentrazione e del servizio di prolungamento dell'accesso con portante in fibra ottica.

Obblighi di trasparenza

4. Telecom Italia ha l'obbligo (art. 10, comma 2) di pubblicare un'offerta di riferimento con validità annuale per i servizi di accesso all'ingrosso alla rete in rame, tra i quali: *i*) accesso completamente disaggregato alla rete locale (*Full unbundling*); *ii*) accesso disaggregato alla sottorete locale (*Sub-loop unbundling*); *iii*) accesso condiviso (*Shared Access*); *iv*) co-locazione ed altri servizi accessori ai servizi di accesso locale.
5. Telecom Italia (art. 10, comma 4) pubblica, su base annuale (entro il 31 luglio dell'anno precedente a quello di vigenza dell'offerta) le offerte di riferimento relative all'anno successivo, che l'Autorità provvede ad approvare con eventuali modifiche. L'offerta approvata ha validità a partire dal 1 gennaio dell'anno di riferimento e gli effetti dell'approvazione, ove non diversamente previsto, decorrono da tale data anche retroattivamente rispetto alla data di approvazione dell'offerta. A tal fine, nelle more dell'approvazione dell'offerta di riferimento, Telecom Italia pratica le ultime condizioni di offerta approvate dall'Autorità.

Obblighi di controllo dei prezzi

6. Telecom Italia (art. 13, comma 1) è soggetta all'obbligo di controllo dei prezzi per i servizi appartenenti ai mercati n. 3a (*ex* mercato 4) e n. 3b (*ex* mercato 5), per i servizi WLR e per le relative prestazioni accessorie.
7. Per quanto rileva ai fini del presente procedimento il suddetto obbligo di controllo dei prezzi è declinato come segue (art. 13, comma 2):
 - i canoni mensili, per l'anno 2014, dei servizi di accesso locale alla rete in rame sono fissati pari ai valori approvati per il 2013;
 - i contributi *una tantum* relativi ai servizi di accesso locale alla rete in rame sono determinati, per l'anno 2014, sulla base dei costi sostenuti, anche tramite modelli *bottom-up*, ed approvati nell'ambito del procedimento di approvazione dell'offerta di riferimento presentata da Telecom Italia per l'anno 2014;
 - i contributi *una tantum* di attivazione e cessazione, e i contributi da essi dipendenti, per l'anno 2015, sono approvati nell'ambito del procedimento di approvazione dell'OR 2015, tenuto conto delle valutazioni preliminari svolte nell'ambito del procedimento di approvazione dell'offerta di riferimento 2014;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- i contributi *una tantum*, nel caso di migrazione tecnologica da servizi *wholesale legacy* a servizi NGA, sono valutati, tenuto conto delle economie di scopo e di scala ottenibili nel caso di migrazioni massive, secondo quanto indicato nella delibera n. 623/15/CONS, oltre che tenuto conto del vigente costo della manodopera. La valutazione è svolta nel procedimento di approvazione dell'offerta di riferimento 2015;
- i prezzi dei servizi accessori e delle prestazioni associate dei servizi di accesso locale alla rete in rame sono determinati, per il 2014, sulla base dei costi approvati nell'ambito del presente procedimento. L'Autorità, in particolare, svolge nel presente procedimento, con riferimento all'anno 2014, la valutazione complessiva dei costi dei servizi di alimentazione e condizionamento, con riferimento sia agli impianti che alla componente di energia¹, e dei costi relativi agli spazi, ai servizi di *facility management* e *security*²;
- i costi dei servizi di co-locazione nel caso di centrali di piccole dimensioni sono determinati secondo quanto riportato nella Tabella 5 dell'Allegato B alla delibera n. 623/15/CONS. La valutazione è svolta nel procedimento di approvazione dell'offerta di riferimento 2015.

I.2 La delibera n. 747/13/CONS

Canoni d'accesso, contributi una tantum e servizi di co-locazione per l'anno 2013

8. L'Autorità, nell'ambito della delibera n. 747/13/CONS, ha svolto la valutazione dei canoni di accesso dei servizi di *unbundling*, validi per il 2013, sulla base dei costi sottostanti, confermando l'adozione del modello, opportunamente aggiornato, a costi incrementali di lungo periodo di tipo *bottom up* (c.d. modello *BU-LRIC*) di cui alla delibera n. 578/10/CONS. In particolare l'Autorità ha approvato, per il 2013, un canone mensile ULL di 8,68 €/mese, un canone dello *shared access* di 0,86 €/mese e del *subloop ULL* di 5,79 €/mese.
9. Ulteriori modifiche disposte dalla delibera n. 747/13/CONS hanno riguardato le condizioni economiche, valide per il 2013, di alcuni contributi *una tantum* e dei

¹ Per gli anni 2015, 2016 e 2017, la componente relativa agli impianti dei costi dei servizi di alimentazione e condizionamento e i relativi costi di commercializzazione sono pari a quelli approvati nell'ambito del procedimento di approvazione dell'offerta di riferimento 2014. L'Autorità approva, nell'ambito dei procedimenti di valutazione delle offerte di riferimento 2015-2017, la componente relativa all'energia elettrica dei costi di cui sopra sulla base delle fatture di Telenergia a Telecom Italia.

² I costi relativi agli spazi, ai servizi di *facility management* e *security* sono pari, per gli anni 2015, 2016 e 2017, ai valori approvati nell'ambito del procedimento di valutazione della corrispondente offerta di riferimento 2014.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

servizi di co-locazione (alimentazione, condizionamento e spazi), anch'esse soggette ad orientamento al costo.

Penali di provisioning

10. Ulteriori disposizioni della delibera n. 747/13/CONS hanno riguardato: *i*) la previsione di una penale che Telecom Italia è tenuta a riconoscere agli operatori alternativi nel caso di ritardi nell'attivazione del servizio di *subloop ULL*; *ii*) maggiore trasparenza in fase di chiusura dei *trouble ticket* qualora si rendesse necessario ricorrere alle causali di forza maggiore; *iii*) l'introduzione di uno specifico SLA (*Service Level Agreement*) e della relativa penale per la prestazione di invio al *donating* della notifica di espletamento a seguito della disattivazione del servizio di accesso.

Accesso ai cabinet di Telecom Italia

11. L'Autorità, con delibera n. 747/13/CONS, ha confermato l'obbligo di *subloop ULL* su tutto il territorio nazionale, disponendo, tra l'altro, all'art. 2, comma 14, di suddetta delibera, specifiche condizioni di accesso ai *cabinet* di Telecom Italia.
12. La stessa delibera ha istituito un apposito tavolo tecnico per l'attuazione degli obblighi di accesso ai *cabinet* di cui sopra, con particolare riferimento alla procedura di "annuncio", alla co-locazione ed alle specifiche tecniche dei *cabinet*. Le risultanze del suddetto tavolo tecnico, riunitosi nei primi mesi dell'anno 2014, sono state utilizzate dall'Autorità per l'adozione della delibera n. 155/14/CONS, attuativa degli obblighi di accesso ai *cabinet* di cui sopra.

Vectoring

13. L'Autorità ha altresì fornito, nell'ambito della delibera n. 747/13/CONS (punto D.155), alcune linee guida in merito all'adozione di architetture FTTC basate sul *Multi-Operator Vectoring* (MOV). In particolare l'Autorità, con delibera n. 747/13/CONS, ha ritenuto che la tecnologia *vectoring* consenta uno sfruttamento ottimale della rete di accesso e che, pertanto, vada agevolata. A tal fine è necessario che gli operatori che accedono ad un *cabinet* collaborino per garantire l'integrità della rete e la qualità del servizio, oltre che l'utilizzo ottimale delle risorse di accesso³. L'Autorità ha evidenziato, in particolare, che una possibile soluzione è rappresentata dal *Multioperator Vectoring* la cui fattibilità richiede che a livello regolamentare siano definite alcune questioni di carattere tecnico. A tale riguardo

³ Rileva, a tale proposito, che le prestazioni ottenibili con il *vectoring* possono essere garantite solo laddove vi sia, tra gli apparati VDSL2 *vectorred* installati dai diversi OAO, uno scambio di informazioni sulle caratteristiche trasmissive delle linee afferenti ai differenti miniDSLAM.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

la delibera contiene alcune indicazioni di principio sul coordinamento tecnico tra gli operatori presenti e sull'interlavoro degli apparati, area per area.

I.3 La delibera n. 155/14/CONS

Modello di co-locazione ai cabinet di TI

14. La delibera n. 155/14/CONS, adottata il 9 aprile 2014, ha fornito, in esito alle attività del Tavolo Tecnico di cui alla delibera n. 747/13/CONS, le disposizioni attuative in relazione agli obblighi di accesso ai *cabinet* di Telecom Italia. In particolare, l'obbligo di accesso ai *cabinet* è stato declinato come segue:

- Telecom Italia è tenuta a fornire agli operatori interessati il cosiddetto *MultiOperator Cabinet* posizionato nelle immediate vicinanze dell'armadio di distribuzione di Telecom Italia. Esso è costituito da uno o più moduli dove gli OAO possono installare le proprie ONU (*Optical Network Unit*). La richiesta dei permessi di legge, la fornitura e la posa in opera del *MultiOperator Cabinet* è a cura di Telecom Italia per conto degli OAO. La proprietà del *MultiOperator Cabinet* è in capo agli OAO. La manutenzione del *MultiOperator Cabinet* è in capo ai relativi OAO proprietari.

Gli OAO sono altresì titolari del rapporto contrattuale con l'Ente erogatore di energia elettrica (Telecom Italia potrà tuttavia curare l'allaccio dell'energia per conto dell'OAO, incluse le opere necessarie, a fronte della remunerazione dei costi sostenuti, laddove concordato tra le parti).

- Nel caso vi sia l'interesse di un unico operatore, e laddove tecnicamente fattibile, Telecom Italia realizza un sopralzo OAO sopra al proprio. In tal caso la proprietà, la manutenzione e l'alimentazione del sopralzo, sono in capo a Telecom Italia.
- Resta valido il modello di co-locazione vigente prima dell'adozione delle delibere n. 747/13/CONS e n. 155/14/CONS, in cui è prevista la possibilità per un OAO di realizzare un proprio *cabinet* da affiancare a quello di Telecom Italia.

Le procedure di annuncio

15. La delibera n. 155/14/CONS implementa altresì la cosiddetta "procedura d'annuncio" prevista dalla delibera n. 747/13/CONS al fine di consentire al mercato di realizzare le infrastrutture di accesso FTTC in co-investimento, con conseguente riduzione dei costi di implementazione e dei tempi di ottenimento dei permessi dagli Enti locali.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

16. In particolare, con delibera n. 155/14/CONS, viene definita:

- i) una procedura “a regime”, valida a partire dall’anno 2015, applicabile agli armadi per i quali Telecom Italia, alla data dell’annuncio, non ha ancora avviato i propri lavori di adeguamento NGAN;
- ii) una procedura “transitoria”, valida solo per l’anno 2014, applicabile agli armadi per i quali Telecom Italia, alla data dell’annuncio, ha avviato i propri lavori di adeguamento NGAN (intesi anche come quelli preliminari di richiesta dei permessi di legge, invio degli ordini ai costruttori, studi di fattibilità, ecc.) o per i quali Telecom Italia ha già concluso i propri lavori di adeguamento NGAN.

Le specifiche tecniche dei cabinet

17. La delibera n. 155/14/CONS (Allegato A) fornisce, altresì, le specifiche tecniche degli armadi di strada (*cabinet* OAO) adiacenti a quelli di Telecom Italia (e relativi sopralzi). Nelle more del completamento di tutte le attività connesse alla realizzazione degli armadi (avviate a partire dalla notifica del provvedimento) la procedura di annuncio si basa sugli armadi già disponibili sul mercato, che comunque dovranno essere selezionati dagli operatori⁴.

18. Si richiama che, in relazione ai sopralzi OAO da installare sopra l’armadio di Telecom Italia (che dovrebbero integrare i listini della procedura di annuncio), l’Autorità, nell’ambito della delibera n. 155/14/CONS, si è riservata di svolgere un apposito studio al fine di verificare la fattibilità tecnica (resistenza alle sollecitazioni meccaniche e limiti di capacità di dissipazione termica) e, nel caso, di definire le relative specifiche e condizioni di fornitura (art. 4, commi 1 e 2 della delibera n. 155/14/CONS).

I.4 Gli esiti del Tavolo Tecnico ex delibera n. 747/13/CONS e la prima fase di attuazione della delibera n. 155/14/CONS

19. A seguito dell’adozione della delibera n. 155/14/CONS, notificata a Telecom Italia il 3 giugno 2014, la stessa il 9 giugno 2014 ha avviato le attività relative a:

- individuazione dei *cabinet* multi-operatore immediatamente disponibili sul mercato, ovvero impiegabili in anticipo rispetto a quelli “a regime”;

⁴ All’art. 3, comma 1, della delibera n. 155/14/CONS, è previsto che: “Fatto salvo quanto previsto all’articolo 4, ai fini di cui all’articolo 1 Telecom Italia predisporre un listino sulla base dei prodotti disponibili sul mercato alla data dell’annuncio, dalla stessa selezionati, includendovi quelli a mano a mano disponibili ai sensi dell’articolo 2”.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- procedure per l'affidamento della realizzazione, alle imprese che manifestano interesse, dei *cabinet* multi-operatore “a regime” in linea alle specifiche tecniche indicate nell'allegato A alla delibera n. 155/14/CONS.

Telecom Italia ha inoltre ripubblicato, in data 23 giugno 2014, l'offerta di riferimento 2013 per i servizi di co-locazione, includendo nella sez. 9 le condizioni tecniche ed economiche del servizio di fornitura del *MultiOperator Cabinet*.

In data 3 luglio 2014 Telecom Italia ha comunicato sul proprio sito *wholesale* nell'apposita Area Clienti:

- il Piano Annuale FTTC 2015 (per Città e, in ciascuna Città, per Area di Centrale) nonché il relativo programma trimestrale (gennaio – marzo 2015).
- l'elenco degli armadi in corso di adattamento NGAN nel 2014 (per Città e, in ciascuna Città, per Area di Centrale) e per i quali ha già avviato i lavori di predisposizione, con indicazione delle relative coordinate geografiche e della relativa copertura;
- l'elenco degli armadi già adattati NGAN nel 2014 (per Città e, in ciascuna Città, per Area di Centrale) e per i quali ha concluso i propri lavori di adeguamento NGAN, con indicazione delle relative coordinate geografiche e della relativa copertura.

A seguito dell'adozione della delibera n. 155/14/CONS, l'Autorità ha convocato quattro riunioni del Tavolo Tecnico, il 16 maggio 2014, il 26 giugno 2014, il 24 luglio 2014, l'11 settembre 2014, al fine di agevolare le attività implementative delle misure previste dalla delibera n. 155/14/CONS. Di seguito lo stato dell'arte a seguito delle suddette riunioni.

a) ***Le procedure di annuncio***

Telecom Italia ai sensi della delibera n. 155/14/CONS (art. 1) ha implementato, a far data dal 3 luglio 2014 (data di comunicazione dei piani di copertura), le procedure di annuncio “transitoria” e “a regime”.

Alla scadenza dei 15 giorni (e quindi al 18 luglio 2014) previsti dalla delibera n. 155/14/CONS per la manifestazione di interesse da parte degli OAO, nessun operatore ha manifestato interesse per la procedura transitoria, applicabile al 2014. Un solo operatore, invece, ha aderito alla procedura “a regime” prevista per il primo trimestre 2015.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Ai sensi della delibera n. 155/14/CONS, Telecom Italia, entro i 15 giorni successivi (e quindi entro il 2 agosto 2014), ha fornito a tale operatore una stima preliminare dei costi (preventivo) di installazione dell'armadio di strada, esclusi i costi dei raccordi e pozzetti. Tale preventivo è stato, su richiesta dell'Autorità, riformulato da Telecom Italia in modo che sia inclusivo del costo dell'armadio (pro-capite) e dei costi accessori (si veda la sez. VIII). L'operatore di cui sopra, a seguito del preventivo ricevuto, ha fornito la propria adesione ad una parte degli armadi per i quali aveva indicato una preliminare adesione. Nei trimestri successivi non vi sono state altre adesioni.

b) *Specifiche tecniche dei cabinet sia in produzione che a regime*

In data 16 luglio 2014 Telecom Italia ha comunicato al Tavolo Tecnico, con riferimento ai “*MultiOperator Cabinet*” a regime rispondenti alle specifiche tecniche di cui all'Allegato A alla delibera 155/14/CONS, che sono disponibili le offerte tecnico-economiche presentate dalle 15 società rispondenti alla “Richiesta d'Informazioni e Interesse (RFI)”⁵. Nel corso delle riunioni del Tavolo Tecnico del 24 luglio e 11 settembre 2014 gli operatori hanno condiviso una lista (*short*) costituita da 6 *cabinet* per i quali andranno proseguite le attività implementative (competizione economica (gara), certificazione di conformità del prototipo/i che i fornitori renderanno disponibili, approvvigionamento del prodotto selezionato). La selezione del *cabinet* da utilizzare nel 2015 avverrà, quindi, a valle delle prove di certificazione dei prototipi.

Anche per quanto riguarda i *cabinet* già disponibili, Telecom Italia ha fornito all'Autorità ed agli OAO copia delle relazioni tecniche ricevute da parte di 4 Costruttori rispondenti all'RFI (*Purcell, BTG Italia, Lande e Cometi*), su cui gli operatori sono stati invitati ad indicare quali devono essere previsti nel relativo listino. Gli operatori hanno indicato, nel corso del tavolo tecnico del 24 luglio 2014, una priorità nella scelta in base al criterio della “minor distanza” dalle specifiche tecniche di cui all'Allegato A. Il primo preventivo della procedura di annuncio è stato, pertanto, redatto sulla base del modello *Purcell*.

c) *Specifiche del sopralzo OAO da installare sopra l'armadio di Telecom Italia*

L'Autorità ha avviato uno studio, da parte di un soggetto indipendente, al fine di verificare la fattibilità tecnica e, nel caso, di definire le relative specifiche e condizioni di fornitura.

⁵ Tutte le offerte tecnico-economiche sono a disposizione degli operatori interessati in un'“Area di Collaborazione” *on line* predisposta appositamente da Telecom Italia.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

II. VALUTAZIONI SU VECTORING ED ALTRE TEMATICHE INERENTI AL SUBLOOP-ULL E ALL'ACCESSO AI CABINET

II.1 Attività preistruttoria e orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 135/14/CIR

II.1.1 Vectoring

Il percorso istruttorio

20. Nel corso delle riunioni del tavolo tecnico ed, in particolare, nel corso delle riunioni del 24 luglio 2014, dell'11 settembre 2014, del 7 ottobre 2014 e del 11 dicembre 2014, è stato discusso il tema del *vectoring*.
21. Ai fini della implementazione del *vectoring* ed, in particolare del *MultiOperator Vectoring* (MOV), gli operatori hanno evidenziato la necessità di condividerne le specifiche tecniche e le relative procedure. L'Autorità ha, quindi, invitato gli stessi a condividere con il tavolo tecnico documenti inerenti allo stato dell'arte della tecnologia, anche al fine di una sperimentazione sul campo.
22. Un OAO, in particolare, ha presentato sul tema un documento nel quale, dopo aver riepilogato lo stato dell'arte della tecnologia MOV, sono illustrate le principali fasi di una possibile procedura MOV, in termini di:
 - preparazione *hardware*;
 - preparazione *software*;
 - interconnessione via cavo;
 - configurazione MOV;
 - gestione operativa;
 - manutenzione.

L'OAO ha, in particolare, fatto presente che ad oggi già sono disponibili prodotti che consentiranno nel prossimo futuro l'*upgrade* al MOV, ad esempio nel portafoglio dei prodotti di Alcatel, Huawei, Selta e Adtran⁶. Punto cruciale – secondo l'OAO – è l'adozione sin da adesso di *line-card MOV ready*, ovvero *line card* predisposte all'*export* delle informazioni di *crosstalk* verso processori di *vectoring* esterni tramite specifiche interfacce *hardware* ad alta capacità. *Line card*

⁶ Telecom Italia, nel concordare con l'opportunità di stimolare i produttori ad individuare delle soluzioni che siano tra di loro interoperabili, ha evidenziato che, a quanto a lei noto, ad oggi, non esistono soluzioni che consentono il MOV. Non sono note – secondo TI – precise *roadmap* di sviluppo da parte dei *vendor* di soluzioni MOV soprattutto nello scenario previsto dalla delibera n. 747/13/CONS che prevede un numero di operatori maggiore di due.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

che non rispettassero tale requisito andrebbero rimpiazzate con *hardware* differente in quanto sicuramente non consentono il MOV in ottica futura.

23. Al di là degli specifici aspetti tecnici, gli operatori (sia OAO che Telecom Italia) hanno evidenziato l'opportunità che il tavolo tecnico stimoli gli operatori a esplicitare il proprio interesse al MOV. Parimenti i costruttori dovrebbero essere incentivati in modo tale da giustificare eventuali sviluppi che dovessero rendersi necessari in ottica di un MOV *multi-vendor*, ovvero che garantisca la piena interoperabilità tra apparati di *vendor* diversi. Tale interoperabilità potrà diventare uno standard *de facto* del mercato, utile per una eventuale futura azione nell'ambito di enti di standardizzazione internazionale.

24. Alla luce di quanto sopra gli operatori hanno condiviso un documento riportante le specifiche tecniche *high level* che gli stessi ritengono necessarie al fine di consentire l'implementazione del MOV in Italia⁷.

⁷ Si riportano, di seguito, i requisiti *high level* per il *multi-operator vectoring* condivisi dagli operatori nel corso del tavolo tecnico:

- 1) Supporto di un sistema MOV in presenza di almeno 4 miniDSLAM indipendenti che permetta la creazione di un singolo *vectoring group* in grado di cancellare le interferenze di *cross-talk* tra almeno 300 linee distribuite sui diversi miniDSLAM. I miniDSLAM inoltre devono poter essere:
 - a) ospitati in *cabinet* potenzialmente distanti tra loro 50-100 metri;
 - b) controllati da operatori indipendenti;
 - c) gestiti da sistemi di gestione NMS indipendenti.
- 2) Ogni Service Provider deve essere pienamente indipendente nel configurare *bitrates*, funzionalità di *interleaving*, SRA, G.INP, SELT e tutte le funzionalità non strettamente attinenti al *vectoring*.
- 3) Ogni Service Provider deve poter rilevare dal proprio sistema di gestione quali e quanti miniDSLAM stanno effettuando MOV in coordinamento con miniDSLAM esterni al proprio sistema di *management* e lo stato di salute del collegamento cross-DSLAM.
- 4) Supporto di adeguati meccanismi atti ad evitare o minimizzare l'impatto dei *Disorder Leave Events*.
- 5) Il MOV non deve aggiungere vincoli sui *modem* utenti oltre al supporto del *vectoring* rispetto alla normale interoperabilità verificabile tra *modem* e *line card*. Si invitano i fornitori ad elaborare eventuali ulteriori requisiti necessari sui CPE.
- 6) Si chiede ai fornitori la loro disponibilità a far evolvere il MOV verso un contesto in cui i 4 miniDSLAM siano di *vendor* diverso.
- 7) Ogni Service Provider deve poter escludere/includere il proprio miniDSLAM nel processo di *vectoring* a scopi di troubleshooting.
- 8) Deve essere possibile upgradare anche uno solo dei MiniDSLAM che partecipano al MOV ad una release SW successiva a quella in uso senza determinare alcun impatto sui servizi offerti dagli altri miniDSLAM (a meno della temporanea esclusione dal MOV del MiniDSLAM in corso di upgrade).
- 9) Ogni Service Provider deve avere informazioni sulla matrice dei principali disturbanti di ciascuna delle linee attive sul proprio miniDSLAM. In particolare devono essere disponibili informazioni complete sui disturbi prodotti dalle linee attive sul proprio apparato ed informazioni con dettaglio da concordare tra i Service Provider sui disturbi prodotti dalle linee degli altri miniDSLAM.

A tal riguardo i fornitori sono stati invitati ad indicare la conformità dei propri sistemi ai suddetti requisiti specificando, quando non conforme, i tempi di sviluppo necessari a valle di un *commitment*.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

25. Al fine di verificare lo stato dell'arte e gli eventuali piani a breve e medio termine circa la disponibilità in produzione di sistemi e apparati *MOV-friendly* che non richiedono la sostituzione completa per l'introduzione del MOV secondo i requisiti sopra specificati, i costruttori attivi in tale mercato sono stati invitati a compilare una tabella (riportata al punto successivo) indicando la disponibilità a catalogo di prodotti *compliant* al MOV e, se non attualmente *compliant*, i tempi di sviluppo necessari a valle di un *commitment*.
26. In data 7 ottobre 2014 sono stati quindi sentiti alcuni costruttori, che hanno manifestato il proprio interesse o indicati dai *service providers* partecipanti al tavolo tecnico, alla presenza dell'Autorità e degli operatori.

Sulla base di quanto dagli stessi rappresentato, si osserva che tutti i costruttori hanno nel loro portafoglio prodotti che soddisfano sostanzialmente i primi tre requisiti. In altri termini sono già disponibili sul mercato schede predisposte ad esportare le informazioni di *cross-talk* verso processori esterni. Parimenti lo *chassis* è in grado di ospitare cavi di interconnessione e il *Vectoring Processor*. I costruttori, invece, non sono attualmente del tutto allineati in relazione al *firmware* e al *software* di NMS per il MOV per i quali attendono dai fornitori di servizi e dal regolatore eventuali specifiche implementative. Tutti i costruttori si sono dichiarati disponibili ad avviare un tavolo di standardizzazione nazionale che definisca i parametri e i formati di scambio dei dati necessari all'interlavoro di apparati di costruttori diversi.

Alla luce di quanto sopra, l'Autorità ha invitato gli operatori a collaborare congiuntamente, anche attraverso riunioni inter-operatore, al fine di giungere ad un documento condiviso sulle specifiche di dettaglio necessarie all'implementazione di un ambiente MOV. Tale documento potrà essere sottoposto ai costruttori per le specifiche considerazioni. Parallelamente potranno essere avviate, preso atto della disponibilità dei costruttori, le attività, in collaborazione con gli stessi, sull'interoperabilità tra apparati MOV di *vendor* diversi.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Step	Item	Descrizione
1	Line card SLV/ MOV ready	Predisposte ad esportare le informazioni di disturbo/interferenza in real time verso un processore esterno senza la necessità di modifiche HW
2	Chassis e Parti comuni MOV friendly	In grado di ospitare un VP ed almeno un cavo cross-DSLAM in maniera opportuna per non precludere il MOV
3	Vectoring processor / controller MOV-friendly	In grado di essere installati in chassis/parti comuni MOV friendly e configurati in maniera opportuna per non precludere il MOV
4	MOV firmware	Firmware per miniDSLAM MOV-friendly che implementa/abilita il MOV
5	MOV release for NMS	Release del Sistema di gestione di apparati DSL (MOV e precedenti) in grado di controllare e configurare sistemi MOV
6	MOV aware ancillaries systems	Ancillaries systems del Sistema di gestione di apparati DSL (MOV e precedenti) in grado di controllare e configurare sistemi MOV
7	Multi-vendor MOV	Sistema MOV in grado di scambiare informazioni di rumore con sistemi MOV di altro fornitore
8	Interfaccia tra MiniDSLAM per MOV multivendor	Disponibilità a concordare con altri vendor un'opportuna interfaccia tra MiniDSLAM per poter realizzare una soluzione MOV multivendor qualora non già definita

Gli orientamenti preliminari dell'Autorità

27. Ciò premesso l'Autorità, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, ha ritenuto opportuno che il Tavolo Tecnico di cui alla delibera n. 747/13/CONS prosegua la propria attività di definizione delle specifiche necessarie all'implementazione di un ambiente MOV oltre che degli *standard* di interlavoro tra DSLAM di costruttori diversi.

28. L'Autorità, in particolare, ha espresso l'orientamento, sulla base di quanto emerso e nell'ottica di agevolare l'adozione del MOV in Italia, che possa comunque già essere imposto il requisito secondo cui, dal 2015, gli operatori installino apparati che soddisfano ai requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 della tabella di cui al precedente punto 26.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

II.1.2 Altre tematiche in tema di sub-loop ULL e accesso ai cabinet

29. Nel corso delle suddette riunioni del tavolo tecnico sono state affrontate ulteriori tematiche su cui si è ritenuto opportuno svolgere ulteriori approfondimenti. In particolare, sono state affrontate, anche facendo seguito ad alcune segnalazioni pervenute all'Autorità da parte di alcuni operatori, le tematiche di seguito riportate.
30. ***Co-locazione presso cabinet di Telecom Italia contenenti multiplex.*** Al riguardo Telecom Italia si è impegnata a costruire un nuovo armadio da affiancare a quello contenente *multiplex*, laddove l'OAO avesse già effettuato i propri investimenti sulla base delle informazioni disponibili nei *data base* di Telecom Italia e nel caso in cui, in quest'ultimi, non fosse stata preventivamente indicata la presenza di *multiplex*. Telecom Italia ha, altresì, rappresentato che sono in corso delle specifiche attività di bonifica volte ad individuare puntualmente i *cabinet* con tali caratteristiche (ovvero con *mux*) e, laddove ritenuto opportuno, a pianificare degli specifici interventi risolutivi a seguito dei quali si potrà procedere alla co-locazione *standard* presso l'armadio. Telecom Italia ha comunicato i dati inerenti ai progressi dell'attività di bonifica della propria rete di accesso anche a seguito delle determinazioni dell'ODV.
31. ***Fornitura del servizio di subloop ULL per le linee di accesso su rete "rigida".*** Nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, si evidenziava che l'Autorità e gli operatori interessati stanno valutando soluzioni, di immediata applicazione, per la fornitura di servizi VDSL a clienti situati ad una distanza media dalla centrale non superiore ai 300 m, mediante uso di schede VDSL da centrale e adattamento della procedura ULL. Per i clienti a distanza superiore sono in corso ulteriori approfondimenti.
32. ***Limite di 100 coppie (striscia di attestazione OAO) per armadio.*** Nel corso del tavolo tecnico è stato concordato che il limite di 100 coppie deve essere rimosso dall'offerta di riferimento. È viceversa inserito in offerta un processo di verifica preliminare (fattibilità), laddove richiesto dall'OAO, in relazione alla possibilità di utilizzare strisce con un maggior numero di coppie per un determinato armadio di distribuzione.

II.2 Le considerazioni degli OAO sugli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 135/14/CIR

II.2.1 Multi-Operator Vectoring

- D.1 Gli OAO condividono, in via generale, gli orientamenti dell'Autorità in merito alle previsioni sul *Multi-Operator Vectoring* contenute nello schema di provvedimento posto a consultazione (precedente punto 28).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- D.2 Un OAO, tuttavia, ritiene opportuno, per quanto riguarda gli apparati FTTC già installati da Telecom Italia che potrebbero non essere compatibili con i suindicati requisiti, che venga definito un piano di *swap* che preveda o la sostituzione degli stessi con apparati “*MOV-friendly*” o, quantomeno, lo spostamento in aree dove non è prevista la fruizione di servizi SLU da parte degli OAO.
- D.3 Un altro OAO, invece, nell’evidenziare la necessità di salvaguardare gli interessi degli OAO che fino ad ora hanno investito in ULL e che potrebbero entrare nel processo di infrastrutturazione NGA in una fase successiva, sottolinea che l’adozione del *vectoring* da parte di un qualsiasi operatore non dovrà precludere in nessun modo la possibilità per altri operatori di accedere al *subloop unbundling* e alle infrastrutture necessarie per l’FTTCab. Inoltre, tale OAO evidenzia che l’adozione del *vectoring* non dovrà in alcun modo compromettere le prestazioni e la qualità degli altri servizi che continueranno ad essere forniti dalla centrale.

II.2.2 Rimozione del limite di 100 coppie per le strisce di attestazione nell’armadio ripartilinea di Telecom Italia

- D.4 Gli OAO concordano con l’orientamento dell’Autorità di prevedere, in linea alle risultanze del tavolo tecnico *ex delibera n. 747/13/CONS*, la rimozione del limite di 100 coppie per le strisce di attestazione nell’armadio ripartilinea di Telecom Italia.
- D.5 Tuttavia alcuni OAO richiedono, al fine di evitare che l’ampiamiento della striscia di attestazione nell’armadio di Telecom Italia non ritardi l’attivazione dei clienti, che Telecom Italia, nell’ambito delle studio di fattibilità per la co-locazione in prossimità dei propri *cabinet*, includa anche tale attività di verifica sul campo della fattibilità tecnica di un’eventuale estensione a 200 coppie.
- D.6 Un OAO, invece, chiede che sia eliminata la necessità di una verifica preliminare (fattibilità) e che venga prevista, in caso di saturazione delle posizioni sulla striscia da 100 coppie, una procedura automatica di ricompattazione degli spazi e ampliamento tramite l’aggiunta di una nuova striscia da 100 coppie o tramite la sostituzione della medesima con strisce con un maggior numero di coppie, con tempistiche garantite da un opportuno SLA (massimo 7 giorni nel 100% dei casi) e penale.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

II.2.3 Fattibilità tecnica di installare un sopralzo OAO sopra l'armadio di Telecom Italia

D.7 Un OAO chiede che l'Autorità comunichi al mercato le proprie indicazioni sulla fattibilità tecnica di installare un sopralzo OAO su quello di Telecom Italia, in esito allo studio di cui alla delibera n. 155/14/CONS.

II.3 Le osservazioni di Telecom Italia

D.8 Con riferimento all'orientamento dell'Autorità, di cui al considerata 30 dell'allegato B alla delibera n. 135/14/CIR, ove è indicato che “*sulla base di quanto emerso e nell'ottica di agevolare l'adozione del MOV in Italia, che possa comunque già essere imposto il requisito secondo cui, dal 2015, gli operatori installino apparati che soddisfano ai requisiti di cui ai punti 1, 2 e 3 della tabella di cui al precedente punto 29*”, Telecom Italia evidenzia che attualmente non sono note *roadmap* di implementazione da parte di alcun *vendor* in merito a funzionalità *Multi-Operator Vectoring* (MOV), per cui ciò non consente una corretta selezione degli apparati, tra quelli disponibili sul mercato, tale da essere certi che soddisfino i suddetti obblighi. Apparati – continua Telecom Italia - che oggi sembrerebbero ‘non precludere il MOV’ potrebbero non renderlo mai disponibile in futuro per scelta del *vendor* o per limitazioni *hardware* attualmente non evidenti.

Ciò premesso, Telecom Italia rappresenta di essere favorevole all'adozione di soluzioni MOV definite da *standard* internazionali che possano garantire soluzioni stabili, senza aggravii di costo dovuti a sviluppi customizzati e che garantiscano un interlavoro tra apparati di *vendor* diversi. La standardizzazione delle funzionalità è, secondo Telecom Italia, essenziale per:

- incentivare i fornitori a sviluppare le funzionalità MOV e a renderle disponibili nelle successive evoluzioni di prodotto;
- evitare che si possano creare aree geografiche a monopolio di mercato per i *vendor*, nel caso in cui si accettassero soluzioni MOV proprietarie;
- evitare che in futuro venga definito uno *standard* internazionale MOV diverso o in contrasto con quello definito ed utilizzato in Italia;
- evitare che vengano standardizzate funzionalità non compatibili con la specifica MOV per l'Italia;
- evitare che vengano definite specifiche MOV in altre parti del mondo diverse da quella per l'Italia, perdendo l'occasione di beneficiare di economie di scala;
- garantire che l'implementazione delle funzionalità MOV venga inserita nei processi di sviluppo ‘*main stream*’ degli apparati (evitando sviluppi specifici per mercati limitati) da parte dei *vendor* e quindi venga garantito il corretto funzionamento nel tempo e l'integrazione con tutti gli sviluppi previsti dalla tecnologia anche successivi alle tecniche VDSL2.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Poiché gli *standard* di riferimento per un'implementazione MOV non sono ancora disponibili, Telecom Italia ritiene prematuro imporre obblighi che facciano riferimento a funzionalità MOV. Eventuali obblighi dovrebbero invece – sottolinea Telecom Italia - essere riferiti a funzionalità attualmente disponibili in modo che si possa verificare inequivocabilmente la rispondenza o meno degli apparati disponibili sul mercato.

Inoltre Telecom Italia ritiene che, per salvaguardare gli investimenti già sostenuti, debba essere comunque garantita la possibilità di continuare ad utilizzare apparati FTTCab attualmente in esercizio nella propria rete, eventualmente non rispondenti agli obblighi che saranno definiti, anche qualora questi debbano essere spostati da un sito FTTCab ad un altro per esigenze di sviluppo della rete.

- D.9 Telecom Italia evidenzia che in linea a quanto condiviso nell'ambito del tavolo tecnico *ex* delibera n. 747/13/CONS ha previsto nell'ambito dell'offerta di riferimento 2015 (cfr. Manuale delle procedure) quanto segue: *“La striscia di terminazione all'interno dell'armadio di Telecom Italia ha una capacità di 100 coppie. L'Operatore, per un determinato armadio di distribuzione, può richiedere a Telecom Italia uno Studio di Fattibilità per verificare la possibilità di utilizzare strisce con maggior numero di coppie”*. Telecom Italia fa inoltre presente che per la posa di strisce di capacità superiore a quelle da 100 coppie, proprio perché è necessario verificare la preventiva fattibilità, non è possibile applicare una procedura automatica di compattamento.

II.4 Le conclusioni dell'Autorità

II.4.1 Multi-Operator Vectoring

Le specifiche tecniche e le osservazioni dei costruttori

- D.10 Con riferimento al tema del *vectoring*, si evidenzia che il tavolo tecnico ha proseguito le proprie attività volte alla definizione delle specifiche necessarie all'implementazione di un ambiente MOV. In particolare, a seguito di alcune riunioni, la cui ultima si è svolta il 17 marzo 2015, gli operatori hanno predisposto un documento condiviso, in larga parte, tra i soggetti che vi hanno contribuito. Tale documento individua i requisiti tecnici del MOV, quali l'architettura di riferimento, i requisiti infrastrutturali, i requisiti *hardware* e *software*, le funzionalità di *management*, etc.

Al fine di completare il percorso regolamentare intrapreso, l'Autorità ha ritenuto opportuno acquisire la posizione, in relazione a tali specifiche tecniche, delle imprese manifatturiere attive nella produzione di apparati *vectoring* nel mercato italiano, con particolare riguardo alla fattibilità tecnica, ai vincoli tecnologici e ai tempi di implementazione. A tal fine, pertanto, l'Autorità ha acquisito il documento



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

degli operatori e ne ha predisposto una versione in cui, dopo aver rimosso i residui punti di divergenza, è riportata una formulazione unitaria che contempera, per quanto possibile, gli interessi di tutto il mercato, tenuto conto della vigente normativa sul tema in oggetto.

Il documento è stato, quindi, inviato in data 23 giugno 2015 a quattro imprese manifatturiere (Adtran, Alcatel, Huawei e Selta). Tali imprese, a cui è stato richiesto un termine per l'invio dei propri commenti e considerazioni entro il 10 luglio 2015, hanno chiesto (fatta eccezione per Selta) una proroga di detto termine. Pertanto, al mese di settembre 2015, solo due imprese (Adtran e Selta) hanno formalmente fatto pervenire i loro contributi, mentre Alcatel e Huawei hanno richiesto un posticipo dei termini. Il contributo di Alcatel è poi pervenuto in data 10 novembre 2015, mentre quello di Huawei non è ad oggi pervenuto.

- In particolare, Selta ha rappresentato che i propri apparati (della famiglia SAMBHA), attualmente in produzione ed in esercizio sulle reti di vari operatori di telecomunicazioni italiani, sono già predisposti per il corretto funzionamento secondo gli *standard* attuali previsti per le funzionalità di *System Level Vectoring* (ITU-T G.993.5). Selta ha nella propria *roadmap* di sviluppo di tale linea di prodotti anche la funzionalità di *Cross DSLAM Vectoring* (xDLV) che gestisce fino a 384 porte in architettura *master/slave* senza ridondanza.

Per quanto specificatamente attiene alle specifiche MOV, Selta ritiene, data la complessità richiesta dalle architetture descritte, che un tale sviluppo possa essere affrontabile e industrialmente giustificabile a seguito di un'adeguata standardizzazione, che ne permetta una eventuale diffusione sui mercati internazionali.

Selta mostra comunque disponibilità a partecipare ad uno o più tavoli tecnici per concordare le caratteristiche di interfacciamento ed interoperabilità dei differenti sistemi, al fine di definire una soluzione proprietaria per il mercato nazionale. Qualora si decidesse di optare per tale opzione, sarà comunque necessaria, secondo Selta, una manifestazione di impegno di tipo economico da parte degli Operatori di telecomunicazione coinvolti che renda sostenibile l'investimento per lo sviluppo di tale soluzione.

- Adtran, nel ribadire quanto già evidenziato nel corso dell'incontro dell'ottobre 2014, ha rappresentato innanzitutto che le schede VDSL2 sviluppate da Adtran sono dotate di un'interfaccia dedicata *x-talk*, in grado di fornire e raccogliere da un processore esterno informazioni per implementare un gruppo *vectoring*. Pertanto, esse sono *MOV-friendly* come definito allo *step* #1 della specifica R5.01 del documento tecnico sul MOV inviato dall'Autorità.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Non esistono, inoltre, limitazioni sui DSLAM di Adtran per quanto riguarda la possibilità di includere funzionalità centralizzate per gestire le informazioni *vectoring*, quali ad esempio un VCE. Sui DSLAM di Adtran è possibile implementare un "*chassis virtuale*" per consentire un'assegnazione indipendente delle risorse DSLAM di diversi operatori. Pertanto, Adtran conferma che gli step #1, #2 e #3, vale a dire il telaio *MOV-friendly* e l'esistenza del VCE, sono concretamente presenti all'interno dei propri DSLAM.

Per quanto specificatamente riguarda gli *step* #4 e #5 del documento MOV, riguardanti l'implementazione di una funzionalità MOV e di uno specifico sistema di *management*, Adtran evidenzia che:

- a) anche se esistono i presupposti per realizzare le funzionalità MOV basate sui punti # 1-2-3, l'effettiva attuazione del MOV richiede diverse ulteriori misure sui propri apparati, al fine di essere pienamente conformi ai requisiti tecnici descritti nel documento predisposto dal tavolo, oltre alla necessità di valutare il relativo impatto sul proprio sistema di gestione;
 - b) per garantire un mercato concorrenziale, tutti i *vendors* interessati dovranno concordare un insieme comune di interfacce/funzionalità per la realizzazione del MOV. L'attuale mancanza di uno *standard* internazionale rappresenta un rischio significativo nella sostenibilità dello sviluppo. Pertanto, per dare ai *vendors* la possibilità di fornire una funzionalità MOV che sia economicamente sostenibile, le attività di cui sopra devono essere supportate da un mercato globale rilevante, al momento non visibile;
 - c) anche quando la funzionalità MOV è tecnicamente disponibile su tutti i DSLAM di tutti i *vendors* coinvolti, c'è altresì la necessità che tutti gli operatori coinvolti sincronizzino rigorosamente le loro operazioni di rete rispetto agli aggiornamenti SW, l'introduzione di nuove funzionalità *vectoring*, cambi di profili di linea, ecc.
- Alcatel-Lucent ha rappresentato, in estrema sintesi, che sono attualmente disponibili tra i propri prodotti apparati compatibili con la tecnologia del *cross-DSLAM vectoring* (XDLV), tipicamente con una dimensione massima del *vectoring group* pari a 192 porte VDSL2 17a oppure 96 porte VDSL2 35b ed in un'architettura *master-slave*⁸. In tal caso, tuttavia, come noto, i differenti DSLAM sono gestiti da un singolo operatore. Pertanto, in caso di presenza a

⁸ Alcatel rappresenta che un gruppo *vectoring* di maggiori dimensioni richiede o un DSLAM che ospita il VP *master* fisicamente più grande (al riguardo Alcatel rappresenta di avere già soluzioni fino a 384 porte VDSL2 17a o 192 porte VDSL2 35b) o un'architettura distribuita dove ogni DSLAM ospita parte della capacità del VP. In tal ultimo caso, per vincoli tecnici legati al *max* ritardo di trasmissione consentito, i DSLAM dovrebbero essere molto vicini.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

livello *cabinet* di più DSLAM appartenenti a differenti operatori (ovvero nel caso MOV), è necessario un coordinamento tra tali DSLAM per sfruttare pienamente le potenzialità del *vectoring*. A tal riguardo, Alcatel fa presente che ad oggi non esistono specifiche soluzioni. Pertanto, i requisiti tecnici MOV richiesti dal tavolo tecnico instaurato presso l'Autorità richiedono degli sviluppi che, in alcuni casi, risultano essere tecnicamente fattibili, richiedendo tuttavia significativi investimenti e considerevoli tempi di sviluppo e, in altri casi, presentano forti limitazioni tecniche. Nello specifico, ad esempio, Alcatel rileva rispetto al tema dell'architettura *Master Slave*, la necessità di dover svilupparne una soluzione alternativa rispetto a quella attualmente implementata per i propri prodotti XDLV. Alcatel segnala poi che le specifiche tecniche relative al numero di porte per DSLAM (192 come indicato nel documento prodotto dal tavolo) e al numero di DSLAM attestabili (4 come indicato nello stesso documento), comportano dei requisiti *hardware* che, al momento, risultano di difficile implementazione, in particolare a causa dell'indisponibilità commerciale di interfacce fisiche, della necessaria velocità trasmissiva, di collegamento tra i DSLAM afferenti al gruppo MOV. Alcatel, in particolare, su tale aspetto ritiene fattibili, in futuro, soluzioni che possano prevedere 64-96 porte in una architettura MOV, rispettivamente, che gestisce 4 o 3 DSLAM.

Le valutazioni dell'Autorità

D.11L'Autorità prende atto della volontà di alcuni costruttori a proseguire con le attività inerenti al MOV, in particolar modo a fronte di un impegno degli operatori di comunicazione elettronica. Prende altresì atto dei stringenti requisiti tecnici, a quanto rappresentato, che derivano dalle specifiche MOV richieste dal mercato. Si riserva, a tale ultimo riguardo, di svolgere degli ulteriori approfondimenti.

Ciò premesso, si richiama che l'art. 20, comma 1, della delibera n. 623/15/CONS, prevede che *“A far data dalla pubblicazione delle specifiche tecniche inerenti al MOV di cui alla delibera n. 747/13/CONS, Telecom Italia e gli operatori che intendono adottare sistemi di trasmissione vectoring si conformano alle prescrizioni tecniche e procedurali nelle stesse contenute”*.

Si rileva, pertanto, che il suddetto articolo 20 potrà divenire attuativo una volta disponibili apparati conformi alle specifiche tecniche.

A tal fine occorre completare il processo di definizione delle specifiche tecniche e tener conto dei tempi di sviluppo degli apparati.

Sebbene l'Autorità può, nell'ambito delle proprie competenze, favorire la definizione delle specifiche tecniche, i tempi di sviluppo degli apparati dipendono principalmente dalle dinamiche del mercato.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

L'Autorità ritiene, comunque, opportuno che gli operatori utilizzino, per quanto tecnicamente possibile, apparati conformi con i requisiti 1, 2, 3 della tabella di cui al precedente punto 26, al fine di minimizzare le attività di adattamento al MOV, una volta disponibile.

Parimenti, l'Autorità, tenuto conto anche dei commenti della Commissione europea in sede di notifica dello schema di decisione relativo all'analisi di mercato poi adottato con delibera n. 623/15/CONS, ritiene che, nelle more di completare il processo di definizione delle specifiche suddette, non debba essere ritardato il processo di rinnovamento delle tecnologie trasmissive utilizzate nel *local-loop* e *sub-loop* in rame. Ciò vale con riferimento tanto ai recenti *standard* VDSL *plus* e GFAST, quanto per il *vectoring*. L'Autorità ritiene pertanto opportuno avviare uno specifico approfondimento nell'ambito del tavolo tecnico sul MOV, anche al fine dell'adozione di specifiche previsioni normative.

- D.12 Con riferimento alla richiesta di un OAO (precedente punto D.2) di definire un piano, relativamente agli apparati FTTC già installati da Telecom Italia che potrebbero non essere compatibili con i suindicati requisiti, che preveda o la sostituzione degli stessi con apparati "*MOV-friendly*" o, quantomeno, lo spostamento in aree dove non è prevista la fruizione di servizi SLU da parte degli OAO, si rimanda a quanto sopra.

II.4.2 Rimozione del limite di 100 coppie per le strisce di attestazione nell'armadio ripartilinea di Telecom Italia

- D.13 Con riferimento al tema del limite di 100 coppie (striscia di attestazione OAO) per armadio l'Autorità, nel confermare quanto concordato nel corso del tavolo tecnico e già proposto nello schema di provvedimento a consultazione, ribadisce che il suddetto limite di 100 coppie deve essere rimosso dall'offerta di riferimento, con decorrenza a partire dalla pubblicazione del presente provvedimento. Si ribadisce, altresì, che Telecom Italia dovrà prevedere in offerta di riferimento un processo di verifica preliminare (fattibilità), laddove richiesto dall'OAO, in relazione alla possibilità di utilizzare strisce con un maggior numero di coppie per un determinato armadio di distribuzione.

II.4.3 Fattibilità tecnica di installare un sopralzo OAO sopra l'armadio di Telecom Italia

- D.14 Con riferimento alla richiesta di un OAO, di cui al punto D.7, si rappresenta che l'Autorità ha ricevuto gli esiti dello studio sulla fattibilità tecnica di installare un sopralzo OAO sopra l'armadio di Telecom Italia. In particolare, per quanto riguarda l'analisi strutturale, i risultati hanno mostrato come anche in condizioni di carico estremo la struttura non è sottoposta a condizioni critiche, sia per quanto riguarda l'analisi del comportamento dinamico che statico. Per quanto invece riguarda



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

l'analisi termica, i risultati hanno mostrato come le condizioni di temperatura che si verificano per la condizione limite di progetto in prossimità del *cabinet* non sono garantite nel caso in cui sia presente un ulteriore sopralzo che si trovi alla stessa temperatura o ad una temperatura superiore. In assenza di uno scambio termico in convezione forzata si ha, anche in presenza di una intercapedine di 9 cm, una riduzione della capacità di scambio rispetto alle condizioni di progetto e, quindi, il rischio che si superi la temperatura limite per il corretto funzionamento degli apparati in esso presenti.

III. AMBITO DI APPLICAZIONE E DECORRENZA

III.1 Le osservazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 135/14/CIR

33. La valutazione dell'offerta di riferimento di accesso disaggregato e di co-locazione per il 2014, di cui al presente procedimento, riguarda gli aspetti di carattere tecnico e procedurale oltre che le condizioni economiche dei servizi soggetti a orientamento al costo, quali i contributi *una tantum* e i servizi di co-locazione, secondo quanto prospettato nello schema di provvedimento di analisi di mercato (delibere nn. 238/13/CONS). La valutazione dei canoni di accesso, essendo gli stessi dipendenti dal modello BU-LRIC che fornisce una valutazione prospettica al termine del ciclo, è svolta nell'ambito dell'analisi di mercato.
34. Le condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato e di co-locazione per l'anno 2014, come approvate dal presente provvedimento, decorrono, salvo dove diversamente specificato, dal 1 gennaio 2014, come previsto all'art. 8, comma 4, dello schema di provvedimento di cui alla delibera n. 238/13/CONS.

III.2 Le considerazioni degli operatori sugli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 135/14/CIR

- D.15 Alcuni OAO ritengono che, analogamente a quanto svolto per il 2013, l'Autorità debba, anche per il 2014, valutare, nell'ambito del presente procedimento, i canoni di accesso (ULL, SLU, *shared access*) sulla base del principio di orientamento al costo. Altri OAO, invece, ritengono ragionevole definire per il 2014 dei canoni d'accesso non superiori a quelli approvati nel 2013 con delibera n. 747/13/CONS.

III.3 Le conclusioni dell'Autorità

- D.16 La delibera n. 623/15/CONS, nel confermare l'obbligo di fornitura dei servizi di accesso locale alla rete in rame, prevede che i contributi *una tantum* e i costi dei servizi di co-locazione sono valutati, per il 2014, nell'ambito del presente procedimento, mentre i canoni dei servizi di accesso disaggregato (ULL, SLU, *shared access*) per l'anno 2014 sono pari a quelli approvati nel 2013.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

D.17 Tanto premesso, l'Autorità conferma che l'ambito di applicazione del presente provvedimento è l'approvazione dei contributi *una tantum* e dei servizi di co-locazione, nonché delle questioni inerenti agli aspetti procedurali e tecnici di cui all'offerta in esame, rimandando, per i canoni mensili d'accesso per il 2014, a quanto previsto dalla delibera n. 623/15/CONS. A tale riguardo Telecom Italia, nel ripubblicare l'offerta di riferimento ULL 2014, dovrà quindi recepire i valori dei canoni di accesso definiti in suddetta delibera.

IV. L'OFFERTA DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA PER I SERVIZI DI ACCESSO DISAGGREGATO E DI CO-LOCAZIONE PER IL 2014

IV.1 Elementi di carattere generale

35. Con nota del 31 ottobre 2013, Telecom Italia ha comunicato la pubblicazione, in ottemperanza a quanto disposto dall'articolo 6, comma 3, della delibera n. 731/09/CONS, dell'offerta di riferimento per l'anno 2014 per i servizi di accesso disaggregato a livello di rete e sottorete metallica e per i servizi di co-locazione.
36. In attesa del completamento dell'analisi di mercato di cui alla delibera n. 390/12/CONS Telecom Italia, nell'offerta 2014, ha mantenuto inalterate, in via transitoria, le condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato e co-locazione riportate nell'ultima offerta a quel momento approvata dall'Autorità (OR 2012, pubblicazione del 1 ottobre 2012).

IV.2 Costo della manodopera 2014

37. Telecom Italia ha altresì comunicato che il costo complessivo della manodopera sociale per l'anno 2014 si attesterebbe, sulla base delle evidenze contabili riferite all'esercizio 2011, a circa 49,70 €/h.

IV.3 Contributo di Attivazione ULL Linea Non Attiva

38. In considerazione del fatto che per la fornitura dell'impianto richiesto dall'operatore è necessario realizzare, oltre alla permuta in centrale, anche la permuta in armadio ripartilinea - secondo Telecom Italia nel 55% dei casi - la stessa ha rappresentato di aver stimato, per il 2014, i seguenti contributi di attivazione di coppie simmetriche in rame in sede d'utente - senza NP - su Linea Non Attiva (LNA):

- 1 coppia simmetrica in rame: 72,78 euro;
- 2 coppie simmetriche in rame: 98,29 euro.

I suddetti contributi sono, in particolare, calcolati come segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- sommando al contributo per *Attivazione di 1 coppia – senza NP – su LNA* approvato nel 2012 (60,10 euro) il 55% del contributo per *Lavori in rete di distribuzione per predisposizione di singola coppia simmetrica in rame* approvato nel 2012 (23,05 euro);
- sommando al contributo per *Attivazione di 2 coppie – senza NP – su LNA* approvato nel 2012 (81,32 euro) il 55% del contributo per *Lavori in rete di distribuzione per predisposizione di 2 coppie simmetriche in rame* approvato nel 2012 (30,86 euro).

IV.4 I costi connessi alla procedura di annuncio e al *multioperator cabinet*

39. Telecom Italia ai sensi dell'art. 5, comma 1, della delibera n. 155/14/CONS, ha pubblicato, in data 23 giugno 2014, le condizioni tecniche ed economiche del servizio di fornitura del *MultiOperator Cabinet* nell'offerta di riferimento 2013.

V. VALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI *UNA TANTUM*

V.1 Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 135/14/CIR

V.1.1 Gli orientamenti generali

40. Come premesso Telecom Italia ha riportato, nell'offerta ULL 2014 pubblicata il 31 ottobre 2013, per i contributi *una tantum* dei servizi di accesso disaggregato le medesime condizioni economiche approvate nel 2012, nelle more della conclusione dell'analisi di mercato di terzo ciclo e dell'approvazione dell'offerta 2013.
41. Per le ragioni indicate in premessa il presente procedimento svolge una valutazione, al costo, dei prezzi dei contributi *una tantum* dei servizi di accesso disaggregato. Tale valutazione è svolta sulla base delle attività sottostanti, dei sistemi eventualmente impiegati (OPEX-CAPEX) e del costo orario della manodopera.
42. L'Autorità, in particolare, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, ha espresso l'orientamento di svolgere, analogamente a quanto effettuato nel 2013 con delibera n. 747/13/CONS, una valutazione al costo dei contributi *una tantum* afferenti agli *ex* panieri A⁹, B¹⁰, ed E¹¹ definiti dalla delibera n. 731/09/CONS, oltre di quelli già precedentemente soggetti ad orientamento al costo (*ripristino borchia, qualificazione per velocità massima supportata dalla coppia, contributo "massivo" per il passaggio da bitstream a*

⁹ Paniere A: *full unbundling e sub loop unbundling*.

¹⁰ Paniere B: *shared access*.

¹¹ Paniere E: *unbundling virtuale*.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ULL). L'Autorità invece, con riferimento ai contributi inclusi nel *ex* paniere C¹² della delibera n. 731/09/CONS, ha ritenuto ragionevole, considerata l'irrelevanza dei relativi volumi nel triennio di vigenza del meccanismo di *network cap* (2010 – 2012) e nel 2013, che i prezzi 2012 (confermati anche nel 2013) costituiscano una buona approssimazione dei relativi prezzi 2014 (cfr. allegato 1 alla delibera n. 747/13/CONS)¹³.

43. Per quanto concerne il costo orario della manodopera si richiama che l'Autorità, con delibera n. 136/14/CIR (cfr. allegato B, punto 28) relativa all'approvazione dell'offerta WLR 2014, ha espresso l'orientamento di approvare per il 2014 un costo orario della manodopera pari a 46,14 €/h e, quindi, con una riduzione di circa l'1,6 % rispetto al valore approvato per il 2013 (46,88 €/h).
44. La componente di lavorazione in automatico inclusa nei costi di gestione ordine è valorizzata, analogamente a quanto effettuato nel 2013 e negli anni passati, ad un costo pari a quello relativo all'attivazione CPS, in relazione al quale l'Autorità (cfr. delibera n. 71/14/CIR) ha ritenuto di approvare per il 2013 un costo di 4,56 € (nel 2012 tale costo era pari a 4,61 €)¹⁴. Qualora con l'attivazione del servizio sia richiesta anche la NP, al contributo di attivazione viene aggiunto il valore di 4,3 € relativo a tale specifica prestazione, come proposto per l'approvazione per il 2013 nell'ambito della suddetta delibera (nel 2012 tale costo era pari sempre a 4,3 €).

V.1.2 Valutazione, per il 2014, dei contributi *una tantum* inclusi negli *ex* panieri A, B, E della delibera n. 731/09/CONS

45. Tanto premesso, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, l'Autorità ha effettuato (vedasi tabella che segue) le valutazioni dei contributi *una tantum* sulla base delle tempistiche di svolgimento delle relative attività sottostanti, così come approvate per il 2013 con delibera n. 747/13/CONS, nelle more di ulteriori approfondimenti da effettuare nel corso del presente procedimento e, quindi, solo tenendo conto degli orientamenti espressi circa il costo orario della manodopera per il 2014 (46,14 €/h) ed il costo di gestione ordine (precedente punto 44).

¹² Paniere C: *prolungamento dell'accesso con portante in fibra*.

¹³ Con riferimento al Paniere D *ex* delibera n. 731/09/CONS (*canale numerico*) l'Autorità ha ritenuto (cfr. allegato B, delibera n. 238/13/CONS, punto 345, e come confermato nell'ambito della decisione finale) che “...non sia più giustificato imporre a Telecom Italia l'obbligo di fornire il servizio accessorio di canale numerico, considerato che nessun operatore ha richiesto il predetto servizio nel corso degli anni e che l'esigenza di assicurare – in caso di indisponibilità del servizio di unbundling – un collegamento tra il punto terminale del raccordo di utente e l'interfaccia di consegna dell'operatore richiedente può essere soddisfatta attraverso altri servizi. Pertanto, continuare ad imporre a Telecom Italia la fornitura di tale servizio non appare più giustificato e proporzionato”.

¹⁴ I costi dei sistemi informatici sottostanti alla “gestione automatica dell'ordine” sono ben approssimati dai costi della CPS, in quanto, di fatto, come rappresentato da Telecom Italia, si utilizza la stessa piattaforma informatica.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Contributi <i>una tantum</i>	OR 2013⁽¹⁾	Orientamenti AGCOM 2014	Variazione vs OR 2013
Contributo fornitura coppia metallica per sistemi ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL per servizio ULL senza portabilità - Coppia Attiva	36,41	35,86	-1,51%
Contributo fornitura coppia metallica per sistemi ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL per servizio ULL con portabilità - Coppia Attiva	40,71	40,16	-1,35%
Contributo fornitura coppia metallica per sistemi ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL per servizio ULL senza portabilità - Coppia Non Attiva	55,95	55,09	-1,54%
Contributo fornitura per 2 coppie metalliche per sistemi SHDSL, ISDN PRA per servizio ULL senza portabilità - Coppia Attiva	55,95	55,09	-1,54%
Contributo fornitura per 2 coppie metalliche per sistemi SHDSL, ISDN PRA per servizio ULL con portabilità - Coppia Attiva	60,25	59,39	-1,43%
Contributo fornitura per 2 coppie metalliche per sistemi SHDSL, ISDN PRA per servizio ULL senza portabilità - Coppia Non Attiva	79,39	78,16	-1,55%
Contributo fornitura 2 coppie metalliche per sistemi DECT per servizio ULL	79,39	78,16	-1,55%
Contributo disattivazione singola coppia metallica per servizio ULL	28,60	28,17	-1,50%
Contributo disattivazione 2 coppie metalliche per servizio ULL anche con prestazione GNR e PBX	40,32	39,71	-1,51%
Contributo identificazione coppia in presenza di interferenza per servizio ULL	188,77	185,82	-1,56%
Contributo rimozione della coppia metallica per servizio ULL	22,87	22,51	-1,57%
Contributo per intervento di assurance in SLA premium	239,08	235,30	-1,58%
Contributo per lavori in rete di distribuzione per predisposizione singola coppia simmetrica in rame	21,10	20,76	-1,61%
Contributo per lavori in rete di distribuzione per predisposizione due coppie simmetriche in rame	28,13	27,68	-1,60%
Contributo per fornitura a vuoto per servizio ULL e SLU	52,04	51,24	-1,54%
Contributo per manutenzione a vuoto per servizio ULL e SLU	74,23	73,06	-1,58%
Contributo per trasloco esterno	61,81	60,85	-1,55%
Contributo per cambio coppia al permutatore	15,63	15,38	-1,60%
Contributo fornitura coppia al livello sottorete locale senza portabilità del numero- Coppia Attiva	26,80	26,40	-1,49%
Contributo fornitura coppia al livello sottorete locale con portabilità del numero- Coppia Attiva	31,10	30,70	-1,29%
Contributo fornitura coppia al livello sottorete locale senza portabilità del numero- Coppia Non Attiva	49,63	48,87	-1,53%
Contributi fornitura di 2 coppie al livello sottorete locale con portabilità del numero- Coppia Attiva	60,25	59,39	-1,43%
Contributi fornitura di 2 coppie al livello sottorete locale senza portabilità del numero- Coppia Attiva	55,95	55,09	-1,54%
Contributi fornitura di 2 coppie al livello sottorete locale senza portabilità del numero - Coppia Non Attiva	79,39	78,16	-1,55%
Contributo disattivazione singola coppia simmetrica in rame a livello di sottorete locale	28,60	28,17	-1,50%



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Contributo disattivazione due coppie simmetriche in rame e coppie attestata a centralino con prestazioni GNR e PBX a livello di sottorete locale	40,32	39,71	-1,51%
Contributo fornitura accesso condiviso coppia metallica con splitter in centrale fornito da Telecom Italia	36,41	35,86	-1,51%
Contributo di trasformazione da accesso condiviso a full unbundling	19,22	18,94	-1,46%
Contributo per fornitura a vuoto per servizio di accesso condiviso	52,04	51,24	-1,54%
Contributo per manutenzione a vuoto per servizio ULL accesso condiviso	74,23	73,06	-1,58%
Contributo per intervento cambio coppia al permutatore	15,63	15,38	-1,60%
Contributo di disattivazione del servizio di accesso condiviso	28,60	28,17	-1,50%
Contributo identificazione coppia in presenza di interferenza per servizio di accesso condiviso	188,77	185,82	-1,56%
Contributo rimozione della coppia metallica per servizio accesso condiviso	22,87	22,51	-1,57%
Contributi di fornitura singola coppia metallica attiva per servizio ULL virtuale con portabilità del numero	40,63	40,16	-1,16%
Contributo di trasformazione da unbundling virtuale ad unbundling fisico	12,68	12,48	-1,58%
Contributo (aggiuntivo) per la riconnessione della linea sulla rete di Telecom Italia	23,44	23,07	-1,58%

(1) Offerta di Riferimento 2013 ripubblicata ai sensi della delibera n. 747/13/CONS

46. La tabella sopra riportata mostra una riduzione dei costi della totalità dei contributi *una tantum* rispetto a quelli approvati nel 2013 con delibera n. 747/13/CONS. Per quanto specificatamente riguarda i contributi di attivazione ULL su linea non attiva si rimandava, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, ai punti successivi per maggiori dettagli.

Contributo di attivazione ULL su LNA per l'anno 2014

47. Si richiama che l'Autorità con delibera n. 747/13/CONS (punto D.107) aveva, relativamente al contributo per *lavori in rete di distribuzione*, richiamato quanto già ampiamente argomentato nel corso delle delibere di approvazione delle offerte di riferimento relative agli anni precedenti (delibere n. 89/11/CIR, n. 148/11/CIR e n. 36/12/CIR). In particolare si richiamava che, Telecom Italia, a seguito di una richiesta di attivazione ULL su LNA, è tenuta ad indicare il tipo di intervento da effettuare/effettuato, fornendo ogni informazione utile ad evidenziare l'attività da svolgere/svolta (data, ora, luogo dell'intervento ed ogni altra informazione utile ad identificare lo stesso). Si evidenziava, inoltre, che ulteriori miglioramenti dei processi realizzati da Telecom Italia per garantire la trasparenza delle attività svolte su linea non attiva potranno essere valutati, anche sulla base delle criticità che eventualmente emergeranno e/o dei suggerimenti degli stessi operatori, nel corso delle attività di vigilanza svolte dagli Uffici.

Circa le condizioni economiche afferenti all'attivazione ULL su linea non attiva che tengono conto anche di tali attività aggiuntive (permuta all'armadio ripartilinea), si richiama altresì che l'Autorità al punto D.114 della delibera n.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

747/13/CONS ha indicato l'opportunità di svolgere una valutazione che tenga conto, a livello medio, della percentuale di casi in cui occorre effettuare una permuta presso l'armadio ripartilinea. Stabilita (a livello annuale) la % X dei casi in cui non viene realizzata alcuna permuta e detta Y la % dei casi in cui viene realizzata, potrà essere definito un costo pari alla media pesata del contributo di attivazione LNA con e senza permuta aggiuntiva. Si indicava, altresì, che Telecom Italia dovrà comunicare all'Autorità, ogni sei mesi, il numero di permutate svolte disaggregate per operatore e per mese ai fini delle verifiche di competenza. Tale contributo – come indicato dall'Autorità nella delibera n. 747/13/CONS - potrà essere valutato nell'ambito dell'offerta di riferimento ULL 2014.

A tal riguardo Telecom Italia, come sopra premesso, ha rappresentato nel corso delle attività pre-istruttorie che, per l'attivazione di coppie simmetriche in rame in sede d'utente su Linea Non Attiva, è necessario realizzare nel circa 55% dei casi, oltre alla permuta in centrale anche la permuta in armadio ripartilinea.

48. Su tale tema un OAO ha richiesto, nell'ambito delle attività di vigilanza svolte dagli uffici dell'Autorità, che il *tool* di analisi di prevendita messo a disposizione di Telecom Italia per consentire agli OAO di verificare in anticipo se vi è la necessità di una permuta aggiuntiva o meno, non sia eliminato prima della definizione delle nuove modalità di determinazione e applicazione di tale contributo di cui al punto D.114 della delibera n. 747/13/CONS. Anzi il suddetto *tool* – secondo l'OAO - dovrebbe rimanere anche successivamente, sia per avere evidenza dell'entità delle linee su cui viene applicato il contributo aggiuntivo, sia per avere contezza *ex ante* del tipo di servizio *wholesale* che si sta per acquistare.

L'OAO in questione sostiene che, in base alle proprie conoscenze sui criteri di progettazione della rete in rame, a parte casi molto rari, i lavori in rete di distribuzione sono necessari (e comunque non sempre) soltanto nei casi di attivazione in nuove abitazioni (meno del 10% delle attivazioni LNA) e nei casi di attivazioni di LNA per il mercato *Corporate* (meno del 5%), per una incidenza complessiva sensibilmente minore del 15% e certamente non superiore al valore del 25% che emerge dalle campagne sul *tool* di prevendita.

49. Un altro OAO ha segnalato che le informazioni fornite dal *Tool di Prevendita* non sono attendibili, né il tracciato *record* o le fatture di Telecom Italia riportano informazioni utili sulle attività effettivamente svolte al riguardo o danno alcuna garanzia sull'effettiva necessità/svolgimento dell'attività sottostanti.

Alla luce di quanto sopra l'OAO ritiene necessario che siano riviste le modalità di applicazione del contributo in questione in modo da assicurare un adeguato livello di trasparenza e affidabilità dei casi in cui tale attività è necessaria e viene effettivamente svolta. L'OAO ha formulato, in particolare, due proposte alternative:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- Mantenere il contributo per lavori in rete di distribuzione come un contributo distinto rispetto alle attività di attivazione *unbundling* su linee LNA prevedendo, tuttavia, un robusto meccanismo di trasparenza sulle effettive attività svolte;
 - Definire un unico contributo di attivazione, che includa al proprio interno il costo relativo ai lavori in rete di distribuzione. In tal caso, tuttavia, si rende necessario definire la modalità di quantificazione della percentuale di casi in cui tale attività viene mediamente svolta.
50. Ciò premesso l’Autorità ha ribadito, nell’ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, l’opportunità, circa le condizioni economiche del contributo *una tantum* di attivazione ULL su linea non attiva, di definire, in linea a quanto già indicato con delibera n. 747/13/CONS, un meccanismo di *pricing* che tenga conto, a livello medio, della percentuale di casi che su base annuale richiedono una attività specifica presso l’armadio ripartilinea. Tale percentuale potrà essere aggiornata, su base consuntivo, annualmente (fatto salvo un monitoraggio preventivo con periodicità inferiore). A tale riguardo l’Autorità evidenziava che Telecom Italia debba fornire, nell’ambito della presente consultazione pubblica, le evidenze, o ogni utile argomentazione, alla base della percentuale del 55% dichiarata ai fini delle verifiche di competenza. Pertanto, nell’ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, si indicava che l’Autorità fornirà le proprie valutazioni di merito alla luce delle suddette evidenze e delle ulteriori considerazioni che perverranno dal mercato nel corso della consultazione.
51. Per quanto specificatamente concerne il *tool* di analisi di prevendita l’Autorità ha evidenziato, nell’ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, che lo stesso potrebbe non essere più strettamente necessario a valle della definizione del contributo unico di cui al presente procedimento, potendo venir meno la finalità per cui tale *tool* è stato introdotto da Telecom Italia (ovvero quello di consentire agli OAO di verificare in anticipo se vi è necessità di una permuta aggiuntiva o meno all’armadio ripartilinea e quindi dei costi da sostenere).

V.1.3 Contributi di disattivazione ULL per l’anno 2014

Quadro regolamentare vigente

52. Nell’ambito dello schema provvedimento posto a consultazione pubblica, l’Autorità ha ritenuto opportuno fornire, in premessa, un chiarimento sul quadro regolamentare vigente, di seguito riportato.

Nella delibera n. **14/00/CIR**, avente ad oggetto la “*Valutazione delle condizioni economiche dei servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale contenute*”



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

nell'offerta di riferimento di Telecom Italia del 12 maggio 2000", l'Autorità, in merito ai contributi di disattivazione, ha ritenuto che "considerata la specularità delle due attività [attivazione e disattivazione], si ritiene opportuno utilizzare il costo per l'attivazione della coppia attiva come riferimento per la definizione del costo di disattivazione della coppia in rame". Con specifico riferimento all'attività di realizzazione tecnica inclusa nell'ambito del contributo di attivazione/cessazione l'Autorità ha evidenziato che "L'attività consiste essenzialmente nella disconnessione e riconnessione delle coppie in rame, e richiede circa 15 minuti di lavoro. Inoltre, vanno considerati i tempi di spostamento del tecnico, tenuto conto che non tutti i siti di centrale sono presidiati. L'Autorità ritiene ammissibile prevedere 15 minuti di viaggio. Tale tempo tiene conto delle economie di scala ottenibili da ogni spostamento, ovvero che il tecnico eseguirà più interventi".

Quanto sopra riportato evidenzia che la valorizzazione economica della cessazione di una linea ULL tiene conto del fatto che Telecom Italia dovrà svolgere, nell'ambito dello stesso spostamento presso la centrale, un numero imprecisato di disconnessioni (cosiddetto *grouping* come indicato da Telecom Italia), in modo da poter ottenere le previste e imposte economie di scala (economie sulla base delle quali è stato calcolato fino ad oggi il contributo di disattivazione).

Atteso che la rimozione delle permutate avviene in *grouping*, il che significa attendere un certo lasso di tempo prima di svolgere la disattivazione di N permutate, è probabile che nel frattempo $M < N$ permutate vengano rimosse a seguito di richieste di attivazione che insistono sulle stesse posizioni, delle linee precedentemente oggetto di cessazione, in uno o entrambi i lati del permutatore. Tale evenienza è conseguenza del processo previsto e regolamentato.

Procedendo con la rassegna della regolamentazione vigente, si richiama che l'Autorità ha altresì stabilito, all'art. 1, comma 4, della suddetta delibera, che "il contributo di disattivazione può essere addebitato solo nel caso in cui la linea disattivata rimanga non attiva, ovvero nel caso in cui l'utente non richieda l'attivazione del servizio verso Telecom Italia o verso altro operatore licenziatario".

Nell'ambito dei costi c.d. "Una tantum", punto 3.1.2, lettera *b*, di suddetta delibera, l'Autorità qualifica in modo separato e distinto i costi di attivazione e quelli di disattivazione.

53. La valorizzazione economica dei costi di disattivazione è aggiornata nella delibera n. 69/08/CIR partendo da quanto già indicato nella delibera su citata (la stessa è stata poi ulteriormente aggiornata nel 2013 con delibera n. 747/13/CONS). Si riportano, di seguito, i relativi dettagli ai fini dell'approvazione dell'offerta ULL 2008.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Contributo di disattivazione	Coppia simmetrica in rame				Due coppie anche attestate a centralino			
	Minuti		Costi (€)		Minuti		Costi (€)	
Rx ordinativo e lavorazione in automatico (90% dei casi TI, 95% AGC DM)	-	-	9,70	8,94	-	-	9,70	8,94
Rx ordinativo e lavorazione manuale (10% dei casi TI, 5% AGC DM)	20	20	15,41	15,41	20	20	15,41	15,41
Media ponderata	-	-	10,27	9,26	-	-	10,27	9,26
Realizzazione tecnica	45	30	34,67	23,11	60	45	46,22	34,67
Totale	-	-	44,94	32,37	-	-	56,49	43,93
OR 2007	-	-	35,40	-	-	-	44,69	-
OR 2008	-	-	42,83	-	-	-	54,07	-

In tale delibera l’Autorità ha ribadito che *“nella rivalutazione del contributo di disattivazione ha tenuto conto che lo stesso differisce dalla attivazione per l’assenza della analisi di fattibilità tecnica. Resta inteso che, ai sensi di quanto previsto nella delibera n. 2/03/CIR, i contributi di disattivazione sono applicabili solo nel caso in cui la linea disattivata che ritorna in disponibilità di Telecom Italia non sia oggetto di un’attivazione di servizi da parte dell’operatore stesso o di altro operatore (incluso Telecom Italia)”*.

Il contributo di disattivazione è, pertanto, applicato quando non associato al contestuale “rientro” in Telecom Italia o alla “migrazione” verso altro operatore.

54. Il “Manuale delle procedure inerente ai servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale di Telecom Italia 2001” (in allegato 1 all’offerta di riferimento del 3 aprile 2002, paragrafi 3.6.1-3.6.4) chiarisce ulteriormente quanto sopra. Nello specifico si precisa che nella richiesta di disattivazione di accesso disaggregato, l’OAO deve fornire la posizione ove rimuovere la coppia in rame nel blocchetto sul permutatore di confine (accesso disaggregato alla rete in rame). La rimozione della permuta è, quindi, un’attività prevista. Si chiarisce, inoltre, che a seguito della disattivazione del servizio, T.I. procede alla fatturazione all’OAO, nel caso in cui la linea disattivata rimanga non attiva, ovvero nel caso in cui l’utente, che cessa, non richieda l’attivazione del servizio verso Telecom Italia o verso altro Operatore. E’ ovvio che non viene indicato alcun limite temporale per l’inattività della linea. Questa può rimanere non attiva, ad esempio, per due mesi e poi riattivata. Ciò non rileva ai fini del pagamento del contributo di disattivazione da parte dell’OAO.

55. Si richiama, inoltre, quanto riportato nell’Allegato B della delibera n. 91/08/CIR.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

(...) alcuni Operatori segnalano che nonostante Telecom Italia specifichi chiaramente che “I contributi di disattivazione sono applicabili solo nel caso in cui la linea disattivata che ritorna in disponibilità di Telecom Italia non sia oggetto di una contestuale attivazione di servizi da parte dell’Operatore stesso o di altro Operatore (incluso Telecom Italia)...”, nella gestione operativa (a livello amministrativo) non applica tale disposizione. Infatti, secondo quanto riportato dagli Operatori, Telecom Italia nel ritenere che, in base all’attuale modalità operativa di passaggio dei clienti tra Operatori (compreso il rientro in Telecom Italia), l’attivazione della linea non avviene in maniera contestuale alla disattivazione del vecchio servizio, richiede comunque il riconoscimento del costo della disattivazione. Pertanto si richiede all’Autorità di chiarire che, al contrario, ogni qualvolta la linea non resta inutilizzata, il contributo in oggetto non sia dovuto.

A tal riguardo il punto 22 del citato Allegato B riporta che:

(...) l’Autorità ribadisce che il pagamento del contributo di cessazione indicato in Offerta di Riferimento è dovuto solo in caso di effettiva cessazione della linea, ossia quando l’utente finale non effettua alcuna migrazione verso altro Operatore o rientro in Telecom Italia (quindi l’Autorità fornisce già un’interpretazione autentica della nozione di “effettiva cessazione” e “contestuale” attivazione; la cessazione è effettiva in assenza di contestuale “migrazione” o “rientro”, termini tecnici cui corrispondono specifici processi regolamentati e che, pertanto, non lasciano adito ad ambiguità su quando sia legittimo tale contributo)².
Si richiede pertanto, **fermo restando il principio sopra ribadito**, che Telecom Italia chiarisca in modo esaustivo cosa intende con il termine “contestuale” ai fini della determinazione dei casi in cui il contributo di cessazione della linea è dovuto.

56. Con la delibera n. 14/09/CIR, relativa all’offerta di riferimento 2009, all’art. 2, comma 6, l’Autorità ha stabilito che “con riferimento al contributo di cessazione, Telecom Italia riformula la sezione corrispondente dell’Offerta di Riferimento 2009 riportando quanto previsto dalla delibera n. 69/08/CIR ovvero “I contributi di disattivazione sono applicabili solo nel caso in cui la linea disattivata che ritorna in disponibilità di Telecom Italia non sia oggetto di attivazione di servizi da parte dell’Operatore stesso o di altro Operatore (incluso Telecom Italia)...”.

Telecom Italia ha, quindi, riformulato la sezione relativa al contributo di cessazione dell’offerta di riferimento 2009 in linea a quanto sopra previsto. In particolare, Telecom Italia ha chiarito quanto segue:

² Enfasi aggiunta.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Sez. 7.3, OR 2009

(...) *Nel caso in cui l'Operatore richieda la disattivazione del servizio di accesso disaggregato ai collegamenti in rame della rete di distribuzione sono dovuti, a fronte delle relative attività tecnico/gestionali da espletare a cura di Telecom Italia, i contributi di cui alla Tabella 4. I contributi di disattivazione sono applicabili solo nel caso in cui la linea disattivata che ritorna in disponibilità di Telecom Italia non sia oggetto di attivazione di servizi da parte dell'Operatore stesso o di altro Operatore (incluso Telecom Italia). In caso di disattivazione i canoni a scadere della linea non sono considerati applicabili.*

La disattivazione del servizio di accesso disaggregato ai collegamenti in rame della rete di distribuzione può avvenire solo a fronte di uno dei seguenti eventi:

*- l'Operatore che usufruisce del servizio di accesso disaggregato per una determinata linea invia a Telecom Italia un ordine di **"cessazione del servizio di accesso disaggregato con rientro in Telecom Italia"**. A fronte di questa tipologia di ordine del Donating, Telecom Italia disattiva il servizio di accesso con l'Operatore per riattivare il servizio sulla propria rete. In tal caso, **non è dovuto il contributo di disattivazione** da parte dell'Operatore Donating, in quanto la linea è disattivata in conseguenza di una richiesta di attivazione di servizi da parte di Telecom Italia.*

*- **Migrazione verso altro Operatore**, ivi inclusa la direzione commerciale di Telecom Italia, di una linea sulla quale è attivo il servizio di accesso disaggregato. Per migrazione si intende la disattivazione del servizio di accesso disaggregato attivo con il Donating (Operatore che cede il cliente) e l'attivazione del servizio richiesto dal Recipient (Operatore verso cui il cliente migra) sulla medesima linea. In base alla regolamentazione vigente, la migrazione di un servizio di accesso può avvenire unicamente mediante le procedure operative riportate nella Circolare AGCOM del 9 aprile 2008: modalità attuative della delibera 274/07/CONS. Passaggio degli utenti finali tra Operatori e nell'Accordo Quadro sottoscritto tra gli Operatori. L'ordine di migrazione del Recipient **non comporta alcun** addebito specifico (**contributo di disattivazione**) a carico del Donating, in quanto la linea è disattivata in conseguenza di una richiesta di attivazione di servizi di altro Operatore Recipient.*

*- l'Operatore che usufruisce del servizio di accesso disaggregato per una determinata linea, invia a Telecom Italia un **ordine di cessazione del servizio** per la medesima linea. A fronte di questa tipologia di ordine Telecom Italia disattiva il servizio di accesso disaggregato ed **addebita all'Operatore richiedente il contributo di disattivazione** specifico riportato in Tabella 4. Ciò in quanto, contrariamente alle due precedenti casistiche sopra descritte, la linea viene disattivata e ritorna nella disponibilità di Telecom Italia non in conseguenza di una richiesta di attivazione di servizi da parte dell'operatore stesso o di altro Operatore (Telecom Italia inclusa). In altri termini, l'ordine di cessazione inviato dall'Operatore che usufruisce del servizio di accesso disaggregato per una determinata linea, non determina la migrazione del servizio di accesso stesso verso un altro Operatore, ivi inclusa Telecom Italia.*

Tale chiarimento è stato ripreso nell'offerta 2012, approvata con le delibere nn. 36/12/CIR e 93/12/CIR. In tale offerta, nell'elencare i diversi casi di cessazione,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

viene ribadito che il contributo di disattivazione non è dovuto unicamente in occasione:

- a) delle cessazioni conseguenti a un “rientro”; e
- b) delle cessazioni conseguenti a una “migrazione” verso altro operatore.

In tutti gli altri casi il contributo di disattivazione è invece sempre dovuto, anche, ovviamente, nei casi in cui la linea sia stata poi riattivata al di fuori di un processo di rientro o migrazione.

In conclusione

(L'attuale processo tecnico sottostante la disattivazione)

57. Nel corso delle attività pre-istruttorie, l’Autorità ha approfondito l’aspetto tecnico delle attività operative (manuali) riferite sia nelle delibere citate sia nel manuale delle procedure dell’offerta di riferimento, svolte a seguito della richiesta, da parte OAO, di cessazione di una linea ULL. Nello specifico è stato richiesto a Telecom Italia di chiarire le modalità e le tempistiche di rimozione della permuta attestata al blocchetto sul permutatore conseguente alla richiesta, da parte dell’OAO, di disattivazione. Si è chiesto, a tal proposito, di fornire le motivazioni sottostanti lo specifico processo operativo adottato.

In risposta, Telecom Italia ha chiarito che quando arriva una richiesta di cessazione di un servizio *Wholesale* da parte di un OAO, la stessa procede con le seguenti attività:

- si espletano subito sia le attività di gestione amministrativa (ad es. aggiornamento dei *database* interni, indicazione del cambio di stato del doppino ai sistemi di fatturazione, ecc...), in modo da interrompere la fatturazione verso l’OAO del canone mensile, sia le attività tecniche necessarie per la disattivazione del servizio di accesso e la riconfigurazione degli instradamenti di rete (ad es. la configurazione del nuovo instradamento sui nodi di Rete Intelligente, l’associazione di una specifica fonia al numero cessato, ecc.);
- la rimozione delle permutate relative agli ordini di cessazione viene inserita - in una logica di gestione efficiente e considerato il numero estremamente significativo di lavorazioni e di massimo contenimento dei costi effettivi dell’attività - nel processo complessivo di gestione delle permutate al permutatore svolto in occasione di lavori da eseguire in centrale (cosiddetto “*grouping*” delle attività). Ciò rende sostenibile la valorizzazione, nel costo del contributo di disattivazione, di un tempo di spostamento pari a 15 minuti, ampiamente inferiore rispetto a quello reale misurato sui sistemi



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

WFM (analogamente anche nel calcolo del costo di attivazione di una linea ULL il valore di 15 minuti è inferiore rispetto a quello reale misurato sui sistemi).

58. Dal punto di vista tecnico l'insieme delle operatività da eseguire al permutatore in occasione di lavori di permuta è governato da tre norme tecniche ed un manuale per i tecnici di *Open Access*¹⁵.

Dalle norme tecniche, di cui sopra, si evince che nel corso delle attività che quotidianamente si svolgono sui permutatori non è possibile e non è consentito in alcun modo il riutilizzo della stessa trecciola in caso di cessazione del servizio fino a quel momento fornito al cliente da un OAO.

Quanto sopra esposto conferma che ad ogni richiesta di cessazione corrisponde una specifica attività tecnica da svolgere al permutatore. La permuta relativa alla linea cessata non può essere riutilizzata e va, pertanto, rimossa. Ciò ripristina lo stato di partenza della rete ed evita frodi nei confronti di Telecom Italia.

59. E' stato appurato, altresì, che la rimozione può avvenire, a quanto riportato nell'ultimo periodo temporale, nel corso di un processo organizzato da Telecom Italia a *grouping* in cui, per ottenere le necessarie economie di scala, *N* permuta sono rimosse nel corso di una sola attività pianificata. Da tale processo consegue che le permuta corrispondenti a linee cessate possono essere rimosse:

¹⁵ **Norma Tecnica N. 8 - Parte C Terminazioni in Centrale - norme di posa (DRRYFOPRE03001):** disciplina le operazioni da compiere per la connessione della trecciola alla striscia IDC "lato Rete" (verticale) e alla striscia IDC "lato Centrale" (orizzontale), nonché i percorsi da seguire nell'esecuzione delle permuta all'interno della struttura del permutatore. Dall'applicazione di questa norma deriva che, al variare delle posizioni all'orizzontale (che è quello che succede nel momento in cui viene riattestata la primaria sulla rete TI o viene spostata sulla rete di altro OAO se è necessario attivare un nuovo servizio sulla stessa coppia), varia anche il percorso sul telaio, il che rende indispensabile realizzare *ex-novo* una nuova permuta, non essendo invece possibile mantenere l'esistente.

Modalità di segnalazione dei collegamenti da realizzare al permutatore, negli armadi, armadietti e colonnine (NTOAOGV01292): indica le colorazioni di trecciole da usare al permutatore per segnalare i diversi servizi che viaggiano sul collegamento. Ad esempio, se un collegamento è ULL la trecciola da usare è bianco-verde, se è un RTG Telecom la trecciola è bianco-rosso. Ne consegue che quando un cliente passa da ULL a RTG Telecom oppure a ADSL, il tecnico in centrale deve necessariamente dismettere la vecchia permuta bianco-verde (cessazione ULL) ed eseguire la nuova permuta con trecciola bianco-rosso oppure bianco-blu.

Criteri di bonifica dei permutatori (TIEAFTIE0700018): norma generale per la quale sulle trecciole al permutatore non è consentito eseguire giunti. Ne consegue che l'esecuzione di una permuta va sempre eseguita togliendo la permuta esistente e realizzandone una nuova. L'impossibilità di fare i giunti determina la necessità di eseguire sempre nuove permuta quando varia per qualsiasi motivo la lunghezza del percorso.

Manuale SAT per il tecnico Open Access (CSOPIL05000034): documento che contiene tutte le disposizioni operative e norme comportamentali da seguire per l'esecuzione delle varie attività del tecnico.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

1. al momento della rimozione in *grouping*; in tal caso l'attività riguarda la sola cessazione della linea;
2. quando nel frattempo interviene una richiesta di attivazione che insiste su una delle posizioni al permutatore occupata dalla linea cessata. In tal caso l'attività richiesta è la rimozione della precedente permuta e la realizzazione di un'altra, quest'ultima funzionale all'attivazione di una nuova linea.

(Sugli aspetti regolamentari)

60. Come sopra richiamato l'Autorità ha stabilito, con riferimento agli anni scorsi, che il contributo di disattivazione può essere addebitato solo nel caso in cui la linea disattivata rimanga non attiva, ovvero nel caso in cui *l'utente* non richieda l'attivazione del servizio verso Telecom Italia o verso altro operatore.
61. A seguito di richieste di chiarimento da parte del mercato, l'Autorità ha già meglio chiarito (dal 2009) che i casi in cui non è dovuto il contributo di disattivazione corrispondono a richieste, ben precise e standardizzate dalla normativa, di "cessazione con rientro" (quindi la cessazione dall'OAO consegue alla volontà del cliente di contestuale rientro in Telecom Italia) o "migrazione" (quindi la cessazione dall'OAO consegue alla volontà contestuale del cliente di passaggio ad altro fornitore di servizi). In tali fattispecie la linea rimane non attiva per il solo tempo necessario al completamento della procedura di passaggio che viene innescata dall'ordine dell'OAO cedente (nel caso di cessazione con rientro) o del *recipient*, nel caso di migrazione. In tutti gli altri casi, in cui la linea rimane non attiva per un tempo indeterminato e non connesso alla procedura di passaggio del cliente, è dovuto il contributo di disattivazione. Pertanto, da un punto di vista amministrativo, il contributo non è dovuto solo allorché il *tracciato record* inviato a Telecom Italia corrisponda a quanto regolamentato nell'ambito delle procedure di "migrazione" o "cessazione con rientro". La disciplina di cui sopra si applica, parimenti, allo *shared access* e al *bitstream*¹⁶.

¹⁶ *La cessazione di un accesso Bitstream asimmetrico può avvenire solo a fronte di uno dei seguenti eventi:*

- *L'Operatore che ha in carico l'accesso Bitstream invia a Telecom Italia un ordine di cessazione dell'accesso. A fronte di questa tipologia di ordine, Telecom Italia provvede alla disattivazione dell'accesso Bitstream ed addebita all'Operatore richiedente il contributo di cessazione specifico per l'accesso cessato. In nessun caso l'ordine di cessazione inviato dall'Operatore che ha in carico l'accesso può essere interpretato come migrazione dell'accesso stesso verso un altro Operatore.*

- *Cambio Operatore di accesso ADSL su un accesso Bitstream asimmetrico attivo.*

In questo caso si effettua la disattivazione dell'accesso bitstream asimmetrico dalla rete di raccolta dell'Operatore che ha in carico l'accesso (donating) e la sua riattivazione verso la rete di un nuovo Operatore (recipient), secondo i parametri di configurazione forniti da quest'ultimo. In base alla regolamentazione vigente, questa attività può avvenire unicamente mediante un processo specifico



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Le considerazioni degli OAO, rappresentate nel corso delle attività pre-istruttorie, su possibili nuovi processi sottesi alla disattivazione delle linee di accesso

62. Sul tema del contributo di disattivazione ULL (pari nel 2013 a 28,60 €) un OAO, nel corso delle attività pre-istruttorie, ha proposto la definizione di un nuovo processo per la cessazione delle linee ULL, ritenuto dallo stesso più efficiente con riferimento alle attività (quali lo spostamento del tecnico e l'effettuazione del distacco della permuta) oggi svolte. In particolare, il nuovo processo che l'OAO propone:

- non prevede alcuna realizzazione tecnica lato Telecom Italia, ossia la permuta del cliente cessato non viene rimossa e Telecom Italia si limita esclusivamente alla gestione amministrativa dell'ordine;
- non prevede, di conseguenza, alcuna attività di bonifica periodica massiva.

L'OAO in particolare propone che, dopo la gestione dell'ordine di cessazione, Telecom Italia invii agli operatori una comunicazione di espletamento dell'ordine senza che la linea fisica sia rimossa; sarà responsabilità degli operatori provvedere all'interruzione del servizio con il cliente finale.

A seguito di una richiesta di attivazione o di migrazione che insiste sulle posizioni del permutatore precedentemente occupate dal cliente disattivato, il tecnico di Telecom Italia effettua le attività in centrale, incluso la rimozione della precedente permuta.

Ne risulta – evidenzia l'OAO – che nell'ambito del contributo di disattivazione gli operatori dovrebbero remunerare Telecom Italia solo per l'attività di gestione amministrativa dell'ordine. La permuta del cliente cessato dovrebbe essere rimossa in sede di attivazione/migrazione con conseguente aggiornamento del contributo sulla base delle tempistiche necessarie alla rimozione della precedente permuta e al rifacimento della seconda. L'OAO ritiene che la tempistica per la rimozione della precedente permuta sia inferiore al minuto.

63. Un altro OAO ha delineato un nuovo processo di cessazione di una linea ULL composto da due macro-attività e conseguentemente da due contributi:

descritto dalla "Circolare Agcom del 9 aprile 2008: modalità attuative della delibera 274/07/CONS. Passaggio degli utenti finali tra operatori", dal conseguente accordo sottoscritto tra gli Operatori e dalle successive modifiche. Contrariamente alla cessazione vera e propria, questa attività avviene solo su richiesta dell'Operatore recipient e dopo il riscontro positivo fornito dall'Operatore donating, secondo il processo di dettaglio sopra citato. L'ordine di cambio Operatore non comporta alcun addebito specifico (contributo di cessazione) a carico dell'Operatore donating.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- Un contributo di disattivazione (da imputarsi ad ogni richiesta di disattivazione del servizio *unbundling* da parte di un OAO) che include il solo costo delle attività gestionali/amministrative quantificabile nella stessa misura del servizio di fornitura della NP (2 €, secondo l'OAO).
- Un secondo contributo, connesso alle attività tecniche, che potrà essere richiesto da Telecom Italia agli OAO co-locati in una determinata centrale ULL nel caso in cui Telecom Italia documenti (anche mediante sopralluoghi congiunti) la necessità dell'operazione di disattivazione delle linee in tale specifica centrale. Il costo di tale intervento è suddiviso tra gli operatori in modo proporzionale al numero delle rispettive linee attive nella data centrale.

Tale innovativo processo, secondo l'OAO, consentirebbe una riduzione, rispetto al contributo oggi previsto, della componente di costo relativa al trasferimento del tecnico e della rimozione della permuta. A tale ultimo proposito, l'OAO fa riferimento allo svolgimento di rimozione di permuta in sequenza che consentirebbe di ridurre i tempi medi per permuta. L'OAO ritiene, altresì, che andrebbero sottratte dai costi le permuta che vengono rimosse allorché il cliente, in un momento successivo (quindi non contestuale), venga riattivato.

La formula seguente riporta la stima del costo del contributo che secondo l'OAO un operatore dovrebbe corrispondere a Telecom Italia a consuntivo delle eventuali attività di disattivazione massiva.

$$\text{Costo Manodopera} \times \left(\frac{\text{Tempo di Spostamento del tecnico}}{\text{Numero Linee Oggetto di Disconnessione}} + \text{Tempo di Intervento Efficientato} \right) \times \left(1 - \% \text{ Linee Riattivate} \right) \times \% \text{ Centrali Oggetto di Intervento massivo}$$

Le considerazioni di Telecom Italia di cui alla fase pre-istruttoria

64. Telecom Italia nel corso di diverse attività istruttorie svolte nel 2013 e 2014, ha sempre ribadito che l'attuale processo è implementato in attuazione delle attività previste dalle delibere dell'Autorità e valorizzate sulla base di costi che tengono conto di tempistiche operative (spostamento, rimozione di permuta) ovviamente medie, non relative quindi ad una singola rimozione di una permuta, bensì ottimizzate grazie alle economie di scala e di scopo consentite dal raggruppamento di più disattivazioni per ogni spostamento del tecnico in centrale. Si rimanda alle sezioni precedenti in relazione alle ulteriori precisazioni tecniche fornite da Telecom Italia nel corso delle attività pre-istruttorie.




Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Considerazioni dell'Autorità in merito alla revisione del processo sottostante la disattivazione e alla conseguente rivalutazione del relativo contributo

65. Nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, si richiamava che il contributo *una tantum* di cessazione ULL, fino ad oggi, remunera Telecom Italia per le seguenti attività:

1. Gestione dell'ordine (**5,16 €** nel 2013);
 2. Uscita verso la centrale (15 minuti corrispondenti, nel 2013, a **11,72 €**);
 3. Individuazione della posizione sul permutatore lato rete;
 4. Distacco della posizione sul permutatore lato rete;
 5. Individuazione della posizione sul permutatore lato centrale;
 6. Distacco della posizione sul permutatore lato centrale.
- } 15 min, corrispondenti a **11,72 €** nel 2013



Alla luce di quanto sopra l'Autorità ha approvato nel 2013, con delibera n. 747/13/CONS, un costo di 28,60 €.

La rivalorizzazione sulla base del costo della manodopera e della gestione ordine per l'anno 2014, a parità di tempistiche, effettuata nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, conduce, come riportato nella tabella di cui al precedente punto 45, ad un costo di 28,17 €.

La revisione del modello di calcolo del contributo di disattivazione per il 2015

Nel corso delle attività pre-istruttorie gli operatori hanno, nella sostanza, richiesto la revisione del contributo di cessazione (ipotizzando la revisione della regolazione del processo, con maggior dettaglio e che sia maggiormente allineato



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

all'attuale operatività tecnica) anche alla luce di possibili maggiori economie di scala ottenute o ottenibili da Telecom Italia.

Al riguardo l'Autorità, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, ha ritenuto, in linea con le raccomandazioni della Commissione europea sulla non retroattività di misure regolamentari che abbiano impatto sui prezzi, plausibile una revisione regolamentare del processo di disattivazione (e attivazione) ai fini dell'offerta di riferimento 2015.

A tal fine l'Autorità ha svolto alcune preliminari verifiche e valutazioni tecniche che sono state sottoposte al mercato nell'ambito della consultazione pubblica (punti 67-70, allegato B alla delibera n. 135/14/CIR), a cui si rimanda.

V.1.4 Altri contributi, 2014, non inclusi nei panieri ex delibera n. 731/09/CONS

66. Con riferimento ai contributi *una tantum* di ripristino borchia, qualificazione per velocità massima supportata dalla coppia, contributo "massivo" per il passaggio da bitstream a ULL, non inclusi negli ex panieri a *network cap* di cui alle delibere n. 731/09/CONS e n. 578/10/CONS, l'Autorità, analogamente a quanto svolto nel 2013, ha espresso l'orientamento, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, di approvare per il 2014, tenuto conto del costo orario della manodopera che si ritiene di approvare per il 2014 e delle tempistiche considerate ai fini dell'approvazione del listino 2013, i seguenti prezzi:

- *ripristino borchia*: 65,37 €;
- *qualificazione per velocità massima supportata dalla coppia*: 7,69 €;
- *contributo "massivo" per il passaggio da bitstream a ULL*: 24,63 €.

V.1.5 Contributi *una tantum* di nuova introduzione relativi alla co-locazione

Contributo una tantum per spese di rimessione in pristino del sito, di cui alla tabella 9 dell'offerta di co-locazione 2014

67. Si tratta dei costi relativi alle attività di ripristino di un sito effettuate da Telecom Italia a seguito di una richiesta di recesso/rinuncia/disattivazione/dismissione di un sito da parte dell'OAo. Al riguardo Telecom Italia¹⁷ ha proposto una valutazione

¹⁷ L'Autorità, con nota dell'8 maggio 2014, al fine di svolgere gli adempimenti istruttori di competenza, ha chiesto a Telecom Italia le evidenze contabili alla base dei:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

di tale contributo determinando i costi sostenuti per le dismissioni di carattere tecnologico relative, ad esempio, a Stazioni di Energia, Batterie e Climatizzazione, come percentuale dei relativi costi di installazione. Quindi, per ciascuna attività di fornitura Telecom Italia ha stimato il peso percentuale medio (57%), rispetto all'installazione, dell'attività di "Smontaggio" secondo quanto riportato nella tabella seguente:

ATTIVITÀ DI FORNITURA DI:	Smontaggio
<i>Stazioni di Energia</i>	9%
<i>Batterie</i>	37%
<i>Climatizzazione</i>	11%
TOTALE	57%

Nell'offerta di riferimento 2014 Telecom Italia ha, quindi, stimato il contributo "una tantum" per la *rimessione in pristino del sito* applicando la suddetta percentuale del 57% alle condizioni economiche del servizio di *Alimentazione in corrente continua FORFETARIA all'interno dell'edificio di centrale - modulo standard (N3)* a remunerazione dell'attività di dismissione del sistema di infrastrutture. Pertanto, il contributo per "spese di rimessione in pristino del sito" risulta pari a $2.417,31 \times 57\% = 1.377,87$ Euro.

Contributi una tantum per attività di smontaggio/smaltimento per singolo modulo base, di cui alla tabella 10 dell'offerta di co-locazione 2014

68. Analogamente, Telecom Italia ha proposto una stima delle attività di smontaggio/smaltimento dei telai e dei cavi utilizzati in caso di co-locazione OAO come riportato nella seguente tabella¹⁸.

1. *contributi una tantum*, di nuova introduzione rispetto alle offerte di co-locazione degli anni passati, per spese di rimessione in pristino del sito, di cui alla tabella 9 dell'offerta di co-locazione 2014;
2. *contributi una tantum*, di nuova introduzione rispetto alle offerte di co-locazione degli anni passati, per attività di smontaggio/smaltimento per singolo modulo base, di cui alla tabella 10 dell'offerta di co-locazione 2014;
3. *contributi una tantum*, di nuova introduzione rispetto alle offerte di co-locazione degli anni passati, per interventi a vuoto, di cui alla tabella 17 dell'offerta di co-locazione 2014 e del contributo (pari a 78,60 €) previsto qualora l'operatore comunichi a Telecom Italia l'intenzione di annullare un ordine CAMAT.

¹⁸ Per i raccordi di proprietà dell'Operatore pertinenti agli spazi dismessi, quest'ultimo dovrà indicare nella comunicazione di recesso (cfr. Allegato 8 del Manuale delle Procedure) l'intenzione di dismettere gli stessi o l'eventuale utilizzo dei raccordi stessi (se ceduti ad altri Operatori se attestati ad altro modulo proprio, ecc.). Nel caso di mancata indicazione da parte dell'Operatore, Telecom Italia provvederà, dopo 10 giorni dall'invio di un sollecito



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

A = B x C + D		B	C	D
	Contributo (Euro)	Manodopera (min)	Costo orario Manodopera (Euro/ora)	Costo da Capitolato TI
Smontaggio telaio per la predisposizione allo smaltimento tipo N3/N1	31,68			31,68
Smontaggio/smaltimento cavi di bassa frequenza	201,30			201,30
Smontaggio/smaltimento cavi in f.o. (*)	90,96	60	52,40	38,56
Smaltimento rifiuti	37,55	43	52,40	

(*) Nell'OR 2014 è stato arrotondato per difetto a 90,00 Euro.

Contributo una tantum per interventi a vuoto, di cui alla tabella 17 dell'offerta di co-locazione 2014, e del contributo una tantum previsto in caso di annullamento di un ordine CAMAT

69. Tali contributi si applicano nei seguenti casi (cfr. OR co-locazione 2014, pag. 61):

- *Qualora l'Operatore comunichi a Telecom Italia l'intenzione di annullare un ordine CAMAT, nel caso ciò avvenga prima dell'avvio della progettazione esecutiva da parte di Telecom Italia, Telecom Italia provvederà ad annullare tale ordine e all'Operatore sarà addebitato un importo una tantum pari a 78,60 Euro per le attività comunque svolte fino a quel momento.*
- *Per tutti i tipi di cabinet di proprietà dell'Operatore situati su strada e/o interrati, Telecom Italia deve avere garantito, da parte dell'Operatore, l'accesso per le attività di installazione e manutenzione, comprendendo, con tale accesso, anche il rilascio di eventuali permessi concessi dalla pubblica autorità all'Operatore sulla base della richiesta dell'Operatore stesso. Qualora Telecom Italia non possa effettuare tali interventi per indisponibilità/assenza del personale dell'Operatore o assenza della disponibilità dell'impianto, a titolo di ristoro dei costi sostenuti per l'Intervento a Vuoto, Telecom Italia addebiterà all'Operatore le condizioni economiche riportate nella Tabella 17.*

Nella seguente tabella sono riportate le evidenze relative ai contributi in oggetto.

all'Operatore (Funzione dell'Operatore indicata nel modello di dismissione), allo smontaggio e allo smaltimento del raccordo con addebito del relativo contributo previsto nella Tabella 10.

L'Operatore si impegna altresì a lasciare gli spazi liberi da ogni ingombro e/o materiale proprio (telai, apparati, raccordi, strisce, cavetti, materiali di scarto, cartoni, ecc.). In caso di accertata inadempienza da parte dell'Operatore, Telecom Italia provvederà allo smontaggio e allo smaltimento del telaio nonché allo smaltimento dei rifiuti alle condizioni economiche previste nella Tabella 10.

È facoltà dell'Operatore richiedere a Telecom Italia tale apposito servizio di smaltimento (cfr. Allegato 8 del Manuale delle Procedure) per gli elementi di collocazione oggetto di dismissione alle condizioni economiche riportate nella successiva tabella 10.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

	A = B x C	B	C
	Contributo (Euro)	Manodopera (min)	Costo orario Manodopera (Euro/ora)
Per ogni Intervento a Vuoto (dovuto nel caso l'intervento, a seguito di segnalazione di DDI da parte dell'OLO, l'impresa non riscontri la presenza dell'impianto)	75,05	95	47,40
Qualora l'operatore comunichi a TI l'intenzione di annullare un ordine CAMAT	78,60	90	52,40

70. Per le valutazioni dei contributi in oggetto si rimandava al punto 100 dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica (punto 95 nell'ambito del presente provvedimento), ove l'Autorità ha fornito le proprie indicazioni circa le condizioni economiche di quei servizi di co-locazione la cui valorizzazione è essenzialmente dipendente dal costo orario della manodopera.

Ciò premesso si richiedeva, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, agli operatori di fornire proprie indicazioni e valutazioni in merito a quanto sopra prospettato.

V.2 Le considerazioni degli operatori sugli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 135/14/CIR

V.2.1 Le osservazioni degli OAO

V.2.1.1 Considerazioni di carattere generale

Tempistiche

D.18 Alcuni OAO richiedono, in via generale, un'efficientamento delle tempistiche di svolgimento delle attività sottostanti ai contributi *una tantum* al fine di riflettere la progressiva esperienza acquisita dai tecnici di Telecom Italia nel corso degli anni nonché la progressiva automatizzazione dei processi.

Nello specifico, alcuni OAO ritengono eliminabili le componenti di costo dei contributi *una tantum* relative a:

- *gestione manuale dell'ordinativo* (attualmente prevista nel 5% dei casi);
- *fattibilità tecnica*.

Particolari efficientamenti devono essere previsti - secondo alcuni OAO - inerentemente alle attività di realizzazione della permuta e dello spostamento del tecnico. Al riguardo un OAO richiede di applicare, per la realizzazione delle permuta, un tempo di 10 minuti e, per lo spostamento, un tempo di 10 minuti per



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

l'ULL e 12 minuti per l'SLU. Un altro OAO ritiene, invece, che per lo spostamento del tecnico si debba considerare un tempo medio di 3 minuti.

Costo della manodopera

D.19 Alcuni OAO accolgono con favore la proposta dell'Autorità di approvare per il 2014 un costo orario della manodopera inferiore (-1,6%) rispetto a quello approvato per il 2013. Altri OAO, invece, nel richiamare quanto rappresentato nel corso della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 136/14/CIR (OR WLR 2014), ne richiedono una sensibile riduzione (in particolare i valori del costo pieno della manodopera proposti da tali OAO variano tra circa 32 euro/ora a circa 42 euro/ora.

Costo di gestione dell'ordine

D.20 Un OAO, nel ritenere condivisibile un costo di attivazione della *Number Portability* (NP) pari a 4,3 € laddove questo sia aggiuntivo rispetto al costo di attivazione di un contestuale servizio intermedio, non ritiene, tuttavia, plausibile che il costo di gestione ordine (pari a 4,56 euro nel 2013) sia superiore al costo della NP (4,3 euro) atteso che quest'ultimo già comprende una componente relativa alla gestione dell'ordinativo. Richiede, pertanto, una revisione del costo di gestione ordine incluso nei contributi *una tantum*.

D.21 Con riferimento alla componente di costo che valorizza la gestione in automatico dell'ordine ("*ricezione ordinativo e lavorazione automatica*"), alcuni OAO ritengono che il contributo di attivazione CPS non rappresenti più, ad oggi, il riferimento più corretto in ottica di remunerazione dei costi di gestione efficiente. Per la componente di costo in esame gli operatori propongono di utilizzare, ritenendo analoghe le attività sottostanti, il prezzo previsto per la lavorazione, da parte del *donor*, della richiesta di *Number Portability* (pari a 2 euro).

V.2.1.2 Considerazioni di dettaglio su specifici contributi una tantum

Contributi una tantum di disattivazione

Aspetti generali

D.22 Alcuni OAO ritengono che la posizione assunta dall'Autorità, nell'ambito dello schema di provvedimento di cui alla delibera n. 135/14/CIR, sia contraddittoria rispetto ai seguenti due principi dalla stessa stabiliti nell'ambito di precedenti delibere:

- 1) il contributo di disattivazione deve essere corrisposto dall'OAO soltanto a fronte di una cessazione "effettiva", ovvero una cessazione compiuta in



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

assenza di contestuale migrazione o rientro in Telecom Italia ed a condizione che la linea rimanga inattiva;

- 2) il contributo di disattivazione deve essere fatturato soltanto a seguito del puntuale svolgimento, da parte di Telecom Italia, dell'attività di disattivazione della linea, consistente sostanzialmente nella gestione amministrativa della richiesta e nella rimozione fisica della relativa permuta in centrale.

D.23 Tali OAO chiedono, inoltre, chiarimenti in relazione al cosiddetto *grouping* inteso come attività di bonifica massiva svolta periodicamente e che cosa intenda l'Autorità quando parla di "ultimo periodo" di utilizzo dello stesso. Tali OAO ritengono che l'Autorità possa aver appreso del *grouping* (mai citato prima) a seguito delle controversie avviate sui contributi di disattivazione. Le evidenze emerse nei suddetti procedimenti avrebbero, infatti, secondo gli OAO, dimostrato che Telecom Italia non abbia mai svolto nessuna attività di distacco contestuale alla richiesta degli OAO e avrebbero indotto Telecom Italia ad introdurre l'innovativo riferimento al *grouping*, per giustificare il mancato distacco della linea contestualmente alla richiesta.

D.24 Sempre gli OAO di cui ai punti precedenti evidenziano una contraddizione, a proprio dire, da parte dell'Autorità. Questa, infatti, avrebbe dapprima accertato, con delibera n. 747/13/CONS, che il distacco della linea è svolto contestualmente alla richiesta di disattivazione avanzata dall'OAO e che la fatturazione del contributo è effettuata solo a seguito del puntuale svolgimento della suddetta attività e, poi, viceversa, nel presente provvedimento la stessa fa riferimento, per la prima volta, all'attività di *grouping*.

A tale riguardo viene citato un passaggio della delibera n. 747/13/CONS nella quale l'Autorità giudicava anti-economica e non efficiente la proposta di un OAO di effettuare il distacco delle linee inattive solo nel caso in cui occorresse liberare una posizione occupata da una cessazione non precedentemente effettuata per attivare una nuova linea o per la migrazione di una linea preesistente¹⁹. Con lo schema di provvedimento sottoposto a consultazione viceversa - evidenziano gli OAO - l'Autorità riconosce che l'attività di disattivazione delle linee, asseritamente svolta da Telecom Italia per liberare una posizione occupata, ai fini di una nuova attivazione, oppure mediante il *grouping*, sarebbe efficiente e realizzerebbe le economie di scala previste ed imposte.

¹⁹ "L'OLO in buona sostanza propone, ovvero ritiene, in ottica di maggiore efficienza, che tale rimozione venga svolta in sede di attivazione dello stesso cliente con altro operatore. Si rileva che un simile processo implica che le posizioni ai blocchetti OLO rimangano occupate laddove i clienti disattivati non decidessero di riattivare il servizio. Quanto sopra non appare evidenziare una particolare efficienza di un simile processo oltre a non garantire l'integrità della rete stessa" (punto D.106, delibera n. 747/13/CONS).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- D.25 Alcuni OAO, nel ritenere che lo schema di provvedimento sottoposto a consultazione introduce un radicale mutamento della disciplina di settore, ritengono che l'introduzione di nuove disposizioni in materia di contributi di disattivazione debba essere effettuata esclusivamente mediante i procedimenti di regolamentazione ordinaria (ovvero mediante un *iter* regolamentare appositamente dedicato o mediante la *regulation by litigation*) e non utilizzando il procedimento di approvazione dell'offerta di riferimento di Telecom Italia.
- D.26 Parimenti si ritiene che il procedimento in oggetto non possa intervenire nei rapporti economici tra le parti per gli anni precedenti al 2014 o legittimare – *ex post* – l'operato del comportamento tenuto da Telecom Italia per la corresponsione da parte degli OAO dei contributi di disattivazione negli anni passati sino ad oggi.
- D.27 Alcuni OAO ritengono che il fatto che l'Autorità intenda modificare i contributi di disattivazione per il 2015 possa essere letta come la conferma di una illegittima applicazione, da parte di Telecom Italia, dei contributi di disattivazione negli anni precedenti al 2015. In tal caso la predisposizione di nuove condizioni per la riscossione dei contributi di disattivazione non può comportare un disinteresse – o peggio, una sanatoria – di eventuali comportamenti illegittimi posti in essere da Telecom Italia sino ad oggi, i quali devono al contrario essere verificati e perseguiti.

Contributi una tantum di disattivazione per l'anno 2014

- D.28 Alcuni OAO ritengono che avendo l'Autorità appurato che la disattivazione “pura” di una coppia avviene, già dal 2014, in due modalità, ovvero o contestualmente all'attivazione di un'altra coppia o attraverso un procedimento di bonifica massiva (*grouping*), che il contributo di disattivazione dovrebbe subire una sensibile riduzione già per tale anno. In particolare, secondo un OAO, il contributo di disattivazione per l'anno 2014 dovrebbe essere pari al costo di gestione ordine più un costo non superiore a 2 €. Un altro OAO chiede una riduzione di tale contributo per l'anno 2014 ad un valore non superiore a 11,15 € (gestione ordine: 4 €; spostamento (3 minuti): 2 €; permuta (7,5 minuti): 5,15 €). Altri OAO richiedono, invece, la sola fatturazione del costo di gestione ordine (2 €, secondo gli stessi).

Contributi una tantum di disattivazione per l'anno 2015

- D.29 Alcuni OAO, con riferimento alle attività asseritamente svolte da Telecom Italia in modalità *grouping* ed in generale con riferimento al nuovo processo previsto per il 2015, ritengono che tale tema debba essere affrontato tramite un procedimento *ad hoc* e l'avvio di un confronto con tutti gli operatori. Nelle more della conclusione di tale procedimento Telecom Italia dovrà - secondo tali OAO - fatturare esclusivamente il contributo per l'attività amministrativa dell'ordine negli specifici



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

casi attualmente previsti dalla regolamentazione vigente (ovvero cessazione non contestuale alla migrazione o rientro in Telecom Italia).

D.30 Alcuni OAO accolgono con favore la proposta dell'Autorità di rivedere per il 2015 l'impianto regolamentare inerente al processo e ai contributi di disattivazione, purché ciò comporti un'efficientamento dei costi complessivi in capo agli OAO.

Tuttavia, gli stessi evidenziano che l'allocazione di parte dei costi di disattivazione al *donating* in caso di migrazione o cessazione con rientro, ipotizzata dall'Autorità per l'anno 2015, è in contrasto con:

- le previsioni della delibera n. 14/00/CIR, che all'art. 1, comma 4, riporta *“il contributo di disattivazione [...] può essere addebitato solo nel caso in cui la linea disattivata rimanga non attiva, ovvero nel caso in cui l'utente non richieda l'attivazione del servizio verso Telecom Italia o verso altro operatore licenziatario”*;
- le previsioni della delibera n. 69/08/CIR che riporta: *“i contributi di disattivazione sono applicabili solo nel caso in cui la linea disattivata che ritorna in disponibilità di Telecom Italia non sia oggetto di un'attivazione di servizi da parte dell'operatore stesso o di altro operatore (incluso Telecom Italia)”*;
- l'Accordo Quadro Inter-operatore stipulato ai sensi e per gli effetti della delibera n. 274/07/CONS che prevede (art. 13.1) che *“gli eventuali costi di Telecom Italia Wholesale per le migrazioni, così come approvati dall'Autorità, sono remunerati dall'operatore recipient”*.

Gli OAO ritengono, pertanto, più appropriato, a tale specifico riguardo, lasciare la situazione come da Accordo Quadro succitato (previsione di nessun contributo di cessazione in capo al *donating* nell'ambito delle migrazioni o cessazioni con rientro).

Per quanto invece riguarda la proposta di revisione dei contributi di cessazione “pura” per l'anno 2015, un OAO evidenzia che tali contributi dovrebbero essere determinati sulla base di tempistiche non superiori a quelle di seguito riportate:

- Spostamento (Ts): 3 minuti, in virtù dell'elevato numero di attività svolte da un tecnico quando effettua uno spostamento;
- Per Cpura (1), $2 \times T1 + T2 + 2 \times T4 + T5$: 5 minuti complessivi;
- Per Cpura (2), $T1 + T2 + 2 \times T4 + T5$: 4 minuti complessivi.

La modalità di fatturazione di tali contributi dovrà, secondo l'OAO, essere la seguente:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- Gord: in fase di espletamento dell'ordine di disattivazione;
- Cपुरa (1): successivamente alla bonifica massiva. Tale contributo – sottolinea l'OAO - va fatturato con adeguato livello informativo, inserendo in fattura, il numero di ordine e le posizioni liberate per consentire un corretto riscontro. Inoltre, prima dell'avvio della bonifica massiva, Telecom Italia ne deve informare gli OAO;
- Cपुरa (2): in seguito all'ordine di attivazione/migrazione che insiste sulle posizioni da liberare. Anche in questo caso il contributo va fatturato con adeguato livello informativo, inserendo in fattura il numero di ordine di disattivazione, le posizioni liberate e se l'ordine di attivazione/migrazione è un ordine dello stesso OAO anche il numero del nuovo ordine.

D.31 Alcuni OAO evidenziano che nel caso di cessazione a seguito di una migrazione o rientro - analoghe considerazioni sono rappresentate anche nel caso di cessazione di una linea all'atto dell'attivazione di una nuova linea che insiste sulle stesse posizioni sul permutatore - l'individuazione delle posizioni sul permutatore appartiene alle attività già remunerate dal corrispettivo contributo di attivazione/migrazione, mentre la disconnessione fisica della precedente permuta richiede – secondo gli OAO in questione - un tempo praticamente irrilevante (qualche secondo) ed è, quindi, anch'essa un'attività che di fatto è già inclusa nelle attività di attivazione/migrazione in carico al *recipient*. Pertanto, gli OAO ritengono che non debba essere dovuto alcun contributo nei casi di migrazione, di cessazione di rientro e nel caso in cui la linea viene cessata quando se ne attiva un'altra che insiste sulle stesse posizioni. Nei restanti casi (rimozione in *grouping*) gli OAO ritengono congruo l'applicazione di un contributo che ristori i soli costi amministrativi.

Un OAO evidenzia, altresì, che nelle suddette casistiche (migrazione e/o cessazione quando viene attivata un'altra linea) si possono individuare le seguenti fattispecie:

- nel caso in cui la vecchia permuta in essere è sufficientemente lunga per raggiungere la nuova posizione sul lato centrale del permutatore, essa viene disconnessa dalla vecchia posizione che individua l'operatore *donating* e viene tagliata alla lunghezza giusta per la nuova posizione che individua l'operatore *recipient*. In questo modo la permuta viene riutilizzata con un significativo risparmio rispetto alle normali attività di realizzazione di una nuova permuta (dal lato della rete infatti il tecnico non deve fare alcuna attività riutilizzando completamente quella vecchia). Tale casistica accade, secondo gli OAO, circa metà delle volte in quanto è circa del 50% la probabilità che la vecchia permuta sia più lunga di quella necessaria per la nuova realizzazione;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- nel caso in cui la permuta in essere, invece, è troppo corta per essere riutilizzata, essa viene semplicemente disconnessa da entrambi i lati del permutatore e lasciata “*in place*” sul permutatore (verrà recuperata contestualmente ad una eventuale attività di bonifica massiva).

Secondo l’OAO, quindi, la presenza di una vecchia permuta può essere considerato un beneficio positivo in merito alle tempistiche di attivazione/migrazione perché può mettere a disposizione del tecnico preposto una permuta parzialmente riutilizzabile e parzialmente già interconnessa (dal lato rete del permutatore).

D.32 Con riferimento all’attività di bonifica massiva del permutatore, un OAO evidenzia che tale attività viene svolta da Telecom Italia, anche utilizzando imprese esterne, esclusivamente in casi sporadici ed eccezionali per specifiche necessità o aumento elevato dei guasti relativi alla centrale.

Ciò premesso l’OAO evidenzia che, stando ai capitolati oggi in vigore tra le aziende *system* e Telecom Italia, nell’eventualità di una richiesta di bonifica massiva di un permutatore da parte di Telecom Italia, il costo per ogni permuta rimossa è di 1,04 € (pari a 4 punti * 0,26 €). Tale valore, considerando il costo orario della manodopera proposto nella delibera n. 136/14/CIR, corrisponde ad un tempo di lavorazione di 1,5 minuti. Tale valore – sottolinea l’OAO - è giustificato dal fatto che (come evidenziato al punto precedente) la maggior parte delle permutate da recuperare in un’attività di bonifica massiva sono già distaccate da entrambi le estremità del permutatore e giacciono disconnesse sui supporti del permutatore stesso. Per tali permutate occorre esclusivamente sfilare il cavo e smaltirlo. Il costo del trasferimento, considerando un numero molto significativo di permutate dismesse nell’arco di una giornata, è da considerarsi trascurabile.

L’OAO evidenzia, inoltre, che l’attività di manutenzione preventiva, inclusa nel canone ULL, prevede la bonifica periodica del permutatore a seguito del *churn* dei clienti. Per cui, l’eventuale operazione di rimozione permuta al fine di bonificare il permutatore, se necessaria, è già remunerata, secondo tale OAO, all’interno del canone ULL.

Contributi una tantum di attivazione ULL per l’anno 2015

D.33 Per quanto riguarda i contributi di attivazione ULL su linea attiva (A_LA) e non attiva (A-LNA) per l’anno 2015, un OAO richiede una rivalutazione sulla base di tempistiche non superiori a quelle di seguito riportate:

- Tfat (fattibilità tecnica): 3 minuti per LA e 5 min per LNA;
- Spostamento complessivo (T0): 3 minuti;
- Per Linea attiva, 2x T1+T3+2x T4: 10 minuti;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- Per Linea non attiva, $2x T1 + T3 + 2x T4 + T_{Ina}$: 12 minuti.

Permute aggiuntive all'armadio ripartilinea

D.34 Gli OAO ritengono che la stima di Telecom Italia, secondo cui sarebbe necessario eseguire, nel caso di attivazioni su LNA, permute in armadio ripartilinea nel 55% dei casi, sia sovrastimata. Nello specifico gli OAO hanno rappresentato quanto di seguito riportato.

- a. Un OAO ribadisce (aveva già rappresentato tale posizione nella fase pre-istruttoria) che gli interventi che appaiono essere necessari sono dell'ordine del 10%;
- b. Un OAO, nel concordare con la previsione di definire un contributo unico per l'attivazione di una linea ULL non attiva che include anche i lavori aggiuntivi in rete di distribuzione, chiede che venga stabilita una percentuale non superiore al 5-10%. Ciò in quanto – sottolinea l'OAO – la permuta aggiuntiva in armadio di distribuzione risulta essere necessaria solo nei casi di abitazioni di nuova costruzione oppure nei casi di richiesta di una seconda linea nella stessa abitazione;
- c. Un OAO evidenzia che fino a giugno 2010 - come risultante dalle fatture emesse da Telecom Italia nei propri confronti - la percentuale di attivazioni ULL su LNA che richiedevano lavori aggiuntivi in rete di distribuzione era costantemente inferiore al 10%. Improvvisamente, a partire dal mese di giugno 2010, tale contributo è stato fatturato da Telecom Italia in circa il 70%-90% delle attivazioni. Tale situazione è rimasta stabile per circa 4 anni salvo poi, a partire da ottobre 2014, riscontrare un crollo verticale ad un valore prossimo al 10% per arrivare, nei mesi di novembre e dicembre 2014, all'1%.

Tale repentina variazione, non dovuta ad alcuna oggettiva motivazione, dimostra – secondo l'OAO – la causalità con cui Telecom Italia ha fatturato tali contributi. Quanto sopra è confermato - secondo l'OAO - dal fatto che Telecom Italia ha fatturato tale contributo anche per molte linee su rete rigida, ovvero nel caso di linee attestate direttamente in centrale per le quali tale attività non risulta necessaria. L'OAO evidenzia, altresì, che la riduzione del numero delle linee attive rende sempre meno necessario l'intervento all'armadio di distribuzione, se non nel caso di rilegamento di nuove abitazioni dove è probabile che la linea non esista e, quindi, vadano svolte attività aggiuntive anche all'armadio ripartilinea.

Alla luce di quanto sopra l'OAO, nel ritenere che il contributo in questione dovrebbe avere carattere di eccezionalità, chiede che le eventuali attività in rete di distribuzione svolte da Telecom Italia debbano essere rigorosamente



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

documentate affinché possano essere fatturate. L'OAO ritiene, altresì, che tale contributo debba essere necessariamente mantenuto distinto dall'attivazione LNA, in caso contrario si legittimerebbe il comportamento di Telecom Italia di fatturazione per attività non svolte o non necessarie.

D.35 In merito al *tool* di prevendita un OAO propone che Telecom Italia si doti di un apposito *database*, da rendere disponibili *ex ante* agli operatori che acquistano servizi *wholesale*, ove sono contenute le informazioni relative alle linee già predisposte, anche se non utilizzate al momento, sia nell'ottica di una maggiore efficienza nella gestione delle risorse, che in quella di una più elevata trasparenza.

D.36 Un altro OAO evidenzia la necessità che Telecom Italia continui, indipendentemente dal fatto che la remunerazione dell'attività avvenga nell'ambito di un contributo unico, a rendere disponibile il *tool* di prevendita al fine di consentire agli operatori di conoscere in anticipo se per una certa attivazione sarà necessaria la permuta o meno.

Contatto con il quarto referente

D.37 Alcuni OAO richiamano che nell'ambito dell'approvazione dell'OR ULL 2013 l'Autorità ha accolto la richiesta di Telecom Italia di tener conto dell'impegno orario del tecnico di *Open Access* per la gestione telefonica di perfezionamento dell'appuntamento con il cliente finale (*policy di contatto*) e per il contatto con il referente dell'operatore alternativo. A tal fine è stato quindi aggiunto, al contributo di attivazione su LNA, un importo pari a 3,91 € per il ristoro del tempo (quantificato in 5 minuti) necessario allo svolgimento di tali attività. Ciò premesso, gli OAO evidenziano che la remunerazione a Telecom Italia del "quarto referente" è giustificata nei soli casi, considerata la sua natura opzionale, in cui la prestazione è effettivamente richiesta dall'operatore e fornita da Telecom Italia. Si richiede, pertanto, di incorporare, già per il 2014, tale attività dal contributo di attivazione su LNA (ULL e SLU) e, quindi, di definire un apposito contributo che Telecom Italia potrà richiedere all'OAO solo quando tale prestazione viene effettivamente svolta dalla stessa a seguito di una specifica richiesta dell'OAO.

D.38 Un OAO evidenzia che la prestazione del "quarto referente" non è mai stata fornita da Telecom Italia nel corso del 2013, mentre nel 2014 è stata fornita solo in casi rari. Ciò nonostante, tale attività è stata pagata a Telecom Italia in relazione a tutte le attivazioni su LNA. L'OAO richiede, pertanto, che venga effettuata una ponderazione di tale componente di costo, nell'ambito dell'attivazione ULL su linea non attiva, non superiore al 10% dei casi.

Attivazione SLU e ULL per l'anno 2014



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

D.39 Alcuni OAO richiedono una riduzione del contributo di attivazione SLU su linea attiva e non attiva a valori pari, rispettivamente, a 18,92 € (in considerazione di un costo di gestione ordine pari a 2 €, un tempo per la realizzazione della permuta di 10 minuti e un tempo per lo spostamento di 12 minuti) e 26,61 € (in considerazione di un costo di gestione ordine pari a 2 €, un tempo per la realizzazione della permuta di 10 minuti, un tempo per lo spostamento di 12 minuti e un tempo per le attività specifiche su coppia non attiva di 10 minuti).

Un OAO, in particolare, evidenzia che il costo corrisposto da Telecom Italia ai *System* per le attività *on-field* inerenti all'attivazione di una linea attiva/migrazione risulta pari, per l'ULL, a 15 € e, per l'SLU, a 16 € (a fronte di, rispettivamente, circa 31 € e 22 € stimati dall'Autorità).

Migrazione tecnologica

D.40 Nell'ottica di incentivare la progressiva infrastrutturazione degli operatori nell'attuale fase di *roll-out* delle reti FTTC un OAO richiede, nel caso di migrazione massiva delle linee ULL a quelle SLU, l'applicazione di una riduzione (progressiva all'aumentare del numero di ordini sul medesimo armadio) del contributo *una tantum* di attivazione dello SLU. Analoghe considerazioni sono rappresentate in riferimento alle attività di migrazione da *bitstream* a SLU.

Interventi di manutenzione e fornitura a vuoto

D.41 Alcuni OAO ritengono che le tempistiche previste dall'Autorità per gli interventi a vuoto siano eccessive rispetto alle attività effettivamente svolte. Un OAO, in particolare, ritiene che:

- a) possa essere efficientata la tempistica di lavorazione dell'intervento (zero minuti nel caso di fornitura a vuoto, 10 minuti nel caso di manutenzione a vuoto);
- b) possa essere efficientato il tempo di spostamento (30 minuti nel caso di fornitura a vuoto, 10 minuti nel caso di manutenzione a vuoto).

Sempre a tal riguardo, alcuni OAO ritengono che i contributi per gli interventi a vuoto non debbano essere dovuti in mancanza di evidenze documentali dell'effettive attività svolte da parte di Telecom Italia.

D.42 Alcuni OAO evidenziano che nell'offerta di riferimento 2015 Telecom Italia ha esteso la previsione degli interventi di *fornitura a vuoto*, attualmente relativa ai soli casi di cliente irreperibile e rinuncia cliente *on field*, anche ai medesimi casi *on call*. Infatti, nel documento di *Service Level Agreement* – relativo all'offerta di riferimento 2015, al paragrafo 5.1 - Telecom Italia prevede quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

«In particolare, a seguito di un Ordine dell'Operatore, si possono verificare i seguenti casi:

1) nella fase di contatto per la presa/conferma dell'appuntamento (*on call*), il tecnico di Telecom Italia riscontra, ad esempio, i seguenti casi:

- a) il cliente finale/l'Operatore è irreperibile;
- b) il recapito telefonico e/o l'indirizzo del cliente finale/dell'Operatore è errato;
- c) il cliente finale/l'Operatore non è disponibile a prendere/confermare l'appuntamento per l'intervento tecnico presso la propria sede;
- d) nel Nuovo Processo di Delivery, l'Ordine sospeso va in "time-out sospensione" o viene annullato dall'Operatore.

(...) Nei suddetti casi l'Ordine viene chiuso negativamente a causa del cliente finale/dell'Operatore e la causale appropriata è comunicata all'Operatore. Tale evento è identificato come "Intervento di Fornitura a Vuoto" da parte di Telecom Italia».

Al riguardo gli OAO, nel ritenere che l'estensione ai casi *on call* degli interventi a vuoto sia ingiustificata, ne richiedono lo stralcio dall'offerta di riferimento. Del resto, evidenziano gli OAO, solo in caso di interventi *on field*, se correttamente ed effettivamente effettuati, Telecom Italia sostiene un costo per l'uscita da parte del tecnico; mentre nel caso di interventi a vuoto *on call*, l'uscita del tecnico non è necessaria e l'attività di Telecom Italia è già remunerata da quanto previsto per la "Presa dell'Appuntamento" con il cliente.

Contributi una tantum di nuova introduzione relativi alla co-locazione

D.43 Un OAO lamenta come Telecom Italia abbia sorprendentemente introdotto nuovi contributi *una tantum*, quali quelli di *rimessione in pristino del sito e smontaggio/smaltimento* del singolo modulo, a distanza di molti anni dall'introduzione del servizio ULL. Al riguardo l'OAO afferma che, a proprio parere, il sostenimento di tali costi non può essere richiesto da Telecom Italia poiché quest'ultima, da contratto, richiede all'OAO di lasciare la sala nelle condizioni risultanti dal verbale di consegna, che prevede che il sito sia "allestito" e non completamente "vuoto". Del resto, evidenzia l'OAO, i contratti di co-locazione prevedono l'addebito di un costo per l'allestimento del sito, prima dell'avvio del contratto di co-locazione decorrente dalla stipula del "verbale di consegna".

D.44 Con riferimento al contributo di *rimessione in pristino del sito* determinato applicando una percentuale del 57% al costo del servizio di *alimentazione in corrente continua forfetaria*, alcuni OAO ritengono che la suddetta percentuale debba essere applicata esclusivamente alla quota "costi impianti e specifici OLO" e non all'intera voce del costo di alimentazione *forfetaria* che include anche la componente variabile di "energia elettrica" non pertinente alle attività di smontaggio.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

D.45 Un OAO, nell'evidenziare che l'introduzione di nuovi contributi quali quelli in oggetto debbano essere discussi preliminarmente in tavoli tecnici *ad hoc*, evidenzia quanto segue:

- a. i contributi per spese di *rimessione in pristino del sito* e per attività di *smontaggio/smaltimento* non devono essere dovuti per singolo modulo ma, al più, per sito;
- b. il contributo per l'annullamento di un ordine CAMAT deve essere dovuto solo nel caso in cui il numero di ordini annullati supera il 10% degli ordinativi.

V.2.2 Le osservazioni di Telecom Italia

D.46 Telecom Italia evidenzia, rimandando per i dettagli a quanto rappresentato nel corso della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 136/14/CIR, che il costo orario della manodopera risulta essere, sulla base delle evidenze contabili riferite all'esercizio 2012, pari a 48,50 €/h.

D.47 Con riferimento alle osservazioni degli OAO di cui ai punti D.31 e D.32 Telecom Italia, nel richiamare le norme tecniche ed il manuale che regolano l'insieme delle operatività da eseguire al permutatore in occasione di lavori di permuta (precedente punto 58), ribadisce che nel corso delle attività che quotidianamente si svolgono sui permutatori non è possibile e non è consentito in alcun modo il riutilizzo della stessa trecciola in caso di cessazione del servizio fino a quel momento fornito al cliente da un OAO.

Telecom Italia, inoltre, ribadisce che la rimozione delle permutate relative agli ordini di cessazione viene inserita - in una logica di gestione efficiente, considerato il numero estremamente significativo di lavorazioni e di massimo contenimento dei costi effettivi dell'attività, anche a beneficio dell'OAO richiedente - nel processo complessivo di gestione delle permutate al permutatore, casistica che si presta ad un'ottimizzazione dell'impiego delle risorse tramite il cosiddetto "*grouping*" delle attività. Ciò rende sostenibile che nella costruzione del costo del contributo di disattivazione sia riportato un valore per il tempo di spostamento, pari a 15 min., ampiamente inferiore rispetto a quello reale misurato, per lo spostamento del singolo tecnico, sui sistemi WFM a supporto delle attività. Questa attività (rimozione delle permutate relative agli ordini di cessazione), svolta da personale sociale, non è inclusa nel contratto di *System* che prevede attività di *delivery* e *assurance on field*.

Con riferimento all'osservazione di un OAO secondo il quale, nell'eventualità di una bonifica massiva di un permutatore da parte di Telecom Italia, il costo per ogni permuta rimossa sarebbe, stando ai capitolati tra le aziende *System* e Telecom Italia,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

di 1,04 €, corrispondente ad un tempo di lavorazione di 1,5 minuti, Telecom Italia rappresenta quanto segue.

Telecom Italia ribadisce, innanzitutto, che per svolgere le attività tecniche inerenti al distacco di una permuta non si impiega meno di 20 minuti. Pertanto, la stima di 1,5 minuti fatta dall'OAO è, secondo Telecom Italia, oggettivamente non obiettiva.

Si presume – evidenza Telecom Italia - che gli OAO abbiano estrapolato una voce da un contratto che Telecom Italia ha con delle ditte esterne e che riguarda il “*Contratto per Lavori di Rete per attività di Assurance, Delivery-Network Construction*”. In particolare, gli OAO fanno probabilmente riferimento o alle operatività connesse ad una più generale attività di “bonifica del permutatore”²⁰, dove è previsto il recupero delle permutate che a “vista” risultano non attestate o tagliate (quindi senza necessità di individuarle e né ribatterle) e che residuano sul letto delle permutate, oppure al recupero massivo e contestuale delle permutate dovuto ad attività straordinarie al permutatore, come per esempio, la compattazione di una sua parte significativa.

Per quanto invece riguarda l'osservazione di un OAO, di cui al punto D.32, secondo il quale il costo della manutenzione preventiva, inclusa nel canone ULL, già includerebbe i costi relativi alla bonifica periodica del permutatore a seguito del *churn* dei clienti, Telecom Italia rappresenta quanto segue.

Il processo di manutenzione preventiva si pone l'obiettivo di *conservare lo stato di efficienza* della rete e di *prevenire* la futura insorgenza dei guasti, contribuendo in tal modo a ridurre la numerosità degli interventi *on field* di manutenzione correttiva.

Gli **elementi di rete** oggetto dell'intervento di **manutenzione preventiva** sono i seguenti:

- ✓ permutatore
- ✓ armadio
- ✓ palo
- ✓ terminazione
- ✓ terre
- ✓ pressurizzatore
- ✓ cavo primario
- ✓ cavo secondario

²⁰ Per bonifica del permutatore si intendono quegli interventi di natura straordinaria o preventiva, giudicati improrogabili, atti a ripristinare l'infrastruttura complessiva a norma, per es. ad alleggerire i letti delle permutate che provocano ingestibilità/guasti dal punto di vista realizzativo/manutentivo degli impianti e che riguardano, generalmente, una molteplicità di cavi attestati al permutatore.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Le **attività** sottese al processo di manutenzione preventiva sono le seguenti:

- a) *trend analysis* su guastabilità e raccolta esigenze provenienti dal territorio
- b) pianificazione e progettazione degli interventi
- c) programmazione Operativa
- d) esecuzione Interventi Bonifica
- e) controllo Qualità e Sicurezza
- f) definizione delle norme tecniche da rispettare nell'esecuzione delle attività
- g) progettazione ed ingegnerizzazione degli strumenti e delle dotazioni da utilizzare

Tutte le attività non *on field* di manutenzione preventiva sono svolte esclusivamente dal personale sociale di Telecom Italia, mentre gli interventi *on field* di **bonifica sui suddetti elementi di rete** possono essere assegnati, in quota parte, anche alla manodopera di impresa.

Si tratta, inoltre, di interventi “*pianificati e progettati*” in funzione di differenti esigenze:

- ripristino dell'efficienza dell'infrastruttura complessiva
- di natura **mandatoria**, ovvero volti a garantire la **sicurezza** dei lavoratori e degli impianti.

Con particolare riferimento all'elemento di rete del permutatore, Telecom Italia evidenzia quindi che gli interventi di manutenzione preventiva, qualora pianificati/progettati, se da un lato sono finalizzati alla messa in sicurezza (es. manutenzione scale permutatore) o ripristino dell'efficienza dell'infrastruttura permutatore (es.: compattazione e/o sostituzione dei blocchetti, delle mascherine, dei copricontatto per obsolescenza), dall'altro lato rappresentano una quota residuale dell'intero – e più ampio - processo di manutenzione preventiva della rete di accesso.

In tale quota non rientrano gli interventi al permutatore relativi alle attività di distacco, recupero e smaltimento delle permute correlati agli ordini di cessazione.

La voce “permute” nell'ambito della bonifica al permutatore, come indicato in precedenza, fa riferimento all'attività di recupero delle permute che a “vista” risultano non attestate o tagliate (quindi senza necessità di individuarle e né ribatterle, come nel caso delle linee cessate) e che residuano sul letto delle permute oppure al recupero massivo e contestuale delle permute dovuto ad attività straordinarie al permutatore, come per esempio, la compattazione di una sua parte significativa.

Pertanto, la possibilità di un *double counting* paventata dall'OAO, tra le attività di manutenzione preventiva e le attività di cessazione, non ricorre in quanto trattasi di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

attività/processi che hanno scopi e finalità differenti e quindi non sovrapponibili. Telecom Italia osserva che la stessa rilevazione sui sistemi aziendali di *Open Access* prevede codici di lavoro distinti e ben definiti.

D.48 Telecom Italia concorda con le considerazioni dell'Autorità in merito alla revisione per l'anno 2015 del processo sottostante le attivazioni/disattivazioni e alla conseguente rivalutazione dei relativi contributi. In particolare, Telecom Italia ha fornito le seguenti stime dei tempi di svolgimento delle singole attività:

- a. individuazione di una posizione - montante, livello, nodo, paglietta - sul permutatore: **T1 = 5 minuti**;
- b. ribattitura della permuta (in fase di cessazione): **T2 = 10 minuti**;
- c. approvvigionamento e stesura di una permuta (in fase di attivazione): **T3 = 5 minuti**;
- d. distacco o attacco di una permuta: **T4 = 2,5 minuti**;
- e. recupero della permuta (trecciola) rimossa e smaltimento: **T5 = 5 minuti**.

Al riguardo, Telecom Italia ha altresì rappresentato che, sia nei casi di cessazione "pura" sia nei casi di cessazione svolta nell'ambito dell'attivazione di una nuova linea, incluso migrazione o cessazione per rientro, la modifica dello schema di *pricing* relativo alla valorizzazione del contributo di cessazione comporta delle modifiche tecniche ai processi che Telecom Italia sta analizzando in modo approfondito.

D.49 Si richiama che, con *news* pubblicata in data 31 luglio 2015 sul proprio portale *wholesale*, Telecom Italia ha informato gli operatori che intende modificare la modalità di fatturazione ed i costi del contributo di disattivazione delle linee ULL e ULL/Dati prevedendo, in particolare, quanto segue:

- una prima *tranche*, riferita principalmente alle attività cd. amministrative di gestione dell'ordine, che sarà fatturata, successivamente alla data DRO (Data Ricezione Ordine), all'esecuzione della cessazione amministrativa della linea²¹. Il costo previsto da Telecom Italia per tale attività, nelle more dell'approvazione dell'Autorità, è pari a 5,16 euro (in assenza di *number portability*) o 7,06 euro (con *number portability* con Telecom Italia *Donor*);

²¹ Tale evento sarà comunicato con una nuova specifica notifica di cessazione amministrativa che - in ottica di continue implementazioni, anche aggiuntive rispetto a quanto previsto dalla regolamentazione di settore, delle informative nei confronti degli Operatori - sarà aggiunta da Telecom Italia nel tracciato record per introdurre, nelle comunicazioni verso gli Operatori, una evidenza aggiuntiva dello specifico evento. Si conferma che la cessazione dei canoni della linea ha corso alla DRO, essendo invariato quanto già oggi in atto.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- una seconda *tranche*, riferita principalmente alle attività cd. tecniche di gestione dell'ordine di disattivazione della linea, che sarà fatturata, anche con valenza di notifica dello specifico evento, alla data di distacco della permuta. Il costo previsto da Telecom Italia per tale attività, nelle more dell'approvazione dell'Autorità, è pari a 23,44 euro.

D.50 Telecom Italia rappresenta che sulla base dell'estrazione dai propri sistemi aziendali dei dati relativi a circa 873.700 attivazioni ULL su Linea Non Attiva effettuate su tutto il territorio nazionale, nel periodo gennaio – novembre 2014 emerge che per circa 467.200 delle suddette attivazioni è stata necessaria una attività specifica presso l'armadio ripartilinea e, quindi, con un'incidenza del 53,47%. Tale percentuale - come rappresentato da Telecom Italia nel prosieguo delle attività istruttorie - si è attestata a dicembre 2014 a circa il 57% e risulta in crescita nel periodo gennaio – ottobre 2015 (65% circa), ciò essenzialmente per effetto dell'aumento della domanda dei servizi FTTC che, utilizzando solo la tratta in secondaria, comportano necessariamente l'interruzione dei percorsi in rete di distribuzione.

D.51 Con riferimento all'affermazione di un OAO secondo il quale *“la permuta aggiuntiva in armadio di distribuzione risulta necessaria in due specifici casi: abitazioni di nuova costruzione; richiesta di seconda linea nella stessa abitazione che avviene prettamente per le richieste Corporate”*, Telecom Italia fa presente quanto segue. Il numero di permutate in armadio, realizzate da Telecom Italia per i due casi citati dall'OAO, rappresentano un numero piccolo rispetto alla totalità delle permutate complessivamente eseguite. I casi numericamente significativi in cui vengono eseguite le permutate in armadio sono:

- a. sedi cliente già servite, per le quali sia il servizio fonia che quello dati non è attivo. In questo caso il percorso di rete è precablato, ma questo spesso viene utilizzato - interamente o nelle sue singole parti (in primaria e/o secondaria) - per servire abitazioni limitrofe. Questo caso rappresenta la parte più consistente degli interventi in armadio ripartilinea, quando poi arriva la richiesta di attivare un servizio di accesso per la sopra citata sede cliente;
- b. costruzione di un nuovo impianto utilizzando percorsi di rete libera in primaria a seguito dell'erogazione di servizi FTTCAB (SLU, VULA, BTS NGA, servizi da armadio per la clientela *retail* di TI). Il modello di fornitura di questi servizi prevede la disaggregazione del percorso di rete all'armadio ripartilinea, l'utilizzo della sola secondaria e la “liberazione” della primaria che può essere utilizzata per la costruzione di un nuovo impianto effettuando una permuta in armadio verso un percorso di secondaria, quando poi arriva la richiesta di attivazioni di una linea ULL LNA.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

D.52 Per quanto riguarda la proposta di un OAO di rendere disponibile a cura di Telecom Italia un apposito DB contenente le informazioni relative alle linee già predisposte, Telecom Italia fa presente che tale DB non sarebbe di alcun beneficio per l'OAO al fine di capire se per una data linea è necessario o meno effettuare una permuta in armadio. Ciò in quanto, come già riportato in precedenza, i percorsi anche se predisposti vengono utilizzati di frequente sia per attività di *provisioning* che di *assurance* di servizi forniti in centrale (es. cambio coppia in *assurance* per migliorare le prestazioni/spostare clienti attestati su coppie non immediatamente riparabili) e per la realizzazione e l'*assurance* di servizi disaggregati in armadio. Di conseguenza, vista l'elevata movimentazione di queste linee, un DB fornito agli OAO con una cadenza periodica non sarebbe comunque utile agli stessi per avere evidenza della situazione reale in campo al momento della richiesta dell'ULL LNA.

D.53 Telecom Italia rappresenta che il costo aggiuntivo su LNA è stato introdotto come ristoro dei tempi necessari allo svolgimento delle seguenti attività introdotte con il NPD:

- gestione telefonica di perfezionamento dell'appuntamento con il cliente finale (*policy di contatto*);
- contatto con il referente dell'operatore alternativo (*quarto referente*).

Il tempo di lavorazione associato al suddetto contributo aggiuntivo, pari a 5 minuti come indicato dall'Autorità, è un tempo medio che tiene conto sia dei casi in cui le suddette attività vengono svolte nei tempi minimi (es: appuntamento perfezionato al primo contatto con il primo referente indicato dall'OAO e nessuna necessità di contatto con il quarto referente *on field*) sia dei casi in cui le suddette attività vengono svolte nei tempi massimi (es: 5 tentativi di perfezionamento dell'appuntamento eseguiti in 2-3 giorni lavorativi consecutivi e con i 3 distinti referenti indicati dall'OAO e con la necessità di contatto con il quarto referente *on field* per una durata di almeno 10 minuti).

Ciò detto, Telecom Italia ritiene non praticabile la richiesta di scorporare tali attività dal contributo di attivazione su LNA in quanto ciò necessiterebbe la declinazione di numerosi e diversi contributi di attivazione che tengano conto, di volta in volta, dei puntuali tempi di lavorazione per tutte le durate che si possono presentare nelle diverse casistiche comprese tra il tempo minimo e il tempo massimo di lavorazione.

D.54 Con riferimento all'osservazione degli OAO di cui al punto D.42, Telecom Italia evidenzia preliminarmente che tale osservazione è relativa all'Offerta di Riferimento 2015 e come tale andrebbe riportata nell'ambito del relativo procedimento di approvazione. Ciò premesso, Telecom Italia fa comunque presente che un intervento di fornitura è definito "a vuoto" quando le attività richieste dall'OAO sono svolte da Telecom Italia invano in quanto non è possibile attivare il



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

servizio al cliente finale per motivi non dipendenti da Telecom Italia. Infatti, in questo caso Telecom Italia non fattura all'OAO nessun contributo di attivazione, pertanto i costi per le attività svolte da Telecom Italia devono essere necessariamente ristorate dal contributo specifico per "intervento a vuoto". Quindi, in tale ambito, è da considerarsi "a vuoto" sia un intervento *on field* sia un intervento *on call*. Infatti, in entrambi i casi Telecom Italia ha effettuato attività che non sono remunerate dal contributo di attivazione non essendo stato possibile attivare il servizio.

D.55 Contributo di remissione in pristino dello stato dei locali. Al riguardo Telecom Italia evidenzia che tale contributo, al di là della denominazione, trova la propria giustificazione nel principio che Telecom Italia deve recuperare i costi che la stessa sopporta per mettere a disposizione i locali dove viene fornito il servizio di ospitalità. Tale contributo deve essere, quindi, considerato come una voce di costo del servizio di co-locazione non vincolato al rapporto locativo. Telecom Italia, infatti, per rendere disponibili i propri siti per la co-locazione è stata obbligata, a compiere, seppur remunerata, alcuni lavori di allestimento per ospitare le apparecchiature dell'Operatore alterando l'originale stato dei luoghi. Detta in altri termini, evidenzia Telecom Italia, se l'obbligo di co-locazione non fosse intervenuto, Telecom Italia non avrebbe mai provveduto a fare i lavori di predisposizione e, pertanto, non avrebbe mai alterato lo stato originario dei luoghi suddetti.

Pertanto, con riferimento all'osservazione dell'OAO di cui al punto D.43, Telecom Italia evidenzia che se, da un lato, è vero che il locale è consegnato "allestito", dall'altro, è altrettanto vero che il locale viene allestito appositamente per essere consegnato all'Operatore e, pertanto, la situazione originaria del locale non è quella di "locale allestito" ma risulta essere quella di "locale non allestito". Dunque, al momento della riconsegna dello stesso, l'Operatore, analogamente a quanto previsto per il contributo per le spese di allestimento, è tenuto a pagare un contributo per riportare i luoghi allo stato originario, la qual cosa prevede non solo la rimozione di quanto introdotto nei locali (apparati, cavi, telai/rack e raccordi) ma anche i lavori di smaltimento e disallestimento della sala.

Alla luce di quanto sopra, Telecom Italia ritiene opportuno, per evitare fraintendimenti, denominare il contributo richiesto con il termine di "*contributo standard per il disallestimento del sito*".

D.56 Contributi per lo smontaggio/smaltimento del singolo modulo. Tali contributi – evidenzia Telecom Italia – sono previsti nel caso in cui l'Operatore nel liberare il sito lasci propri materiali da smaltire (quali ad es. cavi, imballaggi, telai/rack, vecchi apparati, ecc.). In tal caso, se Telecom Italia è costretta a procedere alla rimozione e/o smaltimento di tali materiali, è corretto che tali costi vengano remunerati dall'Operatore. Lo stesso deve avvenire quando sia lo stesso Operatore a richiedere detto smontaggio/smaltimento a Telecom Italia.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- D.57 Telecom Italia, nel condividere l'osservazione degli OAO di cui al punto D.44, rappresenta che ricalcolerà il contributo di *rimessione in pristino del sito* applicando la percentuale del 57% esclusivamente alla componente “*costi impianti e specifici OLO*” del servizio di alimentazione in corrente continua.
- D.58 Con riferimento alle osservazione degli OAO di cui al punto D.45 (lettera a), Telecom Italia conferma che trattandosi di un contributo per costi di *rimessione in pristino del singolo modulo* e per costi di *attività di smontaggio/smaltimento* riferiti al singolo modulo, la loro valorizzazione è stata effettuata sulla base dei costi afferenti al singolo modulo base.
- D.59 Per quanto invece riguarda l'osservazione sul contributo per l'“annullamento di un ordine CAMAT” (punto D.45, lettera b), Telecom Italia chiarisce che lo stesso è dovuto nel caso in cui sono annullati dall'OAO tutti gli ordinativi degli armadi ripartilinea in esso contenuti. Pertanto non è dovuto, come erroneamente interpretato, ad ogni annullamento di un armadio ripartilinea singolo contenuto in un ordine CAMAT.

V.3 Le conclusioni dell'Autorità

Tempistiche

- D.60 In via preliminare l'Autorità osserva, con riferimento alla richiesta degli OAO di generale riduzione delle tempistiche delle attività sottostanti ai contributi *una tantum* di cui al punto D.18, che i contributi *una tantum* sono stati rivalutati dall'Autorità laddove siano emersi adeguati e oggettivi elementi istruttori a giustificazione di tale intervento.

Costo orario della manodopera

- D.61 Con riferimento al costo orario della manodopera per l'anno 2014, si richiama che l'Autorità agli esiti della consultazione pubblica nazionale relativa all'offerta WLR 2014 (a cui si rimanda per gli specifici dettagli), ha approvato un valore di 46,14 €/h, confermando gli orientamenti preliminarmente espressi in allegato alla delibera n. 136/14/CIR. Tale valore è stato confermato nella delibera n. 623/15/CONS di analisi di mercato. Si ritiene, pertanto, tale valore acquisito ai fini del presente procedimento.

Costo di gestione ordine

- D.62 In merito alla richiesta degli OAO di rivalutazione della componente di costo relativa alla gestione dell'ordine (punti D.20-D.21), l'Autorità ritiene che il grado di maturità e di efficienza raggiunto nella gestione degli ordinativi consenta di ritenere trascurabile la quota parte di ordini lavorati manualmente. Al riguardo si rappresenta, ai fini della presente offerta, che l'Autorità ha svolto un primo efficientamento. Si fa altresì presente, preliminarmente e senza escludere ulteriori efficientamenti, che il richiamo degli OAO al costo per la gestione dell'ordinativo



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

di *number portability* da parte del *donor*, di cui alla delibera n. 92/12/CIR e pari a 2 Euro, fa riferimento a diverse attività sottostanti ed è stato determinato dall’Autorità con delibera n. 92/12/CIR in ottica *cost-oriented* (al netto di alcune componenti di costo quali i “*costi legati all’utilizzo dei sistemi informatici per la gestione delle richieste di NP*”) considerando un ipotetico operatore efficiente e sulla base di un *benchmark* internazionale “*tenendo conto dell’esperienza degli altri Stati Membri dell’Unione Europea, come indicato dall’art. 10, comma 1, lettera b) della delibera n. 4/CIR/99 e dalla direttiva 2009/136/CE*”. L’Autorità ritiene, pertanto, di confermare l’approccio seguito nello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, ovvero di considerare per la componente di costo “gestione ordine automatico” il valore relativo all’attivazione CPS approvato per il 2013 (4,56 €) seppur prevedendo, per quanto sopra premesso, che tale componente di costo sia applicata al 100% dei casi in luogo della media ponderata (95% gestione automatica, 5% gestione manuale) utilizzata nello schema di provvedimento in consultazione. Pertanto, i contributi *una tantum* per l’anno 2014 sono rivalutati considerando un costo associato alla gestione dell’ordinativo pari a 4,56 euro, in luogo di 5,10 euro considerati nello schema di provvedimento in consultazione. Qualora con l’attivazione del servizio sia richiesta anche la NP, al contributo di attivazione viene aggiunto il valore di 4,3 € relativo a tale specifica prestazione, come approvato per tale anno con la delibera n. 52/15/CIR (adottata agli esiti della consultazione pubblica di cui alla delibera n. 71/14/CIR).

Contributi una tantum di disattivazione per l’anno 2014

D.63L’Autorità, con riferimento alle osservazioni di carattere generale sollevate dagli operatori, richiama quanto già ampiamente argomentato nell’ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica circa il quadro regolamentare vigente e il processo tecnico sottostante la disattivazione delle linee di accesso della rete in rame. Si richiama, in particolare, quanto di seguito riportato.

D.64In relazione al punto 1) dell’osservazione di cui al paragrafo D.22 si rimanda a quanto richiamato ai paragrafi 57 e 58 dell’allegato B alla delibera n. 135/14/CIR (punti 55-56 sopra riportati). In tale sede l’Autorità si è limitata a richiamare il quadro regolamentare vigente da diversi anni.

In particolare, l’Autorità ha richiamato il concetto di cessazione “effettiva”, di cui al punto 22 dell’Allegato B alla delibera n. 91/08/CIR, che si ha ***quando l’utente finale non effettua alcuna migrazione verso altro Operatore o rientro in Telecom Italia***. Tale chiarimento è stato ripreso nell’offerta 2012, approvata con le delibere nn. 36/12/CIR e 93/12/CIR. In tale offerta, infatti, nell’elencare i diversi casi di cessazione, viene ribadito che il contributo di disattivazione non è dovuto unicamente in occasione:

- a) delle cessazioni conseguenti a un “rientro”; e



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- b) delle cessazioni conseguenti a una “migrazione” verso altro operatore.

In tutti gli altri casi il contributo di disattivazione è invece sempre dovuto, anche, ovviamente, nei casi in cui la linea sia stata poi riattivata al di fuori di un processo di rientro o migrazione. Nel presente provvedimento, pertanto, l’Autorità non ha riportato alcun diverso orientamento, in relazione al concetto di *cessazione effettiva*, limitandosi semplicemente a richiamare il quadro regolamentare vigente da anni.

L’affermazione di cui al punto 2) dell’osservazione dell’operatore trova altresì risposta in quanto già ampiamente argomentato dall’Autorità ai paragrafi 56 e 59 dell’allegato B alla delibera n. 135/14/CIR (punti 54 e 57 sopra riportati). Si è, infatti, chiarito che il “*Manuale delle procedure inerente ai servizi di accesso disaggregato a livello di rete locale di Telecom Italia 2001*” (in allegato 1 all’offerta di riferimento del 3 aprile 2002, paragrafi 3.6.1-3.6.4) prevede che nella richiesta di disattivazione di accesso disaggregato, l’OAO deve fornire la posizione ove rimuovere la coppia in rame nel blocchetto sul permutatore di confine (accesso disaggregato alla rete in rame). La rimozione della permuta è, quindi, un’attività prevista. Si chiarisce, inoltre, che a seguito della disattivazione del servizio, Telecom Italia procede alla fatturazione all’OAO, nel caso in cui la linea disattivata rimanga non attiva, ovvero nel caso in cui l’utente, che cessa, non richieda l’attivazione del servizio verso Telecom Italia o verso altro Operatore. E’ ovvio che non viene indicato alcun limite temporale per l’inattività della linea. Questa può rimanere non attiva, ad esempio, per due mesi e poi riattivata. Ciò non rileva ai fini del pagamento del contributo di disattivazione da parte dell’OAO.

A tale riguardo nel corso delle attività pre-istruttorie, Telecom Italia ha chiarito che quando arriva una richiesta di cessazione di un servizio *Wholesale* da parte di un OAO, la stessa procede con le seguenti attività:

- si espletano subito sia le attività di gestione amministrativa (ad es. aggiornamento dei *database* interni, indicazione del cambio di stato del doppino ai sistemi di fatturazione, ecc...), in modo da interrompere la fatturazione verso l’OAO del canone mensile, sia le attività tecniche necessarie per la disattivazione del servizio di accesso e la riconfigurazione degli instradamenti di rete (ad es. la configurazione del nuovo instradamento sui nodi di Rete Intelligente, l’associazione di una specifica fonia al numero cessato, ecc..);
- la rimozione delle permutate relative agli ordini di cessazione viene inserita - in una logica di gestione efficiente e considerato il numero estremamente significativo di lavorazioni e di massimo contenimento dei costi effettivi dell’attività - nel processo complessivo di gestione delle permutate al permutatore svolto in occasione di lavori da eseguire in centrale (cosiddetto “*grouping*” delle attività). Ciò rende sostenibile la valorizzazione, nel costo



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

del contributo di disattivazione, di un tempo di spostamento pari a 15 minuti, ampiamente inferiore rispetto a quello reale misurato sui sistemi WFM (analogamente anche nel calcolo del costo di attivazione di una linea ULL il valore di 15 minuti è inferiore rispetto a quello reale misurato sui sistemi).

D.65 In relazione all'osservazione di cui al punto D.23 si evidenzia che l'Autorità, con riferimento al *grouping*, ha parlato di "ultimo periodo" semplicemente in relazione al fatto che lo specifico processo e termine tecnico "*grouping*" (caratterizzato da determinate periodicità, dimensioni e organizzazione aziendale) è emerso nell'ambito delle recenti istruttorie controversiali citate. Tuttavia, da un punto di vista regolamentare, come chiarito in replica alle osservazioni di cui al paragrafo D.22, il fatto che le attività fisiche di disattivazione venissero "raggruppate" e, quindi, svolte non in corrispondenza a ogni singolo ordine, è stato oggetto di specifica e puntuale regolamentazione sin dalla delibera n. 14/00/CIR.

Infatti, come chiarito al paragrafo 54 della delibera n. 135/14/CIR (punto 52 sopra riportato), la delibera succitata, con specifico riferimento all'attività di realizzazione tecnica inclusa nell'ambito del contributo di attivazione/cessazione, riporta che "L'attività consiste essenzialmente nella disconnessione e riconnessione delle coppie in rame, e richiede circa 15 minuti di lavoro. Inoltre, vanno considerati i tempi di spostamento del tecnico, tenuto conto che non tutti i siti di centrale sono presidiati. L'Autorità ritiene ammissibile prevedere 15 minuti di viaggio. Tale tempo tiene conto delle economie di scala ottenibili da ogni spostamento, ovvero che il tecnico eseguirà più interventi".

Si ribadisce, pertanto, che quanto sopra riportato evidenzia che la valorizzazione economica della cessazione di una linea ULL tiene conto del fatto che Telecom Italia dovrà svolgere, nell'ambito dello stesso spostamento presso la centrale, un numero imprecisato di disconnessioni (cosiddetto *grouping* come tecnicamente indicato da Telecom Italia), in modo da poter ottenere le previste e imposte economie di scala (economie sulla base delle quali è stato calcolato fino ad oggi il contributo di disattivazione). La gestione della modalità di ottimizzazione dei processi (periodicità, modalità, personale coinvolto), per il contenimento dei costi, mediante "raggruppamento" delle attività di cessazione rimane nella autonomia del soggetto regolato, in assenza di specifiche ulteriori prescrizioni normative.

D.66 In relazione a quanto riportato al paragrafo D.24 si rappresenta quanto segue. La valutazione dell'Autorità, di cui alla delibera n. 747/13/CONS, citata dal rispondente, veniva svolta in relazione ad una specifica richiesta di un operatore. Quest'ultimo, infatti, evidenziava (punto D.89 della citata delibera) che *le attività remunerate dal contributo di disattivazione per i servizi di accesso disaggregato includono anche le attività di rimozione della permuta che determinano la parte prevalente dell'importo. Al riguardo l'OLO ritiene, tuttavia, che tale attività di*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

mera rimozione della permuta non sia in alcun modo necessaria, essendo invece più ragionevole che un intervento sull'elemento della rete sia effettuato dal tecnico solo nel momento in cui quell'elemento di rete sul quale era stata effettuata a suo tempo la permuta debba essere riutilizzato per la predisposizione di un nuovo servizio (su richiesta di un operatore o della stessa Telecom Italia).

Al riguardo l'Autorità ha replicato, al paragrafo D.106 della suddetta delibera, che *l'OLO in questione appare disegnare un processo di disattivazione, a suo dire maggiormente efficiente, diverso da quello previsto per il contributo in questione nella delibera n. 69/08/CIR. In tale sede l'attività di disattivazione prevede, in particolare, la rimozione della permuta che attesta il doppio del cliente al blocchetto OAO, sul permutatore di Telecom Italia. L'OAO in buona sostanza propone, ovvero ritiene in ottica di maggiore efficienza, che tale rimozione venga svolta in sede di attivazione dello stesso cliente con altro operatore. L'Autorità rilevava che un simile processo implica che le posizioni ai blocchetti OLO rimangano occupate laddove i clienti disattivati non decidessero di riattivare il servizio. Quanto sopra non appare evidenziare, aggiungeva l'Autorità, una particolare efficienza di un simile processo oltre a non garantire l'integrità della rete stessa. Viceversa Telecom Italia, con l'attuale processo, una volta disattivato un cliente ed in assenza di contestuale riattivazione ad altro OLO (migrazione), sconnette la permuta e rende disponibile, nei propri sistemi, la coppia cliente ad un prossimo operatore.*

A tal riguardo si evidenzia che quanto sopra richiamato, in relazione al processo di disattivazione, è in linea con la ricostruzione tecnica svolta nell'ambito della delibera n. 135/14/CIR. Si è infatti rilevato che, indipendentemente dal momento in cui Telecom Italia svolge l'attività tecnica, questa mediamente corrisponde alla stessa tempistica $T1+T2+2*T4+T5$ (a cui si aggiunge $Ts+T1$ laddove l'attività sia svolta nell'ambito del *grouping*). Ciò dimostra che il processo proposto dall'operatore non avrebbe prodotto alcun efficientamento delle tempistiche tecniche, dovendosi comunque rimuovere le permutate al momento dell'attivazione di altri clienti. Inoltre, la mancata rimozione delle permutate (secondo l'OAO le permutate andrebbe rimosse solo qualora fosse necessario al fine dell'attivazione di un'altra linea) avrebbe aumentato lo stato di "disordine" delle centrali rendendo meno efficienti le operazioni sul permutatore oltre ad aumentare i rischi di errori umani e guasti con disservizi per i clienti. In aggiunta l'Autorità chiarisce che un processo che non prevede mai la rimozione delle permutate è ben diverso da un processo che ne prevede la rimozione periodica al fine di sfruttare le conseguenti economie di scala e di scopo oltre a tenere ordinato il permutatore, risorsa scarsa. In altri termini, con l'attuale processo, se dopo un certo lasso di tempo non interviene alcuna richiesta di attivazione, le permutate vengono comunque rimosse, mentre secondo il processo ipotizzato dall'OAO le permutate rimarrebbero sempre connesse fino alla nuova attivazione. Si aggiunge che, nel passaggio citato della delibera n. 747/13/CONS, l'Autorità non indica in alcun punto che alla richiesta di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

cessazione segue la *immediata* rimozione della permuta, come si cercherebbe di desumere, in quanto ciò sarebbe in contraddizione con la valorizzazione del contributo che prevede, al fine di contenere i costi unitari, il raggruppamento delle attività. Un processo che non prevede tale raggruppamento sarebbe inefficiente e, di conseguenza, comporterebbe un costo unitario molto maggiore per l'OAO. Basti pensare che per ogni disattivazione l'OAO dovrebbe pagare, per intero, il costo dello spostamento che, se si ipotizza la media di un'ora, sarebbe pari a circa 46 euro. Ciò farebbe aumentare il contributo di cessazione da circa 28 euro a circa 74 euro.

D.67 In relazione all'osservazione di cui al paragrafo D.25 si rappresenta, come anche chiarito nell'ambito della delibera n. 623/15/CONS di analisi di mercato e alla Commissione europea, che l'approvazione dell'offerta di riferimento da sempre rappresenta un ambito di integrazione o modifica della normativa vigente. Prova lampante ne è la stessa delibera n. 747/13/CONS, laddove l'Autorità ha definito il quadro regolamentare per il 2013 nelle more del completamento della nuova analisi di mercato.

D.68 In relazione a quanto riportato al paragrafo D.26 appare opportuno chiarire che il presente procedimento, previo un chiarimento sul quadro regolamentare vigente, approva i contributi *una tantum* per l'anno 2014. I contributi *una tantum* dovuti dagli operatori per gli anni precedenti sono stati già approvati nei procedimenti relativi agli anni di competenza.

D.69 In relazione a quanto riportato al paragrafo D.27 si rimanda a quanto sopra già chiarito in risposta ai paragrafi D.22 -D.26.

D.70 Ciò premesso l'Autorità, con specifico riferimento al contributo di disattivazione ha svolto una analisi tecnica, ipotizzando una definizione di un modello di costo di maggior dettaglio, come di seguito riportato:

	COSTO DI CESSAZIONE
<i>Nel corso di grouping</i>	$Gord + (Ts + 2 * T1 + T2 + 2 * T4 + T5) * \text{costo manodopera}$
<i>Nel corso di attivazione</i>	$Gord + (T1 + T2 + 2 * T4 + T5) * \text{costo manodopera}$
<i>Nel corso di migrazione/cessazione con rientro</i>	$(T1 + T2 + 2 * T4 + T5) * \text{costo manodopera}$

Per semplicità, trascurando un termine T1 che si ha nel *grouping*, a parte il costo di gestione dell'ordine, il costo della parte tecnica è, in tutti i casi pari a:

$$(T1 + T2 + 2 * T4 + T5) * \text{costo manodopera} = T * \text{costo manodopera}$$



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Nel seguito si indica con T il parametro rappresentativo dell'attività tecnica al permutatore.

Il nuovo modello consiste, sostanzialmente, nello sbinamento del costo sostenuto per cessare tecnicamente la linea, rispettivamente, nell'ambito del *grouping* e dell'attivazione di una nuova linea, e che nel modello finora vigente è rappresentato come media dei due casi (modello che potremmo definire semplificato).

A ciò si aggiunge la rappresentazione di dettaglio dei costi di cessazione della linea nell'ambito delle migrazioni, oggi, sempre per una rappresentazione semplificata, non pagati.

L'Autorità ha acquisito che, ad oggi, i volumi in gioco per le cessazioni e migrazioni corrispondono alle seguenti proporzioni rispetto al totale delle cessazioni N avvenute nell'anno.

Cessazioni "pure"	
-di cui svolte nell'ambito dell'attività di grouping	21,6%
-di cui svolte nell'ambito dell'attivazione di una nuova linea	29,9%
Cessazioni a seguito di Migrazioni/cessazioni con rientro da linee ULL	48,5%
Totale	N

La somma ad oggi fatturata è pari a:

$$C = N*(0,216+0,299)*28,17 \text{ euro} = N * 14,51 \text{ euro}$$

Si evidenzia che, al mero fine del presente ragionamento, si considera un costo di disattivazione pari a 28,17 €, come stimato nello schema di provvedimento in consultazione sulla base di un costo di gestione ordine pari a 5,10 euro e costo della manodopera 2014 (46,14 €/h).

La somma che verrebbe fatturata, con il nuovo modello regolamentare, è pari a:

$$C' = N*0,216*(5,10+T_s*46,14+T*46,14) + N*0,299*(5,10+T*46,14) + N*0,485*T*46,14 = N*(2,62+T_s*9,96+T*46,14)$$

Il bilanciamento tra le due somme si avrebbe se:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

$$14,51 = 2,62 + T * 46,14 + T_s * 9,96$$

Si osserva, da un punto di vista intuitivo, che il primo termine a destra corrisponde al costo medio di gestione ordine (applicato nel 52% dei casi circa), il secondo termine è il costo dell'attività tecnica, che si applica sempre, il terzo termine è lo spostamento, che si applica nel 22% dei casi circa.

Al fine di avere indicazioni maggiormente esplicite dall'equazione di cui sopra, occorre fissare il nuovo valore del tempo di spostamento attribuibile a ciascuna attività.

Gli operatori hanno proposto, nel corso della presente consultazione, 3 minuti, il che vale a dire, su un tempo medio di spostamento di 60 minuti di un tecnico, la realizzazione di 20 disattivazioni, corrispondente a 24 minuti a disattivazione (lordi, tenuto conto di pause e interlocuzioni con i responsabili, ecc.) su una giornata di 8 ore lavorative.

Ciò detto, puramente a scopo esemplificativo e ferma restando la necessità di determinare tale tempistica sulla base di evidenze oggettive, se si assume il valore indicato dagli OAO, si ha che l'equazione di cui sopra è soddisfatta se:

$$T = 14,81 \text{ min}$$

A cui corrisponderebbe un tempo medio per attività *i-esima* (da T1 a T5, eccetto T3 e conteggiando due volte T4) pari a poco meno di 3 minuti.

L'Autorità pertanto, tenuto conto delle valutazioni preliminari di cui sopra, della opportunità di un ulteriore confronto con il mercato, atteso che la posizione di Telecom Italia è abbastanza distante da quella degli OAO, in ottica di equità e ragionevolezza ed efficienza dell'azione amministrativa, non ritiene di dover apportare una revisione del modello di calcolo del contributo di disattivazione applicabile per l'anno 2014. Ciò, in aggiunta, comporterebbe una revisione regolamentare retroattiva, con necessità di compensazioni di partite economiche tra Telecom Italia e tutti gli OAO.

Alla luce di quanto sopra evidenziato l'Autorità ritiene, preso altresì atto delle osservazioni di Telecom Italia di cui al punto D.47 in relazione alle osservazioni degli OAO di cui ai punti D.31 e D.32, di confermare gli orientamenti espressi nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, seppur considerando, per quanto sopra premesso, un costo di gestione ordine pari a 4,56 €. Ne segue la previsione, per l'anno 2014, di un contributo pari a 27,63 € che gli OAO dovranno corrispondere a Telecom Italia nei casi di cessazione "pura".



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

D.71 Si evidenzia, altresì, che Telecom Italia, come da *news* pubblicata il 31 luglio 2015 sul proprio portale *wholesale*, ha richiesto di portare in conto, nell'ambito delle attività di gestione ordine di disattivazione, anche quella relativa alla *number portability* con Telecom Italia *Donor*. Telecom Italia ritiene, in particolare, che l'attività relativa alla NP debba essere inserita nell'ambito del costo di gestione ordine di una cessazione perché nei casi in cui Telecom Italia è *Donor* della numerazione, per le richieste di cessazione dei servizi di accesso disaggregato con associata la NP, Telecom Italia deve riconfigurare gli instradamenti sui propri sistemi tenuto conto della NP precedentemente attivata sulla linea oggetto di cessazione (in termini di *effort* questa attività è, secondo Telecom Italia, equivalente a quella effettuata in fase di attivazione della NP).

Al riguardo l'Autorità ritiene opportuno, prima di svolgere una valutazione di merito effettuare ulteriori approfondimenti che potranno essere svolti nell'ambito del procedimento di approvazione delle offerte di riferimento 2015-2016.

D.72 L'Autorità rileva, con riferimento al contributo *una tantum* di disattivazione SLU, che nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica è stato riportato per l'anno 2014, per errore materiale, un valore di 28,17 € avendo applicato la rivalutazione del costo della manodopera per l'anno 2014 (46,14 €/h) a partire da un valore per l'anno 2013 di 28,60 €, anziché 22,90 € come approvato con delibera n. 747/13/CONS. A tal riguardo, si evidenzia che la corretta rivalutazione per l'anno 2014, considerando altresì un costo di gestione ordine pari a 4,56 €, risulta essere pari a 22,02 €.

Contributi di attivazione ULL su LNA 2014

D.73 Si richiama che l'Autorità, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, ha ribadito l'opportunità, circa le condizioni economiche del contributo *una tantum* di attivazione ULL su linea non attiva, di definire un meccanismo di *pricing* che tenga conto, a livello medio, della percentuale di casi che su base annuale richiedono una attività specifica presso l'armadio ripartilinea. Sul punto l'Autorità ritiene di confermare, peraltro coerentemente a quanto già indicato con delibera n. 747/13/CONS, tale approccio che consente agli operatori di avere una maggiore contezza (a priori) dei costi da sostenere per l'attivazione di una linea ULL su LNA garantendo, altresì, una maggiore trasparenza.

A tale riguardo Telecom Italia, come riportato al precedente punto D.50, ha rappresentato che nel corso dell'anno 2014 l'attività di permuta all'armadio ripartilinea è risultata essere necessaria nel circa 57% dei casi di attivazione ULL su linea non attiva. Tale percentuale risulta essere in crescita con riferimento ai dati al momento disponibili per il 2015. A supporto di ciò, Telecom Italia ha altresì fornito le argomentazioni di cui al punto D.51.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Alcuni OAO, invece, ritengono accettabile una percentuale non superiore al 10%.

Ciò premesso, l'Autorità ritiene che le evidenze fornite nel corso dell'istruttoria non siano esaustive e in linea con quanto richiesto nella delibera n. 747/13/CONS. Per cui, considerato che il *tool* di prevendita ha indicato, a quanto riportato da un OAO, la necessità di una permuta nel 25% dei casi, l'Autorità ritiene, in ottica di ragionevolezza, di approvare, per il 2014, tale tasso di incidenza.

Pertanto, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba prevedere per l'anno 2014 nel caso di attivazione ULL su LNA i seguenti contributi *una tantum*.

- Nel caso di *attivazione di 1 coppia – senza NP – su LNA* un contributo pari a 58,20 €; tale valore è ottenuto sommando alle attività incluse nel contributo ULL LNA (53,01 euro), riportate nello schema di provvedimento in consultazione considerando, tuttavia, un costo di gestione ordine pari a 4,56 € e al netto della componente di costo relativa al quarto referente, il 25%²² del contributo per *Lavori in rete di distribuzione per predisposizione di singola coppia simmetrica in rame* (pari nel 2014 a 20,76 euro);
- Nel caso di *Attivazione di 2 coppie – senza NP – su LNA* (e per sistemi DECT) un contributo pari a 83,00 €; tale valore è ottenuto sommando alle attività incluse nel contributo 2 coppie ULL LNA (76,08 euro), previste nello schema di provvedimento in consultazione considerando, tuttavia, un costo di gestione ordine pari a 4,56 € e al netto della componente di costo relativa al quarto referente, il 25% del contributo per *Lavori in rete di distribuzione per predisposizione di 2 coppie simmetriche in rame* (pari nel 2014 a 27,68 euro).

Quarto referente

D.74 Si richiama che nell'ambito dell'approvazione dell'OR ULL 2013, l'Autorità al fine di tener conto dell'impegno orario del tecnico di *Open Access* per la gestione telefonica di perfezionamento dell'appuntamento con il cliente finale (*policy di contatto*) e per il contatto con il quarto referente dell'operatore alternativo (*quarto referente*), aveva aggiunto, al contributo di attivazione su LNA, un importo pari a 3,91 € per il ristoro del tempo (quantificato mediamente in 5 minuti) necessario allo svolgimento di tali attività.

Ciò premesso l'Autorità, tenuto conto che la chiamata al *quarto referente* (che è richiesta dagli operatori in via opzionale) rappresenta un'attività aggiuntiva alla *policy* di contatto, ritiene che la stessa debba essere fatturata da Telecom Italia solo agli operatori che ne fanno richiesta, sulla base di una stima del tempo medio di

²² Si rimanda, in proposito, alla sezione seguente.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

impiego del tecnico. L'Autorità ritiene, pertanto, opportuno procedere ad una disaggregazione della tempistica connessa all'impegno orario del tecnico di *Open Access* per la gestione telefonica di perfezionamento dell'appuntamento e per il contatto con il referente dell'operatore alternativo.

Al fine di stimare la tempistica delle diverse attività, si richiama la sequenza delle azioni introdotte con il NPD:

- a) gestione telefonica di perfezionamento dell'appuntamento con il cliente finale (cosiddetta *policy* di contatto);
- b) contatto con il referente dell'operatore alternativo (quarto referente).

Si rammenta che il tempo medio di lavorazione inizialmente associato al suddetto contributo aggiuntivo (pari a 5 minuti) tiene conto, statisticamente, come fatto anche osservare da Telecom Italia, sia dei casi in cui le suddette attività vengono svolte nei tempi minimi (es: appuntamento perfezionato al primo contatto con il primo referente indicato dall'OAo e nessuna necessità di contatto con il quarto referente *on-field*) sia dei casi in cui le suddette attività vengono svolte nei tempi massimi (es: 5 tentativi di perfezionamento dell'appuntamento eseguiti in 2-3 giorni lavorativi consecutivi e con i 3 distinti referenti indicati dall'OAo e con la necessità di contatto con il quarto referente *on-field* per una durata di almeno 10 minuti). Al fine di disaggregare la componente di costo afferente al quarto referente si procede, nel seguito, a svolgere una stima del tempo medio per la gestione della *policy* di contatto e del tempo medio per la gestione del quarto referente.

Tempo medio di gestione della *policy* di contatto. A tal fine l'Autorità ha considerato un tempo medio di chiamata di 1,5 minuti per ogni tentativo andato a buon fine, un tempo inferiore (ad esempio 30 secondi) nel caso di mancata risposta da parte dell'utente finale. Parimenti, si è definito un insieme di valori di probabilità associate a ogni tentativo di contatto (probabilità di successo al primo tentativo, al secondo e così via). Combinando le diverse possibilità, si rileva che il tempo medio di contatto, per cliente, può essere assunto dell'ordine di 3 minuti. A scopo puramente esemplificativo, se tutti i primi tentativi andassero a buon fine, il tempo medio associabile alla *policy* di contatto sarebbe di 1,5 min. Se ne andassero a buon fine, al primo tentativo, il 30%, il tempo medio associabile al primo tentativo sarebbe di 0,8 minuti, che include il tempo medio delle chiamate senza risposta. Se i restanti clienti venissero contattati al secondo tentativo, si avrebbe un tempo complessivo (primo + secondo tentativo) di 1,85 minuti. All'aumentare del numero di tentativo aumenta il tempo medio allocabile all'attività in oggetto.

Tempo medio per il contatto con il quarto referente. Con riferimento al contatto con il quarto referente dell'operatore alternativo, l'Autorità ritiene opportuno valorizzare tale attività sulla base di una tempistica media di esecuzione che, coerentemente con l'approccio adottato per altri contributi *una tantum*, tiene conto anche dei casi più favorevoli in cui la chiamata al quarto referente non si rende



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

tuttavia necessaria. A tal fine l'Autorità ha stimato la percentuale di casi in cui la chiamata al quarto referente può ritenersi necessaria ed il relativo tempo medio di impiego del tecnico. In base a tali stime è possibile ragionevolmente fissare una tempistica media di 2 minuti. Il valore così ottenuto si applica, pertanto, a tutti gli ordinativi per i quali l'operatore alternativo ha comunicato i contatti del proprio referente, anche laddove la chiamata non è effettuata essendo stato il cliente reperibile (vale a dire che il contributo copre anche i casi in cui il cliente risulta reperibile sebbene sia stato comunicato, dall'OAO, il numero telefonico del quarto referente. Ovviamente Telecom Italia dovrà predisporre le proprie strutture a chiamare sempre il quarto referente nei casi in cui il cliente risulta irreperibile o rifiuta l'intervento).

Alla luce di quanto sopra l'Autorità ritiene, in aderenza al principio di causalità dei costi, di scorporare l'attività relativa al quarto referente dal contributo di attivazione su LNA (ULL e SLU) prevedendo, quindi, la definizione di un apposito contributo che Telecom Italia potrà richiedere all'OAO quando tale prestazione viene richiesta dall'OAO. Il costo di tale contributo è pari a 1,54 €, determinato sulla base di un tempo medio di svolgimento dell'attività pari a 2 minuti ed il costo della manodopera che si ritiene di approvare per il 2014 (46,14 €/h).

Tool di analisi di prevendita

D.75 Si richiama, per quanto concerne il *tool* di analisi di prevendita, che l'Autorità, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, ha evidenziato che lo stesso potrebbe non essere più strettamente necessario a valle della definizione del contributo "unico" di attivazione su LNA, potendo venir meno la finalità per cui tale *tool* è stato introdotto da Telecom Italia (ovvero quello di consentire agli OAO di verificare in anticipo se vi è necessità di una permuta aggiuntiva o meno all'armadio ripartilinea e, quindi, dei costi da sostenere). L'Autorità, tuttavia, anche alla luce delle osservazioni poste da alcuni OAO nel corso della presente consultazione pubblica, ritiene, nelle more del perfezionamento di una procedura che consenta una maggiore trasparenza sui casi di necessità di una permuta (da definire nell'ambito dei prossimi procedimenti), che l'attuale *tool* debba essere mantenuto in esercizio.

Contributi di attivazione SLU 2014

D.76 Con riferimento alla richiesta di alcuni OAO (punto D.39) di riduzione dei contributi di attivazione SLU su linea attiva e non attiva alla luce di una riduzione del costo di gestione dell'ordine e delle tempistiche delle attività sottostanti, si rimanda ai precedenti punti D.60-D.62. Ciò premesso, alla luce di quanto riportato al precedente punto D.74 in relazione all'opportunità di scorporare la componente di costo relativa al quarto referente dal contributo di attivazione su linea non attiva, si ritiene, conseguentemente, che nel caso di attivazione SLU su linea non attiva



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Telecom Italia debba prevedere un contributo *una tantum* pari a 46,79 € (76,08 € nel caso di due coppie).

Con riferimento all'osservazione di un OAO, riportata sempre al punto D.39, secondo il quale il costo corrisposto da Telecom Italia ai *System* per le attività *on-field* inerenti all'attivazione di una linea attiva/migrazione (15 € per ULL e 16 € per SLU) sono inferiori rispetto a quanto relativamente stimato dall'Autorità (rispettivamente 31 € e 22 €), si osserva quanto segue. In primo luogo, si osserva che i 31 € e 22 € citati dall'OAO includono, oltre all'attività *on field* (spostamento + permuta) anche la componente di costo relativa alla fattibilità tecnica (7,69 € per ULL e 3,85 € per SLU) che invece appare non essere inclusa nelle voci di costo dei capitolati d'appalto con i *System*. Per cui per un congruo confronto si dovrebbe considerare, come stime dell'Autorità per le attività prettamente *on-field*, circa 23 € per l'ULL (a fronte dei 15 € da capitolato *System*) e circa 18 € per SLU (a fronte di 16 € da capitolato *System*). In secondo luogo, si osserva che se per le migrazioni/attivazioni su Linea Attiva il costo derivante dal capitolato *System* appare (leggermente per quanto sopra premesso) più basso del contributo previsto in OR, per le attivazioni su Linea Non Attiva (costruzioni impianto) la situazione è esattamente opposta. Infatti, ad esempio, le voci del capitolato applicabili per le linee ULL LNA sono pari, a seconda della trecciola che dovrà essere usata, a 85 euro o 130 euro o 240 euro e, quindi, sono decisamente maggiori dell'equivalente costo in OR (di poco inferiore a 60 euro). Si ritiene, pertanto, che non sia corretto fare riferimento solo a singole voci estratte da un contratto che ha una sua coerenza economica solo se visto nel suo complesso.

Migrazione tecnologica 2014

D.77 Con riferimento alla richiesta di alcuni OAO di cui al punto D.40 di riduzione del contributo *una tantum* di attivazione dello SLU nel caso di migrazione massiva delle linee ULL (o *bitstream*) a quelle SLU, si ribadisce, come riportato al precedente punto 7, che tale valutazione potrà essere svolta nell'ambito del procedimento di approvazione OR 2015-2016.

Per quanto specificatamente riguarda il contributo per migrazione da *bitstream* a ULL, posto a consultazione pubblica pari a 24,63 €, l'Autorità ritiene opportuno chiarire che nel caso di migrazione da un servizio *wholesale* all'altro senza cambio operatore (ovvero nel caso di migrazione tecnologica) non deve essere prevista l'applicazione del contributo per la *Number Portability*, essendo un'attività che non ricorre in tale fattispecie. Conseguentemente il contributo "*massivo per passaggio da bitstream a ULL*" è rivalutato, per l'anno 2014, prevedendo un costo pari a 20,30 €. Parimenti, anche nel caso di migrazione (singola o massiva) delle linee ULL (o *bitstream*) a quelle SLU/VULA senza cambio operatore non è applicabile il contributo di *Number Portability*.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Interventi di manutenzione e fornitura a vuoto

D.78 Con riferimento alla richiesta di alcuni OAO, di cui al punto D.41, di riduzione dei contributi *una tantum* relativi agli interventi di manutenzione a vuoto e fornitura a vuoto alla luce di una riduzione delle tempistiche delle attività sottostanti, si rimanda al precedente punto D.60.

D.79 Con particolare riferimento all'applicazione del contributo per intervento di fornitura a vuoto *on-field* anche al caso *on call* (punti D.42 e D.54), l'Autorità rileva che la differenza esistente tra le attività svolte nei casi *on-field* e *on-call* renda non direttamente applicabile, al caso *on-call*, il contributo valorizzato per il caso *on-field*. L'Autorità, preso atto della tipologia di attività svolte dal tecnico di Telecom Italia nel caso di intervento di fornitura a vuoto *on-call*, ritiene opportuno effettuare un approfondimento su tale tematica nell'ambito del prossimo procedimento di approvazione delle offerte di riferimento per il 2015-2016. In tale ambito l'Autorità procederà alla valorizzazione di tale contributo nel rispetto del principio di orientamento al costo.

L'Autorità ritiene, altresì, opportuno, alla luce delle osservazioni poste da alcuni OAO nel corso della presente consultazione pubblica relativamente alla necessità di prevedere strumenti e processi più efficaci e trasparenti per la certificazione degli interventi a vuoto, l'avvio di uno specifico tavolo tecnico finalizzato a completare l'attività di OTA-Italia.

Contributi di disattivazione e attivazione per l'anno 2015

D.80 L'Autorità prende atto delle diverse posizioni del mercato (punti D.29, D.30, D.33 e D.48), spesso di direzioni opposte. Parimenti le stime fornite da alcuni operatori appaiono difficilmente conciliabili con quelle di Telecom Italia. L'Autorità ritiene, pertanto, opportuno, anche in linea a quanto già previsto dall'analisi di mercato di cui alla delibera n. 623/15/CONS, rimandare la valutazione dei contributi *una tantum* di disattivazione e attivazione per l'anno 2015, per ulteriori approfondimenti con il mercato, al procedimento di approvazione delle offerte di riferimento 2015-2016 di cui alla delibera n. 170/15/CIR, nell'ambito del quale verrà comunque tenuto conto delle analisi svolte nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica con delibera n. 135/14/CIR (sopra riportate o richiamate). In tale sede, quindi, i contributi in oggetto potranno essere rivisti approvando un nuovo impianto regolamentare, in attuazione della delibera n. 623/15/CONS, incluso, se del caso, lo sbinamento della fatturazione delle attività amministrative e tecniche incluse nei contributi di cessazione.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Contributi una tantum di nuova introduzione relativi alla co-locazione

- D.81 Con riferimento ai nuovi contributi *una tantum* relativi alle attività di *rimessione in pristino del sito e smontaggio/smaltimento* l'Autorità, preso atto delle osservazioni degli operatori di cui ai punti D.43 – D.45 (lettera a) e delle relative osservazioni di Telecom Italia di cui ai punti D.55-D.58, ritiene opportuno, prima di svolgere le proprie valutazioni di merito, effettuare ulteriori approfondimenti da svolgere nel corso del procedimento di approvazione delle offerte di riferimento 2015-2016. Si ritiene, pertanto, che Telecom Italia non debba applicare tali contributi al 2014.
- D.82 Con riferimento ai *contributi una tantum* per interventi a vuoto, di cui alla tabella 17 dell'offerta di co-locazione 2014, ed in caso di annullamento di un ordine CAMAT, l'Autorità, preso atto del chiarimento fornito da Telecom Italia di cui al punto D.59, ritiene, alla luce di quanto rappresentato ai precedenti punti D.60-D.62, di confermare i propri preliminari orientamenti approvando, per l'anno 2014, un contributo per *intervento a vuoto qualora l'operatore comunichi a Telecom Italia l'intenzione di annullare un ordine CAMAT* pari a **69,21 €** e un contributo per *intervento a vuoto dovuto nel caso l'intervento, a seguito di segnalazione di DDI da parte dell'OLO, l'impresa non riscontri la presenza dell'impianto* pari a **73,06 €**.
- D.83 Alla luce di quanto sopra considerato, l'Autorità ritiene di rivalutare i contributi *una tantum* per l'anno 2014 sottoposti a consultazione pubblica prevedendo un costo di gestione ordine pari a 4,56 €, oltre che tenuto conto delle considerazioni sopra riportate in relazione ai contributi *una tantum* di attivazione ULL e *sub loop* ULL su linea non attiva e cessazione SLU. Con riferimento ai servizi inclusi nel *ex paniere C* definito dalla delibera n. 731/09/CONS l'Autorità conferma, atteso che gli operatori non hanno sollevato al riguardo obiezioni agli orientamenti preliminarmente espressi, di approvare per il 2014 i relativi prezzi 2013.

VI. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEI SERVIZI DI CO-LOCAZIONE

VI.1 Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 135/14/CIR

VI.1.1 Premessa

71. Come premesso Telecom Italia ha riportato nell'offerta 2014, pubblicata il 31 ottobre 2013, in via transitoria, le medesime condizioni economiche dei servizi di co-locazione approvate nel 2012, nelle more della conclusione dell'analisi di mercato di terzo ciclo e dell'approvazione dell'offerta 2013.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

72. L'Autorità, con nota dell'8 maggio 2014, al fine di svolgere gli adempimenti istruttori di competenza, ha chiesto a Telecom Italia le evidenze contabili alla base dei:

1. canoni annui per il servizio di co-locazione all'interno dell'edificio di centrale: *locazione, servizi di facility management, servizi di security*;
2. costi d'acquisto dell'energia elettrica;
3. costi dei servizi di *alimentazione (forfetaria ed a consumo) e di climatizzazione (forfetaria ed a consumo) all'interno dell'edificio di centrale.*

VI.1.2 I chiarimenti forniti da Telecom Italia, nella fase pre-istruttoria, sui costi di co-locazione

73. Telecom Italia, con note del 18 luglio 2014 e del 13 ottobre 2014, ha fornito le evidenze contabili richieste dall'Autorità di cui al punto precedente. Telecom Italia, in particolare, ha proposto (anche sulla base di quanto richiesto dall'Autorità) di valutare il listino 2014 dei servizi di co-locazione, in linea a quanto svolto negli anni passati, sulla base dei seguenti criteri:

- base dati di Contabilità Regolatoria 2011;
- base di Costo CCA;
- consistenza media 2013 dei moduli N3 venduti agli OAO;
- applicazione del WACC pari al 9,36%;
- costo unitario energia (€/kWh) calcolato sulla base di quanto fatturato da TELENERGIA nel 2013 (periodo gennaio-dicembre);
- costi di commercializzazione calcolati con il metodo del *mark-up* (% costi di gestione del cliente interno/esterno del *ex* mercato 4-Colocazione di CoRe 2011);
- esclusione dalla base dati della componente avviamento.

Telecom Italia ha evidenziato che la Contabilità Regolatoria 2011 rappresenta il primo esercizio contabile in cui trovano attuazione le disposizioni dell'Autorità di cui alle delibere nn. 731/09/CONS, 2/11/CONS e 678/11/CONS. Tra le novità metodologiche più rilevanti, Telecom Italia ha segnalato l'applicazione del *transfer charge* al prezzo per la valorizzazione degli scambi interni tra i mercati di riferimento, precedentemente valorizzati al costo, ed una più puntuale modalità di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

rappresentazione dei costi delle componenti sottostanti ai principali servizi all'ingrosso, tra cui la co-locazione²³.

Di seguito sono riportati i *costi pertinenti*, calcolati da Telecom Italia sulla base dei criteri applicativi descritti in precedenza, per ognuno dei suddetti servizi oggetto di richiesta di informazioni da parte dell'Autorità.

Canoni annui per il servizio di co-locazione all'interno dell'edificio di centrale: locazione, servizi di facility management, servizi di security

74. La tabella che segue riporta i costi proposti da Telecom Italia per l'anno 2014 per i servizi di locazione, *facility management* e *security*.

Servizio di cui all'Offerta di Riferimento 2014		Per mq		
		Costo unitari o Spazi	Costo unitario Commercializzazioni	Costo unitario OR 2014
		€/anno	€/anno	€/anno
Locazione OAO		118,30	4,22	122,52
Facility Management OAO		21,26	0,76	22,02
Security OAO	Presidio	3,39	0,12	3,51
	Reception	1,80	0,06	1,86

A tal riguardo Telecom Italia ha puntualizzato che il canone annuo dei servizi di Locazione, *Facility Management* e *Security* è stato enucleato dal consuntivo di CoRe 2011, al netto della componente dell'avviamento, prendendo a riferimento i costi e le quantità pertinenti ai servizi di Locazione, *Facility Management* e *Security* venduti agli OAO. A differenza degli anni precedenti – ha evidenziato Telecom Italia - sono stati presi a riferimento i costi degli spazi (metri quadri) occupati dagli OAO in centrale, come risultanti dalla CoRe 2011 a nuovo quadro. Il costo al mq

²³ Infatti, fino all'esercizio 2010 compreso, le componenti impiantistiche sottostanti i servizi di co-locazione (Distribuzione collegamenti C.C., Distribuzione collegamenti C.A., Gruppi elettrogeni, Stazioni D'energia C.C., Impianti di condizionamento) *misurano* esclusivamente i costi dei soli servizi OAO. I costi dei servizi di co-locazione scambiati all'interno venivano invece riepilogati, insieme al costo del consumo complessivo di energia elettrica, nella voce "Consumi – Alimentazione e Condizionamento". A partire dall'esercizio contabile 2011, le suddette componenti impiantistiche accolgono invece non solo i costi dei servizi *venduti agli OAO* ma anche i costi dei servizi *ceduti all'interno* tramite il meccanismo del *Transfer Charge* al Prezzo (limitatamente ai servizi dell'accesso regolamentato).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

registra, in particolare, un lieve incremento sia rispetto al valore approvato per l'OR 2012 (+2,28%) sia rispetto al valore approvato per l'OR 2013 (+1,07%).

Al fine di meglio comprendere la dinamica dei *costi pertinenti* tra le basi di costo di CoRe 2010 e CoRe 2011, Telecom Italia ha riportato, come mostrato nella tabella che segue, la scomposizione del “Costo unitario Spazi” evidenziandone la sostanziale stabilità tra i due esercizi.

	CoRe 2011 (€/mq)	CoRe 2010 (€/mq)
COSTI OPERATIVI	77,5	83,8
ADJUSTMENT CCA	7,9	3,8
COSTO DEL CAPITALE	32,9	31,1
FULL COST	118,3	118,7

Telecom Italia ha rappresentato, altresì, che la base dati di CoRe 2011 non include il maggior costo della tassazione sugli immobili di proprietà di Telecom Italia derivante dalla re-introduzione dell'IMU in vigore a partire dall'esercizio 2012 ed ancora oggi in corso, il quale determinerebbe un costo aggiuntivo di **0,54 €/mq** che Telecom Italia ritiene che debba essere remunerato.

Costi d'acquisto dell'energia elettrica

75. Telecom Italia ha evidenziato che il prezzo unitario per l'energia elettrica è stato calcolato, in continuità con gli anni pregressi, sulla base dei costi di approvvigionamento di energia elettrica sostenuti da Telecom Italia per il periodo gennaio-dicembre 2013. In particolare, Telecom Italia ha evidenziato che il costo unitario dell'energia passa da 0,1422 €/kWh approvato per l'OR 2012 (nel 2013 il valore approvato sulla base dei costi 2012 è di 0,1665 €/kWh) a **0,1710 €/kWh** sostenuto da Telecom Italia nel corso dell'anno 2013. Al riguardo, Telecom Italia ha fornito le fatture pagate al gestore TELENERGIA per l'approvvigionamento di energia elettrica, relative al periodo gennaio-dicembre 2013.

Costi dei servizi di alimentazione (forfetaria e a consumo) e climatizzazione (forfetaria e a consumo) all'interno dell'edificio di centrale

76. Telecom Italia ha determinato i costi dei servizi di alimentazione per l'anno 2014 sulla base del costo dell'energia elettrica, di cui al punto precedente, e dei dati contabili relativi agli impianti di cui alla CoRe 2011. Il costo complessivo degli impianti allocato da Telecom Italia ai fini della determinazione dei costi unitari 2014 è pari (a parte una riduzione del 4% circa) a quello proposto (prima della correzione dell'Autorità) per il 2013. Di seguito si riporta la valutazione proposta da Telecom Italia.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio di cui all'Offerta di Riferimento 2014	Per modulo standard N3				
	Costo unitario Impianti	Costo unitario Energia Elettrica	Costo unitario Comm.one	Fattore di dispersione	Costo unitario OR 2014 (CoRe 2011 rettificata)
	€/anno	€/anno	€/anno		€/anno
Alimentazione forfetaria – con impianti TI 1,000 Kw	1.268,39	1.498,99	98,60	1,0	2.865,98
Alimentazione forfetaria – con staz. energia e batt. OAO 1,000 kW	264,96	1.498,99	62,85	1,0	1.826,79
Alimentazione forfetaria – con impianti TI 0,900 kW	1.141,55	1.349,09	88,74	1,0	2.579,38
Alimentazione forfetaria – con impianti TI 0,750 kW	951,29	1.124,24	73,95	1,0	2.149,48
Alimentazione forfetaria – con impianti TI 0,600 kW	761,03	899,39	59,16	1,0	1.719,59
Alimentazione forfetaria – con impianti TI 0,500 kW	634,20	749,49	49,30	1,0	1.432,99
Alimentazione forfetaria – con impianti TI 0,300 kW	380,52	449,70	29,58	1,0	859,79
Alimentazione forfetaria – con impianti TI 0,250 kW	317,10	374,75	24,65	1,0	716,49
Climatizzazione forfetaria 1,000 kW	181,39	1.498,99	59,87	0,8	1.440,45
Climatizzazione forfetaria 0,900 kW	163,25	1.349,09	53,89	0,8	1.296,41
Climatizzazione forfetaria 0,750 kW	136,04	1.124,24	44,90	0,8	1.080,34
Climatizzazione forfetaria 0,600 kW	108,83	899,39	35,92	0,8	864,27
Climatizzazione forfetaria 0,500 kW	90,70	749,49	29,94	0,8	720,23
Climatizzazione forfetaria 0,300 kW	54,42	449,70	17,96	0,8	432,14
Climatizzazione forfetaria 0,250 kW	45,35	374,75	14,97	0,8	360,11
Alimentazione a consumo – con impianti TI: quota fissa	1.268,39		45,19		1.313,58
Alimentazione a consumo – con staz. energia e batt. OAO: quota fissa	264,96		9,44		274,40
Climatizzazione a consumo: quota fissa	181,39		6,46		187,85

A tal riguardo Telecom Italia ha evidenziato quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- i costi di commercializzazione sono ottenuti applicando un *mark-up* del circa 3,56%, come da CoRe 2011;
- i *costi pertinenti* complessivi dei servizi di co-locazione registrano una riduzione pari a circa il -4% tra il consuntivo di CoRe 2010, utilizzato da Telecom Italia come base dati di riferimento ai fini della presentazione dell'OR 2013, ed il consuntivo di CoRe 2011, utilizzato per la su riportata valutazione dell'OR 2014.

VI.1.3 Osservazioni degli OAO, nella fase pre-istruttoria, sui costi dell'energia elettrica

77. Nel corso delle attività pre-istruttorie (giugno 2014) un OAO ha richiesto lo svolgimento di alcune attività di vigilanza sui costi dell'energia elettrica sostenuti da Telecom Italia, in relazione ai quali l'Autorità ha avviato le relative attività istruttorie. Tra le tematiche sollevate, l'OAO segnala che il costo rinvenibile dai bilanci di TELENERGIA rappresenta un valore medio dei costi di approvvigionamento dell'energia elettrica a bassa tensione (33%, a quanto riportato) e a media tensione (67%, a quanto riportato) e, quindi, non riflette il costo dell'energia con cui sono alimentate le centrali ULL che, a proprio parere, sono a media tensione²⁴. Atteso che il costo dell'energia a media tensione è tipicamente più basso di quello a bassa tensione (infatti – segnala l'OAO - nel caso di media tensione, come risultante dalla relazione annuale AEEG, si hanno minori costi di trasporto e dispacciamento), agli OAO dovrebbe essere trasferito tale minor costo.
78. Un altro OAO segnala che, a quanto a lui noto, il prezzo dell'energia elettrica ha subito una riduzione tra il 2013 e il 2012. Lo stesso OAO, nel ribadire quanto già rappresentato nel corso della consultazione pubblica di cui all'offerta 2013, evidenzia, altresì, alla luce di ulteriori approfondimenti dallo stesso svolti, che il costo degli impianti incluso nel servizio di alimentazione fornito con impianti TI dovrebbe essere non superiore a circa 529 €/anno per modulo di co-locazione N3.

VI.1.4 Gli orientamenti dell'Autorità, di cui alla delibera n. 135/14/CIR, inerenti all'offerta di co-locazione 2014

VI.1.4.1 Premessa

79. Nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica si riportava (vedasi tabelle che seguono) un confronto, per i servizi di alimentazione e condizionamento, tra i prezzi 2013, approvati dall'Autorità con delibera n. 747/13/CONS, e quelli valutati da Telecom Italia per l'anno 2014.

²⁴ L'eventuale costo per la trasformazione da media a bassa tensione presso le centrali ULL dovrebbe essere incluso nella componente fissa dei costi di alimentazione e condizionamento (cd. costo degli impianti).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Condizioni economiche per il servizio di "alimentazione in corrente continua FORFETARIA"	Potenza massima assorbibile per modulo standard N3	Canone annuo per modulo standard N3 2013	Componente energia elettrica del canone annuo 2013	Canone annuo per modulo standard N3 2014	Componente energia elettrica del canone annuo 2014	Variazione % canone annuo
	kW	€/anno	€/anno	€/anno	€/anno	
Fornitura con impianti di Telecom Italia	1,000	2.630,33	1.459,54	2.865,98	1.498,99	8,96%
Fornitura con stazione di energia e batterie degli operatori	1,000	1.557,86	1.459,54	1.826,79	1.498,99	17,26%
Fornitura con impianti di Telecom Italia e con limitatore di Potenza	0,900	2.367,29	1.313,59	2.579,38	1.349,09	8,96%
	0,750	1.972,74	1.094,65	2.149,48	1.124,24	8,96%
	0,600	1.578,20	875,72	1.719,59	899,39	8,96%
	0,500	1.315,16	729,77	1.432,99	749,49	8,96%
	0,300	789,10	437,86	859,79	449,70	8,96%
	0,250	657,58	364,88	716,49	374,75	8,96%

Condizioni economiche per il servizio di "alimentazione in corrente continua A CONSUMO"	Potenza massima assorbibile per modulo standard N3	Canone annuo per modulo standard N3: quota fissa 2013	Canone annuo per modulo standard N3: quota fissa 2014	Variazione % canone annuo
	kW	€/anno	€/anno	
Fornitura con impianti di Telecom Italia	1,000	1.170,79	1.313,59	12,20%
Fornitura con stazione di energia e batterie degli operatori	1,000	98,32	274,40	179,09%

Condizioni economiche per il servizio di "climatizzazione FORFETARIA"	Canone annuo per modulo standard N3 2013	Componente energia elettrica del canone annuo 2013	Canone annuo per modulo standard N3 2014	Componente energia elettrica del canone annuo 2014	Variazione % canone annuo
	€/anno	€/anno	€/anno	€/anno	
Servizio di Climatizzazione (Pm = 1 kW)	1.274,09	1.167,63	1.440,45	1.199,19	13,06%
Servizio di Climatizzazione (Pm=0,90 kW)	1.146,68	1.050,87	1.296,41	1.079,27	13,06%



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio di Climatizzazione (Pm=0,75 kW)	955,57	875,72	1.080,34	899,39	13,06%
Servizio di Climatizzazione (Pm=0,60 kW)	764,45	700,58	864,27	719,51	13,06%
Servizio di Climatizzazione (Pm=0,50 kW)	637,04	583,82	720,23	599,59	13,06%
Servizio di Climatizzazione (Pm=0,30 kW)	382,23	350,29	432,14	359,76	13,06%
Servizio di Climatizzazione (Pm=0,25 kW)	318,52	291,91	360,11	299,80	13,06%

Condizioni economiche per il servizio di "climatizzazione A CONSUMO"	Potenza massima assorbibile per modulo standard N3	Canone annuo per modulo standard N3: quota fissa 2013	Canone annuo per modulo standard N3: quota fissa 2014	Variazione % canone annuo
	kW	€/anno	€/anno	
Servizio di Climatizzazione: quota fissa	1,000	106,46	187,85	76,45%

80. Si rilevava, in particolare, un aumento delle condizioni economiche, per l'anno 2014, del servizio di alimentazione in corrente continua *forfetaria* ed *a consumo*, sia nel caso in cui è fornito con impianti di Telecom Italia che con stazioni d'energia e batterie degli operatori. Si rilevava, altresì, un aumento dei costi del servizio di climatizzazione sia *forfetario* che *a consumo*.

81. Si evidenziava che l'aumento per il servizio di *alimentazione in corrente continua forfetaria fornita con impianti di Telecom Italia* è dovuto ad un aumento sia dei costi relativi agli impianti che della componente di energia elettrica, oltre che dei costi specifici OAO. In particolare, come mostrato nella tabella che segue, a fronte di un aumento del prezzo del 8,96%, il costo unitario degli impianti passa da 1.121,10 €/kW nel 2013 (su base contabile 2009-2010) a 1.268,39 €/kW nel 2014 (su base contabile 2011), mentre i costi specifici OAO passano da 49,69 €/kW nel 2013 a 98,60 €/kW nel 2014 ed il costo dell'energia è in aumento del 2,70%.

Alimentazione in corrente continua forfetaria fornita con impianti di TI	Costo Impianti	Costo energia elettrica	Costi specifici OAO	Costo unitario a listino
	€/kW	€/Kw	€/kW	€/kW
Anno 2014	1.268,39	1.498,99	98,60	2.865,98
Anno 2013	1.121,10	1.459,54	49,69	2.630,33
Variazione %	13,14%	2,70%	98,43%	8,96%



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

82. La tabella seguente riporta lo stesso dettaglio per il servizio di *alimentazione fornito con stazioni d'energia e batterie degli operatori* e per il servizio di *climatizzazione (forfetaria – 1 kW)*.

Alimentazione in corrente continua forfetaria fornita con stazioni di energia e batterie OAO	Costo Impianti	Costo energia elettrica	Costi specifici OAO	Costo unitario a listino
	€/kW	€/kW	€/kW	€/kW

Anno 2014	264,96	1.498,99	62,85	1.826,80
Anno 2013	94,18	1.459,44	4,14	1.557,86
Variazione %		2,70%		17,26%

Climatizzazione forfetaria	Costo Impianti	Costo energia elettrica	Costi specifici OAO	Costo unitario a listino
	€/kW	€/kW	€/kW	€/kW

Anno 2014	181,39	1.199,19	59,87	1.440,45
Anno 2013	101,97	1.167,63	4,49	1.274,09
Variazione %		2,70%		13,06%

A tal riguardo si evidenziava che gli aumenti proposti da Telecom Italia sono dovuti, oltre all'aumento del 2,70% del costo dell'energia elettrica, ad un sensibile aumento sia dei costi degli impianti che dei costi specifici OAO.

83. La tabella seguente pone a confronto i prezzi dei servizi di co-locazione 2013 (spazi ed altro) con quelli proposti da Telecom Italia per il 2014. Si rilevava, in particolare, nel 2014, un aumento del 1,07% del canone annuo relativo agli spazi, del 7,52% del servizio di *facility management* ed una riduzione di circa l'1% per i servizi di *security*.

Canoni annui per il servizio di co-locazione	OR 2013	Proposta TI 2014	Variazione %
	€/mq	€/mq	€/mq
Spazi	121,22	122,52	1,07%
Facility Management	20,48	22,02	7,52%
Security – Presidio	3,54	3,51	-0,85%
Security – Reception	1,88	1,86	-1,06%



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VI.1.4.2 Costo unitario dell'energia elettrica

84. Come premesso, il costo unitario dell'energia elettrica passa da 0,1665 €/kWh, approvato dall'Autorità con delibera n. 747/13/CONS per il 2013, a 0,1710 €/kWh proposto da Telecom Italia per l'anno 2014, in aumento del 2,70%.

Nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica si evidenziava che il costo unitario dell'energia elettrica per l'anno 2013, pari a 0,1665 €/kWh, è stato approvato dall'Autorità con delibera n. 747/13/CONS sulla base delle fatture pagate da Telecom Italia (a TELENERGIA) e relative al periodo gennaio 2012 – dicembre 2012. Tale costo è composto, in particolare, da due componenti: 0,1539 €/kWh relativa alla fornitura di energia elettrica (comprensiva del dispacciamento e del trasporto dell'energia) e 0,0126 €/kWh relativa alle accise erariali. Si evidenziava che le imposte risultano pari all'8,2% circa del costo della sola energia²⁵.

Il costo unitario dell'energia elettrica proposto per il 2014 (0,1710 €/kWh), come risultante dalle fatture emesse da TELENERGIA, è composto da due componenti: 0,1596 €/kWh relativa alla fornitura di energia elettrica (comprensiva del dispacciamento e del trasporto dell'energia) e 0,0114 €/kWh relativa alle imposte erariali ed addizionali. Le imposte risultano pari al 7,2% circa del costo della sola energia e, quindi, in linea con quanto stabilito con delibera n. 107/07/CIR.

85. **Applicazione dei costi dell'energia a bassa ed a media tensione.** Come premesso, un OAO ha evidenziato che il costo rinvenibile nei bilanci di TELENERGIA rappresenta un valore medio per la vendita a tutto il gruppo Telecom Italia e non riflette verosimilmente il costo unitario dell'energia elettrica inerente al funzionamento delle centrali ULL dove sono co-locati gli OAO. Su tale tema l'OAO ha chiesto all'Autorità, in particolare, di verificare la tipologia di alimentazione che caratterizza le centrali di co-locazione (ad es. bassa o media tensione) e verificare, anche con il confronto con il mercato, che tale soluzione sia quella più appropriata ed efficiente. Nell'ipotesi in cui i siti di co-locazione fossero alimentati a media tensione, Telecom Italia dovrebbe fatturare agli OAO il costo di media tensione e non un prezzo medio tra bassa e media tensione.

A tal riguardo l'Autorità ha evidenziato, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, che il presente procedimento è l'ambito più idoneo per un approfondimento con il mercato.

VI.1.4.3 Costi dei servizi di alimentazione e condizionamento

²⁵ La delibera n. 107/07/CIR prevede che l'imposta di fabbricazione dell'energia deve essere non superiore al 10% del costo della sola energia.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

86. Fatto salvo quanto riportato ai punti precedenti in relazione al costo dell'energia elettrica, l'Autorità ha svolto, nel corso delle attività pre-istruttorie, un approfondimento in merito ai costi sottostanti ai servizi in oggetto. A tal fine Telecom Italia, a seguito di specifiche richieste dell'Autorità, ha fornito maggiori dettagli sui dati di costo e volumi utilizzati per la determinazione dei prezzi dei servizi in esame. Le informazioni acquisite hanno evidenziato quanto segue:

- ⇒ Al fine della definizione del *pricing* 2014 Telecom Italia ha considerato le quantità 2013 (volumi annuali espressi in termini di kWh forniti agli OAO). Tali volumi sono complessivamente (per i servizi di alimentazione e condizionamento) leggermente in aumento (+3%) rispetto al 2012.
- ⇒ Se si fa riferimento ai dati di contabilità regolatoria 2010 e 2011 considerati da Telecom Italia ai fini della predisposizione, rispettivamente, dell'offerta 2013 e 2014 (prima delle valutazioni svolte dall'Autorità ed al netto delle correzioni e riduzioni dalla stessa Telecom effettuate), si rileva una riduzione del costo complessivo (sulla base dei dati di CoRe 2011) degli impianti dei servizi di alimentazione e condizionamento dell'ordine del 4% rispetto ai dati di CoRe 2010, prima dell'allocazione, in base a quanto proposto da Telecom Italia, sui servizi e della ripartizione sui volumi.

Ciò premesso, si riportano nel seguito le specifiche valutazioni svolte dall'Autorità nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica in merito alla metodologia di calcolo utilizzata da Telecom Italia.

87. ***Volumi.*** In relazione alle quantità (kWh) da utilizzare come *driver* di ripartizione dei costi complessivi al fine della determinazione dei costi unitari, l'Autorità ha ritenuto, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, in linea con l'approccio seguito con la delibera n. 747/13/CONS ove per la definizione dei prezzi 2013 sono stati considerati i volumi di consuntivo 2012, che la definizione dei prezzi 2014 debba essere svolta sulla base dei volumi di consuntivo 2013. L'Autorità ha ritenuto, pertanto, corretto quanto svolto al riguardo da Telecom Italia.

88. ***Costi degli impianti dei servizi di alimentazione e condizionamento.*** Si richiama, preliminarmente, che la base dati *pricing* approvata per il 2013, ai fini della determinazione della componente impiantistica del costo dei servizi in oggetto, presentava una riduzione complessiva rispetto al dato di CoRe 2010 di circa il -34%, che per il 17% circa la stessa Telecom Italia aveva praticato per via della valorizzazione al prezzo, anziché al costo, degli spazi occupati dagli impianti, in linea a quanto effettuato anche nel 2012. L'Autorità aveva poi imposto l'ulteriore riduzione del 21% circa (rispetto a quanto considerato da Telecom Italia per il 2013) approvando comunque un aumento, rispetto al 2012, dell'1% circa prospettando un recupero graduale negli anni dei maggiori costi sostenuti da Telecom Italia.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

I prezzi unitari della componente impiantistica proposti da Telecom Italia per il 2014 sulla base della CoRe 2011, moltiplicati per i volumi, forniscono un costo complessivo degli impianti che è pari (a parte una riduzione del 4% circa) a quello dalla stessa proposto nel 2013, prima della riduzione dell'Autorità (come sopra chiarito di un ulteriore 21%).

Ciò premesso l'Autorità, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, ha ritenuto ragionevole, in ottica di stabilità del mercato ed in linea a quanto svolto nel 2013, definire il *pricing* 2014 *a*) partendo dai costi complessivi riconosciuti nel 2013 (determinati a partire dalla CoRe 2010) tenuto conto e ritenute acquisite le correzioni contabili già effettuate in sede di approvazione dei relativi prezzi 2013 (del 17% e del successivo 21%); *b*) consentendo a Telecom Italia un graduale recupero dei maggiori costi sostenuti e già documentati tra il 2010 (come approvati dall'Autorità) e 2011.


L'Autorità, in particolare, ha ritenuto opportuno confermare, per il 2014, in linea con quanto effettuato con delibera n. 747/13/CONS per il 2013, gli stessi costi unitari degli impianti considerati ai fini della determinazione dei prezzi dei servizi di alimentazione e condizionamento per il 2013 (e 2012). Ciò consente, alla luce dell'aumento dei volumi (kWh) nel 2013, il riconoscimento a Telecom Italia di circa il +1% sui costi complessivi degli impianti (prima dell'allocazione sui servizi di alimentazione e condizionamento a listino e della ripartizione sui volumi) rispetto a quelli approvati ai fini del *pricing* 2013.

Tale approccio consente, come premesso, da un lato di garantire al mercato maggiore stabilità e dall'altro a Telecom Italia un recupero graduale, su base pluriennale, dei maggiori costi sostenuti.

Nella tabella che segue sono riportati gli andamenti (parametrici) dei costi complessivi degli impianti di alimentazione e condizionamento, dal 2012 al 2014, secondo quanto proposto da Telecom Italia per tali anni e relativamente approvato dall'Autorità.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni



89. **Costi specifici OAO.** L'Autorità, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, rilevava che Telecom Italia ha considerato i costi di commercializzazione OAO come risultanti dalla CoRe 2011. L'incidenza di tale componente di costo sul costo unitario del singolo servizio risulta essere pari al 3,44%, per i servizi di alimentazione, e del 4,16% per i servizi di climatizzazione (in tal ultimo caso è quindi leggermente superiore al 4% come indicato con delibera n. 148/11/CIR, punto 29). Si rilevava, inoltre, che complessivamente i costi di commercializzazione OAO proposti da Telecom Italia per il *pricing* 2014 (prima dell'allocatione sui servizi a listino e della ripartizione sui volumi) risultano più che raddoppiati rispetto a quelli approvati dall'Autorità ai fini del *pricing* 2013. Al riguardo l'Autorità, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, ha ritenuto opportuno, in ottica di incentivo ad una maggiore efficienza delle strutture organizzative deputate alla vendita *wholesale* ed in linea con quanto effettuato con delibera n. 747/13/CONS per il 2013, confermare ai fini del *pricing* 2014 dei servizi di alimentazione e condizionamento, gli stessi costi unitari di commercializzazione OAO considerati ai fini della determinazione dei prezzi 2013 e 2012. L'incidenza che ne consegue sul costo del servizio, per l'anno 2014, risulta essere pari all'1,86% per i servizi di alimentazione (nel 2013 era pari a 1,89%) e 0,34% per i servizi di climatizzazione (nel 2013 era pari a 0,35%). Ciò, alla luce dell'incremento complessivo dei volumi (kWh), comporta il riconoscimento a Telecom Italia di circa il +1% sui costi complessivi di commercializzazione OAO per i servizi di alimentazione e condizionamento rispetto a quelli approvati ai fini del *pricing* 2013.

90. L'Autorità, nelle more degli approfondimenti sul costo dell'energia elettrica e assumendo quanto relativamente proposto al riguardo da Telecom Italia, ha svolto, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, una prima valutazione dei prezzi dei servizi di alimentazione e condizionamento per l'anno 2014 sulla base di quanto di seguito riportato:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- valutazione della quota fissa dei servizi di alimentazione e condizionamento confermando gli stessi costi unitari degli impianti approvati ai fini del *pricing* 2013 (e 2012);
- WACC pari al 9,36%;
- utilizzo dei volumi (kWh di energia elettrica utilizzata) di consuntivo 2013;
- utilizzo, nelle more degli approfondimenti da effettuare nel corso della presente consultazione pubblica, del costo unitario dell'energia elettrica calcolato sulla base delle fatture pagate da Telecom Italia a TELENERGIA relative al periodo gennaio - dicembre 2013;
- utilizzo degli stessi costi unitari di commercializzazione OAO approvati ai fini del *pricing* 2013 (e 2012);
- imposta di fabbricazione dell'energia, nelle more degli approfondimenti da effettuare nel corso della presente consultazione pubblica, come documentata da Telecom Italia (è stato verificato che non è superiore al 10% del costo della sola energia);
- rapporto tra consumo di energia annuo di condizionamento e di alimentazione pari a 0,8.

91. Le tabelle che seguono riportano le rivalutazioni effettuate dall'Autorità nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica sulla base delle considerazioni sopra elencate, nonché un confronto con le condizioni economiche approvate nel 2013, dettagliate nelle voci di costo componenti il singolo servizio.

Costo Impianti	Costo dell'energia elettrica	Costi specifici OAO	Costo unitario a listino
€/Kw	€/kW	€/kW	€/kW

Offerta di riferimento 2013				
Servizio Energia Elettrica (EE) fornito con impianti TI	1.121,10	1.459,54	49,69	2.630,33
Servizio EE fornito con stazioni di energia e batterie OAO	94,18	1.459,54	4,14	1.557,86
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,250 KW	280,27	364,88	12,42	657,58
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,300 KW	336,33	437,86	14,91	789,10
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,500 KW	560,55	729,77	24,84	1.315,16
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,600 KW	672,66	875,72	29,81	1.578,20
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,750 KW	840,82	1.094,65	37,27	1.972,74
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,900 KW	1.008,99	1.313,59	44,72	2.367,29



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Servizio EE fornito con impianti TI: quota fissa	1.121,10	-	49,69	1.170,79
Servizio EE con staz. energia e batterie OAO: quota fissa	94,18	-	4,14	98,32

Servizio di Climatizzazione (Pm = 1 kW)	101,97	1.167,63	4,49	1.274,09
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,90 kW)	91,77	1.050,87	4,04	1.146,68
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,75 kW)	76,48	875,72	3,37	955,57
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,60 kW)	61,18	700,58	2,69	764,45
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,50 kW)	50,98	583,82	2,25	637,04
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,30 kW)	30,59	350,29	1,35	382,23
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,25 kW)	25,49	291,91	1,12	318,52

Servizio di Climatizzazione: quota fissa	101,97	-	4,49	106,46
--	--------	---	------	---------------

Offerta di riferimento 2014 – Orientamenti AGCOM				
Servizio Energia Elettrica (EE) fornito con impianti TI	1.121,10	1.498,99	49,69	2.669,77
Servizio EE fornito con stazioni di energia e batterie OAO	94,18	1.498,99	4,14	1.597,30
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,250 KW	280,27	374,75	12,42	667,44
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,300 KW	336,33	449,70	14,91	800,93
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,500 KW	560,55	749,49	24,84	1.334,89
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,600 KW	672,66	899,39	29,81	1.601,86
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,750 KW	840,82	1.124,24	37,27	2.002,33
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,900 KW	1.008,99	1.349,09	44,72	2.402,80

Servizio EE fornito con impianti TI: quota fissa	1.121,10	-	49,69	1.170,79
Servizio EE con staz. energia e batterie OAO: quota fissa	94,18	-	4,14	98,32

Servizio di Climatizzazione (Pm = 1 kW)	101,97	1.199,19	4,49	1.305,65
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,90 kW)	91,77	1.079,27	4,04	1.175,08
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,75 kW)	76,48	899,39	3,37	979,24
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,60 kW)	61,18	719,51	2,69	783,39
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,50 kW)	50,98	599,59	2,25	652,82
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,30 kW)	30,59	359,76	1,35	391,69
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,25 kW)	25,49	299,80	1,12	326,41

Servizio di Climatizzazione: quota fissa	101,97	-	4,49	106,46
--	--------	---	------	---------------



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

	OR 2013	Orientamenti Agcom 2014	Variazione Agcom 2014 vs OR 2013
Confronto			
Servizio Energia Elettrica (EE) fornito con impianti TI	2.630,33	2.669,77	1,50%
Servizio EE fornito con stazioni di energia e batterie OAO	1.557,86	1.597,30	2,53%
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,250 KW	657,58	667,44	1,50%
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,300 KW	789,10	800,93	1,50%
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,500 KW	1.315,16	1.334,89	1,50%
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,600 KW	1.578,20	1.601,86	1,50%
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,750 KW	1.972,74	2.002,33	1,50%
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,900 KW	2.367,29	2.402,80	1,50%
Servizio EE fornito con impianti TI: quota fissa	1.170,79	1.170,79	0,00%
Servizio EE con staz. energia e batterie OAO: quota fissa	98,32	98,32	0,00%
Servizio di Climatizzazione (Pm = 1 kW)	1.274,09	1.305,65	2,48%
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,90 kW)	1.146,68	1.175,08	2,48%
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,75 kW)	955,57	979,24	2,48%
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,60 kW)	764,45	783,39	2,48%
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,50 kW)	637,04	652,82	2,48%
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,30 kW)	382,23	391,69	2,48%
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,25 kW)	318,52	326,41	2,48%
Servizio di Climatizzazione: quota fissa	106,46	106,46	0,00%

Il confronto su riportato pone in luce che, sebbene i costi unitari della componente impiantistica e dei costi specifici OAO sono invariati tra il 2013 e il 2014, si ha nel 2014, per via dell'aumento (2,7%) del costo dell'energia elettrica, un aumento dei costi dei servizi di alimentazione e condizionamento compreso tra l'1,5% e 2,5% circa.

VI.1.4.4 Costi dei servizi di locazione, *facility management e security*

92. Come sopra premesso l'Autorità, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, ha evidenziato, nel confronto dei costi 2014 rispetto al 2013, un aumento del 1,07% del canone annuo relativo agli spazi, un aumento del 7,52% del servizio di *facility management* ed una riduzione di circa l'1% per i servizi di *security*.

Al riguardo l'Autorità ha effettuato, nel corso delle attività pre-istruttorie, una verifica dei costi dei servizi in oggetto sulla base dei dati contabili forniti da Telecom Italia. Si rilevava, con particolare riguardo agli *spazi di collocazione*, che l'aumento del canone annuo del 1,07% è imputabile, come mostrato nella tabella



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

che segue, all'aumento del costo di commercializzazione (il *costo industriale degli spazi* rimane pressoché invariato).

Spazi di collocazione	Costo unitario Spazi (A)	Costo unitario di comm. one OAO (B)	Prezzo (€/mq) a listino A+B
OR 2014 Base dati Core 2011	118,30	4,22	122,52
OR 2013 Base dati Core 2010	118,71	2,51	121,22
Var. %	-0,35%	68,13%	1,07%

Si rilevava, altresì, che Telecom Italia ha determinato il canone annuo degli spazi prendendo a riferimento i costi ed i volumi (metri quadri) degli spazi occupati dagli OAO in centrale (mentre nell'ambito delle OR relative agli anni passati venivano considerati gli spazi complessivi TI+OAO). Come premesso, ciò non comporta una variazione apprezzabile tra la CoRe 2010 (alla base dell'OR 2013) e la CoRe 2011 (alla base dell'OR 2014) della componente di costo industriale degli spazi. Si rilevava, inoltre, l'utilizzo di un WACC pari al 9,36%, nonché l'esclusione della componente di costo relativa all'avviamento.

Con riferimento invece ai costi specifici OAO si richiamava, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, che già nell'ambito dell'offerta di riferimento 2013, Telecom Italia aveva determinato tale componente di costo ripartendo i relativi costi di commercializzazione pertinenti agli OAO sui metri quadri di centrale occupati dagli stessi, ottenendo un'incidenza sul costo unitario del servizio pari a circa il 2,07%. Tale componente unitaria di costo risultava essere inferiore dell'11% circa rispetto a quella considerata ai fini del *pricing* 2012 (ove la relativa incidenza sul costo del servizio era pari a circa il 2,4%). Per il 2014 si riscontrava, invece, un sensibile aumento rispetto al 2013 ed un incidenza sul costo del servizio del 3,4%.

Ciò premesso, l'Autorità, preso atto di quanto rappresentato da Telecom Italia (di cui al precedente punto 74), effettuate le specifiche valutazioni inerenti alla corretta utilizzazione dei dati di costo di cui alla CoRe 2011, ha ritenuto ragionevole, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, confermare, così come per i servizi di alimentazione e condizionamento, gli stessi costi unitari di commercializzazione OAO approvati ai fini del *pricing* 2013. Conseguentemente l'Autorità ha espresso l'orientamento, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, che Telecom Italia debba riformulare le condizioni economiche 2014 dei servizi di co-locazione (spazi, *facility management e security*) come riportato nella tabella che segue.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Canoni annui per il servizio di colocazione	OR 2013	Proposta TI 2014	Orientamenti Agcom 2014	Variatione Modifiche Agcom 2014 vs OR 2013
	€/mq	€/mq	€/mq	€/mq
Spazi	121,22	122,52	120,81	-0,34%
Facility Management	20,48	22,02	21,63	5,62%
Security – Presidio	3,54	3,51	3,47	-1,98%
Security – Reception	1,88	1,86	1,84	-2,13%

93. Con specifico riferimento alla richiesta di Telecom Italia di considerare, nell'ambito del costo degli spazi, anche il costo aggiuntivo (0,54 €/mq) relativo alla tassazione sugli immobili di proprietà di Telecom Italia, derivante dalla re-introduzione dell'IMU in vigore a partire dall'esercizio 2012 in quanto non incluso nella base dati di CoRe 2011, l'Autorità ha richiamato, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, quanto già chiarito con delibera n. 747/13/CONS, ovvero che i costi conseguenti alla reintroduzione della tassazione sulla proprietà degli immobili (IMU) devono rientrare, eventualmente, nella base contabile relativa all'anno di pertinenza di tale voce di costo. Pertanto, avendo considerato come base contabile ai fini dei prezzi 2014 la CoRe 2011, l'Autorità ha ritenuto di non considerare la tassazione sulla proprietà degli immobili (IMU) in quanto comunque non pertinente a tale esercizio contabile.

VI.1.4.5 Verifica degli altri servizi di co-localizzazione

94. Si rileva che per i servizi di co-localizzazione valorizzati essenzialmente sulla base del tempo impiegato a svolgere determinate attività e del costo orario della manodopera, Telecom Italia, come per i restanti servizi di co-localizzazione, ha riportato nell'offerta 2014, pubblicata il 31 ottobre 2013, in via transitoria, le medesime condizioni economiche approvate nel 2012, nelle more della conclusione dell'analisi di mercato di terzo ciclo e dell'approvazione dell'offerta 2013.

95. Alla luce del costo orario della manodopera che si ritiene di approvare per l'anno 2014 (46,14 €/h) l'Autorità, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, ha ritenuto che Telecom Italia debba conseguentemente riformulare le condizioni economiche di tutti i servizi di cui all'offerta di co-localizzazione 2014 dallo stesso dipendenti. Di seguito sono riportate, in particolare, le condizioni economiche dei servizi di cui al punto precedente, oltre a quelli di nuova introduzione di cui ai precedenti punti 67-69, come rivalutate dall'Autorità nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica sulla base del costo orario della manodopera che si ritiene di approvare per il 2014.

- *Tabella 1* (gestione badge aziendali): 8,48 €/anno;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- *Tabella 1* (gestione allarmi e abilitazione accessi): 80,44 €/anno;
- *Tabella 4* (contributo di collaudo del misuratore d'energia elettrica): 92,28 €;
- *Tabella 4* (contributo per la lettura del misuratore d'energia elettrica): 7,69 €;
- *Tabella 7* (Intervento di ripristino): 239,93 €;
- *Tabella 7* (Intervento a vuoto): 115,35 €;
- *Tabella 8* (Costo orario della manodopera Telecom Italia per interventi specifici): 46,14 €/h;
- *Tabella 9* (contributo di disattivazione del sito OAO): 553,68 €;
- *Tabella 9* (contributo di rimessione in pristino del sito): 1.521,77 €;

Nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica si evidenziava che tale ultimo contributo è una nuova voce di listino non presente nelle precedenti offerte di co-locazione.

- *Tabella 10* (contributi per attività di smontaggio/smaltimento per singolo modulo base):
 - Smontaggio telaio per la predisposizione allo smaltimento tipo N3/N1: 31,68 €;
 - Smontaggio/smaltimento cavi di bassa frequenza: 201,30 €;
 - Smontaggio/smaltimento cavi in f.o.: 84,70 €;
 - Smaltimento rifiuti: 33,07 €;

Nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica si evidenziava che tali contributi sono una nuova voce di listino non presente nelle precedenti offerte di co-locazione.

- *Tabella 11* (canone annuo per spazio per ospitare il magazzino scorte dell'operatore): 120,81 €/m²;
- *Tabella 11* (attività di coordinamento in tema di *safety* e tutela dell'ambiente): 738,24 €;
- *Tabella 11* (servizio di manutenzione programmata o correttiva di primo livello comprensivi dei primi 3 interventi in SLA standard):



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- Per modulo standard N3: 553,68 €/anno;
 - Per ogni ulteriore intervento in SLA standard: 184,56 €;
 - Per ogni intervento in SLA plus: 239,93 €.
- *Tabella 11* (servizio standard di accompagnamento in centrale comprensivo della mancata prestazione):
 - Ricezione, dispacciamento richiesta in SLA standard, chiusura e rendicontazione: 69,21 €;
 - Per ogni ora di intervento comprensiva dello spostamento in orario base: 46,14 €;
 - Per ogni ora di intervento che si protragga oltre l'orario base: 57,68 €.
 - *Tabella 11* (servizio in SLA PLUS di accompagnamento in centrale comprensivo della mancata prestazione):
 - Ricezione, dispacciamento richiesta in SLA plus, chiusura e rendicontazione: 103,82 €;
 - Per ogni ora di intervento comprensiva dello spostamento in orario base: 46,14 €;
 - Per ogni ora di intervento oltre l'orario base: 69,21 €.
 - *Tabella 11* (costi per la qualificazione dei fornitori proposti dagli Operatori per attività di installazione/collaud/manutenzione): 3.010,86 €;
 - *Tabella 11* (costi per la qualificazione dei fornitori proposti dagli Operatori per attività di progettazione e verifica della corretta applicazione delle norme di sicurezza sul lavoro e della corretta realizzazione dell'impianto): 1.476,48 €;
 - *Tabella 11* (costi per la verifica dei subappaltatori delle ditte di installazione e collaudo già in albo fornitori Telecom Italia): 1.303,68 €;
 - *Tabella 11* (analisi della documentazione tecnica fornita dall'Operatore per la valutazione del rischio per la sicurezza e salute dei lavoratori): 922,80 €;
 - *Tabella 11* (attività di verifica di rispetto delle norme di installazione e gestione degli spazi condivisi): 738,24 €;
 - *Tabella 12* (Servizio di Manutenzione, programmata o correttiva di primo livello, comprensivo della mancata prestazione e dei primi 3 interventi in



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

SLA Standard): 553,68 €/anno per modulo standard N3; 184,56 € per ogni ulteriore intervento in *SLA standard*;

- *Tabella 12* (Canone gestione delle scorte): 329,11 €/anno per modulo standard N3;
- *Tabella 13* (Approvvigionamento apparato, progettazione esecutiva, coordinamento impresa, collaudo e aggiornamento banca dati): 1.107,36 € per subtelaio;
- *Tabella 13* (Progettazione, collaudo e aggiornamento banca dati per ampliamento schede): 276,84 € per intervento;
- *Tabella 14* (Coordinamento delle attività in materia di *Safety* e Tutela dell' Ambiente): 738,24 €/anno;
- *Tabelle 15, 16, 18 e 19* (Costo orario della manodopera): 46,14 €/h;
- *Tabella 17* (Intervento a vuoto): 73,06 €;

Nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica si evidenziava che tale contributo è una nuova voce di listino non presente nelle precedenti offerte di co-locazione.

- *Tabella 21* (Intervento correttivo): 184,56 €;
- *Tabella 21* (Intervento a vuoto): 73,06 €;
- *Tabella 22* (studio di fattibilità per nuovi siti):
 - Amministrativo: 610,43 €;
 - Edile: 915,64 €;
 - Rete: 1.526,08 €.
- *Tabella 22* (studio di fattibilità per ampliamento siti):
 - Amministrativo: 610,43 €;
 - Edile: 915,64 €;
 - Rete:
 - Necessità di ampliamento impianti di climatizzazione e/o alimentazione: 350,98 €;
 - Richiesta prolungamento accesso in fibra ottica e/o raccordo in fibra ottica verso sala AF (raccordi interni in fibra ottica tra operatori): 259,43 €;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- Richiesta raccordi in cavo coassiale per accesso disaggregato alla rete locale e/o interconnessione (raccordi interni in cavo coassiale tra operatori): 259,43 €;
 - Richiesta accesso a cameretta “zero” (pozzetto): 305,22 €;
 - Richiesta coppie: 198,41 €;
 - Richiesta moduli per accesso disaggregato alla rete locale e/o interconnessione: 152,61 €.
- *Tabella 24* (servizio di assistenza in centrale per l’effettuazione del sopralluogo): 138,42 € per singolo sopralluogo; 46,14 € per ora-uomo di sopralluogo (comprensivo di spostamento).

Ciò premesso si richiedeva, nell’ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, agli operatori di fornire proprie indicazioni e valutazioni in merito a quanto sopra prospettato.

VI.2 Le considerazioni degli operatori sugli orientamenti dell’Autorità di cui alla delibera n. 135/14/CIR

VI.2.1 Le osservazioni degli OAO

Costo dell’energia

- D.84 Un OAO evidenzia che un cliente industriale di grandi dimensioni, come Telecom Italia, sostiene su base *benchmark* un costo medio di circa 0,0882 €/kWh, ben inferiore a quello proposto per l’approvazione 2014. Richiede, pertanto, una riduzione del costo dell’energia elettrica in linea al suddetto valore.
- D.85 Secondo alcuni OAO l’Autorità, anche al fine di incentivare Telecom Italia ad una maggiore efficienza nell’approvvigionamento dell’energia elettrica, dovrebbe prevedere un meccanismo di *cap* che traguardi un obiettivo di efficienza pluriennale verso una tariffa energetica, ad esempio, non superiore a 0,10 €/kWh.
- D.86 Un OAO, nel richiamare la propria istanza presentata all’Autorità il 26 giugno 2014 sul tema dell’energia, rileva che le questioni ivi sollevate non sono state altresì considerate nell’ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione, se non relativamente al tema della media/bassa tensione dell’alimentazione delle centrali. L’OAO, pertanto, ritenendo che tali questioni debbano essere affrontate anche nel corso della presente consultazione, onde consentire una corretta determinazione del prezzo dell’energia elettrica già dal 2014, richiama i tre macrotemi dalla stessa sollevati nell’ambito della suddetta istanza.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

a) Determinazione del prezzo dell'energia elettrica nell'ambito del servizio di co-locazione offerto da Telecom Italia presso le centrali ULL

L'OAO evidenzia, in via preliminare, che l'energia elettrica è fornita a Telecom Italia da Telenergia S.r.l. (nel seguito "Telenergia") società partecipata da Telecom Italia al 100%. La principale attività di Telenergia consiste nella compravendita di energia per conto del gruppo Telecom Italia, con cui la società realizza circa il 90% del proprio fatturato. Il restante 10% del fatturato di Telenergia – osserva l'OAO – è realizzato sul mercato energetico "all'ingrosso", dove Telenergia scambia energia elettrica con Terna e il Gestore del Mercato Elettrico (GME).

L'OAO ritiene, in particolare, che il costo dell'energia elettrica debba essere approvato non a partire dalle fatture della società Telenergia a Telecom Italia, ma sulla base dei costi derivanti dal bilancio di quest'ultima. Secondo l'OAO, dai bilanci (2010-2012) di Telenergia risulta, infatti, un margine positivo per l'azienda, compreso tra l'8,5% e l'11,6%, se si considerano le vendite interne al gruppo Telecom Italia al netto degli oneri di sbilanciamento, con il quale Telenergia sussidierebbe – secondo l'OAO - le perdite realizzate sul mercato energetico "all'ingrosso". Alla luce di quanto sopra, l'OAO chiede che il prezzo dell'energia venga approvato dall'Autorità non sulla base delle fatture di Telenergia emesse nei confronti di Telecom Italia (quindi non sulla base dei ricavi di Telenergia derivanti dalla vendita interna) ma sulla base dei costi effettivi sopportati da Telenergia così come risultanti dal proprio bilancio (e con riferimento alle sole centrali aperte all'ULL).

b) Costi di approvvigionamento dell'energia elettrica a bassa e media tensione

L'OAO ribadisce che il costo rinvenibile dai bilanci di Telenergia rappresenta un valore medio dei costi di approvvigionamento (per tutto il gruppo Telecom Italia) dell'energia elettrica a bassa tensione ed a media tensione. Atteso – sottolinea l'OAO - che le centrali ULL sono alimentate, per la maggior parte, in media tensione (circa il 67%) e che il costo dell'energia a media tensione è tipicamente più basso di quello a bassa tensione, agli OAO dovrebbe essere trasferito tale minor costo.

c) Accise erariali sul consumo di energia elettrica

L'OAO evidenzia che nel corso degli anni l'Autorità ha approvato un costo delle accise erariali, incluse nel costo variabile dell'energia elettrica, sulla base delle fatture di Telenergia presentate da Telecom Italia, verificando di anno in anno che queste non superano il 10% del costo unitario. L'OAO segnala che, tuttavia, l'incidenza delle accise erariale imputate agli OAO (tranne che nel 2011), per come approvate dall'Autorità, sono sempre risultate superiori a quelle, a suo avviso,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

rinvenibili nei bilanci di Telenergia (0,0111 €/Kwh Vs 0,0120 €/Kwh nel 2010, 0,0109 €/Kwh Vs 0,0071 €/Kwh nel 2011, 0,011 €/Kwh Vs 0,0133 €/Kwh nel 2012).

L'OAO ritiene, in particolare, che tale margine sia stato conseguito grazie al fatto che la normativa in vigore prevede, una volta raggiunta una certa soglia di consumi, degli sconti sull'ammontare delle imposte dovute²⁶. Secondo l'OAO, quindi, Telecom Italia avrebbe, nel corso degli ultimi anni, da un lato fatto pagare agli OAO le imposte senza la previsione degli sconti, dall'altro, avendo raggiunto le suddette soglie (cumulando i consumi interni ed esterni in ciascuna centrale), avrebbe riversato all'erario le imposte scontate. Pertanto, secondo l'OAO, Telecom Italia avrebbe sfruttato a proprio esclusivo favore il principio del cumulo dei consumi.

Al riguardo l'OAO richiama, in particolare, le sentenze della Suprema Corte di Cassazione n. 6247 e n. 6248 del marzo 2013, aventi ad oggetto l'omesso versamento da parte di Telecom Italia dei ratei mensili relativi all'addizionale provinciale applicata sull'energia elettrica dal 1995 al 2004 in due centrali ULL presso le quali sono co-locati alcuni OAO che utilizzano, per l'alimentazione dei propri impianti installati nelle centrali di Telecom Italia, l'energia elettrica fornita da quest'ultima.

Alla luce di quanto sopra, l'OAO chiede che le eventuali agevolazioni usufruite da Telecom Italia siano ribaltate conseguentemente agli OAO, onde remunerare Telecom Italia per le accise effettivamente pagate all'erario, anche per il tramite della controllata Telenergia, relativamente alla fornitura di energia presso i siti di co-locazione.

Tutto quanto sopra configurerebbe, a detta dell'OAO, una violazione da parte di Telecom Italia del principio di non discriminazione e di orientamento al costo.

²⁶ Le accise erariali sull'energia elettrica sono definite dall'Agenza delle Dogane. Le modalità di calcolo hanno subito significative variazioni negli ultimi due anni:

- fino al 31 dicembre 2011, era prevista un'accisa nazionale e un'addizionale provinciale, con aliquote stabilite da ciascuna provincia. L'accisa nazionale, pari a 0,00310 €/kwh, era dovuta solo nel caso di consumi inferiori a 1,2 milioni di kWh al mese. I consumi oltre tale soglia erano esentati dal pagamento dell'accisa nazionale, mentre l'addizionale provinciale (per kWh) si riduceva in funzione delle soglie di consumo;
- dal 1 gennaio 2012 al 30 giugno 2012, le addizionali provinciali vengono abolite. Per garantire la parità di gettito per lo Stato, l'accisa nazionale viene aumentata a 0,0121 €/kWh. La soglia di esenzione viene mantenuta, per cui le accise nazionali non sono dovute per consumi mensili superiori ai 1,2 milioni di kWh.
- dal 1 luglio 2012, viene eliminata la soglia di esenzione e l'accisa nazionale viene differenziata per scaglioni di consumo (come da tabella che segue).

consumi mensili	imposta (€/kWh)
< 200.000 kWh	0,0125 €/kWh
200.000 kWh - 1,2 milioni kWh	0,0075 €/kWh
> 1,2 milioni kWh	4820 € una tantum



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Costi degli impianti di alimentazione e condizionamento

D.87 Un OAO chiede una verifica dei costi degli impianti di alimentazione e condizionamento ed, in particolare, della vita utile contabile residua, che a proprio parere dovrebbe essersi esaurita essendo oramai trascorsi più di 10 anni dall'avvio dei servizi di *unbundling*.

D.88 Un OAO, come già rappresentato nel corso delle attività pre-istruttorie, ribadisce la propria richiesta di riduzione dei costi degli impianti di alimentazione e condizionamento a valori, secondo le proprie analisi, non superiori a 529 €/anno/modulo N3²⁷.

Servizio di climatizzazione

D.89 Un OAO, nel ribadire quanto già rappresentato nel corso delle consultazioni pubbliche relative alle offerte di riferimento per gli anni scorsi, ritiene che il fattore 0,8 relativo al consumo stimato per il condizionamento per ogni kWh utilizzato per l'alimentazione, dovrebbe essere portato da 0,8 a 0,5, con una previsione di miglioramento su base pluriennale per raggiungere nell'arco di tre anni la *best practice* di 0,2.

Costi di facility management

²⁷ Gli elementi ("Building Blocks") della catena impiantistica modellizzata dall'OAO sono:

- Stazioni di Energia per la conversione dell'alimentazione da c.a. a c.c. (raddrizzatori) e soluzioni di back-up (batterie);
- Trasporto della corrente continua su barre o cavi in rame;
- Quadri di distribuzione della corrente continua;
- Predisposizione generatore di continuità e relativo impianto elettrico;
- Costi relativi a occupazione dello spazio industriale, Facility Management e manutenzione dell'impianto di alimentazione.

La valorizzazione economica dei Building Blocks è stata effettuata attraverso i listini dei propri fornitori (in gran parte fornitori di apparati – secondo l'OAO - anche di Telecom Italia). In particolare è stato considerato quanto segue:

- Gli investimenti per apparati e infrastrutture sono stati capitalizzati attraverso piani di ammortamento di durata pari alla vita utile dei singoli Building Blocks e un costo del capitale pari al 9,36%;
- I costi annuali di manutenzione sono stati considerati pari al 6% dei costi di fornitura dei Building Blocks, sulla base del consuntivo medio annuo rilevato sui propri siti tecnologici;
- I restanti costi operativi di Facilities Management e affitto dello spazio industriale occupato dall'impianto di Alimentazione e di allarmistica sono stati valorizzati secondo i listini presenti nell'OR 2013 di collocazione Telecom Italia;
- Sono stati aggiunti i Costi Specifici OLO (4% del costo totale finale in linea con la delibera n. 747/13/CONS).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

D.90 Un OAO evidenzia che, a fronte di una diminuzione di tutti i costi relativi agli spazi di co-locazione, il contributo per il *facility management* registra un incremento del 6% circa. Al riguardo, si richiede che siano forniti gli opportuni chiarimenti.

VI.2.2 Le osservazioni di Telecom Italia

D.91 Con particolare riferimento al tema dei costi dell'energia a bassa e media tensione, Telecom Italia evidenzia che il prezzo del kWh è determinato sulla base del costo di approvvigionamento dell'energia elettrica sostenuto da Telecom Italia, sull'intero territorio nazionale, per alimentare la totalità delle centrali su cui sono attestati sia i propri clienti sia i clienti degli OAO. L'eventuale differenziazione del costo dell'energia elettrica, in funzione del tipo di alimentazione delle singole centrali, determinerebbe una differenza dei costi, area per area, con possibili discriminazioni tra i diversi operatori (incluso Telecom Italia).

Inoltre – evidenzia Telecom Italia – poiché le centrali di Telecom Italia possono essere alimentate sia in media tensione (più economica) sia in bassa tensione (più dispendiosa) ne consegue che il costo medio del kWh, rilevato a livello medio nazionale, già incorpora il minor costo di trasporto e di dispacciamento della media tensione²⁸. L'eventuale richiesta di un'applicazione differenziata del prezzo dell'energia elettrica per le esigenze del sito nel suo complesso, comporterebbe inoltre la necessità di ridefinire, in modo differenziato, anche il costo degli apparati di trasformazione in corrente continua. Infatti, tali costi sono maggiori nel caso di una centrale a media tensione (rispetto a una centrale in bassa tensione) sebbene quest'ultima (ovvero nel caso di media tensione) goda di minori costi dell'energia. In altre parole, nell'ipotesi di una differenziazione delle centrali in funzione del tipo di alimentazione, si avrebbe, nelle centrali a media tensione, da una parte, un minor costo dell'energia e, dall'altro, un maggior costo degli impianti.

D.92 Telecom Italia non condivide l'orientamento dell'Autorità di ritenere non pertinente per l'offerta 2014 il maggior costo derivante dalla reintroduzione della tassazione sulla proprietà di immobili (IMU). Ciò in quanto, analogamente a quanto avviene per il costo dell'energia elettrica, Telecom Italia è in pratica costretta a sostenere nell'anno (*n*) un maggior costo per conto degli OAO per poi recuperarlo soltanto

²⁸ Telecom Italia rileva che il ricorso all'alimentazione in bassa o media tensione risponde ad efficienti criteri dimensionali ed è funzionale alle tipologie dei siti e degli apparati di rete presenti. Assunta, quindi, la corretta ed efficiente alimentazione delle centrali di Telecom Italia, stante le caratteristiche specifiche di ciascun sito, il costo variabile dell'energia offerto agli OAO non può che essere un valore medio. Telecom Italia evidenzia che proprio grazie al dimensionamento ottimale delle centrali, l'OAO usufruisce delle economie di scala che ne derivano. L'eventuale richiesta di una separata alimentazione della centrale, utilizzando la bassa tensione per le esigenze del sito nel suo complesso e la media tensione per le esigenze dei soli OAO co-locati, comporterebbe un dimensionamento inefficiente degli impianti di Telecom Italia per il trattamento dell'energia, con conseguenti maggiori investimenti/costi attribuibili complessivamente ai servizi regolamentati.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

nel momento in cui lo stesso anno (n) viene utilizzato per determinare i costi pertinenti dell'Offerta di Riferimento. Infatti, nel caso specifico, Telecom Italia potrà recuperare i maggiori costi sostenuti nel 2012 solo nell'Offerta di Riferimento 2015, vale a dire con 3 anni di ritardo. Pertanto – evidenzia Telecom Italia - tale metodologia, che potrebbe apparentemente considerarsi come l'applicazione più immediata del principio di orientamento al costo, in realtà genera una evidente esposizione finanziaria ad esclusivo vantaggio degli OAO.

D.93 Con riferimento alle osservazioni degli OAO di cui ai precedenti punti D.87 e D.88, Telecom Italia evidenzia che il costo medio degli impianti di alimentazione e condizionamento, di cui alla CoRe, accoglie principalmente le seguenti voci:

- la quota di ammortamento annua degli investimenti pregressi e di quelli dell'esercizio in corso (apparati di distribuzione dei collegamenti in c.c., le stazioni di energia, gli impianti di condizionamento, i gruppi elettrogeni, etc.);
- la remunerazione (WACC) del capitale residuo degli investimenti pregressi e di quelli dell'esercizio in corso (apparati di distribuzione dei collegamenti in c.c., le stazioni di energia, gli impianti di condizionamento, i gruppi elettrogeni, etc.);
- i costi esterni sostenuti verso le imprese esterne ed il costo del personale sociale impiegato per le attività di messa in opera, manutenzione correttiva e manutenzione ordinaria dei medesimi apparati;
- i costi sostenuti per lo sviluppo e l'esercizio dei sistemi di monitoraggio, misurazione e reporting volti a garantire l'efficienza degli apparati e la messa in sicurezza delle infrastrutture in cui gli stessi impianti sono situati;
- costi operativi di *facilities management* e di affitto dello spazio industriale occupato dall'impianto di alimentazione e condizionamento;
- i maggiori e/o minori costi connessi alla valorizzazione corrente dei cespiti degli impianti di alimentazione e condizionamento (*adjustment*);
- altri costi comuni (circolante, etc.).

Ciò premesso, Telecom Italia evidenzia che l'associazione della vita utile residua degli impianti di alimentazione e condizionamento al tempo decorso dall'avvio dei servizi di *unbundling* non è affatto pertinente. Infatti, gli interventi di ampliamento e/o modifica strutturale degli impianti (lavori sui collegamenti in Corrente Continua/Corrente Alternata, lavori sugli impianti di condizionamento, progettazione e spostamento degli impianti, realizzazione strutture edili, interventi migliorativi, etc.) sono oggetto di un rinnovamento continuo negli anni. Pertanto Telecom Italia, al fine di garantire sia l'efficienza degli apparati di alimentazione e condizionamento e sia la messa in sicurezza delle stesse infrastrutture industriali ospitanti, interviene sugli impianti per i quali si è concluso il periodo di ammortamento. Tale intervento genera un flusso addizionale di investimenti che rinnova il ciclo di ammortamento degli impianti di alimentazione e



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

condizionamento il quale non si conclude, come ipotizzato dagli OAO, entro l'arco temporale dei 10 anni²⁹.

In secondo luogo, procedere ad una valutazione dei costi degli impianti di alimentazione e condizionamento attraverso una modalità *bottom-up* quale quella effettuata da un OAO di cui al punto D.88, oltre a porsi in contrasto con il dettato regolamentare ispirato ad un orientamento ai costi di Contabilità Regulatoria, si basa su assunzioni tecnico-dimensionali poco chiare e parziali, tali da non poter apprezzare appieno la complessità del processo *end-to-end* di fornitura del servizio in esame offerto:

- sia agli OAO ma anche alle proprie divisioni commerciali,
- sia per i servizi di accesso ma anche per i servizi di trasporto.

D.94 Con riferimento all'osservazione di cui al punto D.90, Telecom Italia evidenzia che l'incremento del 6% sul Servizio di *Facility* è imputabile ai maggiori costi sostenuti, nell'esercizio contabile 2011, verso le imprese esterne a seguito dei necessari interventi di:

- manutenzione ordinaria e correttiva sulle strutture edili;
- riparazione/sostituzione di mobili, arredi e attrezzature;
- adeguamento in adempimento alla normativa antincendio.

Tale incremento si registra anche sugli esercizi contabili degli anni successivi.

VI.3 Le conclusioni dell'Autorità

Costo dell'energia

D.95 Con riferimento alle osservazioni degli OAO (cfr. punti D.84 e D.85) l'Autorità, come già rappresentato nell'ambito della delibera n. 747/13/CONS, ritiene di non poter imporre, su una variabile esogena come il costo dell'energia elettrica, particolari efficientamenti. L'Autorità è viceversa tenuta a vigilare sulla ragionevolezza dei prezzi proposti, riscontrando gli elementi contabili alla base dei costi (nella fattispecie le fatture) e sulla parità di trattamento. La possibilità di approvvigionarsi da altri produttori rientra nella sfera di discrezionalità dell'operatore storico.

²⁹ Il ciclo di ammortamento si interromperebbe allo scadere dei 10 anni solo nel caso in cui:

- a) da un lato gli investimenti venissero realizzati *one-shot* nell'anno zero e non si procedesse ad alcun intervento di ampliamento e/o miglioramento negli anni successivi fino al decimo anno di vita utile del cespite;
- b) e dall'altro non si procedesse al rimpiazzo dei cespiti ormai obsoleti con il conseguente rischio di compromettere la sicurezza dell'intero sistema di funzionamento degli apparati collocati presso tutte le centrali di Telecom Italia, presso cui un OAO può chiedere di attestarsi.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

D.96 Con riferimento alle osservazioni dell'OAO (cfr. punto D.86), si richiamano di seguito le valutazioni istruttorie sugli esiti delle verifiche svolte a seguito dell'istanza di vigilanza posta dallo stesso OAO.

Sulla determinazione del prezzo dell'energia elettrica nell'ambito del servizio di co-locazione offerto da Telecom Italia presso le centrali ULL

D.97 Giova, in via preliminare, richiamare che la normativa vigente pone, in relazione ai servizi di co-locazione e all'energia elettrica, gli obblighi di orientamento al costo e non discriminazione in capo a Telecom Italia, soggetto identificato come avente significativo potere di mercato sul mercato dell'accesso alla rete fissa.

Si richiama, inoltre, che il costo dei servizi di alimentazione e condizionamento è dato dalla somma di una componente tesa a remunerare l'uso degli apparati in centrale e di una componente, *forfetaria*, che remunera Telecom Italia per l'energia assorbita (kWh) in un anno.

La verifica del rispetto di tali obblighi è stata svolta in sede di approvazione delle offerte di riferimento sulla base dei dati di contabilità regolatoria, per la componente del prezzo relativa agli apparati necessari alla fornitura agli OAO dell'alimentazione e del condizionamento e, per la componente di prezzo della sola energia, sulla base delle fatture emesse da Telenergia nei confronti di Telecom Italia. Si citano, a titolo esemplificativo, le delibere nn. 69/08/CIR, 14/09/CIR, 53/10/CIR, 148/11/CIR, 93/12/CIR e 747/13/CONS.

L'utilizzo di contabilità regolatorie certificate ha consentito di accertare, anche a valle delle modifiche apportate dall'Autorità in sede di approvazione delle offerte di riferimento, la corretta imputazione delle singole voci contabili ai prezzi dei servizi in questione.

Parimenti, la verifica delle fatture emesse da Telenergia nei confronti di Telecom Italia, relative ai servizi di alimentazione e condizionamento delle centrali locali (le fatture sono relative a tutta l'energia acquistata da Telecom Italia sia per uso interno che esterno nelle proprie centrali di rete fissa), ha consentito di verificare:

- a) che Telecom Italia avesse fissato i prezzi dell'offerta di co-locazione indirizzata agli OAO, per la componente di energia, sulla base del valore unitario (euro/kWh) che risulta dalle fatture dalla stessa pagate a Telenergia, ciò a garanzia della parità di trattamento interna-esterna;
- b) che il valore del costo unitario di energia praticato da Telenergia a Telecom Italia fosse congruo, sia se confrontato con l'andamento del mercato sia tenuto conto degli oneri derivanti dalle imposte erariali.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

L'Autorità, pertanto, nell'ambito dei procedimenti di valutazione delle offerte di riferimento di co-locazione, ha sempre approvato, seppur talvolta con modifiche, i costi dei servizi di alimentazione e condizionamento una volta verificati i dati contabili e le fatture allegate. Telecom Italia ha, conseguentemente, modificato i prezzi riportati in offerta di riferimento applicando i valori approvati dall'Autorità.

Ciò premesso l'Autorità non rileva, a tale riguardo, ipotesi di violazione della normativa vigente da parte di Telecom Italia.

Si rileva, viceversa, che la questione prospettata dall'OAO appare più tesa a introdurre una modifica regolamentare sulle modalità attuative dell'obbligo di orientamento al costo in relazione alla componente di energia.

Di fatti, come premesso, l'OAO ritiene, considerato che Telenergia è una società controllata da Telecom Italia, che il costo dell'energia elettrica debba essere approvato non a partire dalle fatture che Telenergia emette nei confronti di Telecom Italia, ma sulla base dei costi di acquisto dell'energia derivanti dal bilancio di quest'ultima.

Tale richiesta nasce dalla considerazione che, secondo l'OAO, Telenergia ha realizzato nella vendita di energia a Telecom Italia (e quindi, di conseguenza, agli OAO co-locati presso le centrali ULL) un margine tra il costo di acquisto dell'energia e i ricavi di vendita solo interna, a Telecom Italia, dell'ordine del 10% nel periodo 2010 – 2012. Tale margine, secondo l'OAO, sarebbe andato a compensare, ottenendo un sostanziale pareggio di bilancio, le perdite realizzate sul mercato “all'ingrosso” (che include lo sbilanciamento e gli scambi con il GME).

Al riguardo, l'Autorità ha acquisito nel corso delle attività istruttorie ulteriori elementi in relazione alla modalità di gestione del servizio che Telenergia svolge e ha analizzato i dati di bilancio di quest'ultima. Si riportano, di seguito, gli esiti delle valutazioni svolte.

La gestione dell'attività di acquisto e vendita al dettaglio dell'energia elettrica

Telenergia, per svolgere la propria attività, stima, per ogni ora di ciascun giorno, i consumi di tutti i punti di prelievo nella disponibilità dei propri clienti, e si approvvigiona dei quantitativi (orari) di energia sul mercato elettrico all'ingrosso.

Ciò avviene, una volta predisposto un programma di acquisto *ex ante* (affinato in successive fasi di contrattazione del mercato elettrico) o su apposite piattaforme a pronti predisposte dal Gestore del Mercato Elettrico (GME), come il Mercato del Giorno Prima (MGP) sul quale si possono scambiare quantitativi di energia da “consegnare” in ciascuna ora del giorno successivo, oppure mediante acquisti a termine, ad esempio con contratti bilaterali con produttori di energia (con orizzonte temporale di maggiore durata).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Telecom Italia ha chiarito che Telenergia, per propria scelta manageriale e stante la propria esperienza, compie in larga parte acquisti mediante contrattazione bilaterale di lungo periodo, effettuando transazioni sul MGP solo con riferimento a una parte residuale di energia rispetto alle previsioni complessive di consumo dei propri clienti.

L'Autorità ha inoltre rilevato che, essendo la rete elettrica *un sistema bilanciato* (ovvero per ogni istante ci deve essere equilibrio tra ciò che si produce e ciò che si consuma), nell'ambito della "componente energia" rientrano anche i costi (ed eventualmente i ricavi) – regolamentati da AEEGSI – relativi al c.d. *sbilanciamento*. Grazie a questo strumento, funzionale a mantenere in equilibrio il sistema medesimo ed a risolvere le eventuali congestioni sulla rete, la società Terna calcola una "posizione netta" (c.d. *sbilanciamento effettivo*) confrontando a posteriori (circa due mesi dopo) le quantità di energia effettivamente prelevate dalla rete rispetto ai programmi di prelievo di energia determinatisi mediante i contratti bilaterali e la borsa elettrica. In particolare, si considerano:

- 1) venduti a Terna quei quantitativi di energia dei quali Telenergia si era approvvigionata ma che non ha utilizzato (minori consumi rispetto a quanto programmato);
- 2) acquistati da Terna quei quantitativi di energia dei quali Telenergia non si era approvvigionata in precedenza ma che ha effettivamente prelevato (maggiori consumi rispetto a quanto programmato).

Si rileva che il Gestore del Mercato Elettrico stabilisce che *"ciascuna offerta di vendita e di acquisto presentata deve essere coerente con le potenzialità di immissione o prelievo del punto di offerta a cui essa è riferita e soprattutto deve corrispondere alla effettiva volontà di immettere o prelevare l'energia elettrica"*.

Quanto sopra evidenzia che una gestione ordinata della propria attività, secondo le norme di settore, impone a Telenergia *i)* di svolgere una pianificazione preventiva del fabbisogno energetico dei propri clienti; *ii)* di approvvigionarsi delle quantità di energia stimate e strettamente necessarie; *iii)* di affinare tali programmi sulla base degli effettivi consumi acquistando o vendendo sul mercato all'ingrosso i necessari quantitativi di energia sulla base delle effettive necessità; *iv)* di sottostare agli oneri di sbilanciamento stabiliti da Terna.

Il bilancio di Telenergia

L'Autorità ha verificato l'impatto di tale gestione sul bilancio di Telenergia. Per semplicità si fa riferimento, nel seguito, al bilancio 2013 senza perdere in generalità.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

<i>Ricavi (€)</i>		2013
vendita energia		188.648.000
	GME	27.053.000
	Telecom Italia s.p.a.	157.562.000
	altri TI	4.033.000
vendita energia sbilanciamento		12.723.000
imposta UTF		22.345.000
trasporto energia		151.215.000
dispacciamento energia		27.687.000
Totale Ricavi		402.618.000
<i>Volumi (Kwh)</i>		2013
volumi energia venduta al Gruppo Telecom Italia		2.130.000.000
volumi totali energia venduta		2.840.000.000
volumi energia venduta all'ingrosso - stima FW		710.000.000
<i>Costi (€)</i>		2013
costi acquisto energia		192.935.000
servizi per energia		180.912.000
	energia di sbilanciamento	2.010.000
	trasporto	151.215.000
	dispacciamento	27.687.000
imposta UTF		22.345.000
Totale Costi		397.908.000

Tabella 1: Dati di bilancio 2013 di Telenergia

Si osserva, in primo luogo, il sostanziale pareggio di bilancio. Analogo discorso vale per gli anni precedenti, come riportato nella seguente tabella 2.

	2009	2010	2011	2012	2013
Ricavi vs Costi di Telenergia	0,51%	-0,26%	0,77%	-0,63%	1,18%

Tabella 2: Differenza tra ricavi e costi complessivi

Con riferimento al 2013 si osserva, inoltre, che il ricavo medio di Telenergia sulle vendite svolte, al dettaglio, nei confronti di Telecom Italia (per semplicità si considera il gruppo TI), corrisponde a circa 75,8 euro/MWh³⁰ (quindi trattasi di un valore al netto del ricavo svolto sul mercato GME e dello sbilanciamento). Tale valore corrisponde a quanto riportato, per la sola componente energia (al netto del trasporto, del dispacciamento e delle imposte), sulle fatture che Telecom Italia ha allegato ai fini dell'approvazione dei prezzi 2014. Ciò a conferma, atteso che questo è anche il costo ribaltato sugli OAO, della parità di trattamento interna-esterna.

Il costo medio sostenuto da Telenergia, per l'approvvigionamento dell'energia (incluso lo sbilanciamento) è pari a circa 69 euro/MWh³¹. Si osserva che il prezzo di vendita al dettaglio è superiore, di circa 7 euro/MWh, al costo medio sostenuto. E' altrettanto chiaro che, in un obiettivo di pareggio di bilancio, tale maggiore prezzo di vendita al dettaglio dovrà compensare i minori ricavi (almeno nel caso di

³⁰ $(157.562.000+4.033.000)/2.130.000.000*1000$.

³¹ $(192.935.000+2.010.000)/2.840.000.000*1000$.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

specie, non essendo certo che si abbia sempre tale situazione³²) di vendita sul mercato all'ingrosso e di sbilanciamento (quantitativi che devono essere reimmessi sul mercato per il vincolo dell'equilibrio di sistema). Ad esempio, nel caso di specie, il ricavo medio sul mercato all'ingrosso (GME+sbilanciamento) è pari a 56 euro/MWh $((27.053.000+12.723.000)/710.000)$.

A tal riguardo, l'Autorità ritiene che tali minori ricavi di vendita sul mercato all'ingrosso e di sbilanciamento, laddove si presentino, rappresentino un onere funzionale alla corretta gestione dell'attività e siano conseguenti alla particolarità di un mercato, come quello dell'energia, in cui le quantità in eccesso, o in difetto, vanno compensate nel corso dell'anno e non sono annullabili a causa della complessa definizione di programmi di acquisto *ex-ante* che coincidano con quanto poi realmente prelevato dalla rete elettrica.

D'altronde gli stessi operatori, con i loro consumi non prevedibili in quanto afferenti a proprie scelte architettoniche, di investimento e all'acquisizione di clientela, indipendenti da Telecom Italia, contribuiscono a tale limitata imprecisione delle stime.

Ciò che può essere, tuttavia, apprezzato dal Regolatore è la bontà delle scelte svolte complessivamente da Telenergia.

A tale riguardo soccorre il risultato complessivo dell'attività gestionale di quest'ultima. In particolare, con riferimento al 2013, si osserva che il costo dell'energia ribaltato sugli OAO, pari a 89,1 €/MWh (75,8 + 13,3, al netto di trasporto e imposte), si pone al disotto del costo medio (media aritmetica) pubblicato dall'Autorità per l'energia³³ per livelli di bassa e media tensione (97,56 euro/MWh) per i clienti non domestici nel mercato libero, nel 2013, di cui alla Relazione annuale del 31 marzo 2014.

³² Ad esempio il bilancio specifico degli oneri di sbilanciamento mostra che, in alcuni anni, si hanno costi superiori ai ricavi, in modo più o meno rilevanti (vedasi anni 2009-2012), in altri si hanno ricavi maggiori dei costi (vedasi anno 2013):

	2009	2010	2011	2012	2013
Ricavi sbilanciamento	6.640.000	1.821.000	4.961.000	1.151.000	12.723.000
Costi sbilanciamento	15.665.000	4.049.000	13.844.000	22.921.000	2.010.000
	-9.025.000	-2.228.000	-8.883.000	-21.770.000	10.713.000

Differenza tra ricavi e costi di sbilanciamento

³³ Il prezzo riportato in tabella si riferisce alla componente di approvvigionamento, calcolata includendo le componenti riferite a energia, dispacciamento, perdite di rete, sbilanciamento e costi di commercializzazione.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

LIVELLO DI TENSIONE	Prezzo (€/MWh)
Bassa tensione	106,99
Media tensione	88,14
Alta tensione	75,86
TOTALE Clienti non domestici	91,59

In realtà la media andrebbe effettuata tenuto conto della reale numerosità dei punti di prelievo a bassa e a media tensione. Sulla base dei dati allegati da Telecom Italia nel corso delle attività istruttorie (circa 10.000 centrali sono a bassa tensione contro circa 1000 a media tensione), la media nazionale con i dati dell'Autorità per l'energia risulterebbe pari a circa 105,3 Euro/MWh, quindi ben superiore a quanto fatturato agli OAO. Se anche si considerassero, al sol fine di un confronto, le sole centrali ULL con le percentuali indicate dall'OAO (67% delle centrali ULL a media tensione presumendo che tale percentuale, indicata dall'OAO, possa riferirsi alle sole centrali ULL e non alla totalità delle centrali), il prezzo medio che deriverebbe dai dati dell'Autorità per l'energia sarebbe pari a 94,36 Euro/MWh, comunque superiore a quanto fatturato agli OAO (89,1 Euro/MWh).

La tabella seguente riporta i dati dell'Autorità per l'energia relativi al periodo 2011-2012. Anche in tal caso il valore approvato dall'Autorità per tali anni, pari rispettivamente a 92,9 e 96,4 euro/MWh (al netto di trasporto e imposte), è inferiore alla media del prezzo di media e bassa tensione fornito da AEEG; ciò si verifica sia se si considera la percentuale indicata dall'OAO (67% di centrali a media tensione, anche se riferita alle sole centrali ULL), cui corrisponde un costo medio pesato pari rispettivamente a 93,86 euro/MWh (nel 2011) e 100,84 euro/MWh (nel 2012), sia a maggior ragione se si prende a riferimento, più correttamente, la totalità delle centrali (di cui circa il 90% è a bassa tensione).

		2011	2012
Clienti non domestici nel mercato libero (componente approvvigionamento) €/MWh	Bassa tensione	107,00	112,50
	Media tensione	87,39	95,10
	Alta e altissima tensione	76,75	81,47
	Totale clienti non domestici	90,97	97,36

In conclusione l'Autorità ribadisce, con riferimento alla richiesta dell'OAO, che l'imposizione in capo a Telecom Italia di un prezzo della componente energia pari al costo sostenuto da Telenergia non sia equo e ragionevole tenuto conto che:

- la gestione del mercato all'ingrosso e lo sbilanciamento sono funzionali all'attività svolta;
- è proprio tale gestione sul mercato all'ingrosso, prevalentemente con acquisti a medio termine nel caso in oggetto, che contribuisce al risultato finale;
- il risultato finale è in linea, se non migliore come dimostrato, con i dati complessivi del mercato;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- la fissazione di un prezzo, nei confronti degli OAO, pari al costo di acquisto di Telenergia potrebbe comportare, in funzione dell'andamento del mercato all'ingrosso e dello sbilanciamento, ingiustificate perdite da parte di questa società tenuto conto che gli oneri di sbilanciamento e gli scambi all'ingrosso sono funzionali, e pertanto non evitabili, alle attività svolte.

Sui costi di approvvigionamento dell'energia elettrica a bassa e media tensione

D.98 Si richiama che l'OAO ritiene che il costo rinvenibile dai bilanci di Telenergia rappresenta un valore medio dei costi di approvvigionamento (per tutto il gruppo Telecom Italia) dell'energia elettrica a bassa tensione e a media tensione. Pertanto l'OAO, nell'evidenziare che la quasi totalità delle centrali ULL (67% a quanto dalla stessa riportato) sono a media tensione e considerato che il costo dell'energia a media tensione è tipicamente più basso di quello a bassa tensione, ritiene che agli OAO dovrebbe essere trasferito tale minor costo.

A tale riguardo, anche con riferimento alla simulazione sul costo medio dell'energia sopra svolto nel caso delle sole centrali ULL utilizzando il dato allegato dall'OAO, va tuttavia precisato che l'analisi riportata, assumendo che il 67% delle centrali ULL sia a media tensione, non tiene conto del fatto che anche i costi degli apparati di alimentazione andrebbero attribuiti secondo lo stesso principio di causalità.

In altri termini, sulla base dell'attuale regolamentazione, i costi degli apparati rappresentano una media nazionale in cui, come chiarito, prevale l'alimentazione in bassa tensione, con un conseguente minore costo. A ciò fa da contrappeso un maggior costo medio dell'energia a bassa tensione.

Laddove si svolgesse una valutazione che tiene conto della tipologia di alimentazione delle sole centrali ULL, tale disaggregazione dei costi andrebbe svolta sia per la componente energia che per gli apparati, con conseguente probabile bilanciamento dei costi complessivi.

Ciò premesso, si osserva che la definizione dei costi dell'energia in funzione della tipologia di alimentazione delle centrali (a bassa e/o media tensione), oltre ad essere differente da quanto oggi previsto (costo medio tra tutte le centrali di Telecom Italia – aperte e non all'ULL – alcune delle quali sono alimentate a bassa tensione, altre in media tensione) potrebbe richiedere, come fatto osservare da Telecom Italia, un plausibile ridimensionamento dei siti nel loro complesso con possibili nuovi investimenti/costi, tanto da richiedere un'attenta valutazione sull'effettiva convenienza economica di tale modifica. Si fa altresì presente che determinare un costo dell'energia specifico per le centrali ULL, ed in funzione del tipo di alimentazione della centrale, determinerebbe una differenziazione dei prezzi in funzione delle aree di interesse che, quindi, sarebbe in contrasto con l'attuale regolamentazione che prevede dei prezzi unici nazionali. Pertanto, alla luce di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

quanto sopra l'Autorità ritiene, allo stato, non opportuno apportare al riguardo alcuna modifica regolamentare.

Sulle accise erariali

D.99L'OAO evidenzia, come riportato nella tabella seguente, che l'incidenza delle accise erariali imputate agli OAO (tranne che nel 2011), per come approvate dall'Autorità (ovvero sulla base delle fatture di Telenergia), sono sempre risultate superiori a quelle rinvenibili nei bilanci di Telenergia.

	2010	2011	2012
Accise da Bilancio Telenergia	0,0111	0,0109	0,0110
Accise approvate dall'Autorità (i costi dell'anno X si riferiscono all'OR dell'anno X+1)	0,0120	0,0071	0,0126

In particolare l'OAO, nel richiamare che la normativa in vigore prevede degli sconti sull'ammontare delle imposte una volta raggiunta una certa soglia di consumi, ritiene che Telecom Italia - a tal riguardo l'OAO richiama alcune sentenze della Corte di Cassazione del marzo 2013 - avrebbe sfruttato a proprio esclusivo favore tali sconti. L'OAO chiede, quindi, che le eventuali agevolazioni usufruite da Telecom Italia siano ribaltate conseguentemente agli OAO, onde remunerare Telecom Italia per le accise effettivamente pagate all'erario, anche per il tramite della controllata Telenergia.

A tal riguardo si rappresenta quanto segue.

Si osserva, innanzitutto, che il confronto tra quanto approvato dall'Autorità con il valore delle ACCISE derivante dal bilancio di Telenergia andrebbe svolto non partendo da quanto deducibile dall'intero bilancio di Telenergia ma, più correttamente, si dovrebbe considerare solo la quota parte dei ricavi di Telenergia da imposte derivanti da TI S.p.A e inerenti ai siti della rete fissa.³⁴

A tal riguardo si rileva che i ricavi e costi complessivi d'imposta risultano, correttamente, di pari importo (vedasi la voce relativa ad "imposta UTF" di cui alla precedente tabella 1 inerente al bilancio 2013).

Ciò detto, tenuto anche conto di quanto segnalato dall'OAO, l'Autorità ha richiesto a Telecom Italia conto delle ACCISE effettivamente pagate all'erario, per il tramite

³⁴ Come fatto osservare da TI, il costo unitario delle accise rinvenibile dalle fatture di Telenergia a Telecom Italia può anche essere superiore al costo unitario complessivamente sostenuto da Telenergia, in quanto il bilancio complessivo include ad es. anche i CED che notoriamente sono energivori e, quindi, contribuendo ad aumentare i consumi, portano ad un costo unitario delle accise più basso.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

della controllata TELENERGIA, relativamente all'energia con dettaglio per singola centrale. L'Autorità ha, quindi, verificato che, per ciascun punto di prelievo, la quota delle ACCISE versate corrisponde, dati i consumi puntuali, a quanto previsto dalla normativa vigente e di seguito richiamato.

Aliquote e scaglioni per le accise:

- 0,0125 €/kWh per consumi inferiori a 200.000 kWh;
- 0,0075 €/kWh per i consumi compresi tra 200.000 e 1.200.000 kWh;
- 4.820 € *una tantum*, da applicare sui consumi superiori a 200.000 kWh, in caso di consumi complessivi maggiori di 1.200.000 kWh

In conclusione, le fatture (di Telenergia a Telecom Italia) riportano mensilmente, per ogni centrale (aperta e non all'ULL), l'ammontare delle ACCISE calcolate in funzione dei consumi effettivamente realizzati in quel dato periodo da TI+OAO (e quindi delle aliquote previste per legge in base agli scaglioni di consumo realizzati da entrambi cumulativamente).

Al riguardo è opportuno richiamare che Telecom Italia (in qualità di consumatore finale dell'energia) paga, per il tramite di Telenergia (fornitore dell'energia ed, in quanto tale, sostituto d'imposta), delle imposte erariali il cui ammontare è calcolato in funzione dei consumi mensili, centrale per centrale, complessivamente realizzati da TI + OAO.

Ciò deriva dal fatto che la modalità con cui gli OAO generalmente acquistano da Telecom Italia il servizio di alimentazione dei propri apparati è di tipo *flat*, in cui Telecom Italia è remunerata per un impegno di energia pari a 1 kW per modulo N3 occupato, indipendentemente dall'energia effettivamente consumata. Ne deriva che gli OAO non hanno la necessità di installare propri contatori per ogni centrale, bensì sono previsti contatori che misurano l'energia elettrica complessivamente consumata sia da Telecom Italia che dagli OAO.

Parte delle ACCISE pagate da Telecom Italia a Telenergia sono pertanto ribaltate sugli OAO all'interno del costo unitario dell'energia dagli stessi acquistata, con un'aliquota che dipende dal consumo complessivo.

Dunque gli OAO hanno versato a Telecom Italia le imposte che già tengono conto degli sconti a volume (i volumi riportati nelle fatture sono quelli consumati da TI+OAO) che derivano dal cumulo dei consumi interni e esterni, in ottemperanza al principio di parità di trattamento.

Ciò detto, si rileva che la lettura delle sentenze della Corte di Cassazione del marzo 2013, richiamate dall'OAO, va nella direzione opposta di quanto dallo stesso evidenziato. La sentenza della Corte suprema di cassazione (sez. Tributaria) n. 6247



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

del 13 marzo 2013³⁵ respinge il ricorso di Telecom Italia avverso l'avviso di pagamento notificato dall'UTIF di Torino il quale, in esito a verifica fiscale, ha richiesto a Telecom Italia il pagamento di circa 257 mila euro per omesso versamento dei ratei mensili in acconto relativi alla addizionale provinciale sull'accisa applicata sull'energia elettrica nel periodo luglio 1995-aprile 2004.

La sezione della citata sentenza della Cassazione, in cui si ricostruisce lo svolgimento del processo, riporta le ragioni dell'avviso di pagamento di cui sopra, come di seguito letteralmente riportato:

L'ufficio sosteneva che a far data dal 23.4.1998 presso la centrale telefonica di Telecom Italia ubicata nei locali di Torino via Lancia n. 55 si erano installate, in virtù di contratti di sublocazione, i gestori TI.IT. s.p.a., TIM Telecom Italia s.p.a., Albacom s.p.a. e Fastweb s.p.a. che utilizzavano per il funzionamento dei propri impianti l'energia elettrica della centrale Telecom.

Avendo, quindi, assunto Telecom Italia s.p.a. la qualità di rivenditore di energia elettrica alle società sub conduttrici, ma non avendo comunicato tale variazione all'UTIF, come previsto dal D.Lgs. n. 504 del 1995 (TU accise), e non avendo provveduto ad effettuare le misurazioni di consumi delle società subentrate, continuando invece a corrispondere l'imposta come se fosse ancora l'unico utilizzatore dell'energia elettrica "per uso proprio con impiego promiscuo", la società contribuente – secondo la tesi prospettata dall'ufficio - aveva determinato un'evasione di imposta, pari a quella dovuta da ciascuna delle società sub conduttrici, che era stata recuperata con l'avviso di pagamento.

La sentenza riporta poi che la decisione della CTP di Torino n. 77/2006, che aveva accolto il ricorso di Telecom Italia, veniva integralmente riformata in appello con sentenza 12.12.2008 n. 49 della Commissione tributaria della regione Piemonte. Ciò in quanto non vi era stata una cessione – neppure parziale – della titolarità dell'officina, essendosi limitate le società sub conduttrici ad acquistare da Telecom Italia una parte della energia elettrica, con la conseguenza che Telecom Italia manteneva la posizione di soggetto passivo d'imposta con diritto di rivalsa sui consumatori finali.

Con i contratti di sublocazione dell'impianto di centrale telefonica la originaria posizione fiscale di Telecom Italia (ditta titolare di officina di acquisto di energia elettrica per uso proprio ad impiego promiscuo) era venuta a modificarsi in quella di ditta titolare di officina di acquisto per la rivendita a terzi di energia elettrica, e la società quindi avrebbe dovuto presentare la relativa denuncia di variazione.

³⁵ Analoghe previsioni sono indicate anche nella sentenza della Corte suprema di cassazione (sez. Tributaria) n. 6248 del 13 marzo 2013.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Nella sezione motiva della sentenza di rigetto, della Cassazione, viene ripreso lo stesso concetto ribadendo che *“In base alle indicate circostanze fattuali i Giudici di appello hanno ritenuto che la società Telecom Italia fornisse unitamente al “pacchetto di servizi per l’accesso disaggregato alla rete locale” anche la somministrazione della energia elettrica alle società sub-locatarie (considerate alla stregua di consumatori finali) e quindi, in quanto soggetto rivenditore venisse a rivestire la posizione di soggetto passivo della imposta addizionale provinciale sui consumi di energia delle predette società”*.

Pertanto, secondo la Corte di Cassazione (che accoglie e condivide la sentenza di riforma del Giudice di appello), Telecom Italia, avendo assunto la qualità di rivenditore di energia elettrica alle società sub conduttrici, ma non avendo comunicato tale variazione all’UTIF e non avendo provveduto ad effettuare le misurazioni dei consumi delle società subentrate, continuando invece a corrispondere l’imposta come se fosse ancora l’unico utilizzatore dell’energia elettrica “per uso proprio con impiego promiscuo”, aveva determinato un’evasione di imposta pari a quella dovuta da ciascuna delle società sub conduttrici, e che era stata recuperata con l’avviso di pagamento.

Si evidenzia quindi, contrariamente a quanto sostenuto dall’OAO, che le sentenze in questione indicano che, proprio in virtù del meccanismo di fornitura del servizio di co-locazione sopra richiamato (contatore unico), non solo Telecom Italia ma anche gli OAO collocati in quella centrale hanno goduto dei vantaggi derivanti dal cumulo dei consumi. Infatti, l’aliquota versata da Telecom Italia, e ribaltata sugli OAO nell’ambito del costo unitario dell’energia, è funzione dei volumi complessivi. Se gli OAO, infatti, avessero installato un proprio contatore, per via dei ridotti consumi rispetto a quelli complessivi, avrebbero pagato un ammontare di ACCISE superiore, o comunque non inferiore, rispetto a quanto nella realtà sostenuto.

Le sentenze in oggetto, viceversa, nel qualificare Telecom Italia come un’impresa rivenditrice dell’energia elettrica agli OAO co-locati e, pertanto, come sostituto d’imposta, stabiliscono che Telecom Italia debba pagare, fatta salva la rivalsa sugli OAO in qualità di utilizzatori finali, le ACCISE in funzione degli specifici consumi dagli stessi effettuati.

D.100 Alla luce delle considerazioni sopra riportate, l’Autorità ritiene di approvare un costo dell’energia elettrica per l’anno 2014 pari a 0,1710 €/kWh, così come risultante dalle fatture pagate da Telecom Italia a Telenergia e relative al periodo gennaio 2013 – dicembre 2013.

Costi degli impianti dei servizi di alimentazione e condizionamento

D.101 Con riferimento alle osservazioni degli OAO di cui ai precedenti punti D.87-D.88 l’Autorità, nel richiamare i chiarimenti forniti al riguardo da Telecom Italia (punto



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

D.93), ribadisce di aver fatto riferimento, sulla base della regolamentazione vigente, ai dati di CoRe, opportunamente rivisti al ribasso al fine di garantire al mercato maggiore stabilità consentendo, tuttavia, a Telecom Italia un recupero graduale, su base pluriennale, dei maggiori costi sostenuti.

Servizio di climatizzazione

D.102 Con riferimento alla richiesta di un OAO di cui al punto D.89, l'Autorità richiama quanto già osservato, in replica ad un'analogha richiesta, al punto D.130 della delibera n. 747/13/CONS³⁶.

Costi dei servizi di locazione e di facility management

D.103 In relazione all'osservazione di Telecom Italia di cui al punto D.92, si rimanda a quanto già rappresentato al punto 98 dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica (precedente punto 93).

D.104 Parimenti, in relazione ai chiarimenti richiesti da un OAO (punto D.90) circa i costi di *facility management*, si rimanda a quanto rappresentato da Telecom Italia al punto D.94.

D.105 Alla luce di quanto sopra rappresentato l'Autorità, avendo verificato per l'energia elettrica un costo per l'anno 2014 di 0,1710 €/kwh sulla base delle fatture di Telenergia relative all'anno 2013, ritiene di confermare gli orientamenti espressi nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica circa le condizioni economiche dei servizi di alimentazione e condizionamento per l'anno 2014. Parimenti, l'Autorità conferma gli orientamenti espressi circa le condizioni economiche per l'anno 2014 dei servizi di co-locazione *spazi, facility management* e *security* e di quei servizi di co-locazione valorizzati essenzialmente sulla base del costo della manodopera, fatto salvo quanto rappresentato al precedente punto D.81 in relazione ai contributi *una tantum* di nuova introduzione.

VII. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI TECNICHE ED ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI COLOCAZIONE IN SITO NELLE IMMEDIATE VICINANZE DELL'ARMADIO DI DISTRIBUZIONE DI TELECOM ITALIA

³⁶ Con riferimento alla richiesta di un OLO di cui al punto D.124, si rimanda a quanto riportato al punto 115 della delibera n. 69/08/CIR. Si richiama, altresì, che l'Autorità con delibera n. 14/09/CIR (punto 27) ha ritenuto, anche in ottica di contemperamento delle differenti richieste del mercato, di non consentire a Telecom Italia di recuperare i maggiori costi di distribuzione dell'energia (stimati dalla stessa in +20%) lasciando comunque invariato il rapporto tra consumo di energia assorbita per condizionamento ed alimentazione. Una revisione del secondo parametro comporterebbe necessariamente una revisione del primo. L'Autorità ritiene, pertanto, di confermare, allo stato, i propri orientamenti (rapporto tra consumo di energia annuo di condizionamento e di alimentazione pari a 0,8, non inclusione del fattore di dissipazione pari a 1,2).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VII.1 Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 135/14/CIR

96. In relazione alle condizioni economiche per il servizio di *co-locazione armadio singolo* (tabella 15, OR 2014) e *co-locazione armadio massiva per area territoriale CAMAT* (tabella 16, OR 2014) si richiama, innanzitutto, quanto indicato al punto D.158 della delibera n. 747/13/CONS circa le attività e i costi sottostanti. Si richiama, in particolare, che alcuni contributi sono funzioni del costo orario della manodopera e delle tempistiche relative alle attività sottostanti. Altri sono funzioni di specifici costi operativi a cui è applicato un costo di commercializzazione come *mark-up* (nel 2013 posto pari al 4%). Nelle tabelle che seguono sono riportati i relativi dettagli di cui all'offerta 2013.

Co-locazione armadio singolo	Minuti	Costo da capitolato TI	Costi di commercializzazione OAO	2013 (€)
Fornitura dello studio di fattibilità	90	-		70,32
Progettazione esecutiva e gestione dei lavori	480	-		375,04
Fornitura, posa e terminazione del cavo di raccordo in rame e delle relative infrastrutture (cavo da 20 coppie)	-	363,00	4%	377,52
Fornitura, posa e opera del pozzetto di Telecom Italia e raccordo con l'armadio di Telecom Italia	-	1.493,00	4%	1.552,72
Compattazione degli spazi all'interno dell'armadio di Telecom Italia	-	842,00	4%	875,68
Costo orario della manodopera Telecom Italia per interventi specifici	60	-		46,88



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Co-locazione armadio massiva per area territoriale "CAMAT"	Minuti	Costo da capitolato TI	Costi di commercializzazione OAO	2013 (€)
Progettazione esecutiva e gestione dei lavori in caso di impresa diversa da quella di Telecom Italia	414	-		323,47
Progettazione esecutiva e gestione dei lavori in caso di stessa impresa di Telecom Italia	240	-		187,52
Fornitura, posa e terminazione del cavo di raccordo in rame e delle relative infrastrutture (cavo da 20 coppie)	-	363,00	4%	377,52
Fornitura, posa e opera del pozzetto di Telecom Italia e raccordo con l'armadio di Telecom Italia	-	1.493,00	4%	1.552,72
Compattazione degli spazi all'interno dell'armadio di Telecom Italia	-	842,00	4%	875,68
Costo orario della manodopera Telecom Italia per interventi specifici	60	-		46,88
Qualora l'operatore comunichi a TI l'intenzione di annullare un ordine CAMAT (*)	90	-		-

(*) contributo di nuova introduzione

97. Ciò premesso l'Autorità, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, nel richiamare che il costo orario della manodopera che si ritiene di approvare per il 2014 è pari a 46,14 €/h, ha ritenuto opportuno, prima di effettuare una valutazione di merito per l'anno 2014, svolgere ulteriori approfondimenti anche alla luce delle segnalazioni pervenute da parte di alcuni OAO nel corso delle attività pre-istruttorie. Si riportano, nei successivi due punti, le principali questioni sollevate dagli OAO.

Il costo del raccordo in rame

98. Un OAO evidenzia che il contributo di *fornitura, posa e terminazione del cavo in rame e delle relative infrastrutture* pari, nel 2013, a 377,52 € (cfr. tabelle riportate al punto precedente) remunera i costi di posa e del materiale del: a) cavo in rame tra l'armadio Telecom Italia e l'armadio OAO + b) striscia di attestazione da 100 coppie in armadio Telecom Italia + c) striscia di attestazione da 100 coppie in armadio OAO + d) singoli moduli da 10 coppie in armadio OAO (in caso di ampliamento).

A tal riguardo l'OAO propone una differente definizione delle condizioni economiche di tale contributo che è più aderente, a proprio avviso, al principio di orientamento al costo. In particolare, propone una differenziazione dei prezzi sia in funzione del numero di coppie sia dei casi di «nuovo sito» e «ampliamento sito». Di seguito i dettagli della proposta dell'OAO.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Dati in €	Nuovo Sito			Ampliamento		
	20 coppie	40 coppie	60 coppie	20 coppie	40 coppie	60 coppie
Posa cavo sotterraneo fino 400 coppie (compresa attestazione)	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5	38,5
Costo cavo	25,5	39,0	60,0	25,5	39,0	60,0
Posa completa striscia da 100 coppie in Armadio TI	88,1	88,1	88,1			
Costo striscia completa 100 coppie in Armadio TI	30,0	30,0	30,0			
Posa striscia da 20,40,60 in armadio OLO						
da 20 a 50 coppie	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8	32,8
10 coppie			15,7			15,7
Costo striscia prima posa in armadio OLO						
20 coppie	15,1					
40 coppie		21,1				
60 coppie			27,1			
Costo striscia solo modulo da 10 coppie Ampliamento in armadio OLO						
20 coppie				6,0		
40 coppie					12,0	
60 coppie						18,0
Aggiornamento Banca dati TI	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5	43,5
	273,4	292,9	335,6	146,2	165,7	208,4
Costo proposto (costo da Listino + mark-up 4%)	284,8	305,1	349,5	152,3	172,6	217,1

Il contributo relativo alla compattazione degli spazi all'interno dell'armadio di Telecom Italia

99. L'OAo, di cui al punto precedente, evidenzia che l'attività di riordino all'interno dell'armadio di Telecom Italia è conseguente ad un'inefficiente gestione svolta in passato dalla stessa. Peraltro tale attività di riordino e ottimizzazione – evidenzia l'OAo - fa parte degli impegni assunti da Telecom Italia *ex delibera* n. 718/08/CONS ove, in particolare, al gruppo di impegni n. 5 è previsto che siano svolti da parte di Telecom Italia interventi di manutenzione preventiva sulla rete secondaria ed, in particolare, sui permutatori, nonché attività di de-saturazione della rete fissa a livello locale. Alla luce di quanto sopra, l'OAo ritiene che il contributo in oggetto non debba essere dovuto.

Capacità produttiva per il servizio di co-locazione nelle immediate vicinanze dell'armadio di distribuzione di Telecom Italia in modalità CAMAT

100. Un OAo ha evidenziato, nel corso delle attività pre-istruttorie, che per la fornitura del servizio di co-locazione nelle immediate vicinanze dell'armadio di distribuzione in modalità CAMAT, Telecom Italia prevede dei limiti nella propria capacità produttiva estremamente vincolanti per gli OAo. In particolare, in offerta di riferimento (sez. 6.6.3.5 del manuale delle procedure 2014) è previsto che Telecom Italia prevede di espletare complessivamente:

- massimo 20 richieste di co-locazione al mese per Area di Centrale (AdC);
- massimo 60 (in alcuni casi 70) richieste di co-locazione al mese per Access Operation Line (AOL), nel rispetto del vincolo per AdC;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- massimo 200 richieste di co-locazione al mese complessive per AOA, nel rispetto del vincolo per AdC e AOL.

La capacità produttiva è quindi limitata a 200 richieste di collocazione in armadio al mese per AOA (60/70 per AOL e 20 per AdC) e pertanto, tenuto conto che le AOA sono 4, la capacità produttiva massima risulta di **800 richieste di collocazione mensili**.

Inoltre – segnala l’OAO – Telecom Italia prevede che tale capacità produttiva è ripartita proporzionalmente tra tutti gli OAO. Infatti, cfr. sez. 6.6.3.3 del manuale delle procedure 2014), è previsto che:

- se le richieste pervenute dagli OAO superano la capacità produttiva prevista da TI (per singola AdC, AOL o AOA), Telecom Italia provvederà ad evadere dette richieste in numero proporzionale, dividendo tale capacità produttiva per il numero degli operatori richiedenti;
- le richieste rifiutate da Telecom Italia per superamento della capacità produttiva dovuta alla concomitanza di richieste da parte di più operatori dovranno essere ripresentate dagli stessi al mese successivo.

A tal riguardo l’OAO ritiene che le suddette limitazioni (800 richieste mensili da ripartire tra tutti gli operatori) pongono dei vincoli molto forti sui tempi con cui gli OAO potranno procedere con il *roll-out* delle proprie reti FTTC con negativi impatti competitivi per il mercato³⁷. Inoltre, la previsione di meccanismi di ripartizione proporzionale della capacità produttiva tra diversi OAO, pone dei vincoli imprevedibili che impediscono agli OAO di poter procedere ad una pianificazione certa dei propri sviluppi di rete.

Alla luce di tali considerazioni l’OAO ha richiesto che sia prevista una capacità produttiva massima garantita di almeno 1.500 richieste³⁸ al mese per ciascun OAO (e dunque non condivisa tra tutti gli OAO) senza alcuna soglia massima su base AdC, AOL e AOA.

101.L’Autorità, nell’ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, ha evidenziato che limiti stringenti imposti alla capacità produttiva mal si conciliano con gli scopi di incentivo all’infrastrutturazione perseguiti dalla stessa

³⁷ Tenuto conto, infatti, che l’avanzamento medio della rete FTTC di Telecom Italia è di circa 1000-1500 ONUcab al mese (e che Telecom Italia ha già adeguato più di 24.000 ONUcab).

³⁸ Richieste che includono la posa ed attestazione del cavo di raccordo, fornitura e posa delle strisce, rilascio del verbale di collocazione, eventuale compattamento spazi e, se non presenti, predisposizione pozzetto TI e predisposizione infrastruttura di raccordo tra pozzetto TI e armadio TI.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Autorità. A tale riguardo un limite complessivo nazionale di 800 richieste al mese da ripartire tra tutti gli OAO appare non adeguato.

Si è ritenuto, pertanto, che Telecom Italia debba adeguare tale limite tenuto conto della potenziale domanda del mercato e, comunque, in ottica di parità di trattamento interno-esterno. Considerato che, ad oggi, solo due operatori sono attivi nella realizzazione di reti FTTC un valore di 1500 richieste al mese per OAO appare adeguato.

Ciò premesso, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, si richiedeva agli operatori di fornire propri commenti, considerazioni e valutazioni in merito ai punti sopra riportati.

VII.2 Le considerazioni degli operatori sugli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 135/14/CIR

VII.2.1 Le osservazioni degli OAO

D.106 Un OAO ribadisce quanto già rappresentato nel corso delle attività pre-istruttorie inerentemente al costo del raccordo in rame (precedente punto 98). Un altro OAO richiede, altresì, che tali condizioni siano estese anche alla posa di strisce di capacità superiore a quelle da 100 coppie prevedendo, in particolare, quanto segue:

- Posa completa striscia da 100 coppie (o superiore) in Armadio TI – 88,1 €;
- Costo striscia completa da 100 coppie (o superiore) in Armadio TI – 30 €.

D.107 Un OAO, nel richiamare quanto già rappresentato nel corso delle attività pre-istruttorie (precedente punto 99), ritiene, per le ragioni ivi indicate, che i contributi relativi alla compattazione degli spazi all'interno dell'armadio di Telecom Italia non debbano essere dovuti.

D.108 Un OAO ritiene che il contributo relativo alla *fornitura e alla posa in opera del pozzetto di Telecom Italia* non debba essere dovuto, in quanto il pozzetto è da considerarsi a tutti gli effetti parte integrante dell'infrastruttura dell'*incumbent*. La circostanza - sottolinea l'OAO - per cui in alcuni casi esso debba essere ripristinato o realizzato *ex-novo*, perché inaccessibile o non presente, ricade necessariamente nella responsabilità di Telecom Italia. Di conseguenza, il costo per una sua eventuale realizzazione non può essere ascrivibile – secondo l'OAO - all'operatore alternativo che effettua la richiesta di co-locazione nelle immediate vicinanze del suddetto armadio. Alla luce di quanto sopra, l'OAO chiede di rimuovere tale contributo dall'offerta di riferimento.

D.109 Con riferimento alla capacità produttiva di evasione degli armadi di strada prevista nello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica (ossia 1.500 armadi al mese per ogni operatore alternativo) gli OAO hanno rappresentato quanto segue:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- a) un OAO, nel condividere quanto previsto dall'Autorità, evidenzia che tale capacità di 1.500 armadi al mese è in linea con le proprie necessità;
- b) un altro OAO, nel richiedere che sia confermata una capacità produttiva di almeno 1.500 raccordi al mese per ciascun OAO senza alcuna soglia massima su base AdC, AOL e AOA, richiede che sia effettuata una revisione degli attuali SLA relativi ai tempi di attivazione del servizio di collocazione nelle immediate vicinanze dell'armadio di distribuzione di Telecom Italia in modalità CAMAT (sez. 2.10 del documento di *Service Level Agreement* di TI 2014). In particolare, l'OAO chiede che tale SLA sia integrato con una riduzione delle tempistiche previste nell'80% dei casi e con l'introduzione della soglia al 100% dei casi, oltre a prevedere uno schema di penali (ad oggi assente) di importo proporzionato al danno subito dall'Operatore e di valore economico progressivo (maggiore il ritardo, maggiore il valore della penale);
- c) un altro OAO, nell'evidenziare la necessità che venga tutelata la possibilità di accesso ai *cabinet* anche di altri OAO, ritiene che sia utile che l'Autorità fissi tale capacità anche in considerazione di un futuro ingresso di altri operatori.

VII.2.2 Le osservazioni di Telecom Italia

D.110 Con riferimento a quanto richiesto dagli OAO al punto D.106, Telecom Italia rappresenta che, con la seguente *news* del 1 agosto 2014, ha proposto al mercato, integrando l'OR 2014, le seguenti nuove condizioni economiche:

“Offerta di Colocazione 2014 – Integrazione condizioni economiche”

Si informano gli Operatori che l'Offerta di Riferimento 2014 per i servizi di Colocazione (Mercato 4), pubblicata il 31 ottobre 2013, è integrata con le seguenti condizioni economiche relative al “Servizio di Colocazione in sito nelle immediate vicinanze dell'armadio di distribuzione di Telecom Italia”. Nello specifico, le tabelle 15 e 16 dell'OR, tenuto conto di quanto descritto nel Manuale delle Procedure 2014 par. 6.6, sono integrate con le seguenti due voci di listino:

- *Fornitura, posa e terminazione del cavo di raccordo in rame 40 coppie richieste contestualmente (*) e delle relative infrastrutture: contributo 411,36 Euro;*
- *Fornitura, posa e terminazione del cavo di raccordo in rame 60 coppie richieste contestualmente (*) e delle relative infrastrutture: contributo 518,13 Euro.*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

() Nel caso in cui l'Operatore richiedente la collocazione abbia, sul bacino dell'armadio d'interesse, già una base installata di clientela servita da centrale ed intenda migrare la stessa sull'armadio, l'Operatore potrà richiedere a Telecom Italia in fase di prima fornitura una capacità superiore a 20 coppie (migrazione di servizio da centrale); in questi casi Telecom Italia si riserva di utilizzare cavi con modularità differente."*

D.111 Telecom Italia rappresenta, in relazione alla richiesta degli OAO di cui al precedente punto D.107, che nell'ambito del servizio di "*Collocazione in sito nelle immediate vicinanze dell'armadio di distribuzione di Telecom Italia*", specifico per il servizio SLU, la compattazione degli spazi all'interno dei propri armadi ripartilinea è un'attività sporadica che viene generata dalla specifica richiesta di posizionamento della striscia OAO all'interno del armadio TI ed effettuata solo nel momento in cui tale spazio non è disponibile all'interno dell'armadio stesso, altrimenti l'attività non è effettuata in quanto non necessaria per altri scopi. Pertanto, il contributo previsto in offerta di riferimento remunera Telecom Italia per i costi sostenuti nell'eseguire tale attività. Telecom Italia fa inoltre presente che, ad oggi, tale attività si è resa necessaria solo per circa il 7% dei casi.

D.112 Telecom Italia rappresenta, in relazione al precedente punto D.108, che nell'ambito del servizio di "*Collocazione in sito nelle immediate vicinanze dell'armadio di distribuzione di Telecom Italia*", specifico per il servizio SLU, il pozzetto di Telecom Italia costituisce l'interfaccia con l'OAO richiedente il servizio ed è un'attività che viene generata dalla specifica richiesta di raccordo tra l'armadio TI ed il *cabinet* dell'Operatore ed effettuata solo ai fini della fornitura del servizio all'OAO, altrimenti l'attività non è effettuata in quanto non necessaria per altri scopi. Pertanto, il contributo previsto in offerta di riferimento remunera Telecom Italia per i costi sostenuti nell'eseguire tale attività. Telecom Italia fa inoltre presente che, ad oggi, tale attività si è resa necessaria solo per circa il 4% dei casi.

D.113 Relativamente alla revisione degli SLA/penali per il servizio di co-locazione nelle immediate vicinanze dell'armadio di distribuzione di Telecom Italia in modalità CAMAT (punto D.109 lettera *b*), Telecom Italia rappresenta che questi sono stati definiti tenendo conto di quanto previsto dalla delibera n. 731/09/CONS in merito agli SLA/penali per il servizio di co-locazione nelle immediate vicinanze dell'armadio di distribuzione di Telecom Italia e in considerazione degli elevati volumi di richieste che provengono dagli OAO.

D.114 Telecom Italia rappresenta che la capacità produttiva per il servizio di co-locazione nelle immediate vicinanze dell'armadio di distribuzione di Telecom Italia riportata nell'Offerta di Riferimento, pari a 800 *cabinet*/mese (complessivo nazionale) da ripartire tra tutti gli OAO, è il risultato di una valutazione che tiene conto della capacità produttiva totale di Telecom Italia e delle quote percentuali del mercato delle linee di accesso alla rete fissa di Telecom Italia e degli OAO. Per le



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

future richieste degli OAO, Telecom Italia è disponibile a superare il suddetto valore di 800 *cabinet*/mese con la possibilità di reperire sul mercato una capacità produttiva “*extra*” la cui valutazione economica potrà essere riportata nell’OR 2015. Tale capacità produttiva “*extra*” potrà arrivare fino ad un massimo di 800 *cabinet*/mese (complessivo nazionale) da ripartire tra tutti gli OAO, portando di fatto la Capacità Produttiva Totale (complessiva nazionale) da ripartire tra tutti gli OAO a 1.600 *cabinet*/mese.

Telecom Italia precisa che anche la capacità produttiva “*extra*” dovrà rispettare le seguenti soglie:

- quota per totale OAO a livello di AdC = 20;
- quota per totale OAO a livello AOL = quantità in base alla tabella 7 da OR;
- quota per totale OAO a livello AOA = 200.

Per poter gestire in modo efficiente la suddetta Capacità Produttiva Totale è necessario – sottolinea Telecom Italia - che gli OAO seguano il seguente nuovo processo:

1. tutte le richieste degli OAO, sia per Armadio Singolo sia per CAMAT, devono transitare in POLO;
2. le richieste, per essere inserite nel mese X, devono essere fornite con la Data Disponibilità Impianto (DDI) Prevista ricadente all’interno del mese X+2;
3. in assenza della DDI Prevista, la richiesta non può essere inserita in POLO;
4. le richieste per le quali la DDI Prevista non si trasformi in DDI Effettiva (DDI risultante su POLO al giorno 20 del mese X+1), saranno annullate e l’OAO potrà effettuare una nuova pianificazione nei mesi successivi effettuando un nuovo inserimento ripartendo da punto 1; la capacità produttiva di Telecom Italia (sia standard che “*extra*”) viene calcolata da Telecom Italia sulla base del totale impianti con DDI Effettiva risultanti su POLO alla data 20 del mese X+1; anche l’eventuale necessità di capacità produttiva “*extra*” che, secondo la proposta di cui sopra, Telecom Italia andrà a reperire sul mercato e il cui costo sarà addebitato agli OAO alle condizioni economiche che saranno introdotte nell’OR 2015, sarà calcolata da Telecom Italia sulla base del totale impianti con DDI Effettiva.

VII.3 Le conclusioni dell’Autorità

D.115 Con riferimento alla richiesta di alcuni OAO circa le condizioni economiche del raccordo in rame (punto D.106), l’Autorità osserva che Telecom Italia accogliendo, parzialmente, la proposta degli OAO, ha riformulato le condizioni economiche inizialmente riportate nell’OR 2013. Nella seguente tabella, in particolare, si pone a confronto la richiesta degli OAO e quanto, da ultimo, proposto al riguardo da Telecom Italia.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

	OAO		TI	
	Nuovo sito	Ampliamento	Nuovo sito	Ampliamento sito
Fornitura, posa e terminazione del cavo di raccordo in rame e delle relative infrastrutture (cavo da 20 coppie)	284,8 €	152,3 €	340,08 €	296,40
Fornitura, posa e terminazione del cavo di raccordo in rame e delle relative infrastrutture (cavo da 40 coppie)	305,1 €	172,6 €	371,28 €	327,60
Fornitura, posa e terminazione del cavo di raccordo in rame e delle relative infrastrutture (cavo da 60 coppie)	349,5 €	217,1 €	470,08 €	-

Ai fini di un confronto l'Autorità ha acquisito le voci di dettaglio dei costi considerati da Telecom Italia. In particolare si è acquisito che, per ogni dimensionalità del cavo, Telecom Italia include le seguenti componenti di costo (opex+capex):

MATERIALI

1. Cavo da 20/50/50+10 coppie (20 metri)
2. Telaio porta-moduli da 100 coppie (2 unità)
3. Kit sigillatura armadi
4. Moduli di terminazione IDC 10cp (da 4, 8, 12 in funzione del numero di coppie del raccordo)

MANO D'OPERA IMPRESA

5. Posa cavi fino a 400 coppie (20 metri, 40 metri solo nel caso di 60 coppie in cui si installa un cavo da 50cp e uno da 10cp)³⁹
6. Posa completa Moduli di terminazione IDC da 20 a 50 cp (da 50+10cp nel caso di raccordo da 60 coppie)⁴⁰, 2 unità
7. Aggiornamento banche dati della rete in rame e NGN

³⁹ Posa del cavo; fornitura e posa di targhette per il riconoscimento del cavo; apertura/chiusura dei pozzetti e delle camerette; svuotamento e pulizia dei pozzetti e delle camerette; posa di cuscinetti pneumatici; lubrificazione del cavo con fornitura del materiale occorrente; fornitura ed applicazione dei cappellotti di plastica all'estremità dei tubi e delle canalette di ascesa; posa dei cavi in tubi già occupati da altri cavi; fornitura e posa dei cappellotti termorestringenti; spostamento dei cavi esistenti nei manufatti sugli stessi di appoggi; fornitura e posa di tubi in corrispondenza di colonne montanti, camerette, pozzetti, pali; fornitura e posa di flangia di riduzione e chiusura dei tubi con fornitura dei materiali occorrenti; formazione dei fasci conduttori cavi e loro sistemazione.

⁴⁰ Preparazione della testa del cavo; fissaggio del cavo; fornitura e posa della base del modulo di terminazione; posa del modulo di connessione; connessione di ciascun conduttore con apposito attrezzo; fornitura e termorestrizione del preformato; bloccaggio del fondo dell'armadio o disfacimento e rifacimento del bloccaggio stesso; fissaggio della terminazione presso Cliente con materiali forniti dall'Impresa; fasciatura dei conduttori non attestati; fornitura e posa di cappa antipolvere; collegamento dei cordoncini e/o cavetti esistenti.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

8. Sopralluogo

Il costo dei materiali ha un peso, sul totale, del 40% circa.

Nell'ambito della mono d'opera d'impresa l'aggiornamento dei DB ha un costo pari a circa 48 euro.

Considerando che il tempo per un sopralluogo di una squadra di 2 tecnici dell'Impresa è di circa 3 ore e che il sopralluogo viene effettuato nel 30% dei casi, la voce è stata valorizzata, cautelativamente, in corrispondenza di un tempo medio pari a poco più di un'1 ora (corrispondente a un costo di circa 55 euro, tenuto conto del costo unitario della manodopera valido per il 2015).

Confrontando le stime di Telecom Italia e dell'OAO, sebbene le voci considerate non siano esattamente comparabili, si osserva, comunque, che quest'ultimo non appare aver considerato, tra i materiali, il kit di sigillatura, pari a circa 20 euro, e, tra i costi operativi, il sopralluogo (come detto assunto necessario in non oltre il 30% dei casi), per un costo di 55 euro.

Se si considera, a scopo esemplificativo, il caso di un raccordo da 20 coppie, laddove si aggiungessero queste due voci alla valutazione dell'OAO (pari a circa 285 euro) si otterrebbe un costo, incluso il 4% di commercializzazione OAO, pari a circa 360 euro, superiore ai circa 340 euro di Telecom Italia di cui alla tabella precedente (anche questi già inclusivi dei costi di commercializzazione). Anche a non voler aggiungere il kit di sigillatura alla stima dell'OAO, i costi sono comunque analoghi a quelli proposti da Telecom Italia (circa 340 Euro).

L'incremento del prezzo proposto da Telecom Italia nel caso di raccordi da 40 e 60 coppie è giustificato dall'aumento dei costi del materiale (numero di coppie in rame e numero di moduli di terminazione IDC) e, nel caso del cavo da 60 coppie, dai maggiori costi operativi di posa del cavo (40 metri, per due cavi da 20 metri, in luogo di 20 metri di un solo cavo) e installazione dei moduli IDC da 50+10cp.

Ciò premesso l'Autorità, verificata la ragionevolezza e la comparabilità, a parità di componenti di costo e attività, delle valutazioni svolte da Telecom Italia e dall'OAO segnalante, ritiene congrue le condizioni economiche proposte, da ultimo, da Telecom Italia (di cui alla tabella precedente) sulla base dei listini dei propri fornitori ed applicando un *mark up* per i costi di commercializzazione pari al 4%. Con riferimento al tema della posa di strisce di capacità superiore a quelle da 100 coppie, l'Autorità rimanda a quanto riportato al precedente punto D.13⁴¹.

⁴¹ Con riferimento al tema del limite di 100 coppie (striscia di attestazione OAO) per armadio l'Autorità, nel confermare quanto concordato nel corso del tavolo tecnico e già proposto nello schema di provvedimento a consultazione, ribadisce che il suddetto limite di 100 coppie deve essere rimosso dall'offerta di riferimento, con decorrenza a partire dalla pubblicazione del presente provvedimento. Si



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

D.116 Con riferimento al tema dei contributi relativi alla compattazione degli spazi all'interno dell'armadio di Telecom Italia e al pozzetto TI (punti D.107-D.108), l'Autorità ritiene esauritivi i chiarimenti forniti al riguardo da Telecom Italia (punti D.111-D.112).

D.117 Ciò premesso l'Autorità, alla luce del costo orario della manodopera approvato per il 2014 (46,14 €/h) e di quanto sopra riportato, ritiene che Telecom Italia debba riformulare le condizioni economiche per il servizio di *co-locazione armadio singolo* (tabella 15, OR 2014) e *co-locazione armadio massiva per area territoriale CAMAT* (tabella 16, OR 2014) come riportato nell'ultima colonna delle tabelle seguenti. In tali tabelle è riportato, altresì, un confronto con le relative condizioni economiche approvate nel 2013 e proposte da Telecom Italia per il 2014.

Colocazione armadio singolo - Tab. 15	OR 2013 (€)	TI -OR 2014 (€)	Modifiche Agcom 2014 (€)
Fornitura dello studio di fattibilità	70,32	78,60	69,21
Progettazione esecutiva e gestione dei lavori	375,04	419,20	369,12
Fornitura, posa e terminazione del cavo di raccordo in rame e delle relative infrastrutture (20 coppie) – nuovo sito	377,52	377,52	340,08
Fornitura, posa e terminazione del cavo di raccordo in rame e delle relative infrastrutture (40 coppie) – nuovo sito	-	-	371,28
Fornitura, posa e terminazione del cavo di raccordo in rame e delle relative infrastrutture (60 coppie) – nuovo sito	-	-	470,08
Fornitura, posa e terminazione del cavo di raccordo in rame e delle relative infrastrutture (20 coppie) – ampliamenti	-	-	296,40
Fornitura, posa e terminazione del cavo di raccordo in rame e delle relative infrastrutture (40 coppie) – ampliamenti	-	-	327,60
Fornitura, posa e opera del pozzetto di Telecom Italia e raccordo con l'armadio di Telecom Italia	1.552,72	1.552,72	1.552,72
Compattazione degli spazi all'interno dell'armadio di Telecom Italia	875,68	875,68	875,68
Costo orario della manodopera Telecom Italia per interventi specifici	46,88	52,40	46,14

ribadisce, altresì, che Telecom Italia debba dovrà prevedere in offerta di riferimento un processo di verifica preliminare (fattibilità), laddove richiesto dall'OAO, in relazione alla possibilità di utilizzare strisce con un maggior numero di coppie per un determinato armadio di distribuzione.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Colocazione armadio massiva per area territoriale "CAMAT" - Tab. 16	OR 2013 (€)	OR 2014 (€)	Modifiche Agcom 2014 (€)
Progettazione esecutiva e gestione dei lavori in caso di impresa diversa da quella di Telecom Italia	323,47	361,56	318,37
Progettazione esecutiva e gestione dei lavori in caso di stessa impresa di Telecom Italia	187,52	209,60	184,56
Fornitura, posa e terminazione del cavo di raccordo in rame e delle relative infrastrutture (20 coppie) – nuovo sito	377,52	377,52	340,08
Fornitura, posa e terminazione del cavo di raccordo in rame e delle relative infrastrutture (40 coppie) – nuovo sito	-	-	371,28
Fornitura, posa e terminazione del cavo di raccordo in rame e delle relative infrastrutture (60 coppie) – nuovo sito	-	-	470,08
Fornitura, posa e terminazione del cavo di raccordo in rame e delle relative infrastrutture (20 coppie) – ampliamenti	-	-	296,40
Fornitura, posa e terminazione del cavo di raccordo in rame e delle relative infrastrutture (40 coppie) – ampliamenti	-	-	327,60
Fornitura, posa e opera del pozzetto di Telecom Italia e raccordo con l'armadio di Telecom Italia	1.552,72	1.552,72	1.552,72
Compattazione degli spazi all'interno dell'armadio di Telecom Italia	875,68	875,68	875,68
Costo orario della manodopera Telecom Italia per interventi specifici	46,88	52,40	46,14
Qualora l'operatore comunichi a TI l'intenzione di annullare un ordine CAMAT	-	78,60	69,21

D.118 Con riferimento al punto D.109 lettera *b*, relativamente agli SLA e penali per il servizio di co-locazione presso gli armadi in modalità massiva, l'Autorità ritiene opportuno che, ai fini dell'OR 2016, Telecom Italia introduca una soglia al 100% dei casi e adeguate penali.

D.119 Con riferimento alla capacità produttiva per il servizio di co-locazione nelle immediate vicinanze dell'armadio di distribuzione di Telecom Italia in modalità CAMAT, l'Autorità ha ritenuto, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, che un valore di 1.500 richieste al mese per OAO fosse adeguato. A tal riguardo, gli OAO intervenuti nel corso della presente consultazione pubblica hanno sostanzialmente condiviso quanto previsto dall'Autorità. Telecom Italia, invece, ha mostrato disponibilità a superare il valore di 800 *cabinet*/mese previsto attualmente in OR con la possibilità di reperire sul mercato una capacità produttiva "extra" la cui valutazione economica sarà riportata nell'OR 2015. Tale capacità produttiva "extra" – sottolinea Telecom Italia - potrà arrivare fino ad un massimo di 800 *cabinet*/mese (complessivo nazionale) da ripartire tra tutti gli OAO (e per AOA, AdC e AOL), portando di fatto la Capacità Produttiva Totale (complessiva nazionale) da ripartire tra tutti gli OAO a 1.600 *cabinet*/mese. Telecom Italia ha altresì delineato un possibile nuovo processo, con riferimento al quale si rimanda al precedente punto D.114.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Ciò premesso, l'Autorità ritiene di confermare l'orientamento espresso in consultazione pubblica. Telecom Italia potrà formulare le proprie proposte al fine di rendere il processo più efficiente. Nell'ambito del procedimento di approvazione delle offerte di riferimento 2015-2016 potranno essere valutate eventuali criticità della presente misura, anche alla luce dei valori della domanda.

VIII. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI DI ACCESSO AI CABINET MULTIOPERATORE

VIII.1 Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 135/14/CIR

VIII.1.1 Premessa

102. Si richiama che nel corso delle attività pre-istruttorie un operatore ha chiesto all'Autorità un chiarimento in merito al preventivo inviato da Telecom Italia. Nello specifico, facendo riferimento alle condizioni economiche per il servizio di fornitura del *multioperator cabinet* di cui alla tabella 16 dell'offerta di co-locazione 2013, l'OAo ha chiesto di chiarire se il costo per *cabinet*, di cui al preventivo ricevuto, include anche i costi inerenti ai raccordi in rame tra il *cabinet* di Telecom Italia e quello dell'OAo, ai raccordi in fibra ottica tra il pozzetto OAo e quello di Telecom Italia, ai raccordi di collegamento alla rete elettrica, alle connesse opere civili ed alla permessistica. L'OAo ha rappresentato che, nello spirito e sulla base dei principi fissati dalle delibere nn. 747/13/CONS e 155/14/CONS, il preventivo del *multioperator cabinet* dovrebbe includere tutte le voci di costo, sia quelle relative alla predisposizione ed installazione del *cabinet* adiacente sia quelle relative al collegamento al *cabinet* di Telecom Italia ed alla rete in fibra ottica (dove richiesto).

103. Al riguardo, Telecom Italia, sentita sul tema, ha chiarito che le voci economiche riportate nel preventivo, in linea con quanto riportato nella tabella 16 dell'offerta di co-locazione 2013, riguardano tutto ciò che concerne l'installazione del *cabinet* adiacente al netto dei raccordi e delle opere civili citate. Alle voci incluse nel preventivo inviato vanno, pertanto, aggiunti i costi riportati nella tabella 15 dell'offerta di co-locazione che riguardano l'ottenimento dei permessi, la realizzazione dei raccordi, delle infrastrutture di posa, delle terminazioni e, eventualmente, del pozzetto e la compattazione dell'armadio di Telecom Italia. Telecom Italia ritiene, ai sensi di quanto riportato nelle stesse citate delibere, che il preventivo debba riguardare solo la predisposizione del *cabinet* adiacente. Una volta installato, l'operatore (o gli operatori) dovrà attivare le procedure previste per i servizi di *sub-loop ULL*, sostenendo i connessi costi (come da OR di collocazione). Telecom Italia richiama, a tale proposito, l'offerta CAMAT aggiunta in offerta di riferimento proprio a seguito delle richieste di un operatore che fruisce massivamente dei servizi di *sub-loop ULL*.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni


104. L'OAO ritiene, tuttavia, tale processo inefficiente e non in linea con gli obiettivi dell'Autorità di cui alle citate delibere. A titolo di esempio – evidenzia l'OAO - l'Ente locale, secondo il processo delineato da Telecom Italia, riceverebbe almeno due richieste di autorizzazione: prima da Telecom Italia e poi dall'OAO. Tra l'altro l'operatore, o gli operatori, alternativi non potrebbero avviare le proprie attività, inclusa la richiesta dei permessi, prima che l'intero iter di realizzazione da parte di Telecom Italia non sia stato completato. Ciò – secondo l'OAO - è altamente inefficiente e pone l'OAO in una condizione di svantaggio competitivo.
105. L'Autorità, preso atto di quanto rappresentato dalle parti e delle divergenze interpretative della normativa citata, ha chiarito, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, quanto segue.

Si richiama, in particolare, il punto 88 della delibera n. 155/14/CONS, ove è indicato che *“L'Autorità ritiene, in proposito, che la co-locazione per il tramite di un armadio adiacente a quello di Telecom Italia sia analoga al modello di co-locazione, già regolamentato, cosiddetta in sito adiacente a quello di Telecom Italia. In tal caso, ai sensi della delibera n. 747/13/CONS, è a cura di Telecom Italia, a fronte della remunerazione dei costi, la richiesta dei premissi di legge per le opere necessarie alla realizzazione e **posa in opera dell'armadio** adiacente e dei relativi sopralzi. Telecom Italia **potrà curare** anche l'allaccio dell'energia per conto dell'OAO, **incluso le opere necessarie a fronte della remunerazione dei costi sostenuti, laddove concordato tra le parti, fermo restando che l'OAO è titolare del rapporto contrattuale con l'erogatore”**.*

Pertanto, le attività di **posa in opera** dell'armadio sono, in base alla delibera n. 155/14/CONS, poste in capo a Telecom Italia (con riferimento alla figura di seguito riportata tali attività corrispondono a quelle contrassegnate con A3, A2 e pozzetto OLO).



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni



Con riferimento alle attività di allaccio dell'energia elettrica e alle relative opere necessarie, la delibera n. 155/14/CONS – si ribadisce - prevede che le stesse possono essere a cura di Telecom Italia, laddove concordato tra le parti.

Ciò premesso, l'Autorità ha ritenuto che Telecom Italia dovesse modificare il proprio listino includendo, in aggiunta ai costi di predisposizione del *cabinet*, anche i costi relativi alle attività di cui sopra (A3, A2 e pozzetto OLO).

VIII.1.2 Le condizioni economiche del *Multioperator Cabinet* proposte da Telecom Italia a seguito delle preliminari richieste dell'Autorità

106. Alla luce di quanto sopra Telecom Italia, in data 23 settembre 2014, ha riformulato sul proprio sito le condizioni economiche del *multioperator cabinet* di cui al 23 giugno 2014, come di seguito riportato⁴².

⁴² Le condizioni economiche proposte da Telecom Italia per il servizio di fornitura del *MultiOperator Cabinet* prevedono:

- un contributo per la gestione amministrativa di ogni singola *Manifestazione di Interesse* nell'ambito di una singola *Procedura di Annuncio*; tale contributo è sempre dovuto dall'Operatore a partire, in funzione del caso che si verifica, dalla data di rinuncia completa del Preventivo o dalla data dell'Ordine, indipendentemente dall'esito delle successive fasi della *Procedura di Annuncio* e del processo di fornitura;
- un contributo per la gestione amministrativa di ogni singolo Preventivo nell'ambito di una singola *Procedura di Annuncio*; tale contributo è sempre dovuto dall'Operatore a partire, in funzione del caso che si verifica, dalla data di rinuncia completa del Preventivo o dalla data dell'Ordine, quindi indipendentemente dall'accettazione o meno del Preventivo e indipendentemente dall'esito delle successive fasi della *Procedura di Annuncio* e del processo di fornitura;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Tabella 16: Condizioni economiche per il servizio di fornitura del MultiOperator Cabinet

Contributi per singolo Operatore		Euro			
Gestione amministrativa per ogni Manifestazione di Interesse nell'ambito di una Procedura di Annuncio		93,76			
Gestione amministrativa per ogni Preventivo nell'ambito di una Procedura di Annuncio		750,08			
Contributi per singolo Operatore, per singolo modulo del MultiOperator Cabinet		Numero di Operatori per MultiOperator Cabinet			
		1	2	3	4
		Euro	Euro	Euro	Euro
Richiesta dei permessi di legge (costo per ciascun permesso richiesto) (1)		300,00	150,00	100,00	75,00
Approvvigionamento "conto terzi" - prodotto disponibile sul mercato alla data del primo annuncio: Purcell Systems - 1st proposal / FTTS Cabinet Type A (2)	Quantità (3)				
	fino a 500	2.007,20			
	da 501 a 1.000	1.996,80			
	da 1.001 a 1.500	1.987,44			
	da 1.501 a 2.000	1.977,04			
	da 2.001 a 2.500	1.966,64			
	da 2.501 a 3.000	1.957,28			
	da 3.001 a 3.500	1.946,88			
da 3.501 a 4.000	1.936,48				
oltre 4.000	1.927,12				
Realizzazione del basamento, delle infrastrutture di raccordo, per una lunghezza massima dello scavo di 13 m, costituite dai segmenti A2 e A3 (3 tubi Ø 125 mm + 1 tubo Ø 63 mm) e dal pozzetto OLO (cfr. Manuale delle Procedure, Figura 7) e posa in opera per "conto terzi" - prodotto disponibile sul mercato alla data del primo annuncio: Purcell Systems - 1st proposal / FTTS Cabinet Type A (2)		4.463,53			
Realizzazione delle infrastrutture di raccordo oltre i 13 m (costo al metro da applicare in fase di conguaglio)		107,22			
Approvvigionamento "conto terzi" - modulo di nuova tecnologia "a specifica Del 155/14/CONS" (4)		xxx,xx	xxx,xx	xxx,xx	xxx,xx
Realizzazione del basamento, delle infrastrutture di raccordo costituite dai segmenti A2 e A3 e dal pozzetto OLO (cfr. Manuale delle Procedure, Figura 7) e posa in opera per "conto terzi" - modulo di nuova tecnologia "a specifica Del 155/14/CONS" (5)		xxx,xx	xxx,xx	xxx,xx	xxx,xx
<p>(1) Per la definizione del "Preventivo TI", Telecom Italia valorizza l'importo relativo ad un numero medio di richieste di permessi pari a 1,5 per cabinet. Tale importo, in fase di conguaglio, verrà rivalorizzato in funzione dei casi in cui l'amministrazione locale abbia voluto 2 permessi (uno per il cabinet ed uno per lo scavo) oppure 1 permesso (valido sia per il cabinet sia per lo scavo). Si precisa inoltre che gli importi nella tabella non sono comprensivi dei costi relativi a bolli, diritti di segreteria, imposte ed oneri amministrativi in genere richiesti dall'ente pubblico, che variano da territorio a territorio e che, in fase di conguaglio, saranno corrisposti dall'Operatore a titolo di ristoro dei costi sostenuti da Telecom Italia.</p> <p>(2) Prodotto comunicato dal Tavolo Tecnico di cui alla delibera 747/13/CONS.</p> <p>(3) Per la definizione del "Preventivo TI", Telecom Italia utilizza l'importo della prima fascia "fino a 500". Per la definizione dell' "Offerta Economica", Telecom Italia utilizza l'importo della fascia corrispondente alla quantità totale di moduli che, per ogni Procedura di Annuncio, l'Operatore ha accettato nel "Preventivo TI".</p> <p>(4) L'importo, che è utilizzato per la definizione dei preventivi, sarà comunicato sul sito www.wholesale.telecomitalia.com a valle della comunicazione degli OLO a Telecom Italia del prodotto/dei prodotti che hanno superato la suddetta certificazione (DCP) e della selezione da parte di Telecom Italia del prodotto certificato che presenta le migliori condizioni economiche.</p> <p>(5) L'importo, che è utilizzato per la definizione dei preventivi, sarà determinato sulla base del prodotto selezionato di cui alla nota precedente.</p>					

VIII.1.3 Le osservazioni di alcuni OAO, di cui alla fase pre-istruttoria, sul tema dell'allaccio dell'energia per i *multioperator cabinet*

- un contributo per la richiesta dei permessi di legge, da riconoscere anche in caso di non ottenimento/mancato rilascio, per ogni modulo del MultiOperator Cabinet ordinato dall'Operatore mediante l'Offerta Economica Sottoscritta per accettazione;
- un contributo per l'approvvigionamento "conto terzi", per ogni modulo del MultiOperator Cabinet ordinato dall'Operatore mediante l'Offerta Economica Sottoscritta per accettazione;
- un contributo per la realizzazione del basamento, delle infrastrutture di raccordo costituite dai segmenti A2 e A3 (3 tubi Ø 125 mm + 1 tubo Ø 63 mm) e dal pozzetto OLO (cfr. Manuale delle Procedure, Figura 7 e Tabella 6 nella quale la fornitura e posa dell' "Infrastruttura A2, A3 e pozzetto Operatore" in questo caso è da intendersi effettuata da Telecom Italia per conto e per utilizzo dell'Operatore/degli Operatori) e la posa in opera per "conto terzi", per ogni modulo del MultiOperator Cabinet ordinato dall'Operatore mediante l'Offerta Economica Sottoscritta per accettazione.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

107. Un OAO, nel richiamare che la delibera n. 155/14/CONS prevede la possibilità, previo accordo tra le parti, che Telecom Italia curi l'allaccio dell'energia per conto dell'OAO, ha evidenziato, nel corso delle attività pre-istruttorie, che lasciare in capo all'operatore alternativo le attività di richiesta dei permessi di legge e la realizzazione delle infrastrutture per l'allaccio dell'energia elettrica è particolarmente inefficiente, vanificando l'efficacia della misura introdotta con la delibera n. 747/13/CONS. A tal riguardo l'OAO ha evidenziato che, ad oggi, la procedura *standard* di allacciamento alla rete elettrica generale prevede che il distributore di energia (ad es. ENEL) realizzi l'infrastruttura di collegamento dal contatore di energia (sito vicino al *cabinet*) alla rete elettrica. Tale procedura, tuttavia, evidenzia l'OAO, può essere derogata laddove l'operatore richiedente il servizio di energia ha la necessità di:

- usufruire della prestazione in tempi più rapidi rispetto a quelli normalmente previsti dal distributore di energia (mediamente da 3 a 6 mesi);
- progettare la propria attività (ad esempio nella realizzazione di una rete di telecomunicazioni FTTC) in modo efficiente e strutturato.

Nei suddetti casi, quindi, l'operatore di telecomunicazioni può lavorare in concomitanza al distributore di energia e realizzare direttamente, previo accordo, l'infrastruttura di collegamento dal contatore di energia alla rete elettrica generale.

Alla luce di quanto sopra, l'OAO ha proposto una procedura (di seguito riportata) di allacciamento alla rete elettrica per *cabinet multi-operatore* che, ferma restando la titolarità del rapporto contrattuale con l'ente erogatore dell'energia in capo a ciascun OAO, mira a realizzare un meccanismo di cooperazione e coordinamento nelle attività di realizzazione dell'infrastruttura di allaccio dell'energia di Telecom Italia e degli OAO nell'ottica dell'efficienza e del diritto alla concorrenza.

Di seguito la proposta dell'OAO.

A) PROCEDURA DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA PER CABINET MULTIOPERATORE CON INFRASTRUTTURA DI COLLEGAMENTO REALIZZATA DA TELECOM ITALIA


La procedura seguente si applicherebbe nel caso in cui TI abbia raggiunto un accordo, con il gestore della distribuzione dell'energia, per la realizzazione della infrastruttura di collegamento dell'energia elettrica.

1. TI avvia le attività (sopralluoghi/progettazione/richiesta permessi) per la realizzazione dei *cabinet multi-operatore* su cui l'Operatore/i ha confermato l'interesse nella procedura di annuncio. In particolare le attività sono:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- posa *cabinet multioperatore*, realizzazione infrastruttura e posa cavo del raccordo rame da *cabinet TI* a *cabinet multioperatore* ; cfr. figura seguente - punti 1;
- realizzazione infrastruttura e posa fibra del raccordo ottico a Fibra Ottica Primaria (ove necessario); cfr. figura seguente - punto 2;
- posa palina porta contatori con n spazi compartimentati per contatori TI e Operatore/i che hanno confermato l'interesse nella procedura di annuncio; cfr. figura seguente - punto 3;
- **realizzazione dell'infrastruttura di collegamento tra la palina porta contatori compartimentata e la rete elettrica generale;** cfr. figura seguente - punto 4;
- **realizzazione infrastruttura e posa cavo energia da palina porta contatori a *cabinet multioperatore*;** cfr. figura seguente - punto 5.



Attività a cura Telecom Italia

1	posa cabinet multioperatore, realizzazione infrastruttura e posa cavo del raccordo rame da cabinet TI a cabinet multioperatore (attività già previste e quotate da TI nelle procedure ex. delibera 155/14/CONS)
2	realizzazione infrastruttura e posa fibra del raccordo ottico a Fibra Ottica Primaria (ove necessario)
3	posa palina porta contatori con n spazi compartimentati per contatori TI e Operatore/i che hanno confermato l'interesse nella procedura di annuncio
4	realizzazione dell'infrastruttura di collegamento tra la palina porta contatori compartimentata e la rete elettrica generale
5	realizzazione infrastruttura e posa cavo energia da palina porta contatori a cabinet multioperatore

2. TI comunica all'Operatore/i, con almeno 30 giorni di anticipo, la data di invio della propria richiesta di allaccio energia per i *cabinet TI* e su cui l'Operatore/i ha confermato l'interesse nella procedura di annuncio. Tale comunicazione include l'indicazione del distributore di energia e il referente TI da inserire nelle richieste dell'Operatore/i (vd. punto 3) per il sopralluogo con distributore energia;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

3. L'Operatore/i, sincronizzandosi sulla data invio richiesta allaccio di TI di cui al punto 2, invia la propria richiesta di allaccio energia al distributore di energia indicando nella richiesta il nominativo del referente comunicato da TI;
4. TI effettua il sopralluogo congiunto con il distributore energia per definire la posizione della palina porta contatori compartimentata che servirà il proprio *cabinet* ed il *cabinet multioperatore* (sulla base del progetto redatto da TI per l'installazione del *cabinet multioperatore*) e la definizione dei punti di allaccio con la rete elettrica generale;
5. TI realizza tutte le attività di cui al punto 1 e, una volta terminate, né da comunicazione a l'Operatore/i dando evidenza della data in cui comunicherà la propria dichiarazione di "pronto locali" al distributore di energia;
6. L'Operatore/i, sincronizzandosi sulla data comunicazione della dichiarazione "pronto locali" di TI di cui al punto 5, invia la propria dichiarazione di "pronto locali" al distributore energia;
7. Il distributore energia, che ha ricevuto contestualmente la dichiarazione di "pronto locali" da TI e Operatore/i, posa il cavo di alimentazione per TI e Operatore/i nell'infrastruttura di collegamento tra la palina porta contatori compartimentata e la rete elettrica ed avvia l'erogazione dell'energia.

Nel caso in cui TI non abbia raggiunto un accordo per la realizzazione della infrastruttura di collegamento dell'energia, la procedura – secondo l'OAO - dovrebbe essere analoga a quella precedente, ad eccezione del penultimo *bullet* del punto 1 e prevedendo al punto 7 che:

il distributore energia, che ha ricevuto contestualmente la dichiarazione di "pronto locali" da TI e Operatore/i, realizza l'infrastruttura di collegamento tra la palina porta contatori compartimentata e la rete elettrica (cfr. figura precedente - punto 4), posa il cavo di alimentazione per TI e l'Operatore/i nell'infrastruttura di collegamento tra la palina porta contatori compartimentata e la rete elettrica ed avvia l'erogazione dell'energia.

Di seguito, per esteso, la procedura indicata dall'OAO in tale ultimo caso.

B) PROCEDURA DI ALLACCIAMENTO ALLA RETE ELETTRICA PER CABINET MULTIOPERATORE CON INFRASTRUTTURA DI COLLEGAMENTO REALIZZATA DA DISTRIBUTORE DI ENERGIA

1. TI avvia le attività (sopralluoghi/progettazione/richiesta permessi) per la realizzazione dei *cabinet multi-operatore* su cui l'Operatore/i ha confermato l'interesse nella procedura di annuncio. In particolare le attività sono:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- posa *cabinet multi-operatore*, realizzazione infrastruttura e posa cavo del raccordo rame da *cabinet TI* a *cabinet multioperatore*; cfr. figura precedente - punti 1;
 - realizzazione infrastruttura e posa fibra del raccordo ottico a Fibra Ottica Primaria (ove necessario); cfr. figura precedente - punto 2;
 - posa palina porta contatori con n spazi compartimentati per contatori TI e l'Operatore/i che hanno confermato l'interesse nella procedura di annuncio; cfr. figura precedente - punto 3;
 - **realizzazione infrastruttura e posa cavo energia da palina porta contatori a *cabinet multioperatore***; cfr. figura precedente - punto 5.
2. TI comunica a l'Operatore/i, con almeno 30 giorni di anticipo, la data di invio della propria richiesta di allaccio energia per i *cabinet TI* e su cui l'Operatore/i ha confermato l'interesse nella procedura di annuncio. Tale comunicazione include l'indicazione del distributore di energia e il referente TI da inserire nelle richieste di Operatore/i (vd. punto 3) per il sopralluogo con distributore energia;
 3. L'Operatore/i, sincronizzandosi sulla data invio richiesta allaccio di TI di cui al punto 2, invia la propria richiesta di allaccio energia al distributore di energia indicando nella richiesta il nominativo del referente comunicato da TI;
 4. TI effettua il sopralluogo congiunto con il distributore energia per definire la posizione della palina porta contatori compartimentata che servirà il proprio *cabinet* ed il *cabinet multioperatore* (sulla base del progetto redatto da TI per l'installazione del *cabinet multi-operatore*) e la definizione dei punti di allaccio con la rete elettrica generale;
 5. TI realizza tutte le attività di cui al punto 1 e, una volta terminate, né da comunicazione a Operatore/i dando evidenza della data in cui comunicherà la propria dichiarazione di "pronto locali" al distributore di energia;
 6. L'Operatore/i, sincronizzandosi sulla data comunicazione della dichiarazione "pronto locali" di TI di cui al punto 5, invia la propria dichiarazione di "pronto locali" al distributore energia;
 7. Il distributore energia, che ha ricevuto contestualmente la dichiarazione di "pronto locali" da TI e Operatore/i, realizza l'infrastruttura di collegamento tra la palina porta contatori compartimentata e la rete elettrica (cfr. figura precedente - punto 4); posa il cavo di alimentazione per TI e l'Operatore/i nell'infrastruttura di collegamento tra la palina porta contatori compartimentata e la rete elettrica ed avvia l'erogazione dell'energia.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

A tale riguardo, l'OAO ha evidenziato che l'attività di accensione del *cabinet* (allacciamento energia e quindi accensione apparato) dipende dai tempi di realizzazione che il distributore di energia impiega per avviare nuovamente verso il comune (il comune avrà già gestito in precedenza le richieste di TI per le attività del punto 1) l'iter di richiesta permessi per la realizzazione dell'infrastruttura di collegamento tra la palina porta contatore e la rete elettrica. La soluzione ideale è dunque, secondo l'OAO, quella che TI chieda al distributore dell'energia di lavorare in concomitanza in modo da realizzare l'infrastruttura di raccordo tra rete elettrica e palina contestualmente alle attività del punto 1, in modo da presentare un unico permesso e ottimizzare le attività in termini di costi e tempi.

VIII.1.4 Le osservazioni di Telecom Italia, di cui alla fase pre-istruttoria, sul tema dell'allaccio dell'energia per i *multioperator cabinet*

108. Nel corso delle attività pre-istruttorie Telecom Italia, sentita sul punto, ha evidenziato, con riferimento alla figura riportata dall'OAO di cui al punto precedente, che l'Autorità ha chiarito quali sono le attività di posa in opera dell'armadio che, in base alla delibera n. 155/14/CONS, sono poste in capo alla stessa (attività A3, A2 e pozzetto OLO). Ne consegue che il raccordo ottico tra il *cabinet* multi-operatore e il PTO, punto di consegna della fibra ottica realizzato da TI su richiesta dell'OAO, è a carico dell'OAO stesso, come tra l'altro previsto nell'offerta di riferimento per le infrastrutture NGA (*ex* mercato 4).

Telecom Italia ha dichiarato di non utilizzare la procedura descritta al punto A, in quanto non di suo interesse, oltre a non aver mai esplorato tale possibilità con i vari distributori delle reti elettriche.

In merito alla procedura descritta al punto B, Telecom Italia ha evidenziato che le specifiche del *cabinet* multi-operatore allegate alla delibera n. 155/14/CONS prevedono l'alloggiamento degli organi di alimentazione, tra cui la PDU, all'interno del modulo dedicato al singolo operatore, con la palina porta-contatore che potrebbe non essere necessaria nel caso in cui il fornitore di energia elettrica arrivi direttamente con il contatore all'interno del *cabinet*. Questa soluzione potrebbe essere adottata anche con il modello di *cabinet* proposto nei primi cicli di annuncio effettuati in ottemperanza alla delibera n. 155/14/CONS. Se poi l'OAO, diversamente da quanto specificato, volesse comunque installare una palina esterna, la posa in opera e l'allaccio di tale palina al *cabinet* multi-operatore non può che essere a suo carico. Da quanto sopra, Telecom Italia ritiene che la figura dell'OAO, sopra riportata, non è conforme alla catena impiantistica definita nella specifica tecnica del *cabinet* multi-operatore.

VIII.1.5 Valutazioni preliminari dell'Autorità di cui alla delibera n. 135/14/CIR

109. **Le condizioni economiche del *Multioperator Cabinet*.** Nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, l'Autorità ha evidenziato che se



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

si considerano le voci principali, approvvigionamento (circa 2.007 €) e realizzazione del basamento, delle infrastrutture di raccordo e posa in opera (circa 4.463 €), si ottiene un costo complessivo di circa 6.470 € per armadio. A tale riguardo, l'Autorità ha ritenuto opportuno una verifica, in particolar modo, delle condizioni economiche relative alla realizzazione del basamento, delle infrastrutture di raccordo e posa in opera, sulla base dei CAPEX e OPEX coinvolti. Ciò premesso, l'Autorità si è riservata di effettuare le valutazioni di merito agli esiti di ulteriori approfondimenti da effettuare nel corso della presente consultazione pubblica.

110. Procedura di allacciamento alla rete elettrica per *cabinet multioperatore* con infrastruttura di collegamento realizzata da Telecom Italia o dall'ente erogatore di energia elettrica. L'Autorità, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, ha evidenziato di ritenere ragionevole e auspicabile il raggiungimento di un accordo su un processo coordinato tra Telecom Italia e gli OAO che hanno aderito alla procedura di annuncio, nell'ottica dell'efficienza del processo introdotto con la delibera n. 747/13/CONS. A tale riguardo, l'Autorità si è riservata di verificare l'andamento delle negoziazioni e, valutati gli elementi del processo che presentano delle criticità, di adottare i necessari affinamenti regolamentari in esito al presente procedimento, nell'ottica della ragionevolezza e della proporzionalità delle misure che potranno essere adottate.

Ciò premesso, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, si richiedeva agli operatori di fornire propri commenti, considerazioni e valutazioni in merito a quanto sopra riportato.

VIII.2 Le considerazioni degli operatori sulle osservazioni dell'Autorità di cui alla delibera n. 135/14/CIR

D.120 Con specifico riferimento alle condizioni economiche del *multioperator cabinet*, ed in particolare in relazione alla realizzazione del basamento e delle infrastrutture di raccordo, un OAO ha fornito le proprie stime che sono di seguito riportate.

- *“Realizzazione del basamento, delle infrastrutture di raccordo, per una lunghezza massima dello scavo di 13 m, costituite dai segmenti A2 e A3 (3 tubi Ø 125 mm + 1 tubo Ø 63 mm) e dal pozzetto OLO (cfr. Manuale delle Procedure, figura 7) e posa in opera per “conto terzi” - prodotto disponibile sul mercato alla data del primo annuncio: Purcell Systems - 1st proposal / FTTS Cabinet Type A (2)” - 4.463,53 € secondo la proposta di Telecom Italia.*

In particolare, la tabella che segue riporta i dettagli della stima dell'OAO per ogni specifica attività sottostante dallo stesso individuate.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Attività		
A.1	Sopralluogo per verifica <i>cabinet</i> e stato dei luoghi	€ 130
A.2	Progettazione per la posa del <i>cabinet</i> e relative infrastrutture (fino a 13 m) comprensiva di eventuali rilievi delle infrastrutture esistenti	€ 170
A.3	Predisposizione della documentazione necessaria alla corretta esecuzione e gestione dei lavori	€ 50
A.4	Mobilitazione e allestimento cantiere	€ 50
A.5	Realizzazione del basamento <i>cabinet</i>	€ 30
A.6	Trasporto del <i>cabinet</i> presso la sede di cantiere	€ 20
A.7	Installazione e fissaggio <i>cabinet</i> al basamento	€ 300
A.8	Disfacimento, scavo, fornitura e posa tubi (secondo quanto specificato nel Manuale delle Procedure della OdR), rinterro e ripristino provvisorio fino a 13 metri	€ 650
A.9	Fornitura e posa pozzetto OLO	€ 320
A.10	Finitura definitiva anche di pregio dove richiesto	€ 110
A.11	Fornitura della documentazione as-built	€ 25
A.12	Smobilitazione del cantiere, comprensiva di pulizia dell'area e trasporto in discarica di materiali di risulta e rifiuti	€ 80
TOT. A		€ 1.935,00

- Realizzazione delle infrastrutture di raccordo oltre i 13 m (costo al metro) - **107,22 €/m** secondo la proposta di Telecom Italia.

La tabella che segue riporta i dettagli della stima dell'OAO per tale componente di costo.

Attività		
B.1	Estensione dell'infrastruttura di raccordo oltre 13 metri	€ 50/mt
TOT. B		€ 50,00/mt

D.121 Per quanto specificatamente riguarda la tematica dell'allacciamento del *cabinet* alla rete elettrica, un OAO conferma la propria proposta di cui al punto 110 dello schema di provvedimento in consultazione.

D.122 Telecom Italia, per quanto riguarda l'attività di fornitura in opera del *MultiOperator Cabinet* (es. realizzazione del basamento, infrastrutture di raccordo, posa in opera per "conto terzi" del *cabinet*), rappresenta che i prezzi riportati sono orientati al costo, sulla base dei listini ad oggi in vigore in Telecom Italia.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VIII.3 Le conclusioni dell'Autorità

D.123 Con riferimento alle condizioni economiche del *Multioperator Cabinet*, si richiama che, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, l'Autorità ha evidenziato che se si considerano le voci principali, approvvigionamento (circa 2.007 €) e realizzazione del basamento, delle opere di scavo e pozzetti, tubi, e posa in opera (circa 4.463 €), si ottiene un costo complessivo di circa 6.470 € per armadio. A tale riguardo, l'Autorità ha ritenuto opportuno una verifica, in particolar modo, delle condizioni economiche relative alla realizzazione del basamento, delle opere di scavo e pozzetti, tubi, e posa in opera sulla base dei CAPEX e OPEX coinvolti. L'Autorità si è, quindi, riservata di effettuare le valutazioni di merito agli esiti di ulteriori approfondimenti da effettuare nel corso della presente consultazione pubblica.

Ciò premesso, l'Autorità ha verificato, sulla base delle evidenze documentali fornite da Telecom Italia, che il costo relativo alla realizzazione del basamento, delle opere di scavo e pozzetti, tubi, e posa in opera, è composto da una quota parte svolta da imprese esterne ed una quota parte relativa alle attività svolte dal personale sociale⁴³ che Telecom Italia ha valorizzato considerando un costo della manodopera pari a 46,88 €/h.

L'impresa, in particolare, svolge le attività operative, mentre la manodopera sociale le attività gestionali, di programmazione, progettazione e sopralluogo.

Con riferimento alla prima componente si è verificato, a seguito di quanto rappresentato da Telecom Italia, che alcune delle attività prima valorizzate (8 ore di utilizzo di escavatore a freddo e autocarro 15 m³) sono risultate essere non necessarie⁴⁴. Ciò comporta una riduzione dei costi di circa 920 euro.

Con riferimento alla seconda componente, Telecom Italia ha comunicato che l'impegno, in termini di ore lavorative della propria manodopera sociale, è passato, in base all'esperienza acquisita sul campo, da 14 ore a 21,5 ore.

L'Autorità, tenuto conto del costo della manodopera che si ritiene di approvare per il 2014, 46,14 €/h, ha proceduto a rivalutare la seconda componente di costo dallo stesso dipendente.

⁴³ Le attività svolte da personale sociale includono: attività di programmazione e progettazione (gestione esame delle richieste), gestione network construction in procedura SAP (progetto e consuntivazione), coordinamento imprese attività di realizzazione, attività gestionali con OLO richiedente, sopralluogo per consegna cabinet vs OLO.

⁴⁴ Pertanto, le attività d'impresa includono: costruzione in opera basamento o posa basamento prefabbricato per cabinet stradali, posa di armadi ripartilinea da 1200 coppie, predisposizione ingresso al cabinet, opere di scavo tradizionale + ripristino esclusa fornitura dei tubi e pozzetti, 3 tubi 125 mm + 1 tubo 63 mm, fornitura in opera pozzetto 125x80 in prossimità cabinet OLO.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Ne segue, considerato un *mark up* per i costi di commercializzazione pari al 4%, un costo complessivo per la *Realizzazione del basamento, delle opere di scavo e pozzetti, tubi, e posa in opera per "conto terzi"* pari a 3.851,76 €, in riduzione rispetto ai circa 4.463,00 € proposti inizialmente da Telecom Italia.

D.124 Con riferimento al tema della procedura di allacciamento alla rete elettrica per *cabinet multioperatore* con infrastruttura di collegamento realizzata da Telecom Italia o dall'ente erogatore di energia elettrica, gli operatori intervenuti nel corso della presente consultazione pubblica non hanno sollevato considerazioni aggiuntive rispetto a quanto già rappresentato nel corso delle attività pre-istruttorie. L'Autorità, pertanto, nel confermare quanto già rappresentato nello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica (precedente punto 110), ribadisce di ritenere ragionevole e auspicabile il raggiungimento di un accordo su un processo coordinato tra Telecom Italia e gli OAO che hanno aderito alla procedura di annuncio, nell'ottica dell'efficienza del processo introdotto con la delibera n. 747/13/CONS. A tale riguardo, l'Autorità ribadisce altresì che continuerà a verificare l'andamento delle negoziazioni e, qualora ritenuto opportuno, saranno adottati i necessari affinamenti regolamentari.

IX. VALUTAZIONI SU SLA E PENALI INERENTI AI PROCESSI DI ATTIVAZIONE E MIGRAZIONE DEI SERVIZI DI ACCESSO WHOLESALE

IX.1 Gli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 135/14/CIR

111. Nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica si richiamava, in via preliminare, il quadro regolamentare in materia di fornitura dei servizi di accesso *wholesale* di cui alla sezione 2 della delibera n. 309/14/CONS. Si richiamava, in particolare, che con tale delibera l'Autorità ha avviato un attento monitoraggio che coinvolge più dimensioni dell'intero processo di *provisioning* e *assurance* della rete di accesso. I parametri di qualità del *provisioning* tenuti sotto osservazione sono, in particolare, i KO e la DAC.

112. Si richiamava, inoltre, che al punto 39 della citata delibera l'Autorità ha ritenuto necessario monitorare, in relazione al tema delle notifiche connesse ai processi di attivazione, migrazione, portabilità del numero, il numero di notifiche anomale o non pervenute per ciascun OAO e per i diversi servizi *wholesale* (sia su linea attiva sia su linea non attiva). Come indicato al punto 40 di detta delibera, l'Autorità ha ritenuto, altresì, che l'acquisizione di tali dati (sulla qualità del *provisioning* e dell'*assurance* e sulle notifiche) consenta:

- a) una volta che il sistema sarà entrato a regime, di conoscere i valori di tali parametri che corrispondono a condizioni "normali" di funzionamento del sistema e che si ritengono accettabili;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- b) di recepire quanto sopra nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento pertinenti, al fine di completare/modificare (oltre che semplificare) il sistema degli SLA. In tal modo, per ogni tipologia di indicatore sarà possibile definire, ad esempio, una soglia di tolleranza e, laddove tale soglia sia superata, adeguate penali. Modalità alternative potranno essere valutate sulla base delle indicazioni del mercato.

113. Nelle more della conclusione della suddetta attività di monitoraggio, l'Autorità ha ritenuto comunque opportuno, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, di uniformare, tra le offerte di riferimento dei diversi servizi di accesso *wholesale*, il sistema degli SLA e penali esistenti, con particolare riferimento a quanto introdotto con delibere nn. 93/12/CIR e 94/12/CIR per i servizi di accesso disaggregato e *bitstream*. L'Autorità ha ritenuto altresì opportuno estendere il sistema di SLA e penali definito dalle citate delibere allineandolo a quanto previsto al riguardo dalla delibera n. 15/14/CIR in materia di migrazioni verso accessi *bitstream*.

114. Tanto premesso, si riporta nel seguito il sistema di SLA e di penali di cui l'Autorità, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, ha proposto l'introduzione nei processi di fornitura del servizio ULL sia su linea attiva sia su linea non attiva (in quest'ultimo caso la delibera n. 93/12/CIR già forniva alcune previsioni).

- a) **Ritardi nelle notifiche di rifiuto di un ordine:** Telecom Italia, nel caso di rifiuti comunicati prima della validazione dell'ordinativo, prevede uno SLA (al 100%), per la comunicazione del rifiuto, pari al giorno lavorativo successivo alla data di ricezione dell'ordine, con la previsione di una penale pari ad 1,00 Euro per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine suddetto. Per i rifiuti post-validazione, Telecom Italia prevede uno SLA (al 100%) per la comunicazione degli stessi pari al giorno della DAC (eventualmente rimodulata), con la previsione di una penale pari a 1,00 Euro per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine suddetto.
- b) **Ritardi nelle notifiche di espletamento di un ordine rispetto al momento dell'attivazione:** Telecom Italia prevede uno SLA (al 100%), relativamente alle notifiche di espletamento di un ordine, pari al giorno solare successivo alla data di effettivo espletamento, con la previsione di una penale pari a 1,00 Euro per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine suddetto. Telecom Italia prevede il suddetto SLA e penale anche per la prestazione di invio al *donating* della notifica di espletamento a seguito della disattivazione del servizio di accesso.
- c) **Ritardi nelle notifiche inerenti alla rimodulazione ed alla conferma della DAC:** Telecom Italia rispetta tutti gli obblighi di comunicazione relativi alla DAC (notifica della rimodulazione della DAC, conferma della DAC ed espletamento a DAC) di cui all'articolo 2 della delibera n. 274/07/CONS,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

nella parte in cui modifica l'articolo 18, comma 2, lett. d) e g) della delibera n. 4/06/CONS, e di cui alla Circolare del 9 aprile 2008 (Allegato 1 alle specifiche tecniche) e all'Accordo Quadro del 14 giugno 2008. La mancata notifica delle comunicazioni inerenti alla rimodulazione e alla conferma della DAC nei tempi previsti (al 100%) dalla delibera n. 274/07/CONS, dalla Circolare del 9 aprile 2008 (Allegato 1 alle specifiche tecniche) e dall'Accordo Quadro comporta, per Telecom Italia, il pagamento di una penale pari a 1/3 del canone mensile ULL per ogni giorno solare che intercorre tra la data prevista di dovuta notifica e la data di effettivo espletamento dell'ordine.

- d) **Tasso di rimodulazione della DAC:** È fatto divieto a Telecom Italia di rimodulare la DAC, se non per circostanze eccezionali da documentare adeguatamente all'operatore richiedente il servizio. L'Autorità si è riservata, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, di definire, in esito al monitoraggio di cui alla delibera n. 309/14/CONS, SLA e penali per gli ordini eccedenti un tasso di rimodulazione ritenuto accettabile in condizioni "normali" di funzionamento del sistema.
- e) **Ordini erroneamente rifiutati da Telecom Italia:** Telecom Italia prevede la corresponsione di una penale, nel caso di ordini erroneamente rifiutati dalla stessa, pari a 5,98 Euro per ogni giorno solare intercorrente tra il giorno di invio del reclamo scritto (inviato dall'operatore a Telecom Italia e contenente il riferimento dell'ordinativo scartato e la motivazione per cui si ritiene indebito il rifiuto di Telecom Italia) ed il giorno di espletamento dell'ordine.

Ciò premesso, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, si richiedeva agli operatori di fornire propri commenti, considerazioni e valutazioni in merito a quanto sopra riportato.

IX.2 Le considerazioni degli operatori sugli orientamenti dell'Autorità di cui alla delibera n. 135/14/CIR

IX.2.1 Le osservazioni degli OAO sugli SLA e penali di nuova introduzione

D.125 Gli OAO nel condividere, in via generale, quanto proposto dall'Autorità in merito all'introduzione di specifici SLA e penali inerenti alle notifiche, alla rimodulazione della DAC e agli ordini erroneamente rifiutati, evidenziano quanto segue.

D.126 Gli OAO richiedono, innanzitutto, che i suddetti SLA e penali previsti per i servizi ULL (su linea attiva e non attiva) siano estesi anche ai servizi di SLU (su linea attiva e non attiva).

D.127 Gli OAO hanno altresì rappresentato quanto segue.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Ritardi nelle notifiche di rifiuto di un ordine e nelle notifiche di espletamento di un ordine rispetto al momento dell'attivazione

- D.128 In merito alla notifica di rifiuto o di espletamento di un ordine, un OAO evidenzia che una penale pari a 1 € per ogni giorno solare di ritardo non costituisce un effettivo deterrente per l'*incumbent*. Tale penale, secondo lo stesso, deve essere aumentata legandola al valore del canone mensile della corrispondente offerta *retail* di Telecom Italia (offerta *broadband* per il servizio ULL e offerta *ultra-broadband* per il servizio SLU).
- D.129 Un OAO, nel concordare con quanto proposto dall'Autorità, richiede di chiarire che per data di notifica di rifiuto si intende la data in cui viene recapitato all'operatore il *file* contenente la notifica del rifiuto. Analogamente, ritiene che la data di notifica espletamento deve essere intesa come data del *file* che contiene la notifica di espletamento inviato da Telecom Italia all'OAO.
- D.130 Un OAO, con riferimento ai rifiuti comunicati prima della validazione dell'ordinativo e per i rifiuti post-validazione, chiede che la penale sia posta pari a 10 euro per ogni giorno solare di ritardo e che venga progressivamente aumentata all'aumentare dei giorni di ritardo. Con riferimento ai ritardi nelle notifiche di espletamento di un ordine rispetto al momento dell'attivazione/cessazione, l'OAO chiede che la penale sia posta pari a 7 euro per ogni giorno solare di ritardo e che venga progressivamente aumentata all'aumentare dei giorni di ritardo.

Ritardi nelle notifiche inerenti alla rimodulazione ed alla conferma della DAC

- D.131 Alcuni OAO, con particolare riferimento al ritardo della notifica di rimodulazione della DAC, ritengono che l'ammontare della penale prevista (pari a 1/3 del canone mensile ULL) non è adeguata a fronteggiare i fenomeni denunciati dagli operatori che hanno portato all'adozione della delibera n. 309/14/CONS. Alcuni OAO ritengono, in particolare, che la penale per il ritardo di notifica di rimodulazione della DAC debba essere allineata alla penale prevista per il ritardo di *provisioning*.
- D.132 Un OAO ritiene necessario, al fine di fugare ogni dubbio interpretativo, che lo SLA in oggetto sia formulato come segue.

Telecom Italia prevede uno SLA (al 100%) relativamente alle notifiche di rimodulazione (caso a) e conferma della DAC (caso b), con la previsione di una penale pari a 1/3 del canone mensile ULL per ogni giorno solare che intercorre tra:

- *la data di attesa di rimodulazione della DAC e la data di effettiva rimodulazione (caso a);*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dove per data di attesa di rimodulazione della DAC si intende DAC OLO - 3 giorni lavorativi e per data di effettiva rimodulazione la data del file contenente la notifica di rimodulazione inviata nelle modalità e nel formato corretto.

- *tra la data attesa di conferma della DAC e la data di ricezione effettiva della conferma della DAC (caso b).*

dove per data attesa di conferma della DAC si intende DRO + 2 giorni lavorativi e per data di ricezione effettiva della conferma DAC la data del file contenente la notifica di conferma inviata nelle modalità e nel formato corretto.

Si richiede, altresì, che tale SLA e penale sia previsto, come nel caso delle notifiche di espletamento, anche nello scenario *Donating*.

Tasso di rimodulazione della DAC

D.133 Per quanto concerne il tema del tasso di rimodulazione della DAC, alcuni OAO non condividono la proposta dell'Autorità "...di definire, in esito al monitoraggio di cui alla delibera n. 309/14/CONS, SLA e penali per gli ordini eccedenti un tasso di rimodulazione ritenuto accettabile in condizioni "normali" di funzionamento del Sistema". Secondo gli OAO, poiché la normativa vigente stabilisce la possibilità di rimodulazione della DAC in casi di oggettivi o eccezionali impedimenti, deve essere esclusa la possibilità di prevedere dei livelli di "normalità" di tale fenomeno e, quindi, di fissare delle eventuali franchigie.

D.134 Alcuni OAO ritengono che le rimodulazioni della DAC non debbano essere previste su linea attiva (incluse le migrazioni). Mentre, nel caso di linea non attiva ritengono che la % di ordini su LNA rimodulati non possa superare il 2% del totale degli ordini.

D.135 Un OAO chiede di fissare uno SLA sul massimo numero di rimodulazioni della DAC per ogni singolo ordinativo, al fine di poter gestire le cd. rimodulazioni multiple.

Ordini erroneamente rifiutati da Telecom Italia

D.136 Alcuni OAO sottolineano che la procedura per consentire agli OAO di confutare i rifiuti degli ordini ricevuti da Telecom Italia deve essere snella e non costituire un ulteriore aggravio delle proprie attività. Pertanto, gli OAO ritengono che sia sufficiente che il reclamo inviato dall'operatore (anche per via telematica) contenga il riferimento dell'ordinativo scartato e la motivazione per cui si ritiene indebito il rifiuto, senza ulteriori vincoli (e.g. sulla specifica causale di rifiuto o sull'esistenza di una modifica dei campi contenuti nel nuovo ordine). Inoltre, deve essere



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

ammessa (ad es. attraverso un foglio elettronico) la possibilità di invio cumulativo (lista) di ordini ritenuti rifiutati erroneamente e non solo l'invio di singole segnalazioni per ogni ordine. Altri OAO ritengono, invece, che l'invio della segnalazione da parte dell'operatore deve essere considerato esclusivamente una facoltà dell'operatore (ad esempio nel caso di rifiuti che sono sicuramenti indebiti) e non un vincolo per l'applicazione delle penali.

- D.137 Un OAO ha rilevato che Telecom Italia, nell'offerta di riferimento circoscrive gli ordini scartati ingiustificatamente ai soli ordini che sono *“seguiti da ordini uguali nei contenuti ai precedenti scartati (ad eccezione dei campi data e codice ordine) che sono stati successivamente espletati con esito positivo da Telecom Italia.”* In tal modo, ad avviso dell'OAO, non si terrebbe conto del fatto che un rifiuto indebito possa necessitare di una modifica nei parametri tecnici a causa, a titolo di esempio, di un errore sui *database* di Telecom Italia. Ciò, infatti, determina l'invio di un nuovo ordinativo che differisce, da quello scartato da Telecom Italia, in alcuni campi del tracciato *record* ulteriori rispetto a *“data”* e *“codice ordine”*. L'OAO ha rilevato che, secondo la definizione proposta da Telecom Italia, la casistica presentata non rientrerebbe nel caso di *“ordini scartati ingiustificatamente”* e, pertanto, ha chiesto di rimuovere, dalla citata definizione, il vincolo sull'uguaglianza dei tracciati *record* per i due ordini.
- D.138 Alcuni OAO, nell'evidenziare che nello schema di provvedimento in consultazione è previsto che il periodo di penale è calcolato a far data dal giorno di invio del reclamo scritto per l'erroneo rifiuto da parte dell'operatore alternativo, ritengono che sia più corretto considerare un periodo di penale calcolato in giorni solari a far data dal giorno di ricezione da parte dell'OAO del KO.
- D.139 In merito alla valorizzazione economica della penale, un OAO ritiene che debba essere valorizzata in 25 € per ogni giorno di ritardo per il servizio ULL e 50 € al giorno per il servizio SLU.
- D.140 Un OAO chiede che la penale riferita agli ordini erroneamente rifiutati sia posta pari a 10 euro per ogni giorno solare di ritardo e che venga progressivamente aumentata all'aumentare dei giorni di ritardo.
- D.141 Alcuni OAO chiedono l'introduzione di uno specifico SLA (e penale) per le risposte da parte di Telecom Italia alle segnalazioni inviate dagli OAO relative a KO anomali/errati.
- D.142 Alcuni OAO chiedono che sia eliminato dall'OR l'importo, previsto da Telecom Italia, di 56,05 € che l'operatore alternativo è tenuto a pagare per ogni KO legittimo (che invece è stato segnalato dall'OAO a TI come erroneo) a titolo di ristoro dei costi sostenuti per la verifica della segnalazione. Tale importo costituisce - secondo gli OAO - un ulteriore disincentivo per l'operatore alternativo nella risottomissione



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

di ordinativi considerati errati, oltre ad apparire sproporzionato alle eventuali attività svolte da parte di Telecom Italia.

IX.2.2 Le osservazioni degli OAO sugli SLA e penali di *provisioning* e *assurance*

D.143 Oltre a quanto sopra riportato, alcuni OAO hanno chiesto una revisione generale degli SLA e penali di *provisioning* ed *assurance* previsti nell'offerta di riferimento, al fine di indurre Telecom Italia a migliorare in maniera tempestiva la qualità dei propri processi a garanzia non solo degli OAO ma anche e, soprattutto, dei clienti finali. Gli stessi hanno evidenziato, in particolare, quanto segue.

SLA e penali di Provisioning

D.144 Un OAO chiede che per il servizio SLU sia definita una DAC minima almeno pari a quella prevista per il servizio ULL (DRO + 5 giorni).

D.145 Un OAO richiede di prevedere delle penali pari a: 50 € per ogni giorno di ritardo nel *provisioning* SLU; 25 € per ogni giorno di ritardo nel *provisioning* ULL.

D.146 Un OAO richiede:

- per i servizi ULL, la previsione di una penale progressiva a partire dal 100% (e con scaglioni ogni 7 giorni che arrivino fino al 200%) del canone mensile della linea telefonica residenziale corrisposto dal cliente a Telecom Italia per ciascun giorno lavorativo di ritardo;
- per i servizi SLU, la previsione di una penale progressiva a partire dal 50% (e con scaglioni ogni 7 giorni che arrivino fino al 150%) del canone mensile dell'offerta *Internet Fibra* corrisposto dal cliente a Telecom Italia per ciascun giorno lavorativo di ritardo.

SLA e penali di Assurance/Degradi

D.147 Gli OAO richiedono per gli interventi di *assurance/degradi*, sia sulle linee ULL che SLU, uno specifico SLA che copra il 100% dei casi. Un OAO richiede, in particolare, di allineare gli SLA di *assurance/degradi* ULL a quelli previsti per il *bitstream*.

D.148 Per quanto riguarda le penali di *assurance* un OAO richiede, per l'SLU, una penale pari a 50 € per ogni giorno di ritardo (al riguardo evidenzia che attualmente non sono previste penali per l'SLU) e, per l'ULL, 25 € per ogni giorno di ritardo. Analoghe penali si richiedono per i degradi.

D.149 Un OAO chiede, invece, che siano introdotte le seguenti penali di *assurance*:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- ULL: 10 euro per ogni giorno di ritardo nei tempi di ripristino, senza la previsione di alcun tetto massimo né alcuna franchigia;
- SLU: pari a 20 euro per ogni giorno di ritardo nei tempi di ripristino, senza la previsione di alcun tetto massimo né alcuna franchigia.

L'OAO richiede, altresì, di prevedere delle penali per i degrading in modo da raggiungere una proporzione di ½ rispetto a quelle previste per i disservizi.

SLA e penali per disservizi/degradi ripetuti

D.150 Un OAO, nel ribadire quanto già rappresentato nel corso delle consultazioni pubbliche relative all'approvazione delle offerte di riferimento per gli anni scorsi, chiede la definizione di uno SLA di "garanzia" degli interventi effettuati in *assurance* che faccia scattare una penale di 100 €, qualora si ripeta un disservizio/degrado su una linea sulla quale, nei 90 giorni precedenti, si sia verificato un disservizio o degrado di competenza Telecom Italia indipendentemente dalla classificazione tecnica e causale (esclusa forza maggiore). Si richiede, altresì, di estendere tale SLA e penale anche per l'SLU.

IX.2.3 Le osservazioni di Telecom Italia

D.151 Con riferimento all'osservazione degli OAO di cui al punto D.129, Telecom Italia evidenzia che, nel processo di *provisioning* in esercizio, la data di notifica del rifiuto coincide per il WLR, BTS e ULL con la data presente nel nome del *file* che contiene la notifica di rifiuto stesso. Per tutti i servizi, il *file* contenente le notifiche viene depositato da Telecom Italia sul sito sftp, ma il processo in essere non prevede un ACK da parte dell'OAO una volta che questi lo ha prelevato, quindi la data di deposito del *file* non è un dato ad oggi condiviso. Di conseguenza – sottolinea Telecom Italia – tale SLA non può che essere basato sulla data contenuta nel nome del *file* che contiene la notifica di rifiuto (analogo discorso vale per la notifica di espletamento). Telecom Italia precisa, inoltre, che per i rifiuti *on field*, che in quanto tali vengono rilevati a DAC, con il meccanismo di comunicazione in essere tra Telecom Italia e gli Operatori la data del nome *file* che contiene la notifica di rifiuto è minore o uguale al giorno solare successivo alla DAC.

D.152 Con riferimento all'osservazione degli OAO di cui al punto D.136-D.137, Telecom Italia ritiene che contrariamente a quanto affermato da alcuni OAO, per poter verificare se uno scarto è giustificato o meno, l'OAO deve inviare a TI una segnalazione contenente il codice dell'ordine scartato, la causale di scarto e la motivazione per la quale ritiene che lo scarto sia indebito *accompagnata dalla risottomissione dell'ordine*. La causale di scarto serve non solo per individuare lo scarto che l'OAO sta contestando, ma anche per escludere le cause che non sono di



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

competenza di Telecom Italia (per esempio se il cliente rifiuta l'attivazione di un servizio e quindi TI rifiuta l'ordine per causa cliente e successivamente l'OAO reinvia la richiesta e il cliente questa seconda volta accetta l'attivazione, il primo scarto non può essere imputato a Telecom Italia come ingiustificato). Questo è il motivo per cui *gli ordini scartati ingiustificatamente sono quelli seguiti da ordini uguali nei contenuti ai precedenti scartati (ad eccezione dei campi data e codice ordine) che sono stati successivamente espletati con esito positivo da Telecom Italia.*

D.153 Con riferimento alla penale per gli ordini erroneamente scartati, Telecom Italia richiede che sia opportunamente corretta affinché sia sottratto l'intervallo di tempo intercorrente tra la data del riscontro alla segnalazione e la data in cui l'OAO reinvia l'ordine.

IX.3 Le conclusioni dell'Autorità

D.154 Si richiama che, nell'ambito dello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica, l'Autorità aveva espresso l'orientamento di introdurre per i servizi di accesso disaggregato nuovi SLA e penali inerenti alle notifiche dei processi, al tasso di rimodulazione della DAC e agli ordini erroneamente rifiutati, anche con l'obiettivo di uniformare, tra i diversi servizi di accesso *wholesale*, il sistema di SLA e penali comuni ai diversi servizi (si richiama, ad esempio, che nel caso del servizio ULL su linea non attiva gli SLA inerenti alle notifiche dei rifiuti e all'espletamento e agli ordini erroneamente rifiutati già erano previsti). A tal riguardo, si ritiene che la modifica degli SLA e penali esistenti o l'introduzione di nuovi di SLA e penali debba trovare ragionevolmente applicazione, soprattutto laddove non sono state ipotizzate delle specifiche valorizzazioni a consultazione pubblica bensì determinate in esito alla stessa, solo a partire da una data successiva a quella dell'approvazione del provvedimento che ne dispone la modifica o l'introduzione. In caso contrario, la misura risulterebbe non proporzionata in quanto non consentirebbe a Telecom Italia di adeguare conseguentemente i propri processi e *performance* anche in funzione del livello delle penali.

D.155 Al riguardo si rileva, altresì, che nell'ambito della nuova analisi di mercato di cui alla delibera n. 623/15/CONS l'Autorità, anche tenuto conto delle osservazioni pervenute dal mercato che sono risultate essere analoghe a quelle rappresentate nel corso della presente consultazione pubblica, ha ritenuto (vedasi allegati G e H di suddetta delibera) di rivedere, laddove ritenuto opportuno, i principali SLA e penali di *provisioning* e *assurance* dei servizi di accesso *wholesale*, nonché di introdurre dei KPO (*Key Performance Objectives*) e disporre l'avvio di un procedimento di revisione dell'intero sistema di SLA e Penali. Pertanto, le osservazioni poste dagli operatori nel corso della presente consultazione pubblica trovano risposta in quanto stabilito dall'Autorità nella delibera n. 623/15/CONS.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni


- D.156 Ciò premesso, atteso che gli SLA e Penali di cui alla delibera n. 623/15/CONS decorrono dopo due mesi dalla data di pubblicazione di suddetta delibera, tenuto conto che gli stessi soddisfano le richieste svolte dagli operatori anche nel presente procedimento, l'Autorità, in ottica di efficienza e non contraddittorietà dell'azione amministrativa, ritiene di non dover ulteriormente intervenire nel presente procedimento in relazione a quelli riportati negli Allegati G e H della suddetta delibera. Per l'anno 2014 restano pertanto in vigore gli SLA e penali vigenti negli anni precedenti.
- D.157 Con particolare riferimento agli ordini erroneamente rifiutati, in relazione ai quali nell'ambito della nuova analisi di mercato non è prevista una specifica penale, si richiama che nello schema di provvedimento posto a consultazione pubblica è stato previsto (in linea a quanto stabilito per i servizi ULL su linea non attiva con delibera n. 93/12/CIR) quanto segue.

Telecom Italia prevede la corresponsione di una penale, nel caso di ordini erroneamente rifiutati dalla stessa, pari a 5,98 Euro per ogni giorno solare intercorrente tra il giorno di invio del reclamo scritto (inviato dall'operatore a Telecom Italia e contenente il riferimento dell'ordinativo scartato e la motivazione per cui si ritiene indebito il rifiuto di Telecom Italia) ed il giorno di espletamento dell'ordine.

Si richiama, tuttavia, che la delibera n. 67/14/CIR di approvazione dell'offerta di riferimento WLR 2013, ai punti D63 e D64, ha previsto al riguardo che “la decorrenza delle penali va fissata dalla data di rigetto dell'ordine fino all'attivazione dell'ordine, laddove questo fosse stato oggetto di contestazione e ne fosse stata confermato l'interesse all'attivazione, re-immettendo l'ordine” e ha precisato che “l'operatore deve risottomettere l'ordine/segnalazione entro 5 giorni dallo scarto. In particolare si ritiene che l'Operatore potrà chiedere secondo le consuete modalità di fatturazione le penali per ordini scartati ingiustificatamente, per un importo pari a 5,98 Euro per ciascun giorno di ritardo a far data dal rigetto dell'ordine scartato ingiustificatamente fino alla data di positivo espletamento dello stesso ordine, purché l'ordine sia risottomesso entro 5 giorni solari dallo scarto. I giorni di ritardo rispetto a tale termine non sono conteggiati ai fini della penale.” In altri termini, con riferimento alle figure seguenti in cui la zona tratteggiata indica il periodo di corresponsione della penale, quest'ultima è conteggiata per l'intervallo da T0 a T3 se $T1 \leq T2$, oppure negli intervalli da T0 a T2 e da T1 a T3 se $T1 > T2$.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni



Ciò premesso, l'Autorità ritiene che quanto previsto nell'ambito dell'offerta WLR 2013 sia più corretto, in quanto tale metodologia di calcolo appare maggiormente idonea a stimolare entrambi i soggetti verso la massima efficienza, limitando possibili ritardi sia di Telecom Italia, nell'attivare il servizio, sia dell'OAo, nel segnalare il rifiuto ingiustificato re-inviando l'ordinativo di attivazione.

L'Autorità ritiene, quindi, che anche per i servizi di accesso disaggregato debba essere prevista, analogamente a quanto previsto per il servizio WLR, la seguente penale per ordini erroneamente scartati:

Telecom Italia prevede la corresponsione di una penale, nel caso di ordini erroneamente rifiutati dalla stessa, pari a 5,98 Euro per ogni giorno solare intercorrente tra il giorno di rigetto dell'ordine scartato ingiustificatamente e la data di positivo espletamento dello stesso ordine. Nel caso in cui l'ordine sia risottomesso oltre 5 giorni solari dallo scarto, i giorni di ritardo tra tale termine e la risottomissione dell'ordine non sono conteggiati ai fini della penale.

Va precisato che nel caso in cui l'OAo invii in prima istanza una segnalazione senza rimettere l'ordine, lo stesso è tenuto a risottomettere l'ordine entro 5 giorni dalla replica di Telecom Italia. Il tempo aggiuntivo inutilmente intercorso non è considerato ai fini del calcolo della penale.

Per considerazioni analoghe a quelle riportate in precedenza, tale penale (riferita ora sia ai servizi ULL che SLU su linea attiva e non attiva) troverà applicazione a partire da due mesi dopo la pubblicazione del presente provvedimento. Per il 2014 è applicabile, relativamente ai soli servizi ULL su linea non attiva, quanto previsto dalla delibera n. 93/12/CIR (art. 3, comma 3) che già prevedeva per tali servizi una simile penale seppur con una formulazione diversa.

D.158 Sempre con riferimento al tema degli ordini erroneamente rifiutati un OAo, come riportato al punto D.137137, ha segnalato che l'attuale definizione di ordine scartato in modo ingiustificato non terrebbe conto del fatto che un rifiuto indebito possa necessitare di una modifica nei parametri tecnici. L'Autorità condivide quanto indicato dall'OAo e ritiene, pertanto, che Telecom Italia debba modificare l'offerta di riferimento specificando che gli ordini scartati ingiustificatamente sono quelli seguiti da ordini uguali nei contenuti ai precedenti scartati (ad eccezione dei campi



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

data e codice ordine o dei campi specificatamente indicati da Telecom Italia in riscontro alla segnalazione dell'OLO) che sono stati successivamente espletati con esito positivo da Telecom Italia.

D.159 In relazione al punto D.142 l'Autorità, analogamente a quanto rappresentato al punto D.79 in merito agli interventi a vuoto *on call*, ritiene opportuno effettuare un approfondimento nell'ambito dei prossimi procedimenti di approvazione delle offerte di riferimento per il 2015-2016. In tale ambito, l'Autorità procederà alla valorizzazione di tale contributo nel rispetto del principio di orientamento al costo.

VISTI gli atti del procedimento;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'articolo 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità*;

DELIBERA

Articolo 1

(Approvazione dell'offerta di riferimento 2014 di Telecom Italia per i servizi di accesso disaggregato e di co-locazione)

1. Sono approvate, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della delibera n. 623/15/CONS, le condizioni tecniche ed economiche dell'offerta di riferimento di Telecom Italia per l'anno 2014 per i servizi di accesso disaggregato e di co-locazione, pubblicata in data 31 ottobre 2013, fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 2.

Articolo 2

(Modifiche dell'offerta di riferimento 2014 di Telecom Italia per i servizi di accesso disaggregato e di co-locazione)

1. Telecom Italia, ai sensi dell'art. 13, comma 2, della delibera n. 623/15/CONS, applica, per l'anno 2014, relativamente ai canoni mensili dei servizi di accesso disaggregato - ULL (singola e doppia coppia), *shared access* e SLU (singola e doppia coppia) - le corrispondenti condizioni economiche approvate nel 2013 con delibera n. 747/13/CONS (art. 2, commi 1-4).
2. Telecom Italia, con riferimento ai servizi dell'*ex* paniere C della delibera n. 731/09/CONS, elencati in allegato 1 alla delibera n. 747/13/CONS, applica, per l'anno 2014, le corrispondenti condizioni economiche approvate dall'Autorità per il 2013.
3. Telecom Italia riformula la tabella 28 dell'offerta di riferimento di accesso disaggregato 2014 prevedendo, per il contributo di *ripristino borchia*, un costo pari a 65,37 €.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

4. Telecom Italia riformula le tabelle 2, 16 e 27, dell'offerta di riferimento di accesso disaggregato 2014, prevedendo, per il contributo di *qualificazione per velocità massima supportata dalla coppia*, un costo pari a 7,69 €.
5. Telecom Italia riformula il contributo di *passaggio massivo da bitstream a ULL FULL*, di cui alla tabella 30 dell'offerta di riferimento 2014, prevedendo un costo di 20,30 €.
6. Telecom Italia riformula le condizioni economiche dell'offerta di riferimento di accesso disaggregato per l'anno 2014, relativamente ai contributi *una tantum* di cui alla tabella di seguito riportata, applicando i prezzi indicati nella colonna recante "AGCOM 2014" della suddetta tabella.

Contributi <i>una tantum</i>	OR 2013	AGCOM 2014
Contributo fornitura coppia metallica per sistemi ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL per servizio ULL senza portabilità - Coppia Attiva	36,41	35,32
Contributo fornitura coppia metallica per sistemi ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL per servizio ULL con portabilità - Coppia Attiva	40,71	39,62
Contributo fornitura coppia metallica per sistemi ISDN BRA, POTS, ADSL, SHDSL, VDSL per servizio ULL senza portabilità - Coppia Non Attiva	55,95	58,20 (incluso la permuta all'armadio ripartilinea)
Contributo fornitura per 2 coppie metalliche per sistemi SHDSL, ISDN PRA per servizio ULL senza portabilità - Coppia Attiva	55,95	54,55
Contributo fornitura per 2 coppie metalliche per sistemi SHDSL, ISDN PRA per servizio ULL con portabilità - Coppia Attiva	60,25	58,85
Contributo fornitura per 2 coppie metalliche per sistemi SHDSL, ISDN PRA per servizio ULL senza portabilità - Coppia Non Attiva	79,39	83,00 (incluso la permuta all'armadio ripartilinea)
Contributo fornitura 2 coppie metalliche per sistemi DECT per servizio ULL	79,39	83,00
Contributo disattivazione singola coppia metallica per servizio ULL	28,60	27,63
Contributo disattivazione 2 coppie metalliche per servizio ULL anche con prestazione GNR e PBX	40,32	39,17
Contributo identificazione coppia in presenza di interferenza per servizio ULL	188,77	185,82
Contributo rimozione della coppia metallica per servizio ULL	22,87	22,51
Contributo per intervento di assurance in SLA premium	239,08	235,30
Contributo per lavori in rete di distribuzione per predisposizione singola coppia simmetrica in rame	21,10	20,76
Contributo per lavori in rete di distribuzione per predisposizione due coppie simmetriche in rame	28,13	27,68
Contributo per fornitura a vuoto per servizio ULL e SLU	52,04	50,70
Contributo per manutenzione a vuoto per servizio ULL e SLU	74,23	73,06
Contributo per trasloco esterno	61,81	60,31
Contributo per cambio coppia al permutatore	15,63	15,38



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Contributo fornitura coppia al livello sottorete locale senza portabilità del numero- Coppia Attiva	26,80	25,86
Contributo fornitura coppia al livello sottorete locale con portabilità del numero- Coppia Attiva	31,10	30,16
Contributo fornitura coppia al livello sottorete locale senza portabilità del numero- Coppia Non Attiva	49,63	46,79
Contributi fornitura di 2 coppie al livello sottorete locale con portabilità del numero- Coppia Attiva	60,25	58,85
Contributi fornitura di 2 coppie al livello sottorete locale senza portabilità del numero- Coppia Attiva	55,95	54,55
Contributi fornitura di 2 coppie al livello sottorete locale senza portabilità del numero - Coppia Non Attiva	79,39	76,08
Contributo disattivazione singola coppia simmetrica in rame a livello di sottorete locale	22,90	22,02
Contributo disattivazione due coppie simmetriche in rame e coppie attestata a centralino con prestazioni GNR e PBX a livello di sottorete locale	40,32	39,17
Contributo fornitura accesso condiviso coppia metallica con splitter in centrale fornito da Telecom Italia	36,41	35,32
Contributo di trasformazione da accesso condiviso a full unbundling	19,22	18,40
Contributo per fornitura a vuoto per servizio di accesso condiviso	52,04	50,70
Contributo per manutenzione a vuoto per servizio ULL accesso condiviso	74,23	73,06
Contributo per intervento cambio coppia al permutatore	15,63	15,38
Contributo di disattivazione del servizio di accesso condiviso	28,60	27,63
Contributo identificazione coppia in presenza di interferenza per servizio di accesso condiviso	188,77	185,82
Contributo rimozione della coppia metallica per servizio accesso condiviso	22,87	22,51
Contributi di fornitura singola coppia metallica attiva per servizio ULL virtuale con portabilità del numero	40,63	39,62
Contributo di trasformazione da unbundling virtuale ad unbundling fisico	12,68	12,48
Contributo (aggiuntivo) per la riconnessione della linea sulla rete di Telecom Italia	23,44	23,07

7. Telecom Italia prevede, nel caso in cui l'OAO richiede la prestazione del cosiddetto *quarto referente* nell'ambito dell'ordinativo di attivazione di una linea ULL/SLU non attiva, un contributo aggiuntivo pari a 1,54 €.
8. Telecom Italia riformula la tabella 1 dell'offerta di co-locazione 2014 prevedendo per il canone annuo degli spazi un costo pari a 120,81 €/mq.
9. Telecom Italia riformula la tabella 1 dell'offerta di co-locazione 2014 prevedendo per i servizi di *facility management* e *security* i seguenti canoni annui:
 - *Facility management*: 21,63 €/mq;
 - *Security*:



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- Presidio: 3,47 €/mq;
- Reception: 1,84 €/mq.

10. Telecom Italia riformula la tabella 2 dell'offerta di co-locazione 2014 prevedendo un costo unitario del servizio di energia elettrica pari a 0,1710 €/kWh.
11. Telecom Italia riformula le condizioni economiche per il servizio di "Alimentazione in corrente continua FORFETARIA", "Alimentazione in corrente continua a CONSUMO", "Climatizzazione FORFETARIA" e "Climatizzazione a CONSUMO", di cui alle tabelle 3, 4, 5 e 6, dell'offerta di co-locazione 2014, applicando i canoni annui per modulo *standard N3* indicati nella seguente tabella:

	€/anno
Servizio Energia Elettrica (EE) fornito con impianti TI	2.669,77
Servizio EE fornito con stazioni di energia e batterie OAO	1.597,30
Servizio EE fornito con impianti TI con diverse potenze:	
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,250 KW	667,44
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,300 KW	800,93
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,500 KW	1.334,89
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,600 KW	1.601,86
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,750 KW	2.002,33
Servizio EE fornito con impianti TI con 0,900 KW	2.402,80
Servizio EE fornito con impianti TI: quota fissa	
Servizio EE fornito con impianti TI: quota fissa	1.170,79
Servizio EE con staz. energia e batterie OAO: quota fissa	98,32
Servizio di Climatizzazione (Pm = 1 kW)	
Servizio di Climatizzazione (Pm = 1 kW)	1.305,65
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,90 kW)	1.175,08
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,75 kW)	979,24
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,60 kW)	783,39
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,50 kW)	652,82
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,30 kW)	391,69
Servizio di Climatizzazione (Pm = 0,25 kW)	326,41
Servizio di Climatizzazione: quota fissa	
Servizio di Climatizzazione: quota fissa	106,46

12. Telecom Italia riformula le condizioni economiche relative ai servizi dell'offerta di co-locazione 2014 di seguito elencati, applicando i prezzi corrispondentemente indicati:

- *Tabella 1* (gestione badge aziendali): 8,48 €/anno;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- *Tabella 1* (gestione allarmi e abilitazione accessi): 80,44 €/anno;
- *Tabella 4* (contributo di collaudo del misuratore d'energia elettrica): 92,28 €;
- *Tabella 4* (contributo per la lettura del misuratore d'energia elettrica): 7,69 €;
- *Tabella 7* (Intervento di ripristino): 239,93 €;
- *Tabella 7* (Intervento a vuoto): 115,35 €;
- *Tabella 8* (Costo orario della manodopera Telecom Italia per interventi specifici): 46,14 €/h;
- *Tabella 9* (contributo di disattivazione del sito OAO): 553,68 €;
- *Tabella 11* (canone annuo per spazio per ospitare il magazzino scorte dell'operatore): 120,81 €/m²;
- *Tabella 11* (attività di coordinamento in tema di *safety* e tutela dell'ambiente): 738,24 €;
- *Tabella 11* (servizio di manutenzione programmata o correttiva di primo livello comprensivi dei primi 3 interventi in SLA standard):
 - Per modulo standard N3: 553,68 €/anno;
 - Per ogni ulteriore intervento in SLA standard: 184,56 €;
 - Per ogni intervento in SLA plus: 239,93 €.
- *Tabella 11* (servizio standard di accompagnamento in centrale comprensivo della mancata prestazione):
 - Ricezione, dispacciamento richiesta in SLA standard, chiusura e rendicontazione: 69,21 €;
 - Per ogni ora di intervento comprensiva dello spostamento in orario base: 46,14 €;
 - Per ogni ora di intervento che si protragga oltre l'orario base: 57,68 €.
- *Tabella 11* (servizio in SLA PLUS di accompagnamento in centrale comprensivo della mancata prestazione):



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- Ricezione, dispacciamento richiesta in SLA plus, chiusura e rendicontazione: 103,82 €;
- Per ogni ora di intervento comprensiva dello spostamento in orario base: 46,14 €;
- Per ogni ora di intervento oltre l'orario base: 69,21 €.

- *Tabella 11* (costi per la qualificazione dei fornitori proposti dagli Operatori per attività di installazione/collaudato/manutenzione): 3.010,86 €;

- *Tabella 11* (costi per la qualificazione dei fornitori proposti dagli Operatori per attività di progettazione e verifica della corretta applicazione delle norme di sicurezza sul lavoro e della corretta realizzazione dell'impianto): 1.476,48 €;

- *Tabella 11* (costi per la verifica dei subappaltatori delle ditte di installazione e collaudo già in albo fornitori Telecom Italia): 1.303,68 €;

- *Tabella 11* (analisi della documentazione tecnica fornita dall'Operatore per la valutazione del rischio per la sicurezza e salute dei lavoratori): 922,80 €;

- *Tabella 11* (attività di verifica di rispetto delle norme di installazione e gestione degli spazi condivisi): 738,24 €;

- *Tabella 12* (Servizio di Manutenzione, programmata o correttiva di primo livello, comprensivo della mancata prestazione e dei primi 3 interventi in SLA Standard): 553,68 €/anno per modulo standard N3; 184,56 € per ogni ulteriore intervento in *SLA standard*;

- *Tabella 12* (Canone gestione delle scorte): 329,11 €/anno per modulo standard N3;

- *Tabella 13* (Approvvigionamento apparato, progettazione esecutiva, coordinamento impresa, collaudo e aggiornamento banca dati): 1.107,36 € per subtelaio;

- *Tabella 13* (Progettazione, collaudo e aggiornamento banca dati per ampliamento schede): 276,84 € per intervento;

- *Tabella 14* (Coordinamento delle attività in materia di *Safety* e Tutela dell'Ambiente): 738,24 €/anno;

- *Tabelle 15, 16, 18 e 19* (Costo orario della manodopera): 46,14 €/h;

- *Tabella 17* (Intervento a vuoto): 73,06 €;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- *Tabella 21* (Intervento correttivo): 184,56 €;
- *Tabella 21* (Intervento a vuoto): 73,06 €;
- *Tabella 22* (studio di fattibilità per nuovi siti):
 - Amministrativo: 610,43 €;
 - Edile: 915,64 €;
 - Rete: 1.526,08 €.
- *Tabella 22* (studio di fattibilità per ampliamento siti):
 - Amministrativo: 610,43 €;
 - Edile: 915,64 €;
 - Rete:
 - Necessità di ampliamento impianti di climatizzazione e/o alimentazione: 350,98 €;
 - Richiesta prolungamento accesso in fibra ottica e/o raccordo in fibra ottica verso sala AF (raccordi interni in fibra ottica tra operatori): 259,43 €;
 - Richiesta raccordi in cavo coassiale per accesso disaggregato alla rete locale e/o interconnessione (raccordi interni in cavo coassiale tra operatori): 259,43 €;
 - Richiesta accesso a cameretta “zero” (pozzetto): 305,22 €;
 - Richiesta coppie: 198,41 €;
 - Richiesta moduli per accesso disaggregato alla rete locale e/o interconnessione: 152,61 €.
- *Tabella 24* (servizio di assistenza in centrale per l’effettuazione del sopralluogo): 138,42 € per singolo sopralluogo; 46,14 € per ora-uomo di sopralluogo (comprensivo di spostamento).

13. Telecom Italia riformula le condizioni economiche per i servizi di *colocazione armadio singolo* (tabella 15, offerta co-locazione 2014) e di *colocazione armadio massiva per area territoriale* CAMAT (tabella 16, offerta co-locazione 2014) come di seguito indicato.

Colocazione armadio singolo - Tab. 15	Agcom 2014 (€)
Fornitura dello studio di fattibilità	69,21
Progettazione esecutiva e gestione dei lavori	369,12



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Fornitura, posa e terminazione del cavo di raccordo in rame e delle relative infrastrutture (20 coppie) – nuovo sito	340,08
Fornitura, posa e terminazione del cavo di raccordo in rame e delle relative infrastrutture (40 coppie) – nuovo sito	371,28
Fornitura, posa e terminazione del cavo di raccordo in rame e delle relative infrastrutture (60 coppie) – nuovo sito	470,08
Fornitura, posa e terminazione del cavo di raccordo in rame e delle relative infrastrutture (20 coppie) – ampliamenti	296,40
Fornitura, posa e terminazione del cavo di raccordo in rame e delle relative infrastrutture (40 coppie) – ampliamenti	327,60
Fornitura, posa e opera del pozzetto di Telecom Italia e raccordo con l'armadio di Telecom Italia	1.552,72
Compattazione degli spazi all'interno dell'armadio di Telecom Italia	875,68
Costo orario della manodopera Telecom Italia per interventi specifici	46,14

Colocazione armadio massiva per area territoriale "CAMAT" - Tab. 16	Agcom 2014 (€)
Progettazione esecutiva e gestione dei lavori in caso di impresa diversa da quella di Telecom Italia	318,37
Progettazione esecutiva e gestione dei lavori in caso di stessa impresa di Telecom Italia	184,56
Fornitura, posa e terminazione del cavo di raccordo in rame e delle relative infrastrutture (20 coppie) – nuovo sito	340,08
Fornitura, posa e terminazione del cavo di raccordo in rame e delle relative infrastrutture (40 coppie) – nuovo sito	371,28
Fornitura, posa e terminazione del cavo di raccordo in rame e delle relative infrastrutture (60 coppie) – nuovo sito	470,08
Fornitura, posa e terminazione del cavo di raccordo in rame e delle relative infrastrutture (20 coppie) – ampliamenti	296,40
Fornitura, posa e terminazione del cavo di raccordo in rame e delle relative infrastrutture (40 coppie) – ampliamenti	327,60
Fornitura, posa e opera del pozzetto di Telecom Italia e raccordo con l'armadio di Telecom Italia	1.552,72
Compattazione degli spazi all'interno dell'armadio di Telecom Italia	875,68
Costo orario della manodopera Telecom Italia per interventi specifici	46,14
Qualora l'operatore comunichi a TI l'intenzione di annullare un ordine CAMAT	69,21

14. Telecom Italia riformula le condizioni economiche del *multioperator cabinet* relative alla *Realizzazione del basamento, delle infrastrutture di raccordo, per una lunghezza massima dello scavo di 13 m, costituite dai segmenti A2 e A3 e dal*



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

pozzetto OLO e posa in opera per conto terzi prevedendo un costo pari a 3.851,76 €.

15. Telecom Italia prevede, con decorrenza a partire da due mesi dopo la pubblicazione della presente delibera, la corresponsione di una penale, nel caso di ordini (relativi a servizi ULL e SLU su linea attiva e non attiva) erroneamente rifiutati dalla stessa, pari a 5,98 euro per ogni giorno solare intercorrente tra il giorno di rigetto dell'ordine scartato ingiustificatamente e la data di positivo espletamento dello stesso ordine. Nel caso in cui l'ordine sia risottomesso oltre 5 giorni solari dallo scarto, i giorni di ritardo tra tale termine e la risottomissione dell'ordine non sono conteggiati ai fini della penale. Per il 2014 tale penale è applicabile ai soli servizi ULL su linea non attiva secondo quanto previsto dalla delibera n. 93/12/CIR.
16. Telecom Italia, con decorrenza a partire dalla pubblicazione della presente delibera, rimuove dall'offerta di riferimento il limite di 100 coppie (striscia di attestazione OAO) per armadio. È viceversa inserito in offerta di riferimento un processo di verifica preliminare (fattibilità), laddove richiesto dall'OAO, in relazione alla possibilità di utilizzare strisce con un maggior numero di coppie per un determinato armadio di distribuzione.
17. Telecom Italia recepisce, per quanto rilevante ai fini dei servizi di cui al presente provvedimento, le previsioni, in tema di SLA e Penali, di cui agli allegati G e H della delibera n. 623/15/CONS, incluso la data di decorrenza.

Articolo 3 (Disposizioni finali)

1. Telecom Italia recepisce le disposizioni di cui all'art. 2 e ripubblica l'offerta di riferimento 2014 per i servizi di accesso disaggregato e di co-locazione, relativi al mercato 3a, entro trenta (30) giorni dalla data di notifica del presente provvedimento.
2. Le condizioni economiche per l'anno 2014 dei servizi di accesso disaggregato e di co-locazione, come modificate dalla presente delibera, decorrono, salvo ove diversamente specificato, dal 1 gennaio 2014, ai sensi dell'art. 10, comma 4, della delibera n. 623/15/CONS.
3. Il mancato rispetto da parte di Telecom Italia S.p.A. delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia S.p.A. ed è pubblicato sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 17 dicembre 2015

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Preto

Per conformità a quanto deliberato
IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Laura Aria